DELLE
UNIONI DI CREDITO
OSSIA
DELLE BANCHE POPOLARI
DI
SCHULZE-DELITZSCH

TRADOTTO PER CURA DEI DOTTORI

A. PASCOLATO E R. MANZATO

CON INTRODUZIONE

DEL PROF. L. LUZZATTI

VENEZIA 1871

SCHULZE-DELITZSCH

DELLE UNIONI DI CREDITO

OSSIA

DELLE BANCHE POPOLARI.

DELLE

UNIONI DI CREDITO

OSSIA

DELLE BANCHE POPOLARI

DI

SCHULZE-DELITZSCH

Prima traduzione sulla quarta edizione tedesca

PER CURA DEI DOTTORI

A. PASCOLATO E R. MANZATO

CON INTRODUZIONE

DEL PROF. L. LUZZATTI

VENEZIA 1871

TIPOGRAFIA DEL COMMERCIO DI MARCO VISENTINI

a spese degli editori.

INDICE.

Capitolo quarto.

Capitolo quinto.

INTRODUZIONE

Sommario.

Importanza delle opere di Schulze-Delitzsch — La cooperazione ed il socialismo — Principî fondamentali delle banche popolari germaniche e loro intrinseca bontà — Le banche popolari in Italia — La teoria del credito sul lavoro e quella delle banche popolari mutue — Le banche popolari mutue ed il sistema della banca del popolo di Firenze — Le banche popolari ed il governo — La lega delle banche popolari.

Il libro di Schulze-Delitzsch, tradotto per la prima volta nel patrio idioma, dichiara e riassume tutti i principî, che governano in Germania le fratellanze di credito mutuo, le quali hanno sottratto i popolani ed i piccoli industriali alle sovvenzioni dell'usura e del monte di pietà, ammettendoli ai beneficî del credito distribuito e disciplinato con norme liberali e sapienti. Quest'opera è una di quelle, che meglio rischiarano il problema sociale, avviandolo a felice soluzione, ed ha questo singolare pregio che il suo autore non si è proposto di esaminare una serie di esperienze economiche preparate da altri, nè di architettare *a priori* un disegno di riforme sociali, ma si è consacrato a studiare ed a riassumere in teorie i fatti, che egli stesso ha cooperato efficacemente a produrre. Lo Schulze descrive il suo

mondo, narra ciò che ha operato, e come Cesare raccontò le sue battaglie nelle pagine della guerra gallica, così l' illustre alemanno registra in questo libro la storia delle sue battaglie sociali, che non costano all' umanità una sola goccia di sangue, non si propongono di redimere dalla servitù politica i popoli o di sottoporveli; ma valgono ad affrancarli dalla miseria e dall' abbrutimento, ***insegnando quanto tesoro di potenza morale ed economica si asconda in ogni anima.*** Noi speriamo che questo lavoro riceva accoglimento così favorevole, che incoraggi a continuare l'impresa ed a tradurre anche tutti quegli altri scritti, i quali hanno attinenza colle varie forme di istituzioni cooperative e intendono a rialzare il tenore economico e morale delle moltitudini. Imperocchè, anche considerandole sotto l' aspetto letterario, giova aver dinnanzi tutta la serie di queste opere, le quali hanno questo merito speciale, che in tempi di virtù fiacche ed in cui le apparenze della fede facilmente pigliano il posto delle profonde convinzioni, il loro autore, senza inani jattanze, abbia saputo difenderne i principî contro ogni specie di avversarî, ed oggi che le sue istituzioni sono divenute una gloria nazionale e colla rapidità della luce varcano i confini della Germania e si irradiano da per tutto, egli, riposandosi dell' immenso lavoro, può con maggior giustizia di Voltaire ripetere il grido: ***ho studiato il vero, per praticare il bene.*** Lo Schulze continua la tradizione troppo spesso interrotta del pensatore-apostolo, di cui la Grecia tramandò l'esempio mirabile

nell'immortale figura di Socrate: di quegli uomini cioè, i quali non credono di aver finito il loro còmpito quando hanno scritta una verità o proclamata un'idea, ma intendono che la missione di chi studia il vero è di consacrarsi a tradurlo al più presto possibile nel mondo reale dei fatti.

Lo Schulze anzi, prima di imprendere a scrivere, ha operato; grande pregio per tutti coloro, che si dedicano alle discipline sociali e particolarmente alle economiche, nelle quali i fatti si impongono spesso alle teorie, e forniscono sempre ad esse i temi su cui si aggirano; onde avviene che la esperienza della vita ed il contatto degli affari correggano, temperino e modifichino il rigore delle formule apprese a memoria nei libri.

Inoltre nessun uomo meglio di lui obbedisce alla vocazione del nostro secolo, che aspira a federare le nazionalità in una specie di Stati Uniti di Europa; giacchè le sue idee, le sue istituzioni sono studiate da per tutto, ed oggidì, con lievi modificazioni, splendono nella Francia, nell' Italia e persino nelle gelide Russie.

E la identità delle istituzioni, fiorenti sotto cieli ed abitudini diverse, raccoglie a poco a poco gli animi in comuni aspirazioni, e meglio dei Congressi, che sono la gloria ma anche la malattia del secolo XIX, vale a collegare i popoli con saldi legami. Di fatti quando tedeschi, italiani, inglesi, partendo dalle stesse idee, dànno vita ad istituzioni analoghe, ciò significa che nelle loro coscienze nazionali v'è un fondo od un

patrimonio comune, ed allargandosi questo comune patrimonio si assoda sempre più la base della fratellanza universale.

Giacchè non è a credersi che siffatta alleanza possa suggellarsi colle pompe esteriori e spettacolose dei congressi, nei quali il catolicesimo delle forme spesso si sostituisce alle intime persuasioni, ma piuttosto colla consonanza delle istituzioni, che sole sanno dare salda esistenza ai convegni internazionali. Ed ora, a mo' d'esempio, che le società cooperative si fanno concittadine di tutti i popoli pare agevole ed opportuno il pensiero di un congresso della cooperazione, nel quale di tratto in tratto si accomunino le speranze, i bisogni e le esperienze delle moltitudini laboriose. Codesto, che il nostro autore chiama il *vero congresso della pace*, sorgerebbe quasi dal cuore delle nazioni, riverberandone la luce senza pretendere di crearla. Ed i congressi appunto (gioverebbe ricordarselo) non possono essere creatori, ma raccoglitori di luce.

II.

Se le utopie dei novatori sociali sono erronee, le miserie delle classi lavoratrici rimangono una realtà, e le dottrine dei Blanc, dei Considerant, dei Proudhon e dei più valenti riformatori pigliano qualità e modo dalle sciagure, alle quali da secoli soggiacciono le plebi. Ma essi pensavano di poter recare un efficace rimedio a questi mali ribellandosi all'ordine naturale delle cose, e perchè, secondo loro, il Creatore ha sbagliato il disegno e l'ordinamento del mondo, dichiarano di volerlo mutare o correggere almeno.

Laonde nel 48, dopo che la campana di febbrajo annunziò alla Francia ed al mondo che s'iniziava l'esperienza di una repubblica socialista, i più strani progetti si posero innanzi, e dall'organizzazione del lavoro del Blanc al comunismo di Cabet, ogni pensatore dichiarava modestamente di cogliere le ragioni supreme delle verità sociali, ed ognuno aveva una formula propria, di cui chiedeva, persino colle armi alla mano, l'applicazione. Ma nella varietà delle conclusioni non era possibile l'accordo e si incominciava intanto a sfasciare la compagine della società, insino a che venne Luigi Napoleone, che premendo sulle spalle della borghesia e del proletariato, livellò, sotto la sua ferrea mano, nella eguale servitù le due rivoluzioni del 30 e del 48. Così il capitale si riconciliò col lavoro!

Mentre queste inani esperienze si operavano a

Parigi ed avevano per teatro il mondo intero, sorgeva anche nella Germania il problema del proletariato, cinto dell'egual fascino e bandito con istrepito eguale (1). Anche in Germania si annunciava il nuovo vangelo del socialismo, e gli stessi principi pensavano a venir in sussidio alle plebi, acconsentendo ad imitare i socialisti, pur di tenerle ligie alla religione della obbedienza. Ma intanto, quasi inosservato ed inatteso, in una piccola città della Prussia renana, a Delitzsch, lo Schulze incominciava l'apostolato della sua idea, dimettendosi dal posto di giudice per poter seguire con maggior libertà la propria vocazione, ed allora appunto che la banca del popolo di Proudhon trombettata sonoramente dal suo autore, che la dichiarava destinata a cangiar l'*asse dell'umanità*, si metteva in liquidazione a Parigi, sorgeva a Delitzsch la prima di quelle fratellanze di credito, che oggi in numero di 1750 popolano la Germania.

In Francia i proletarî si battevano per le vie in nome di dottrine incomprese ed incomprensibili; in Germania invece, senza cerimonie di programmi e di dottrine vanitose, si descriveva fondo, colla modesta esperienza di Delitzsch, al problema sociale. *Meglio che un Demostene parla l'azione*, dice il poeta Petöfi; ed invero negli operosi silenzî della Germania si maturava

(1) L'eco di quelle dottrine continua ancora nella scuola di Lassalle e nei varî gruppi di socialisti tedeschi. Schulze tiene testa a tutta questa fiumana limacciosa.

quella riforma, a cui i novatori di Francia non seppero bastare, ed oggi a Parigi, ad Orléans, a Lyon, a Mulhouse ec. è Schulze - Delitzsch che pianta il vessillo del credito popolare sulle ruine e sui sogni della istituzione prudoniana.

III.

Quale è il concetto che informa le banche dello Schulze, e in che differisce da quello dei socialisti? L'aspirazione è identica, ed egualmente sincero è l'affetto delle moltitudini che la governa. Ma mentre i socialisti assolvono le plebi e chiedono per esse i sussidi del governo o la rinnovazione dell'ordinamento sociale, l'illustre Alemanno pronunzia una parola ardita e severa, dichiarando che esse non soggiacciono ad alcuna ingiustizia, e che dipende dalla loro volontà il redimersi dalle sciagure che le opprimono. Tuttavia questa asserzione vaga ed indefinita, che colorisce quasi tutti i trattati di economia politica, non avrebbe bastato a persuadere le turbe, le quali non si arrendono che alla prova dell'esperienza. È perciò che Schulze non volle addomesticarle alla disciplina del lavoro e del risparmio con siffatte lezioni di economia popolare, ma coll'opera di istituzioni congegnate in tal guisa, che potessero venire in ajuto ad ogni loro legittimo bisogno.

La essenziale differenza che distingue gli uomini nell'ordine economico, sta nell'acquisto dei mezzi per avviare le industrie ed i negozi, e perciò la più viva preoccupazione dello Schulze fu di sciogliere il problema del credito popolare, acciocchè anche le classi meno agiate potessero partecipare all'uso ed al godimento del capitale.

Ma come s'accinse a costituire tali banche? Egli

incominciò ad escludere il sussidio dello Stato e quello della carità privata, parendogli che il lavoratore onesto non fosse un mendico, il quale abbisogni dell'uno o dell'altra.

Allora non rimaneva a scegliere che una di queste due vie, od eccitare i capitalisti a fondare una società per far imprestiti ai popolani ed ai piccoli industriali, ovvero far appello al risparmio di coloro medesimi, i quali avessero bisogno del credito. La prima di queste soluzioni non parve allo Schulze nè pratica nè agevole, nè degna delle superbe speranze che egli aveva concepito, benchè fosse consigliata dagli esempî della Scozia, dove le banche aprono credito anche ai meno agiati. Ed anzi tutto egli voleva accendere la luce del credito anche fra quelle classi veramente povere, a cui essa non giunge neppure in Iscozia, ed allora gli pareva che difficilmente si sarebbero trovati capitalisti, i quali, quando potevano assicurare al loro denaro un frutto lucroso in imprese più caute, volessero volgerlo a profitto delle moltitudini, che non offrivano alcun pegno morale o materiale di sicuro rimborso. Giacchè lo Schulze escludeva l'idea della filantropia, sulla quale non faceva alcun assegnamento, e che era uno degli elementi da lui rimossi per la soluzione del suo problema. Che se pure i capitalisti si fossero lasciati indurre a considerare come un affar sicuro l'imprestito alle classi povere, avrebbero dovuto elevare ad un alto saggio il denaro mutuato in ragione del rischio maggiore a cui si esponevano. Ed invero è noto che il fattore

interesse risulta da varî elementi, uno dei quali è la probabilità maggiore o minore di essere rimborsati a scadenza e puntualmente. Ora, scemando questa probabilità di tanto quanto più il credito si sminuzzola fra i non abbienti, avrebbe dovuto crescere in ragione inversa il saggio dell'interesse. E per la forza delle cose, senza volontà di farlo, si avrebbe fondato un banco di usura, in luogo di assodare su solide basi il credito popolare. È perciò che Schulze afferrò l'unica via, che poteva condurre il popolo a sicura meta, raccomandando alla mutualità ed al risparmio il concetto generatore delle sue istituzioni. Non è questo il luogo opportuno per delineare in tutte le sue parti il sistema dello Schulze, e l'attento lettore potrà desumerlo dalla lettura del presente volume. Qui basti solo accennare il principio fondamentale che lo governa, perchè varrà anche ad indicare il modo, con cui fu proposto ed agitato questo quesito nel nostro paese.

L'uomo isolato non può offrire sufficienti cauzioni, nè ottenere credito nella società; la sua *potenza di lavoro* e la sua *onoratezza* non bastano ad assicurare il capitalista, il quale teme di non essere rimborsato, se il lavoro manchi o scemi e se l'onoratezza s'offuschi o venga meno. Ma se tutti questi uomini onesti s'associano e costituiscono una fratellanza, nella quale incomincino a porre i loro sottili risparmi, allora riescono facilmente ad ottenere il credito. Imperocchè l'individuo solitario passa, è transeunte nel tempo e nello spazio; ma l'associazione permane, si rinnuova e dura

ancora quando non saranno più vivi quelli che la compongono. Laonde le calamità, che possono incogliere un membro del sodalizio, non preoccupano più il capitalista, il quale non ha per garanzia il lavoro e l'onoratezza d'un sol uomo, ma una comunione d'uomini laboriosi e leali. Inoltre se questi lavoratori e piccoli industriali si associano per attirare nella loro banca il capile altrui, non chiedono dal pubblico un atto spontaneo di fiducia, ma si rendono degni del credito che domandano, studiandosi coi loro stessi risparmi di raccogliere il primo fondo di guarentigia, il *nocciolo del capitale sociale*, ed impegnandosi l'un l'altro verso i creditori della loro società. Da ciò deriva la moralità della istituzione, la quale, stringendo nel comune sodalizio tutti gli operai, ne affratella cogli interessi le anime. E perchè nel consorzio del credito popolare non entrano che gli uomini disposti a risparmiare, così la banca popolare diviene una scuola di educazione civile, ed insegnando il valore del lavoro e dell'onoratezza persuade ad abitudini oneste e massaje.

È inutile dissimularlo; insino a tanto che si predichi teoricamente l'amore del risparmio, è probabile che i volghi continuino a sciupare il loro peculio, ma quando si dimostri l'utilità di affidarlo a frutto ad una istituzione di previdenza, allora, colla prepotente idea dell'utile, s'induce nel loro animo una propensione allo sparagno.

La cassa di risparmio mette a frutto il denaro del povero per mutuarlo al ricco, mentre la banca popolare,

che ha il proposito di fare imprestiti ai popolani ed ai piccoli industriali, li alletta più vivamente a risparmiare, eccitandoli colla speranza di conseguire anche il credito. La banca popolare è uno stromento più adatto della cassa di risparmio a rendere fruttuoso e fecondo il patrimonio delle classi laboriose. La cassa di risparmio ha appena sfiorato il terreno, in cui si asconde la sostanza del popolo; spetta alla banca popolare di entrar nelle chiostre sotterranee e di far sprizzare dalla profonda miniera gli ascosi tesori.

Così colla propensione gagliarda al risparmio, colla dimostrazione pratica che la migliore delle sagacie sta nella probità, la banca popolare piglia un posto eminente fra le istituzioni educative del popolo, e adombra uno dei lati più nobili della cooperazione. La quale si propone di affratellare i vari interessi, che spesso si cozzano fra loro, e fu perciò salutata dallo Schulze coll' epiteto di *dottrina conciliatrice*. Di fatti due forze prepotenti agitano l' animo umano e si estrinsecano nell' interesse individuale o nel sacrificio. La storia è piena di nobili esempî e registra il nome di quegli apostoli, che immolano sè stessi sull' altare dell' umanità. Ma dall' altro canto v' è pure una folla di uomini, che non curano se non il loro tornaconto e sdegnano di preoccuparsi degli altrui bisogni. Ora per una legge fatale, quando uno non pone mente che a sè solo, finisce per sacrificare al suo interesse anche quello degli altri. La cooperazione (per quanto riguarda quelle attinenze economiche e morali, che derivano dal fenomeno della

ricchezza) vorrebbe inanellare gli uni cogli altri i diversi interessi individuali, annodandoli in guisa che ognuno possa mantenersi onesto senza aver bisogno di elevarsi insino all'epopea dell'eroismo, e debba essere curante del proprio tornaconto senza nuocere a quello degli altri. Ed invero in una fratellanza cooperativa, p. es. nella banca popolare, il socio acquista la coscienza del suo valore *economico e morale* dal valore che trae dalla compagnia degli altri consocî ; ed il pietoso motto *uno per tutti e tutti per uno* cessa di essere una idealità, per tradursi nel mondo reale dei fatti. A che mai varrebbe il risparmio di un individuo solo, se pur tutti gli altri addetti alla banca non risparmiassero ? Ma ogni individualità onesta non accresce forza e decoro alla comunione ? La luce diffusa e scarsa, che emana da ogni anima, si raccoglie in un sol punto, e riverbera a vantaggio di tutti un maggior fascio di raggi e di calore.

IV.

Le idee e le esperienze, che si maturano in Germania, schiudonsi difficilmente un varco in Italia; e mentre noi accogliamo il più volgare errore o il vero più volgare che si promulga a Parigi, non seguiamo con eguale avidità le profonde meditazioni dei Tedeschi. È perciò che dal 1848 al 1863 le istituzioni di Schulze rimasero quasi ignorate in Italia, se si tolga una corrispondenza del *Crepuscolo*, che ne chiariva il magistero chiamandole *casse di risparmio perfezionate*.

Fu nel 1863 che si cominciò a divulgarne la notizia, e giacchè ebbi anch'io alcuna parte nel movimento cooperativo italiano, tributando una parola di altissima stima a quegli egregi uomini che da soli o in altre direzioni si adoperarono a tal fine, qui esporrò brevemente i fatti che si poterono compiere coll'ajuto di alcuni operosi amici, e, quel che è più, la lotta dei sistemi. Il modo migliore di onorare i grandi uomini è quello di attuarne le idee, ed un libro di Schulze tradotto in italiano non può avere più opportuna prefazione, che il racconto delle prime esperienze iniziate in Italia per fondare le banche popolari.

Nei congressi operai di Novi e di Milano (1857-1859) alcuni oratori capitaneggiati dall'egregio Boldrini, avevano messo innanzi l'idea del credito popolare. Ma era ancora un vago presentimento di nuovi

bisogni e di nuove istituzioni, piuttostochè un concetto chiaro e determinato, e si ignoravano ancora le splendide esperienze della Germania. Il Boldrini avvisava che in Milano potesse sorgere una banca popolare, la quale si informasse ai principî del credito sul lavoro, e reputava che, senza necessità di previo risparmio, l'artiere onesto dovesse rinvenire nella sua probità laboriosa il pegno sufficiente per ottenere a buoni patti il beneficio del credito. Sin d'allora chi scrive queste pagine combattè quel sistema nel suo libro *Sulla diffusione del credito e le banche popolari*, e negli anni 1863-64 in un corso di lezioni a Milano, nel quale si era proposto di schiarire agli artieri come la dottrina del *credito sul lavoro* non avesse un valore efficace per migliorare le loro condizioni economiche e morali, e come si dovesse preferirle la mutualità del credito sull'esempio germanico. Così la lotta era iniziata nel campo delle idee, e fu lunga, serena e feconda. Alla società di economia politica di Torino le due dottrine si scontrarono, e l'illustre Scialoja, col suo meraviglioso e pronto ingegno, ne colse e scolpì le differenze, e sebbene riconoscesse le nobili aspirazioni che presiedevano al sistema propugnato dal Boldrini, si dichiarò fautore della mutualità e desideroso che si fondasse il *credito popolare* sulla base del *risparmio popolare*. Nel maggio 1865 si tenne a Torino un convegno d'uomini accorsi da varie parti d'Italia per discutere l'argomento delle banche popolari: il Boldrini, il Macchi, il Garelli difesero la dottrina del credito sul lavoro, mentre alcuni rappresentanti

delle istituzioni popolari di Lombardia, recando a loro difesa le prime e felici esperienze raccolte nel campo del credito mutuo, vi predissero il fecondo avvenire serbato al sistema germanico. Intanto la Commissione nominata dal Municipio di Milano per istudiare il progetto di credito sul lavoro presentato dal Boldrini e dal Macchi sciogllevasi dopo lunghe e faticose indagini, dichiarando che non si poteva riuscire a pratiche conchiusioni, mentre si costituiva, coll' ajuto dell'*Associazione generale degli operai di Milano*, il primo nocciolo della banca popolare mutua di quella città.

Anche a Varese, dove, per invito della Camera di commercio, i campioni della mutualità e del credito sul lavoro vennero chiamati ad esporre le loro dottrine, vi fu una viva lotta dinanzi al popolo, che, dopo aver assistito con grande attenzione alle varie arringhe degli oratori, si determinò per la mutualità del credito, respingendo la dottrina *del credito sul lavoro.*

Trattandosi di una questione, che forse non è ancora attutita e pienamente risoluta e che svegliò molti e diversi dubî fra gli amici delle istituzioni popolari, giova indicare le nozioni fondamentali, alle quali si informano le due dottrine, e le esperienze che le suffragano.

La sostanza del sistema avversario consiste in questa idea fondamentale, *che il lavoro deve esser di per sè solo, quando sia accompagnato dall'onestà, fonte di credito.* Laonde non si può richiedere all' artiere ed

ai minuti commercianti e possidenti la previa garanzia del risparmio, perchè le loro condizioni grame ed infelici non acconsentono questo atto di previdenza; essi hanno bisogno del credito per trovar modo di risparmiare, ed è quasi una crudele ironia quella di chiedere un risparmio di cui difettano e che non possono raccogliere, per ottenere il credito. Oggidì le moltitudini afflitte domandano la loro parte ed il loro posto al sole, ed il credito non si deve impartirlo, con avara mano, ma liberalmente versarlo sulla loro testa, come novello battesimo di affrancazione. Così ogni uomo avrà nelle sue mani lo stromento della redenzione, che è il capitale, e dipenderà da lui solo il suo avvenire. Si fondino dunque le banche, che raccolgono il capitale per imprestarlo a tutti coloro, ai quali non sorride la fortuna, ma che possedono la ricchezza del lavoro e dell'onore: allora la società moderna, dimesso l'abito del materialismo che l'avvilisce, scriverà nei suoi fasti la più nobile delle sue pagine. Ma non si diminuisca il valore economico e morale di questi due preziosi fattori, chiedendo con prosaica aridità aritmetica una materiale guarentigia. In ciò appunto sta il vizio fondamentale delle banche popolari germaniche, le quali chiedono, oltre che l'onestà, il risparmio, e legano al consorzio il socio, vincolandolo a formarsi una quota determinata in denaro ed impedendogli di uscire dalla fratellanza, quando ciò gli talenti o ne abbia bisogno. L'Italia non è la Germania: i nostri volghi sono maturi per idee più alte e più sublimi: noi dobbiamo

fare un passo ardito e sciogliere di un sol lancio il problema, che la Germania appena è riuscita a mettere sulla buona via. La banca popolare germanica è troppo timida, troppo guardinga, troppo sospettosa, è ancora un privilegio, una aristocrazia, perchè non ammette al credito tutti gli artieri, ma solo una parte di loro, quelli che possono risparmiare, cioè *gli agiati della classe povera.* Ma la democrazia italiana, seguendo le sue tradizioni, deve rendere veramente democratico il credito popolare, cioè *accessibile a tutti.*

E qui, quasi a prova che le asserzioni di questi oratori fossero un riflesso dell' aspirazione popolare, si mettevano innanzi le deliberazioni dei congressi operai di Novi e di Milano. Tali erano le idee che si facevano balenare agli occhi delle moltitudini, e che accompagnate dal fascino di una eloquenza appassionata e calda di amore patrio rendevano assai difficile e penoso il còmpito, che noi ci eravamo assunti di adempiere.

A chi esamini sottilmente la questione sarà facile il riscontrare come in Italia, con maggior temperanza di giudizî e di conchiusioni, si rinnovasse la lotta, che in Germania aveva diviso in due campi i fautori di Schulze e di Lassalle. Ma appunto perchè in Italia i propugnatori del credito sul lavoro erano studiosi delle discipline economiche, davano al loro sistema il tenore di temperate affermazioni, le quali, sebbene ripugnassero alle severe dottrine della scienza, tuttavia non se ne discostavano che con somma cautela. Erano più temerarie le loro affermazioni che le loro domande, e

perciò, invece di combatterli di fronte, noi ci adoperavamo a svestire le loro argomentazioni del lusso delle imagini, per ridurle a più giuste proporzioni.

E prima di tutto il nostro studio (1) stava nel rimuovere un equivoco, perchè nessuno metteva in dubio il valore economico del lavoro e della moralità, e nessuno rifiutava a questi due preziosi fattori della prosperità nazionale il carattere di sicure guarentigie. Ma perchè il lavoro e l'onoratezza divengano malleverie atte ad ottenere il credito, bisogna che *si traducano nel risparmio, il quale è, nell' ordine economico, il documento e la prova diretta della umana laboriosità.* La dottrina, che fa rampollare il benefizio del credito dalla virtù della previdenza, è la dottrina salutare e redentrice; perchè nella energia dello sforzo morale, a cui l'operajo è obligato per guadagnarsi il credito con atti di previo risparmio, sta la *più sicura* o la *meno incerta* prova delle sua attitudine morale a meritarselo. Altrimenti mancherebbero gli indizi per accertare il grado di probità dei lavoratori, e si riuscirebbe, o a rifiutare il credito ad un gran numero di persone per salvare le banche, o a largheggiare siffattamente nel concederlo da mettere a repentaglio la loro esistenza. Ed invero, mentre è facile ad un banchiere qualunque

(1) Lo Zalli, il Vacchelli, il Colombo Sebastiano, il Romanelli, il Beretta, Giovanni Visconti Venosta, il Fano, il compianto Nicostrato Castellini, il Malliani, il Pedroni, il Rosa e molti altri s'adoperarono a diffondere fra le moltitudini lombarde queste idee. Colgo questa occasione per ringraziare publicamente quegli egregi amici.

l'accertare il grado di solvibilità di una persona agiata che possieda beni materiali, riesce assai malagevole a determinare quella di persone, che non hanno altra ricchezza tranne il lavoro e l'onore. Esse devono dare una prova diretta di possedere questi pregi, che spesso la frode simula e di cui è si facile assumere le parvenze, con la materiale e palpabile evidenza del risparmio.

Così questi intendimenti più modesti, più sodi, più scientifici mirano a dar vita alla istituzione di credito popolare, mentre le dottrine più audaci degli avversarî non riescono che a pompose e sterili idealità. Imperocchè chi darà il denaro per imprestare ai lavoratori onesti e laboriosi sulla sola garanzia del lavoro e dell' onore ? Qui si cade nel giro delle ipotesi suaccennate : o si darà il danaro per ispirito di beneficenza e colla probabilità di perderlo, ovvero col proposito di impiegarlo in un buon affare. Nel primo caso si esce dal concetto delle istituzioni cooperative, le quali escludono l'opera della carità per serbarsi fedeli al principio della previdenza, mentre nell'altro, ove si voglia imprendere un buon affare prestando sulla sola garanzia del lavoro e dell' onore, occorrerà alzare nel saggio dell' interesse *il premio di assicurazione* in ragione diretta della probabilità che il mutuatario manchi al puntuale rimborso, ed allora la banca popolare sottrarrebbe il popolo al monte di pietà ed all'usura per ripiombarlo nelle ugne di un nuovo usurajo ammantato di bugiarde apparenze di benevolenza e di amore. Ma quando si bandisca fra i volghi la serena parola della mutualità e del

risparmio, quando si dica loro: se volete che il capitale affluisca ad ajutarvi ne' vostri traffici e nelle vostre industrie, associatevi, mettete nella onorata comunione della banca i vostri risparmî, mostrate che avete in voi stessi la fede che chiedete agli altri, allora la guarentigia del lavoro e dell'onore assume anche un pregio economico, ed il valore morale si rafforza e si addoppia accompagnato dalle cauzioni materiali. Così l'istituzione di credito popolare sorge sulle vere nozioni della scienza economica, la quale non confonde il *capitale* col *lavoro*, come non confonde la sorgente collo zampillo. Nel lavoro c'è il capitale potenziale, mentre il capitale è il risultato del lavoro compiuto, e perchè l'operajo possa *scontare* alla banca il suo lavoro, che è un capitale *probabile, futuro,* bisogna che dia un principio di cauzione in un lavoro compiuto, cioè in un capitale *attuale, presente.*

Questa teoria è certamente poco brillante e fosforoscente; chi la svolge non può apparire alle turbe un apostolo che le consola con isplendide idealità, promettendo il beneficio del credito conseguito senza alcun disagio; ma dall'altra parte essa sola può tradurre le speranze nel mondo reale dei fatti. La democrazia non deve pascere le moltitudini di eterne chimere e di eterne illusioni; il suo ideale non istà nei facili premî guadagnati senza sudore, ma meglio s'addice a lei, nell'ordine economico, l'applicazione della mutualità, la quale insegna agli operaj, che il loro risorgimento si ripone nella volontà e nella energia del risparmio, e che Messia del popolo non può essere che il popolo stesso.

Nè si dica aristocratica la banca mutua, perchè esige dall' artiere che si costituisca una quota sociale in denaro. Egli la sottoscrive quando gli è aperto l' adito alla fratellanza di credito popolare, ma la versa a pochi centesimi alla settimana, a pochi soldi al mese, onde nessuno trovi una scusa alla imprevidenza nella gravità della spesa. Quale è mai l' artiere onesto e laborioso, che non possa mettere in serbo una o due lire al mese per conseguire il credito? Una lira al mese risparmiata rappresenta una spesa inutile o nocevole di meno, è forse un vizio di meno; e quando si ha un vizio di meno si possiede una nuova virtù. E se alcuno, pur desiderando il credito, si rifiuta a sì lieve sacrificio, non è degno di entrare nella fratellanza degli operai previdenti.

Nè si ripeta che i volghi italici rifiutano le esperienze germaniche, avendo accolta nei loro congressi la dottrina del *credito sul lavoro.* Dai convegni operai non possono uscire sistemi perfetti di credito, come una Minerva armata dalla testa di Giove, e da essi non erompono di consueto che vaghi presentimenti, baleni fugaci del vero; spetta alla scienza l' esaminarli, il correggerli.

Del resto, a chi bene interroghi, gli operai italiani hanno già pronunziato il loro parere. Non sono già più che 800 le società di mutuo soccorso, che ora esistono nel nostro paese? e che cosa è mai il sodalizio di reciproca assistenza, se non la mutualità intesa a confortare gli operai nei giorni infelici della malattia e della

vecchiaja? Si tratta adunque di continuare pel credito le abitudini del mutuo soccorso, e come chi non paga il contributo è escluso dalla fratellanza di reciproca assistenza e non ha più diritto al sussidio di malattia o di vecchiezza, così chi non paga il tributo nella banca popolare non deve partecipare ai vantaggi del credito. Felice l'Italia, se smettendo l'andazzo di proclamarsi prima in tutte le manifestazioni della vita sociale, economica e scientifica, e dimenticando le visioni del *Primato* di Gioberti, apprendesse ad essere modesta e ad imitare le serie e feconde esperienze della Germania, piuttosto che seguire le ispirazioni di una superbia malatticcia o di sogni vanitosi!

Le proporzioni assegnate alla nostra introduzione e la necessità di volgere il discorso al racconto di altre lotte impediscono di allargare la esposizione di questi principî. Ma nel campo dei fatti, giova considerare che sinora la dottrina del credito sul lavoro non ebbe seguito, e che a Bologna, la banca popolare che aveva incominciato a far imprestiti anche ai non socî, fu costretta dall'abbondanza delle domande e dalla incertezza di apprezzarne il *valore* e la *serietà* ad attenersi rigidamente alle norme della mutualità, escludendo dal credito coloro che non si erano iscritti a soci, cioè che non avevano accumulato un risparmio (1).

(1) La banca popolare di Bologna, presieduta dall'egregio senatore Pizzardi, è una di quelle, che hanno meglio prosperato, toccando già, nel giro d'affari, i due milioni.

Tuttavia nella dottrina dei propugnatori del credito sul lavoro v'è un lato, a cui occorre volgere il pensiero, un bisogno, a cui si deve dare appagamento. La missione della società moderna è quella di trasformare le istituzioni di beneficenza in istituzioni di previdenza, e fra le più antiquate *Opere pie* v'è quella del monte di pietà. Ora se il monte di pietà è la banca di tutte le scioperataggini e di tutti i vizi, nel difetto di un buon ordinamento del credito popolare, è pur anche la banca dei piccoli industriali e di tutti gli afflitti da improvvise calamità, che impegnando persino i ferri del lavoro od i più necessarî arredi, vi cercano talora il pane per la loro famiglia. Ma, quando sieno sorte le banche popolari mutue, i piccoli industriali e tutti gli operai che difettano di denaro per avviare i loro negozî, non hanno più bisogno di chiedere prestanze al monte di pietà, di cui gli onesti non varcano senza rossore le soglie. Però rimane ancora una folla di miserie a lenire col credito, del quale se un officio è quello di cooperare a svolgere la produzione, un altro è inteso a sovvenire o a prevenire sventure e calamità. Un artiere onesto, se la sua famiglia abbisogna di pane, non deve essere costretto a chiedere al monte di pietà una sovvenzione, impegnando gli stromenti di lavoro o gli arredi di casa, ma deve trovarla sul pegno ideale della sua probità e del suo lavoro santificato dalla sventura. È perciò che, in limiti discreti, (dalle cinque alle cento lire) i socî del mutuo soccorso potrebbero trovare nella società di reciproco aiuto il modo di ottenere piccoli ed opportuni prestiti,

e la società di mutuo soccorso potrebbe assegnare a tal uopo una parte dei suoi fondi, secondo le esperienze ed i bisogni locali, e colla disciplina severa di non fare ad un socio un credito maggiore o di poco maggiore a quello del cumulo dei suoi contributi effettivamente versati nella cassa della società. Se il socio del mutuo soccorso non restituisce il prestito, sarebbe eliminato dalla società, che si rimborserebbe del fallito pagamento. Al socio del mutuo soccorso varrebbe come guarentigia di credito il contributo versato per assicurarsi il sussidio di malattia e di vecchiezza. E, mentre la banca popolare mutua dispensa il credito *rivolto alla produzione*, alla piccola industria ed agli artieri; il prestito di onore annodato al mutuo soccorso distribuirebbe il credito *rivolto al consumo*. Così il monte di pietà perderebbe a poco a poco la clientela onesta dei piccoli industriali e dei poveri veramente bisognosi, rimanendo un asilo aperto al vizio ed alla scioperataggine. In quel giorno esso sarà divenuto veramente il monte d'empietà, e la Questura ne chiederà la soppressione, dichiarandolo un covo di manutengoli impuniti.

Ma anche in questo caso, come è facile ad accorgersi, la dottrina del credito sul lavoro è modificata e corretta, perchè il socio del mutuo soccorso ha sempre raccolto una cauzione, un previo risparmio a garanzia delle sovvenzioni future.

Un'altra idea dei propugnatori del credito sul lavoro era quella di applicare alle banche operaje lo sconto

delle note di lavoro, che ***rappresenterebbero il lavoro già compiuto e liquidato dal committente.*** Un fabbro, a mo' d'esempio, fa una serratura: il committente può ritardare a pagarlo: il fabbro si farebbe liquidare la fattura scontandola alla banca. È codesta un'operazione difficile, ma che svolta con savia temperanza può riuscire giovevole agli imprenditori ed ai lavoranti, che spesso fanno parecchi mesi di credito ai loro committenti. Ma l'attuazione di queste operazioni, mentre riuscirebbe impossibile o malagevole nelle così dette ***banche di credito sul lavoro***, riesce assai facile nelle banche mutue. L' operajo, che ha la sua *fattura* liquidata dal committente, quando è ascritto ad una banca, può presentarla allo sconto, come fosse una cambiale. È perciò che questa idea felice trova ora la sua prima applicazione nella banca popolare mutua di Padova, dove quel solerte Consiglio di amministrazione, presieduto da un sincero ed intelligente amico del progresso popolare, Maso Trieste, lo ha disciplinato con savie guarentigie. Così ai fautori della cooperazione, che hanno potuto afferrare il vero concetto economico della previdenza e del risparmio, è ora aperta la via dell' avvenire, e le operazioni che parrebbero impossibili o troppo audaci, se fossero iniziate obbedendo ad altri sistemi, divengono agevoli ad applicarsi, quando si affidino alle modeste e sicure norme della mutualità.

V.

Un altro difetto (1) e di un ordine affatto opposto alle obbiezioni del Boldrini e del Macchi, si rimproverava alle banche mutue popolari, quando per la prima volta sorsero a Lodi, a Milano ed in altre città della Lombardia, ed era quello di non serbarsi abbastanza ligie alle norme germaniche della mutualità: onde, mentre io e i miei amici ci adoperavamo con infaticabile costanza a propugnare il concetto di Schulze-Delitzsch, eravamo incolpati con poca benevolenza di travestirlo.

Le nostre istituzioni differiscono dall'ordinamento germanico soltanto rispetto alla solidarietà, giacchè mentre nelle banche popolari tedesche la responsabilità dei soci è illimitata, da noi invece è limitata soltanto fino alla concorrenza delle azioni sottoscritte, all'infuori della banca popolare di Brescia, che ha copiato lo statuto di Delitzsch. Ora si diceva che le nostre banche non avrebbero potuto nè svolgersi, nè rafforzarsi, appunto perchè senza la solidarietà illimitata dei soci mancherebbe la base del credito, ed il pubblico sarebbe restio ad affidare il suo denaro ad una turba di operai e di piccoli industriali, che non si fossero impegnati gli uni per gli altri a collettiva responsabilità dei debiti sociali. Noi all'incontro, pur ammettendo che la solidarietà illimitata avrebbe aggiunto un nuovo e potente elemento di credito alle istituzioni mutue, negavamo

(1) Il professore Viganò lo ha formulato in varie occasioni. Vedi, fra le altre, la sua relazione alla società di economia politica lombarda nel 1863.

recisamente che senza di essa la corrente dei depositi si sarebbe arrestata alle soglie delle nostre banche, mentre poi dall'altro canto la responsabilità illimitata ripugnava alle abitudini ed alla educazione del nostro popolo, che, piuttosto di accollarsela, si sarebbe astenuto dall'ascriversi alla fratellanza popolare. La quale, quando sia amministrata con probità e con operosa vigilanza, e non si lasci tirare per la china sdrucciolevole delle operazioni aleatorie, riesce ad inspirare fiducia nel publico, conscio di contrattare con un consorzio di uomini probi e laboriosi, che non possono a capriccio alienare le loro azioni lanciandole nel vortice della borsa, ma devono, ove vogliano escire dalla società, sostituire a sè stessi un socio, che li valga nel pregio della probità e dell'amore al lavoro. Inoltre la responsabilità illimitata, assunta da piccoli industriali ed operai, in che si risolve ? La maggior parte delle volte, i creditori della società fallita chiederebbero il rimborso dei loro depositi e dei loro mutui a povera gente, che, all' infuori delle azioni, non possiede altra parte di sostanza. Ma appunto per ciò la responsabilità illimitata avrebbe allontanato dalla banca tutte quelle persone facoltose, che impaurite dall' obligo di pagare per conto dei socî meno agiati, ove l' impresa fallisse, non avrebbero risicato, senza alcun loro vantaggio, di esporsi a sì grave jattura. Ed allora il consorzio sarebbe stato privo dell'ajuto di tutti quei mercadanti onesti e di tutti quegli agiati, la cui opera è così necessaria per la gestione sociale; giacchè, nell' attuale condizione delle classi

operaje in Italia, non è a credersi che esse sole possano sobbarcarsi ad amministrare una banca.

Quando l'esperienza avrà provato che le banche popolari, se stieno fedeli al loro programma e spezzino i fidi fra il popolo onesto, non incorrono alcun rischio, quando le abitudini dell'associazione si rinforzeranno fra noi, allora forse i sodalizî mutui non avranno alcuna difficoltà ad introdurre nei loro statuti il vincolo della solidarietà illimitata. Ma nel 1863 bisognava appagarsi della rèsponsabilità limitata, ed il fatto ha dato ragione alle nostre previsioni: i conti correnti affluirono a sufficienza per le operazioni sociali, nè la banca di Brescia, che accolse la responsabilità illimitata, ha proporzioni più larghe di affari e di depositi: sta anzi al disotto di Milano, Lodi, Cremona, che assunsero solo la responsabilità limitata.

E per un' altra ragione noi siamo lieti d'aver, quattro anni or sono, resistito ad accogliere quel suggerimento, ed è che oggi molti illustri publicisti combattono la responsabilità illimitata nelle banche popolari, e nell' Alsazia, come nelle Unioni del credito del Belgio si generalizza invece l' applicazione della responsabilità proporzionale, a cui forse è serbato l' avvenire. (1) Intanto le nostre istituzioni mutue possono attendere l'esito delle varie esperienze e proseguire nella loro via.

(1) Anche in Germania è notabile questa tendenza, particolarmente nelle banche della Baviera. Veggasi anche l' ultima legge federale, sulle società cooperative, che restringe gli effetti giuridici della solidarietà. La publichiamo in fine del Volume.

VI.

Ma ben altri assalti attendevano le nostre istituzioni, e non già in nome d' una splendida dottrina, come era quella del Boldrini, ma senza programmi e senza idee concrete e colla sola prepotenza dei fatti. Il lettore, che ha seguito in questi ultimi tempi le vicende delle istituzioni cooperative, s' è già accorto, che noi intendiamo parlare della *banca del popolo* di Firenze, e delle lotte che, appena cacciati gli austriaci dal Veneto, ebbero luogo a Padova, a Rovigo, a Verona, a Venezia tra i fautori della mutualità e quelli del sistema fiorentino. La importanza dell' argomento richiede che si entri in minuti particolari.

La banca del popolo di Firenze è sorta nel 1865, coll' intendimento di provvedere il credito *alle classi meno favorite dalla fortuna.* Essa obbedisce all' accentramento, e si propone di costituire, in tutti i luoghi dove può raccogliere 500 azioni, succursali dipendenti, e già ne ha fondate più di 60. Le azioni sono identiche tanto per la banca centrale, come per le succursali, e nel finale bilancio annuo le perdite ed i guadagni si accumulano insieme, e ne risulta un solo e comune dividendo di profitti e di disastri. Inoltre la banca del popolo di Firenze non contiene le sue operazioni nei limiti assegnati dei prestiti, dello sconto, dei conti correnti, dei pagamenti ed incassi per conto dei soci, nei quali si chiudono le fratellanze di credito

mutuo, ma ne allarga la cerchia con un programma vasto e poco preciso, e quando ha provveduto alle operazioni *di deposito, di previdenza e di prestito*, essa può accingersi *a scontare cambiali, a fornire e ad accettare credenziali, mandati, lettere di cambio, e fare in genere ogni altra operazione di banca, non escluso l'acquisto e vendita per conto terzo di valori publici ed industriali ; ha la facoltà di prendere interesse e partecipare negli affari di società anonime, aventi per iscopo operazioni industriali e commerciali di pubblica utilità, salvo in questo caso l'approvazione del consiglio di direzione ; di aprire conto corrente ai diversi corrispondenti da scegliersi fra i negozianti di conosciuta solidità e moralità nelle piazze principali del regno ed estere, di assumere ed accettare commissioni e spedizioni, sia per conto proprio, sia per conto dei terzi, fare antecipazioni su mercanzie, tanto di pronta consegna, quanto viaggianti, colle debite cautele ecc. ecc.* (art. 40).

La banca impresta anche sopra pegno delle proprie azioni ed in valori publici ed industriali, riconosciuti validi *sotto la responsabilità della direzione*, e, sotto la propria responsabilità, la direzione, nei prestiti fatti agli operai, può rilasciare nelle loro mani i pegni dati in deposito. Gli imprestiti e gli sconti non si fanno soltanto ai soci, come avviene nelle banche mutue, ma anche a tutti coloro, che depositano somme per quanto piccole e titoli di credito. Ma, quel che è più, l'art. 30, sotto il titolo di *previdenza*, determina che si accettino

depositi a piccoli versamenti settimanali e mensili, i quali, a norma di calcoli già fatti, in uno spazio determinato di anni ed in proporzione delle somme depositate, costituiscono una rendita vitalizia. E la banca del popolo si assume la facoltà di imprendere consimili contratti in tre distinte categorie:

1. rendite vitalizie in caso di vita;
2. rendite vitalizie agli eredi in caso di morte;
3. operazioni miste.

Così questa istituzione, non paga d'intraprendere ogni specie di operazioni bancarie, assegna anche alla sua irrefrenabile operosità quelle di assicurazione, cimentandosi a tutte le ardue prove della probabilità della vita. Noi siamo già ben lontani dalle modeste fratellanze di credito mutuo di Milano, Venezia, Padova, Lodi, Siena, ecc., le quali restringono la loro attività alle sole operazioni che rappresentano i veri bisogni, i reali interessi del popolo, e sono le une indipendenti dalle altre, come s' addice all'indole di queste associazioni: e solo ci sorprende che ad un programma tanto vasto ed ambizioso si abbia dato un nome così modesto, come è quello di banca del popolo.

La banca del popolo è amministrata dall'assemblea degli azionisti e da un consiglio di direzione composto da un presidente, da dieci consiglieri, da un secretario, da un cassiere e da tre sindaci. Gli utili si ripartiscono in ragione del 70 % agli azionisti, del 10 % ai membri del consiglio di direzione ed ai sindaci, del 15 % al fondo di riserva, del 5 % in premi di previdenza ed

incoraggiamento. L'assemblea generale, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli azionisti (sparsi per tutta Italia) e decide validamente, quando vi assistano 60 azionisti, che rappresentino almeno un quinto delle azioni emesse dalla società. Nelle assemblee non hanno voto che i proprietarî di cinque azioni, e pertanto i piccoli industriali ed i popolani, che difficilmente possono raccogliere duecentocinquanta lire, non hanno voce nelle assemblee di una istituzione, che pur s'intitola del loro nome. Nè all'assemblea generale annua possono accedere così facilmente e prendervi parte i socî lontani, che abitano nei luoghi dove sorgono le succursali; perchè, se pur uno abbia cinque azioni, dovrebbe spenderne in viaggio l'importo, per assistere in Firenze ad una di quelle *popolari* adunanze. Perciò il potere sociale si riassume di necessità fra coloro, che abitano al centro di questo vasto istituto, e pare che a ciò accenni anche l'art. 65 dello statuto, quando dichiara che l'assemblea elegge i membri componenti il consiglio ed i tre sindaci tra i *socî fondatori*. Quali poi siano i rapporti che legano la sede centrale colle succursali, non è chiaro, ma secondo noi, come dimostreremo più innanzi, essi non sono determinati nè dal concetto di una intera accentrazione, nè da quello di una piena dicentrazione, e perciò molto facilmente possono cadere nei difetti dell'una e dell'altra.

La banca del popolo di Firenze acconsente che le azioni si negozino liberamente, mentre invece nelle fratellanze mutue l'azione è personale, non negoziabile,

e si sottrae alle speculazioni della borsa, giacchè non se ne permette la cessione che col consenso del consiglio amministrativo, il quale esamina di volta in volta, se il cessionario che vuole entrare nel sodalizio rappresenti un valor morale pari a quello del cedente. In tal guisa la banca del popolo di Firenze rompe il circolo della mutualità, e mentre il credito popolare riposa particolarmente sulla onoratezza del socio, nel sistema fiorentino manca ogni indizio per rilevarla: infatti la moralità non si può cedere al portatore come un' azione. Le mutue fratellanze di credito limitano il numero delle azioni, che un socio può possedere, ed esplicitamente sanzoinano il grande principio, che i prestiti e gli sconti più piccoli debbano avere la preferenza; invece nella banca del popolo di Firenze un socio può prendere un numero indefinito di azioni, e se la impresa è promettente di lauti guadagni potrebbe comperarne anche una forte partita, essendo esse negoziabili a piacimento del loro proprietario.

Una ricercasincera sulle origini e lo svolgimento delle istituzioni di credito popolare potrebbe facilmente persuadere i propugnatori della banca del popolo di Firenze, che il loro sistema contraddice alla storia della economia politica. Ed a meno ch' essi non credano di preparare una nuova esperienza per l' umanità, dovrebbero meditare seriamente sul fatto, che nessuna banca popolare, dal 1848 insino ad oggi, nè in Francia, nè in Inghilterra, nè in Olanda, nè in Isvizzera, nè in Germania, si è costituita col disegno di diramare da un

unico centro un numero indefinito di succursali. In Germania, dove il credito popolare ebbe la culla, le banche mutue si diffondono sin nelle più umili borgate, le une indipendenti dalle altre, suscitando tutte le operosità morali ed economiche del luogo. Ed anche quando Schulze, per coordinare e disciplinare il movimento cooperativo, pensò di costituire una grande banca a Berlino, intesa particolarmente a riscontare il foglio delle fratellanze popolari, egli invitò le associazioni di credito mutuo ad acquistare le azioni dell'istituto berlinese, senza turbare ed inceppare in qualsiasi guisa la libertà e la indipendenza dei loro affari. Allo spirito semplice e sereno dell'alemannò sorride l'idea di amministrare da sè la banca del proprio villaggio, senza dipendere da una grossa città e senza rinserrarsi in una solitudine sdegnosa e nocevole.

E l'esempio della Germania si ravviva di nuova luce, quando vediamo il Belgio colle sue banche popolari di Bruxelles, di Huy, di Verviers, Liège, ecc. resistere alle lusinghe dell'accentramento, applicando il principio dell'autonomia locale ; quando l'Olanda colle sue ***Rulpzbanken***, e l'Inghilterra colle sue ***loansocieties*** non vogliono saperne nè di centri, nè di succursali. E nella stessa Francia, dove la centralizzazione regna in tutte le manifestazioni della vita publica e sociale, e dove era facile piantare a Parigi, usa ad essere obedita, una banca che lanciasse le sue succursali in tutti i dipartimenti, Beluze, Walras, Batbie, Simon, Blanc, Macè, Hendlè, Reclus, ecc. lumeggiando la storia del credito

popolare, non esitarono un solo istante a consigliare di costituire le banche sul fecondo principio dell' autonomia locale (1).

Il principio della dicentrazione, a cui si ribella la banca del popolo, non trionfa soltanto nella tranquilla Germania, dove lo sbocconcellamento politico, la diversità delle religioni e le abitudini del libero esame trascinano alla varietà ed al frazionamento dei sistemi, ma puranche nella stessa Francia usa a riassumere ed a condensare a Parigi il suo genio nazionale. Se la storia del mondo può contenere ancora qualche utile lezione, gli esempî, che abbiamo sommariamente indicati, chiariscono che *tutte le nazioni dovrebbero ingannarsi rispetto all'ordinamento del credito popolare, perchè il sistema della banca del popolo di Firenze avesse colto nel segno.*

Ma per non uscire dai confini che ci siamò tracciati, è chiaro che la banca popolare non deve essere che una delle varie manifestazioni del principio cooperativo, che s'inizia nei modesti consorzî di mutuo soccorso, si elabora col credito mutuo e coi sodalizî di consumo, e si perfeziona colle società cooperative di produzione. Ora si è mai pensato forse ad accentrare le società di mutuo soccorso e di consumo in un sol fascio? E come le società di mutuo soccorso sorgono le une indipendenti dalle altre, e tuttavia annodano

(1) Non era che la *società del principe imperiale*, un' opera di beneficenza male concepita e peggio attuata, che obedisse all' accentrazione.

rapporti fruttuosi d'affari, così pure le banche popolari devono obedire al genio della cooperazione e non offendere il principio della indipendenza, che le ravviva e ne assoda la base. È perciò che gli operai italiani, hanno compreso con facile intuito che la banca mutua autonoma non è che una espansione del sodalizio di vicendevole ajuto, e che, come ripugna alla savia amministrazione di un istituto di mutuo soccorso di includere i proprî nei destini di un altro, così pure la banca popolare deve serbarsi intatto il beneficio prezioso della propria indipendenza.

Ma queste intuizioni delle moltitudini e queste lezioni della storia e della statistica non possono essere in contraddizione colla vera teoria? Forse che la banca del popolo di Firenze non ha la missione di preparare una nuova forma ed un nuovo e meraviglioso ordinamento di credito? L'Italia, come si diceva ai tempi di Gioberti, e non si è smesso ancora di dirlo oggi, non è la terra *degli iniziatori e degli apostoli*, ed i promotori della banca del popolo di Firenze, non sono forse i rivelatori d'un nuovo *verbo* bancario? Noi, che da tanto tempo invochiamo pel nostro paese gli apostoli della scienza e delle buone discipline economiche, esamineremo questa ipotesi con molta benevolenza.

Nelle frequenti adunanze operaje. di Padova, di Rovigo, di Verona, i promotori dei due sistemi esposero con rude franchezza le loro opinioni, e giacchè sono note le nostre, cercheremo di riassumere con somma imparzialità anche quelle degli avversarî.

L'Italia non è la Germania, disse a Padova l'onorevole Alvisi, e la forma del credito popolare, che si acconcia a questo paese, non si adatta alle nostre condizioni ed alle nostre attitudini particolari. La società di credito mutuo è sorta in Germania dalla corporazione d'arti e mestieri; ma in Italia mancano questi consorzî, e noi non dobbiamo dividere ancora la società in due caste una *degli operai* e l'altra *dei ricchi*. Per noi *popolo* sono tutti coloro che lavorano, e perciò la nostra banca schiude le fonti del credito a tutti i *lavoratori*, senza chiedere ad essi se sieno operai o borghesi. Inoltre i popolani non darebbero sufficiente alimento alla prosperità economica di una banca, e bisogna quindi, con varietà di operazioni e di clientela, sprigionare una viva corrente di affari. È perciò che la *missione* della banca del popolo è di fondere in ogni città tutte le classi sociali e di stringere tutte le città italiane nella lega del credito popolare. Ed all'appello già corrispose l'Italia, e da per tutto uomini onesti e prodi ingegni porsero il loro ajuto per colorire questo disegno. Quando poi il ceto commerciale e popolano e quello degli agricoltori risponde colle sottoscrizioni all'invito, meglio che una serie di lunghi discorsi, questo fatto chiarisce che il sistema della banca del popolo si acconcia alle condizioni attuali ed ai bisogni presenti del paese.

E qui schierano le cifre dei cinque milioni di capitale già soscritto, dei milioni di conti correnti, e delle numerose e svariate operazioni. Onde avviene che la

felicità del successo persuade ogni dì più i promotori del sistema a persistere nelle loro opinioni, ed esclamano: *persino i fatti ci dànno ragione.* Noi, che crediamo alla perfetta onoratezza di quegli uomini, ci permettiamo di combattere pertinacemente le loro premesse e le loro conclusioni, e perchè non ci muove a questo studio che il desiderio del bene e del vero, chiariremo anche quali correzioni e modificazioni sarebbe indispensabile introdurre nel loro sistema, perchè, cessata ogni cagione di dissidio, le fratellanze di credito popolare potessero procedere concordi nell'operosa gara della civiltà.

Non è vero che le banche popolari siano sorte in Germania dal seno delle corporazioni di arti e mestieri. Esse furono anzi una solenne ed efficace protesta degli operai e dei piccoli industriali contro i vincoli che inceppavano il lavoro, e mentre nel 1848 il governo prussiano, ligio ai consigli della reazione, si studiava di ristabilire le corporazioni, gli operai ed i piccoli industriali addetti a diversi mestieri e ad arti diverse si precipitavano con impeto generoso nella libera fratellanza di credito. Alla corporazione obbligatoria opponevasi l'associazione spontanea, al passato l'avvenire. Che poi gli stessi vincoli, i quali incatenavano il lavoro avessero preparato gli animi alla disciplina della mutualità, non v'è alcuno che lo ignori; ma ciò è ben diverso dal dire che la banca popolare germanica adombri una barbara *gilda* od una *maestranza* del medio evo. Ed è pure erroneo ciò che si afferma da alcuni partigiani della banca del popolo, che l'indole della

società di credito in Germania stia nel dividere le classi e nel rinchiudere la *casta degli operai* nella mutualità del credito. All'incontro, chi ne approfondisca il concetto storico potrà facilmente persuadersi, che i primi socî di quelle fratellanze, dal 1848 al 1857, non furono nè operai, nè giornalieri, ma artigiani, piccoli industriali e commercianti; ed ora che l'elemento operajo vi entra in maggior numero, vi abbonda anche, come lo notava Schulze, il ceto dei medî commercianti, dei legali, dei commessi, dei ragionieri, e particolarmente di quegli insigni operai del pensiero, che sono i maestri di scuola. Laonde, quando i partigiani della banca del popolo dichiarano, che essi hanno sciolto il problema di ammettere al credito tutte le classi diseredate dalla fortuna, non s'avvedono che prima di loro il problema era stato sciolto, e con quei felici e grandiosi risultati che tutti sanno, da quelle istituzioni germaniche che noi abbiamo imitato, ed alle quali essi non si dichiarano favorevoli.

Ed invero la definizione precisa d'una banca popolare, quale è concepita in Germania, e quale noi l'abbiamo sempre data in Italia, è quella di un'associazione dove gli operai, i contadini, i piccoli industriali, e tutto insomma quel numeroso ed onorato stuolo di cittadini, che non trova facile l'accesso alle grandi banche, con un efficace atto di previdenza accomunano i loro risparmî e i loro sforzi, per fondare un'istituzione di credito, che provveda ai loro bisogni. Ma mentre si vuol sciogliere il problema con eguale intendimento nel

sistema mutuo ed in quello della banca del popolo, v'è poi un abisso che li separa nei mezzi e nei risultamenti morali.

Nel tipo germanico (al qual tendono sempre più ad accostarsi le nostre banche mutue indipendenti) sono i soci stessi che abbisognano del credito, ai quali è imposto l'obbligo di meritarselo con atti di previo risparmio, ed i soci sono tutti del luogo, e si conoscono tutti, e, come fossero in famiglia, si amministrano da sè la loro istituzione. E ciò infonde in essi quello spirito di severo esame e di sottile oculatezza, che non deriva soltanto dall'interesse personale, ma anche dalla grave e nobile preoccupazione di illustrare il nome della banca popolare a cui appartengono, e di farla grandeggiare libera e prospera accanto alle altre. È una generosa emulazione nel bene, un fecondo certame nella via del progresso. Quei soci, sebbene poveri, non sono esclusi da ogni ingerenza nella società, come avviene nella banca del popolo, giacchè essi hanno sempre diritto al voto, e non più che a un voto solo, qualunque sia il numero delle azioni che possedono. Così tanto può la parola del popolano quanto quella del ricco, e ciascuno si abitua a trattare con amore gli affari di una società, ove il più modesto azionista può influire sulle deliberazioni. Mentre nella banca del popolo l'uomo quasi scompare e rimane soltanto l'azionista, qui invece l'uomo passa in prima linea col tesoro della sua operosa onestà. Il popolano per tal guisa ha incoraggiamento ad intervenire alle adunanze, a dire le sue ragioni con

4

libera voce, e ne ha agevolezza a coprire qualche carica, ed a prender parte nell' amministrazione di un istituto essenzialmente suo. Il ricco alla sua volta, non escluso certo dalla banca, ma accettato come fratello, non come superiore, vi entra senza secondi fini e col solo scopo di appoggiare del suo denaro e dei suoi consigli un'onesta associazione popolare. In Germania, come pure in Lombardia, nel Veneto, a Lugo, a Siena, ec. uomini delle condizioni più disparate siedono insieme ad amministrare questi stabilimenti veramente democraitci, e la fusione e solidarietà di tutti gli ordini di cittadini nel comune proposito del bene lumeggia uno dei più nobili lati delle nostre istituzioni.

Ora tutte queste aspirazioni, tutte queste efficaci influenze, *tutto questo tesoro di capitale morale*, si dileguano quando la accentrazione stringe e confonde in un sol fascio le varie banche, e toglie ad ognuna di esse una parte della propria responsabilità, e non impone ai soci l' obligo di procurarsi il credito coll' energia del proprio risparmio, e non li ammette alla parità del voto, e non li rende vigili del proprio interesse colla partecipazione alle assemblee generali ed ai frequenti convegni. Nella banca del popolo di Firenze la cerchia si allarga in tal guisa, che queste intime influenze morali scappano via per la tangente, e non hanno modo di elaborarsi e di produrre i loro frutti. E da ciò appunto deriva un' altra differenza (giacchè l' ordine morale si riflette e riscontra esattamente nell' ordine economico) che nelle banche a tipo germanico i soci si

preparano e temprano l'animo ad abitudini oneste e massaje, e pigliano il gusto di appartenere ad una società di uomini onesti, e tutto questo lievito morale spiega poi il risultato, per cui nei bilanci annuali di quelle istituzioni le perdite sono o nulle od insignificanti.

Ma ciò che distingue le nostre istituzioni non è soltanto la *chiarezza* dei loro principî morali, ma anche *la chiarezza* delle loro *operazioni finanziarie.* Mentre vediamo la banca del popolo pronta ad accingersi ad ogni specie di operazioni, ed anche a quelle che hanno attinenza col credito mobiliare piuttostochè col popolare, e disposta perfino ad assumere gli affari di assicurazione, le banche mutue restringono invece la loro attività a quelle sole operazioni, che rappresentano i veri bisogni del popolo. Per conseguenza esse accordano prestiti ai socî, fanno per conto loro pagamenti ed incassi, aprono conti correnti ad interesse, li mobilizzano cogli assegni di pagamento (chêques), ma *non divagano oltre questi confini*, perchè la divisione delle banche, secondo le diverse funzioni del credito, è condizione indispensabile al loro sicuro svolgimento, e quando si tratta di amministrare il denaro del popolo, frutto del lavoro e del risparmio, *si deve escludere ogni operazione aleatoria, ogni compartecipazione diretta o indiretta ad imprese di speculazione.*

L'utilità della banca popolare non risiede nei grassi dividendi, ma nel credito che procaccia ai suoi azionisti.

Il vizio della moltiplicità e quello dello strano

accozzamento degli affari anche estranei alle faccende bancarie, come sono quelli di assicurazione, accompagnati e resi più gravi dall'accentramento, sono appunto i due motivi più potenti, che ci indussero a dar battaglia a tutto quel sistema. Non già che le nostre banche mutue, per orrore dell'accentramento, amino chiudersi in una sdegnosa solitudine, chè anzi, sulle orme delle germaniche, aspirano a moltiplicare i loro rapporti di amicizia e di affari. E codesto è l'ideale, a cui dovrebbero mirare gli Italiani, i quali hanno la parola del dicentramento sempre pronta sul labro, ma poco disposte le abitudini ad assimilarsene i principî. Ed è veramente strano che rispetto al credito popolare si pensi, che basti accendere una sola luce per illuminare tutta l'Italia, e che un solo motore riesca a dare l'impulso da per tutto. In fatto di iniziativa privata, l'attrazione sociale segue le stesse leggi della cosmica, e l'azione di un uomo sopra di un altro decresce, non solo in ragione diretta delle distanze, ma del quadrato delle distanze. I centri d'azione dovrebbero adunque moltiplicarsi in Italia secondo i principî del sistema germanico, e non già restringersi seguendo quelli del fiorentino. Tutte queste società indipendenti, che devono la vita ad una stessa idea, provano facilmente il bisogno di accordarsi e di ajutarsi di lumi e di consigli, e riescono a costituire un'*agenzia centrale*, che è ben diversa da un *consiglio superiore direttivo*. Una sede centrale, accompagnata da uno strascico di succursali, è un sole circondato da' suoi pianeti. Un sistema di società indipendenti, affratellate in un'agenzia

centrale, è un circolo di soli con un riflessore nel centro. Nel primo caso, se il sole manda poca luce, tutto si abbuja, mentre se il riflessore funziona male, se ne colloca un altro al suo posto, e tutto prosegue in bell' ordine.

E notisi che il sistema di accentramento, iniziato dalla banca del popolo, è tanto più pericoloso in quanto che, come già abbiamo accennato, non è determinato da un concetto chiaro e sicuro. Si può intendere l'accentramento nella *Banca Nazionale*, che dirama il moto da un sol punto, e tiene le succursali obedienti al suo cenno: ***unità di direzione, e di comando, unità di interesse nelle operazioni di sconto, unità nelle deliberazioni e nella misura degli affari.*** Ma non è così nella banca del popolo, dove il centro ha tutte le facoltà sulle succursali; ma è poi costretto dalla necessità delle cose e dall' ***indole*** del credito popolare a rinunciarvi nella pratica. Da ciò ne consegue, che, senza efficace controllo della sede centrale sulle succursali, e delle succursali sulla sede centrale, e delle succursali medesime le une sulle altre, ognuna rimane tuttavia responsabile del buon esito de' suoi affari non solo, ma anche di quelli delle altre banche. Gli amministratori della succursale della banca del popolo in Venezia, a mo' d'esempio, non solo devono pigliarsi cura che gli affari vadano bene a Venezia, ma anche a Firenze ed a Palermo!! E come si può riuscire in ciò? ove pur si notassero nel centro irregolarità o soprusi, quale potere concede lo statuto alla succursale per reagire?

Non può staccarsi dal centro, perchè la sua vita legale dipende appunto da esso, e sarebbe obligata a tacersi. Tanto più che lo statuto fondamentale dà alcuni diritti ai socî, ma non alle succursali. Ora più si moltiplicano le succursali (e l' esempio *della cassa sociale dei prestiti e dei risparmî* ci prova che in due anni possono accrescere anche fino a 220!) e più crescono i pericoli e i difetti dell' accentramento; e se la direzione centrale non è un miracolo *d' avvedutezza* e di *onestà*, quando scoppia una crisi od appena si preanuncia, tutto l' edificio minaccia di crollare. E quando crolla (come la storia di molte istituzioni lo attesta, e, fra le altre, quella della fallita *cassa dei prestiti e dei risparmî*) la colpa è quasi sempre del centro, che acciecato dai sùbiti guadagni, dal potere illimitato, dal denaro ch'esso trae dalle succursali, è costretto a spingere gli affari, e scava poi un abisso, in cui piombano anche le altre filiali, di consueto innocenti ed ignare della imminente rovina.

Ora, perchè mai la banca del popolo di Firenze non vorrebbe acconsentire a rinunciare all'accentrazione e ad acconciarsi alle norme, che governano le istituzioni mutue ? La Germania ci addita la via che si dovrebbe battere, per riescire ad un accordo fra i due sistemi, che sinora cozzano fra loro in Italia. Ogni banca popolare della Germania, come già abbiamo detto spesse volte, si individua in una vita propria ed autonoma, ma non confonde coll' indipendenza, che è un supremo benefício, l' isolamento, che è una suprema sventura. Laonde

le singole fratellanze, secondo le condizioni del territorio e le opportunità degli affari, si coordinano in un gruppo speciale, che ha una particolare rappresentanza, e di questi gruppi se ne costituirono già più di 27. Ogni gruppo riassume le istituzioni che gli sono addette, e le rappresenta verso l'*agenzia centrale* e la *banca centrale.*

L'agenzia centrale è un ufficio di statistica e di controllo, che propugna i comuni interessi delle associazioni, le quali, se nei loro affari poggiano sulla propria responsabilità, hanno spesso bisogno di manifestarsi dinanzi al publico ed allo Stato nella compattezza di una formidabile unità. E, a mo' d'esempio, quando il governo prussiano, insospettito di tante forze popolari, che prorompevano dalle associazioni cooperative, voleva rifiutare ad esse la vita legale, lo Schulze, ch' è il direttore dell' agenzia centrale, iniziò quella lite memorabile, che condusse alla promulgazione della legge, che il nostro autore comenta nel presente volume. La banca centrale di Berlino non è poi a confondersi coll'agenzia centrale : l' una *coordina il movimento delle idee*, l' altra *il movimento degli affari.*

La banca centrale di Berlino, che oggi deve avere il capitale di un milione di talleri all' incirca, raccolse in gran parte le sue azioni colle sottoscrizioni delle singole società cooperative, le quali assegnano a questa impresa comune una piccola parte del loro patrimonio.

Essa ha per officio principale di scontare il foglio

delle banche popolari, di procurare ad esse i fondi di cui avessero bisogno, e di *girare* a quelle che ne difettano i denari di quelle che ne abbondano. Ed in questo utile scambio servono opportunamente i gruppi provinciali come *centro di garanzia*, l'agenzia centrale come *centro supremo di informazioni*. La banca centrale di Berlino è il riflessore, intorno a cui si coordina un sistema di soli, e non già un sole intorno al quale girino obedienti i pianeti. E fra la banca centrale di Berlino e quella del popolo di Firenze corre questo enorme divario, che se la banca di Firenze inciampica, cadono con essa tutte le succursali; mentre che la banca di Berlino potrebbe crollare, senza scuotere la base delle associazioni locali, e, tutto al più, sottraendo una tenue parte della loro fortuna.

Da questo esempio è facile anche inferire le nostre conclusioni. Quale è oggidì lo stato delle cose in Italia ? Abbiamo due sistemi l'uno di fronte all'altro : in Toscana, all'infuori di Siena, Poggibonsi, Montelupo fiorentino e Certaldo, Colle di Val d'Elsa e qualche altro luogo, prevalgono le succursali della banca del popolo di Firenze : in Lombardia non regna che quello delle banche mutue ed autonome : nel Veneto, nelle stesse città, hanno sede le due banche, come a Venezia, Verona e Padova, tranne Vicenza, dove c'è solo la banca mutua indipendente, e all'infuori di Udine e Belluno, dove c'è solo la succursale della banca del popolo (1).

(1) Nella stessa Firenze si è costituita e funziona una banca mutua popolare informata al nostro sistema. Vedi nella fine di

Ora due banche popolari in una stessa città, dove ancora sono languidi gli affari, anche senza volerlo si nuocono, od almeno si ritardano a vicenda il loro svolgimento. Non sarebbe meglio accordarsi in uno stesso disegno, pigliando da ambedue i sistemi ciò che possono avere di buono, e procedere affratellati per uno stesso cammino?

Noi proponiamo adunque, che le succursali della banca del popolo si stacchino dal centro, costituendo tante banche autonome con uno statuto comune nei principî fondamentali, ed informato al tipo delle istituzioni germaniche. Ogni gruppo di banche metterebbe capo ad un centro regionale, Venezia, Milano, Firenze, ecc. che avrebbe l'identico officio del *gruppo provinciale* della Germania (2). Al centro, che, se vuolsi, avrà sede nella capitale del regno, vi sarebbero due offici supremi; un' *agenzia centrale* composta dei rappresentanti di tutte le banche, ed una banca centrale costituita da un capitale proprio e dalle sottoscriziuni di tutte le banche locali. È inutile quasi di dire, che questa banca centrale sarebbe *la banca del popolo* di Firenze, la quale, sciolta dalla grave responsabilità che oggi si è accollata, accrescerebbe in tal guisa di potenza e di

questa introduzione un prospetto statistico delle banche di credito popolare messo a riscontro colla banca del popolo.

(2) Nelle adunanze cooperative promosse dal Sindaco di Bologna, ho esposto questo disegno, che fu sostenuto anche dall'egregio prof. Marescotti e dal presidente di quella banca popolare, il senatore Pizzardi, e venne ad unanimità approvato dall'uditorio numerosissimo.

autorità morale. Così si assoderebbe su solide fondamenta l'ordinamento del credito popolare nel nostro paese, e si preparerebbero i germi di una sicura prosperità! Chi scrive queste pagine saluterebbe come il più bel giorno della sua affaticata esistenza quello in cui, stringendo le mani ai fautori dell'avverso sistema, potesse affidare a loro interamente la direzione di un movimento, che, ove si accettassero le riforme proposte, sarebbe posto ed indirizzato nella sua vera via (1).

(1) Le ultime deliberazioni prese dall'assemblea annuale della banca del popolo in Firenze e l'egregia relazione del nostro ottimo amico Carlo Maluta, presidente della succursale della banca del popolo in Padova, ci lasciano sperare che i nostri voti possano essere paghi. Però si tratta ancora di provvedimenti incompleti; ed in materia di banche bisogna proporsi un sistema chiaro e preciso. O l'accentramento, o l'indipendenza assoluta, ma non c'è un sistema che framezzi, almeno nella pratica.

VI.

E qui non sarebbe ancora finito il racconto delle vicende toccate alle nostre istituzioni, e resterebbe tuttavia a narrare una parte importante, cioè quella che riguarda gli ostacoli frapposti dalla legislazione e dagli indugi del potere esecutivo. Ne tenni parola al primo congresso delle camere di commercio, dove nella sezione seconda, quale relatore delle proposte delle camere di commercio sulle banche, esposi tutti i lagni delle nostre istituzioni, ed il congresso votò ad unanimità, che si *dovesse* proporre una legge, la quale *determinasse* le condizioni, sotto la cui *osservanza potessero costituirsi le banche di deposito, di sconto* ecc. sottraendole agli arbitrî del potere esecutivo, e che in questa legge dovessero contenersi norme *consentanee alla natura delle banche popolari.*

Al popolo, che lavora e suda nelle officine o nelle glebe, non pensarono ancora i nostri legislatori di destra o di sinistra. Ma non par vana la speranza che una Giunta consultiva sugli istituti di previdenza, la quale già funziona al Ministero del commercio, appaghi con lavori liberali e solleciti le domande ed i bisogni degli operai italiani. Però i nostri cooperatori, più che nelle leggi, le quali in materia economica non sono e non possono essere che formule ed espressioni di idee e di forze già preesistenti, devono fidare nella previdenza rinvigorita dalla associazione.

Le banche popolari autonome non possono indugiare a stringersi in quella lega, di cui s'è già dato il primo disegno. Così si accomunerebbero le esperienze, producendosi alla luce, a profitto generale, una serie di operazioni ancora oscure o mal note.

Quando, a mo'd'esempio, la banca popolare di Lodi potesse svolgere la propria storia e gli accorgimenti che la inalzarono a sì florido sviluppo di affari, mantenendosi sempre ligia alla clientela di piccoli industriali e possidenti, quando quella di Milano narrasse come potè guadagnarsi sì largo credito e ajutare i varî istituti cooperativi di quella città, e quella di Padova e di Castiglione come riuscissero a diffondere il credito popolare fra le contadinanze, e a Padova pure come si abbia adoperato a pro dei volghi lo sconto delle *note di lavoro*, e la banca di Venezia come abbia volto il credito a vantaggio dei barcajuoli, tutti da queste esperienze e da queste dichiarazioni saprebbero trarre utili ammaestramenti.

E fra gli altri quesiti che attendono una retta soluzione da questo benefico consorzio delle banche vi è quello della emissione dei biglietti.

La circolazione attuale dei piccoli boni corrisponde ad uno stato transitorio e deve scomparire col corso forzoso. Ma senza lasciarci preoccupare da questi fenomeni accidentali, ammesso il principio della libertà delle banche di circolazione, una banca popolare deve usare della facoltà di emissione e lanciar nel mercato biglietti al portatore? Oppure, seguendo l'esempio delle istituzioni

germaniche di credito mutuo, deve soltanto alimentare gli affari col proprio capitale, coi conti correnti, col risconto? E non si potrebbe, in vece dei biglietti pagabili a vista ed al portatore, introdurre l'uso di buoni fruttiferi, come quelli del credito agrario francese? E se si ammettesse l'opportunità della emissione di biglietti, quali norme si potrebbero prendere per una fabbricazione comune e per uno scambio reciproco?

Questo quesito, col quale le nostre banche devono cimentarsi, contiene forse la loro grandezza o decadenza futura, e dovrebbe essere il primo tema proposto alla futura riunione. La necessità di risolverlo insieme sarebbe la prova più manifesta dei vantaggi della federazione.

Noi raccomandiamo queste proposte agli uomini che amministrano le banche popolari. Essi non devono sottrarsi a questa nuova fatica, nella persuasione che la loro opera illuminata e disinteressata matura grandi speranze di civile progresso.

Noi li incitiamo a perdurare nel loro zelo sapiente, senza rimuoversi per le immense difficoltà. Il nostro maestro Schulze-Delitzsch ce ne porge un mirabile esempio. Chi più di lui ha faticato per dare alla Germania questa corona delle istituzioni popolari? Tutto ciò che non è fecondato dal dolore e dal sacrificio non dura, ed alle fiacche virtù del nostro tempo giova opporre questa fede tenace, che prepara migliori e più serene giornate per le classi lavoratrici. Ad una democrazia bastarda, che ciancia di popolo per pascere le

sue cieche ambizioni, giova opporre questa leale e tranquilla democrazia, che rialza effettivamente le condizioni morali ed economiche dei volghi.

Padova, 1 decembre 1870.

Luigi Luzzatti.

NOTA.

È opportuno di confortare le cose qui esposte sul movimento del credito popolare in Italia con prove di fatto. Il lettore le desumerà dai seguenti prospetti, che contengono la situazione dei nostri istituti al 31 dicembre 1870.

Alle banche registrate nei prospetti si devono aggiungere quelle di Castiglione delle Stiviere, di Asola e di qualche altra località, che non vollero ancora chiedere l'autorizzazione governativa. Nel confronto fra la banca del popolo di Firenze e le banche popolari autonome giova notare una sola cifra: i conti correnti della banca del popolo sommano a 7,648,583.99, mentre quelli delle banche popolari autonome ascendono alla cifra di 14,182,756.92. È il segno più manifesto della prevalenza della autonomia e basta da solo a confutare un libro publicato dal sig. dott. G. Alvisi, il quale, nell'atto di magnificare i risultati della banca del popolo, sente il bisogno di occuparsi dei miei giudizi e dei miei discorsi. Abborrendo dalle polemiche personali, io mi astengo dal rispondere, parendomi che abbastanza rispondano i fatti.

L. L.

PREFAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE

La diffusione della terza edizione di questo libro avvenne nel tempo stesso in cui fu promulgata la legge prussiana, mercè della quale gli istituti di credito del nostro paese entrarono finalmente in condizioni giuridiche tali da garantirne quel retto svolgimento per cui l' autore da tanto tempo combatte. Così fu possibile di trattare nello stesso libro e delle norme di questa legge e del modo con cui devono essere governate in Prussia le unioni di credito alla legge stessa soggette.

Inoltre, l'esperienza posteriore al tempo in cui publicavasi la terza edizione, e l' opera comune delle unioni appartenenti all' associazione generale germanica delle società economiche e di acquisto, cui presiede l'autore, fecero progredire i nostri istituti popolari in guisa che la precedente edizione non corrispondeva più per molti riguardi alle condizioni dell'ordinamento attuale. L'autore

pertanto rifuse intieramente quest' opera, che ora si presenta di nuovo al lettore in parecchi argomenti mutata e accresciuta di materia affatto nuova. Possa, anche sotto questa forma, offrire ai fondatori ed ai direttori delle banche popolari tedesche un qualche ajuto, che alla loro utilissima operosità torni accetto.

Potsdam, nel giugno 1867.

L' Autore.

CAPITOLO PRIMO

Delle unioni di credito in generale, loro fondamento economico ed utilità sociale.

Il grave bisogno di istituti di credito rivolti a favore della classe operaja e di coloro che esercitano la piccola industria è riconosciuto da tutti, così che non fa d' uopo di lungo discorso a svolgerne le ragioni e a dimostrare il loro diritto di esistere nell' organamento economico di fronte al movimento bancario del grande commercio e della grande industria. Il progresso delle arti industriali a' giorni nostri ci accosta sempre più alle grandi imprese, nel tempo stesso che i colossali trovati delle arti tecniche moderne e l' ordinamento novello della produzione e del commercio richiedono capitali sempre maggiori, per modo che chi non ne può usare trova ben presto chiusa la via di entrare in concorrenza coi proprî confratelli favoriti da condizioni più prospere. Oltre agli stromenti del lavoro, che nelle industrie si moltiplicarono e perfezionarono, diventa sempre più necessario un maggiore capitale in denaro per ogni impresa che voglia esser proficua: condizione malagevole pel ceto di coloro, che esercitano la piccola industria abbandonati alle sole forze proprie; condizione che fa sentire loro il bisogno urgente e vitale di possedere credito ordinato e sufficiente

alle necessità del loro traffico. Di qui nei nostri artigiani, cui erano inaccessibili le banche esistenti fino agli ultimi tempi colle loro elevate operazioni, nasceva il desiderio che si creassero banche popolari acconcie ai loro bisogni; e tal desiderio cresceva specialmente dopo il 1848. In conseguenza di ciò nelle grandi città sorsero unioni di credito e casse di prestito in numero sufficiente; ma parecchie di quelle istituzioni dopo breve tempo morirono, altre durarono misera vita senza corrispondere menomamente al bisogno.

Tale risultato era inevitabile in causa del fondamento sul quale posavano quegli istituti quasi dapertutto: questo fondamento era la beneficenza. Con donativi e con prestiti senza interesse si raccoglieva il capitale necessario all'istituto, laonde nell'amministrazione avveniva quel che suole ordinariamente del denaro così raccolto. Che se coloro i quali ottenevano gli imprestiti pur ne restituivano le somme o ne pagavano anche gli interessi, tuttavia diffondevasi sopra l'intiera istituzione la natura propria di una sovvenzione, che uomini premuti dal bisogno ricevevano dai loro più agiati concittadini. Gli imprestiti dunque erano dati e ricevuti generalmente piuttosto come sussidî, nei quali colui che dà non investiga più che tanto la potenza di pagare di chi riceve, e questi poco si cura dell'esatta restituzione. Così il capitale deve necessariamente soffrire parecchie perdite, le quali, a forza di rovesci successivi, crescono a tal segno che nei fondatori presto vien meno la sollecitudine per istituti che si reggono più o meno a forza di elemosine, ed eglino se ne ritirano stanchi e disingannati, trovando il più delle volte, in luogo della riconoscenza, le speranze proprie deluse e le pretensioni altrui sempre crescenti.

Badisi bene a questa verità comune a tutte le istituzioni economiche di simil fatta: finchè son ridotte a dipendere dalla carità di terze persone, dal buon volere di questo e di quello, manca loro necessariamente quella forza vitale, che non possono acquistare se non quando esistono per forza propria. Certo è bello indizio dell' indole del tempo nostro il fatto, che da tante parti e sì diverse si attenda ai bisogni delle classi operaje, adoperandosi a raddolcirne le sorti: anzi questi sforzi devono impedire una volta per sempre che s' innalzi ancora quell'eterno grido, che invoca l' ajuto dello stato e la carità privata, che in origine sono la medesima cosa, non potendo lo stato, il quale null'altro è che la unione di tutti i cittadini, dare alcùna cosa ad una classe di questi, se non togliendola agli altri. « Se si insegnerà alle moltitudini, dice saggiamente il Bastiat, a credere che lo stato sia responsabile del bene e del male che loro incoglie, nessun governo potrà esistere mai. » E non si considera quanto sia pericoloso che a quelle classi più numerose, le quali possiedono maggiore forza fisica, si insegni sistematicamente che senza l'ajuto dei loro concittadini più agiati nulla possono fare da sè stesse, e che perciò senza elemosina non possono esistere? Nulla potrebbe trascinarle a così profondo decadimento morale, quanto il persuadersi di tale principio e l' abbandonare ogni operosità; nulla sarebbe nelle sue conseguenze più terribile per coloro ai quali si volgerebbero per avere soccorsi, perocchè non sarebbe possibile determinarne i limiti. Si educhino piuttosto gli uomini a cercare in sè soli l' ajuto: colui che volesse negare che i nostri operai potessero trovarlo in sè, mostrerebbe di ignorarne le condizioni. Insegnar loro a conoscere ed a render feconde le forze che entro sè medesimi accolgono,

svegliare così il sentimento di un nobile orgoglio, rafforzare la loro confidenza nella propria energia; ecco il solo e massimo servigio che possono prestar loro gli uomini, che da fortuna benigna posti in miglior condizione sociale, ebbero aperta la via ad una coltura più estesa.

La dimostrazione di questo principio fondamentale ci è data nel più splendido modo dall' esperienza delle istituzioni di cui si parla in questo scritto. Destinate a diffondere il credito personale ed a fornire sovvenzioni di denaro ai poveri artigiani e industriali, esse devono muoversi entro un campo nel quale, secondo un' opinione generalmente diffusa, nulla può farsi senza l' intervento di capitalisti, senza guarentigie e sovvenzioni publiche. Eppure esse hanno fornito il loro còmpito senza alcun sussidio di simil genere, per mezzo della sola associazione di operai e di artigiani, per la massima parte poco agiati; e lo fornirono con una larghezza che abbracciava tutti i bisogni degli associati, senza lasciar desiderare cosa alcuna sotto questo rapporto.

Costituita la società nella forma della solidarietà, della malleveria che ciascun socio presta per tutti gli altri e tutti per uno, vi si diede sodo fondamento così che vi affluirono non solo i piccoli risparmi dei soci, ma ben anche somme di denaro di altre persone estranee alla società. Il credito che negavasi ai singoli individui isolati fu concesso senza esitanza ad un'associazione, nella quale ciascuno era responsabile di tutti, per modo che, dopo pochi anni, queste unioni furono in condizioni sì prospere e godettero tal rinomanza da non saper come impiegare le somme loro offerte da ogni parte. Sol dopo che s'erano ottenuti di tali risultamenti e che se ne ritraevano ragguardevoli dividendi, anche gli agiati incominciarono

ad associarvisi ed a godere dei vantaggi recati dagli istituti fondati dai loro fratelli poveri. Crebbe così di giorno in giorno il numero dei socî, la cerchia degli affari si allargò, il credito divenne più sicuro; sicchè ora l'esempio vien già seguito in tutta Germania. Ed infatti la fondazione e la costituzione di questi istituti sulla base più sopra menzionata, riesce facile dovunque senza eccezione, perocchè se ne trovano da per tutto gli elementi necessarî. Basta il fatto della sola associazione; occorre quindi unicamente il determinato proposito di coloro, che vi sono immediatamente interessati, nè fa mestieri di concessioni o di approvazioni di qualsiasi specie. I ragguagli speciali sull' organamento e sull' amministrazione offronsi al publico suffragati da esempî comprovati; e, malgrado la unità e la costanza nei principî, queste istituzioni sono atte a ricevere modificazioni parecchie, che le rendono facilmente capaci di prestarsi ai bisogni di ogni luogo e di ogni tempo.

Fra questi principî costanti, che a tutte le unioni nostre sono comuni e le distinguono essenzialmente da ogni altro istituto simile, oltre al principio della solidarietà di cui abbiam fatto cenno, dobbiamo ora rivolgere singolare attenzione all'altro della costituzione di capitali proprî dei soci. Sono questi due principî gli elementi essenziali, per mezzo dei quali si raggiunge il fine delle nostre unioni, l' ajuto di sè medesimi.

Appoggiati a queste basi, coloro che hanno bisogno di credito, confidando nnicamente nella potenza propria, creano da soli l' istituzione e la sovvengono, perchè, come abbiamo detto più sopra, le singole persone per mezzo della loro associazione sotto vincolo solidale, (argomento di cui tratteremo con maggiore ampiezza

più tardi) diventano capaci di credito in modo da raccogliere tosto il capitale necessario all'azienda dell'istituto, col quale si giunge a supplire ai bisogni dei soci con imprestiti in denaro contante.

Però la facilità di procacciare il credito, quanto da un lato è pronta ad acquistarsi, ha l'inconveniente che nelle mani di un uomo che eserciti l'industria e sia privo di beni può diventare tanto più facilmente un'arma a due tagli, la cui lama acutissima si volge contro di lui medesimo, se non si badi a circondarla di valido schermo per le stesse mani che devono trattarla. A questo scopo, per procedere con cautela, si pensò di imporre come condizione ai singoli soci la formazione di capitali proprî, che in forma di quote di partecipazione all'affare sociale costituiscono il loro *avere* nella cassa dell'associazione. Così non solo il credito dei singoli soci rispetto alla unione ottiene per gli imprestiti che questi ne ricevono una guarentigia, ma il credito complessivo dell'unione porge ottima malleveria a tutti coloro che verso la società medesima diventano creditori.

Ad ottener ciò con maggiore facilità e sicurezza, poichè il completo pagamento delle quote di interessenza non potrebbe conseguirsi in una sola volta dalla maggior parte di coloro a soccorso dei quali sono costituite le nostre unioni, si stabilirono regolari contribuzioni mensili di importo sì tenue che fossero a portata anche del povero operajo e si compissero col mezzo di accrescimenti notevoli ricavati mediante la ripartizione che si fa del guadagno sociale ottenuto in proporzione dell'attivo che per tal guisa si forma, come a luogo opportuno diremo. Così, in breve corso di anni, si giunge a formare una quota importante nel fondo sociale, che appartiene ai membri

medesimi ed assicura un solido fondamento ai negozi delle nostre unioni, dal quale principalmente dipende il loro grandioso svolgimento. Nè deve sprezzarsi la tenuità dei capitali che per tal guisa vengono a costituire la proprietà dei soci, quand' anche le singole quote d' interesse, superando di raro la misura da 30 a 50 talleri, non sembrino per sè stesse considerevoli. Bisogna pensare che un grandissimo numero di soci forse non ha mai posseduto capitale fruttifero, e che, per indurli al risparmio, a parecchi occorreva un'attrattiva potente come quella offerta da queste unioni, le quali soddisfanno al loro bisogno di credito e li chiamano a parte di un lucro. Chi conosca le condizioni di quelle classi ben sa quanto siano difficili e in pari tempo importanti i primi passi su questa via, e quanta sia l'utilità che se ne ritrae. Molto si è fatto quando siasi destata nell' operajo la coscienza che col proprio potere, quantunque con molti sforzi e privazioni, si giunge ad ottenere un credito conveniente ai propri bisogni, a far suo un capitale piccolo sì ma sempre crescente, a partecipare al guadagno negli affari di una banca abbastanza importante: e tal sentimento esercita una grande influenza sulla condizione di uomini, i quali, vissuti finora del guadagno giornaliero, erano condannati alla miseria nell'arte loro e nell' economia della famiglia, ed erano esposti alle frodi d' ogni natura che sono conseguenza della necessità di ricorrere per tutti i bisogni ai piccoli mercanti di dettaglio, i quali alla lor volta sono rovinati nel traffico perchè non possono aspirare al credito. Così, in luogo della sola soddisfazione di qualche piacere passeggiero, si crea nell' operajo l' abitudine di aver l' avvenire sempre innanzi lo sguardo, e di non badare a fatiche o a privazioni per raccogliere vantaggi duraturi.

Chi infatti sa di appartenere ad un' associazione grande, potente, nella quale l' energia trova un appoggio, e di poter finalmente reggersi da sè, è incoraggiato a quell' operosità ed è levato a quella estimazione di sè che sono le due prime condizioni, per le quali si raggiungono il bene morale e la prosperità economica. E così dai piccoli inizî offerti dalle nostre unioni, ed ai quali parecchi dei socî partecipano forse a fatica, vien dato un impulso alla formazione di qualche capitale, che anche fuori della cerchia sociale accresce coi suoi frutti benefici la floridezza delle loro condizioni.

Malgrado questa unità nella base, nulla si oppone a ciò che le società nostre, secondo la differenza dei bisogni locali, asssumano forme particolari diverse fra loro, e che quindi svolgano liberamente nei più svariati modi i loro ordinamenti speciali, sebbene questi però si raccolgano quasi tutti sotto certi gruppi principali comuni.

In primo luogo, occorre parlare di una forma che predomina ancora e corrisponde specialmente alle necessità di queste classi sociali, a sussidio delle quali furono in origine create le istituzioni nostre, cioè degli operai e dei piccoli commercianti delle città medie e minime. Essendo di solito rapidissimo il cambio che in queste si effettua, come in tutte le piccole industrie, in esse per conseguenza devono essere determinati al credito termini più brevi, e gli interessi e le provvigioni dei prestiti possono stabilirsi in proporzione più alta, perchè in tali condizioni riescono meno gravi, e perchè l' elevarsi dei dividendi che così si ottengono contribuisce in modo straordinario ad accrescere il capitale e ad aumentare il risparmio.

E a quest' ultimo argomento dovevasi in vero prestare molta attenzione, perocchè il grande numero dei

socî appartiene alla classe povera, la quale, fuor della quota che le regole dell' unione impongono di pagare, spesso non giunge a raccogliersi un capitale suo proprio, mentre questo è pure indispensabile più che mai per la esistenza e la sicurezza dell' associazione. Occorre quindi severità molto maggiore riguardo ai mezzi di assicurazione dei prestiti in quei casi nei quali il pegno o la fidejussione formano la regola.

Al contrario, una maggior semplicità di amministrazione, specialmente nella tenuta dei registri e nella contabilità, è possibile, anzi necessaria se si voglia rimanere fedeli alla idea fondamentale e porre nelle mani dei socî medesimi l' amministrazione e la direzione degli affari. Infatti riuscirebbe ben difficile ai nostri artigiani privi di coltura di usare dei difficili registri a scrittura doppia. Perciò da per tutto si adottò un'amministrazione più facile e più semplice, la quale tuttavia non togliesse adito alle ispezioni e alle controllerie necessarie. E che in tal modo si ottenessero ottimi risultati, e che i nostri artigiani facilmente divenissero periti di queste forme di amministrazione, l' esperienza mostrò in parecchi casi nei quali la costituzione e la direzione delle società furono riposte esclusivamente nelle loro mani.

Quest'ottima natura di ordinamento amministrativo fu dimostrata chiaramente nella *Unione di prestito* che dal compilatore di questo libro, prima di tutte le altre, venne fondata e diretta in Delitzsch; e questa ottima natura si mantenne in quello istituto così, che le norme che lo governano servirono di modello alla maggior parte delle unioni di questo genere. E quantunque, fuor di quello che suole ordinariamente avvenire nel commercio delle piccole città, a profitto del quale si rivolge la

unione, esistano in Delitzsch due istituti favoriti da guarentigie publiche, una cassa cittadina ed una centrale di risparmio, che esercitano anche le funzioni di casse di prestito, e quantunque queste casse, non avendo gravi spese di amministrazione, prestino denaro a interesse più modico, tuttavia siccome domandano condizioni tali che possono profittarne solo gli agiati, questi si volgevano ad esse in gran numero nei loro bisogni di credito, lasciando alla unione esclusivamente il còmpito di provvedere alla classe degli industriali poveri.

Al contrario, in alcune città medie o grandi dove il commercio e la produzione assumono uno svolgimento assai maggiore anche per gli artigiani, dove la produzione spesse volte importa la necessità di costituire e di erigere fabbriche, la cosa prendeva un aspetto ben diverso. Anche qui il primo impulso partiva principalmente dalla classe povera, ma ben presto anche il ceto medio, prevalente nel commercio, impadronivasi di questi istituti fecondi di tante speranze, per trarne ajuto alle proprie necessità senza però escluderne in alcun modo le classi inferiori. E qui il commercio più esteso, ed il più largo svolgimento degli affari rendeva necessario il prestito di denaro a termini più lunghi con somme maggiori, e quindi esigeva che si raccogliesse un fondo sociale più potente, del quale doveva tenersi sempre una raggardevole riserva in contante. Ma allora dovevasi pensare anche a moderare quanto era possibile l' interesse del denaro e le spese, e, in riguardo al commercio tutto, anche a semplificare i mezzi di assicurazione rendendoli più facili e riformandoli a modo mercantile, per la qual cosa si accoglieva il cambio e lo sconto in luogo dei semplici chirografi di debito muniti di cauzione.

La cura di raccogliere poco a poco piccoli capitali di proprietà dei soci, che qui reputavasi di poter piuttosto affidare all' arbitrio dei soci medesimi, era, massime in principio a causa della facilità con cui ottenevasi il credito, non di rado perduta di vista più di quello che sarebbe stato opportuno; perchè la grande affluenza di danaro proveniente da persone estranee all'unione rendeva possibile di soddisfare ai bisogni cresciuti, e perchè le grandi proporzioni del cambio offrivano un considerevole guadagno. Ma nel corso del tempo conobbesi quanto questo procedimento si dilungasse dallo scopo proposto; laonde nelle unioni più antiche che avevano avuto un simile ordinamento quasi da per tutto tentavasi di porre riparo a quella negligenza: ed in tutte le unioni novelle, a cagione dell' esperienza fatta e di ammonizioni ripetute sovente dall'autore di questo libro, si incominciava a statuire una misura più elevata delle quote sociali mediante maggiori contribuzioni. Può dirsi dunque che oggidì, tranne rare eccezioni (e qui occorre considerare quante delle nostre unioni si trovino nei primi inizi), havvi una sufficiente proporzione tra il capitale proprio dell' unione e quello ad essa estraneo; ed anzi può dirsi che in un numero non piccolo di unioni questa proporzione superi considerevolmente le condizioni che di solito si esigono, sotto questo riguardo, per gli istituti bancari. All' accennata tendenza del commercio corrispose naturalmente anche la forma dell' amministrazione, che riceveva sempre più un ordinamento mercantile e bancario nel modo imposto dallo sviluppo crescente degli affari senza che ne derivassero sconcî di sorte, perchè colla partecipazione del ceto medio alle unioni vi entravano buoni elementi commerciali. Già dall' incominciamento

di questi istituti, la ragguardevole unione di credito di Eisleben, la cui amministrazione ben poteva proporsi a modello, seguiva questo ordinamento, che negli ultimi anni si perfezionava singolarmente nelle unioni di Dresda, di Lipsia, di Gotha, di Colberg, di Zerbst, di Luckau, di Halle sulla Saale, di Stettino, di Zvickau, di Rostock, di Breslavia, di Francoforte sul Meno, di Wiesbaden, di Cassel e di altre città. E noi publichiamo perciò nelle appendici il recente statuto della società di sconti di Eisleben quale esemplare d' istituti di questo genere.

È ben naturale che delle due forme, delle quali abbiamo tenuto discorso, rare volte nelle singole unioni una sola puramente si svolga: più spesso intervengono parecchi gradi intermedi fra l' una e l' altra, in un luogo accogliendosi ordinamenti che si avvicinano piuttosto alla prima, altrove assumendosi altri che propendono piuttosto alla seconda, come richiedono le condizioni locali che mutano facilmente.

E se si vogliano in brevi parole raccogliere i principî cardinali secondo i quali nelle unioni nostre si svolge quella potenza « mercè la quale uomini, che sprovveduti » di credito esercitano la piccola e la media industria, » riescono colle forze proprie ad acquistare i capitali ne- » cessarî al progredimento dei loro negozi », noi accenneremo ai seguenti momenti principali, i quali distinguono essenzialmente queste unioni di credito da tutti gli altri istituti simiglianti, ma che più o meno dipendono da sovvenzioni o da beneficenza altrui.

1. Di regola, coloro che hanno bisogno di imprestiti sono fondatori e amministratori dell' impresa diretta a supplire alle loro necessità di credito, ossia sono sòci dell' unione; per la qual cosa sono loro comuni i pericoli ed

i profitti dell' impresa ed hanno voto deliberativo nelle faccende dell' amministrazione.

2. Le operazioni del giro del denaro, che compionsi per mezzo delle unioni, sono ordinate da per tutto sopra fondamento commerciale, con regole bancarie, così che la cassa dell' unione paga a coloro che la sovvengono di capitali, e quelli che ricevono prestiti pagano alla cassa dell' unione medesima gli interessi nella ragione ordinaria commerciale e le provvigioni relative.

3. O col pagamento completo eseguito tutto ad una volta, o più spesso con piccole contribuzioni in rate, i socî formano a sè medesimi nella cassa dell' unione alcune quote sociali (azioni), alle quali si aggiunge il guadagno ad ognuno spettante (dividendo) fino che sia raggiunto la somma determinata come norma: e quelle quote sociali formano il modulo per la ripartizione del dividendo e, simili ad azioni, rappresentano il capitale dell' unione, che sempre si aumenta.

4. Le somme di denaro, che oltracciò fossero necessarie all'andamento dei negozî, sono prese a prestito mediante il credito della società e sotto guarentigia solidale di tutti i socî.

In guisa così semplice, mediante l' associazione si ottiene la riunione di molte piccole forze, nessuna delle quali nel suo isolamento sarebbe stata capace, in via nemmeno lontana, di mettere riparo ad uno dei più grandi mali della nostra vita sociale, che, nel gigantesco svolgimento della grande industria, minaccia l' indipendenza del ceto medio industriale. L' associazione, rigettando tutte le utopie socialistiche, insegna ai nostri artigiani ed ai nostri lavoratori quell' eterno principio che sgorga dalla umana natura medesima, ed è, che se l' uomo

riceve da natura bisogni dai quali è vincolata la sua esistenza, ne è pur fornito di forze col retto uso delle quali egli ottiene il soddisfacimento di quei bisogni.

CAPITOLO SECONDO

Delle condizioni necessarie alla costituzione delle unioni di credito e della loro posizione di diritto privato.

Anzi tutto conviene indagare se per la costituzione di una unione di credito sia necessario di ottenere approvazione da parte della magistratura dello Stato. Tale quesito, dopo qualche lotta, fu oggi deciso a favore della libertà in tutti gli stati di Germania, ad eccezione dell'Austria. E non poteva invero la cosa procedere diversamente, poichè queste unioni, cadano esse quali società industriali o commerciali sotto le prescrizioni del diritto privato, o quali associazioni nel vero senso della parola sieno governate dalla legge onde le associazioni sono rette, possono in ogni caso volgersi al loro scopo lecito e puramente privato, al raggiungimento del quale i cittadini in ogni tempo, senza bisogno di concessione alcuna, ebbero libertà di unirsi fra loro. Per la costituzione di una società commerciale, di un negozio sociale non v'hanno in alcun paese di Germania vincoli che impongano di ottenere la approvazione da parte dell'autorità; e la legge sulle associazioni, che promulgata nella scorsa decade per i paesi della Confederazione germanica trovò differenti modificazioni nei singoli stati, esige l'approvazione della magistratura soltanto per quelle società che attendono ad argomenti politici o religiosi, e che nel loro scopo esercitano

influenza sopra publici affari. Ma lo scopo di procacciare il denaro necessario al traffico od alla privata economia, che le nostre unioni si propongono a favore dei loro socî, appartenendo agli affari d'indole assolutamente privata, deve essere abbandonato alle cure ed alla libera attività dei singoli cittadini: per la qual cosa apparisce incontrastabilmente che lo stato, arrogandosi un' ingerenza ed una tutela in quegli argomenti, si accingerebbe ad un problema per esso insolubile e si sobbarcherebbe ad una immensa responsabilità.

Dunque nella condizione presente delle cose, alla prima fondazione delle unioni di credito null'altro è necessario, se non che al momento della loro costituzione, secondo quanto prescrivono le leggi sul diritto di associazione e di riunione, sia data denuncia al magistrato politico, potendosi considerare la costituzione di un'associazione di credito (finchè l' unione ancor non esista) come argomento d' importanza publica.

Ma una volta formata l' unione, una volta sottoscritto il suo statuto, tutt' al più può essere questo presentato al magistrato perchè ne abbia notizia, e non già perchè ne dia approvazione; poscia nè per le adunanze generali dei socî, nè per le tornate dei comitati o per simili argomenti v' ha d' uopo di notifica, trattandosi di consigli secreti di una società privata e non di assemblee alle quali ciascuno abbia diritto d' intervenire.

Del resto, se di fronte al diritto publico la costituzione e l' esistenza delle unioni, quali società lecite, sono pienamente guarentite e favorite da intera libertà, la loro posizione invece di diritto privato, riguardo alla capacità dei diritti di patrimonio e riguardo all'esercizio dei diritti stessi, è ancora dubia per parecchi

riguardi; e là dove non si promulgarono ancora, come avvenne in Prussia, nuove leggi a loro favore, esse si trovano in condizione alquanto sfavorevole, perchè la legislazione civile fin qui esistente, quando nella codificazione trattò del diritto di società, neppure in via lontana provvide ai bisogni di istituti che non conosceva perchè sorsero tanto più tardi.

Questa loro condizione colla introduzione del nuovo codice di commercio generale germanico non si è migliorata, neppur esso offrendo alcun provvedimento appropriato ai bisogni di queste nostre associazioni, malgrado del notevole ampliamento che esse frattanto hanno assunto : quel codice tratta soltanto delle forme delle società commerciali che esistevano, locchè fa in maniera chiarissima ed ottima, sì che ai bisogni pratici serve perfettamente.

Affine di svolgere con perfetta chiarezza quest' argomento, noi non possiamo a meno di fermarci alquanto più attentamente a considerare l'essenza delle nostre unioni. Al pari di altre forme di associazione, che con esse ebbero origine in Germania, come quelle pel consumo di materie prime ed altre, esse differiscono, per due criteri essenziali, dalla società del diritto privato romano e germanico, che era la sola forma di società personale d'acquisto finora conchiusa, e della quale la società mercantile è una specie. In primo luogo la società del diritto privato è ristretta ad un piccolo numero di determinate persone, che si fanno esclusivamente a sostenerla, per guisa che rendesi impossibile in essa alcun mutamento: il recesso di alcuni socî e l'accoglimento di altri influisce su tutto l' istituto e ordinariamente lo scioglie, sicchè, fra i membri rimasti o coi nuovi, si costituisce propriamente un'altra società affatto diversa dalla prima.

Invece, in queste unioni hanno luogo, senza ostacolo di sorte, continui mutamenti per il recesso di alcuni membri e per lo entrarvi di altri, essendo che la personalità degli individui scompare totalmente nell' associazione, e la stabilità dell' unione non è tocca essenzialmente se anche si ritirano degli antichi e intervengono de' nuovi socî. Perciò, mentre nella costituzione di una società occorre anzitutto la perfetta conoscenza dei socî fra loro, e devono esaminarsi maturamente le loro condizioni e i loro vicendevoli rapporti, dipendendo l'andamento degli affari sociali dalla capacità speciale, dalle cognizioni, dalle sostanze e facoltà dei singoli socî; mentre nella società deve farsi una scelta ben cauta, e provvedersi acciò non prenda parte ai guadagni un numero di persone maggiore di quello che riesce necessario al buon andamento della società, le unioni all'incontro accolgono nella loro cerchia il maggior numero di membri possibile, vincolandoli soltanto a certe condizioni generali, che ognuno può adempiere senza difficoltà, e ciò perchè le unioni, quanto maggiore è la loro estensione, tanto meglio raggiungono il loro scopo.

La seconda notevole differenza sta nella qualità degli affari cui attendono le due differenti specie di associazione. La società si propone a scopo un' impresa lucrativa, esercitata verso il publico, trafficando con terze persone i proprî prodotti od articoli commerciali. Le unioni nostre al contrario, come la maggior parte delle altre associazioni (eccettuate quelle di produzione), si prefiggono tutte il fine già detto; cioè di soccorrere al bisogno di denaro, in cui trovansi i membri loro, per provvedere ai bisogni economici od alla industria; hanno quindi il loro còmpito stabilito entro la limitata cerchia loro propria. Anche

sotto questo rapporto trovansi in condizione di affari e di diritto ben differenti; e se alcune unioni, alle quali affluiscono somme di denaro maggiori di quelle che occorrono alle necessità dei loro membri, devono pur entrare in relazione d' affari con estranei, onde far fruttificare, come conviensi, i loro capitali, quel primo scopo rimane però sempre il loro còmpito essenziale, e ad esso devono essere subordinati tutti gli altri accessori.

Per quello scopo loro, elevandosi al di sopra della personalità dei loro membri temporanei, i nostri istituti sono compresi precisamente nella classe di quelle unioni, che nella lingua legale di parecchi paesi tedeschi, e specialmente della Prussia, sono chiamate a preferenza col nome di *società private autorizzate* come già accennammo più sopra (codice civile generale prussiano, parte II, titolo 6), a capo delle quali sta la forma privilegiata della *corporazione* contemplata dalla nuova legislazione germanica sul diritto di associazione. Del resto, se i precetti dati da quella legislazione determinano in parte i rapporti interni di diritto dei membri, p. e. le norme che concernono le deliberazioni sociali e simili, manca invece qualunque norma di legge per le relazioni coi terzi, perchè il legislatore, trattando dell' argomento delle associazioni o delle *società private autorizzate* che sono in quelle comprese, pensò bensì a tutti gli scopi possibili, ma non all' andamento d'un affare speciale lucrativo, che è il carattere particolare dei nostri istituti, come di tutte le associazioni tra cui vanno appunto comprese quelle rivolte *all'esercizio di un affare.* Sotto questo aspetto, ricadendo questi istituti sotto le norme date dalla legge per società fondate su relazioni giuridiche tanto diverse, sorgono per esse gli inconvenienti suaccennati,

il massimo dei quali consiste nella difficoltà riguardo ai modi di acquisto della proprietà, alla rappresentanza, all'esercizio dei diritti di patrimonio. Poichè, sebbene l'argomento delle rappresentanze sia determinato, come deve essere, dallo statuto, questo rimane pur sempre un mero documento privato; chè l' erigerlo fin dapprincipio in forma autentica colle centinaja, colle migliaja di socî, che ogni singola unione comprende, sarebbe cosa piena di gravissime difficoltà; e interminabili sarebbero le spese e le ampliazioni ulteriori, se si esigesse una costante autenticità in mezzo al mutamento continuo prodotto dall' entrare ed uscire dei socî. Inoltre non si potrebbero istituire liti, nè esercitare mai diritti di proprietà per conto della associazione, ma soltanto a nome dei socî originarî; mentre, nell' incessante mutamento di questi ultimi, la capacità delle unioni, sopratutto pei diritti di patrimonio, sarebbe esposta a non lievi ostacoli. Insomma, nella mancanza di norme di legge bene determinate e ad esse appropriate, la condizione delle unioni è vacillante, dipendendo dalla mutabile giurisprudenza dei tribunali e non di rado anche dalla buona fede della parte avversaria, per la qual cosa sono costrette a cercare rifugio in finzioni, e ad ottenere con mezzi indiretti la necessaria protezione della legge; condizione ad ogni modo incerta, che le espone a pericoli parecchi, ad inutili spese, ed a perdita di tempo.

L'unico espediente, che, secondo le leggi fin qui esistenti, valeva ad ottenere una costante protezione alle unioni, era la concessione dei diritti di corporazione, che lo stato di volta in volta loro attribuiva, perchè la personalità giuridica in tal modo loro impartita cancellava gli inconvenienti sopraccennati. Fra noi, nei primi tempi,

questa concessione dipendeva affatto dalla buona volontà dei governi, dei quali in origine pochissimi (tranne quelli del Meclemburgo, del Reuss, del regno di Sassonia, ed in parte quelli dei ducati di Sassonia e di Anhalt) erano propensi a concederla. A quella concessione però, secondo le leggi esistenti, andava unita una sorveglianza ed un intervento della magistratura negli affari delle unioni, così che spesso ne era impedito lo svolgimento, perchè si vincolava la libertà necessaria al corso dei loro negozî. E quest'ultimo vincolo inceppava la vita e lo svolgimento delle unioni nostre a tal segno, che un gran numero di quelle di Sassonia non faceva alcun caso della concessione offerta loro dal governo, quantunque questo restringesse al minimo la ingerenza della sua magistratura; e preferivano di assoggettarsi alla legge comune che reggeva le associazioni, e di sopportare tutti gli inconvenienti a ciò congiunti, solo per non restar sottoposte a regolamento alcuno nei loro affari interni.

In tale condizione di cose, coloro che in Germania stavano a capo del movimento d' associazione non mancavano di volgere i proprî sforzi ad ottenere dalla legislazione il riconoscimento delle unioni, che crescevano sempre più di potenza e di valore nel commercio. E lo scrivente, nell'estate dell'anno 1860, presentò un progetto di legge all'assemblea delle unioni di credito, che si raccoglieva in quel tempo in Gotha, e quel progetto ivi e nel congresso degli economisti tedeschi radunatosi nel settembre dello stesso anno in Colonia sul Reno, ottenne l'approvazione universale. Sul modello degli ordinamenti inglesi, questo progetto si proponeva semplicemente di ottenere autenticità agli statuti ed ai mandati dei gestori

delle associazioni, col mezzo di attestati rilasciati dallo magistrature governative (1).

Ma intanto, dopo il 1861, in Prussia e nella maggior parte dei paesi tedeschi fu promulgato il *Codice di commercio generale germanico*, per effetto del quale le cose presero una piega affatto differente. Tre quesiti allora si presentarono :

a) le nostre unioni di credito, che si fondano sopra la base comune delle associazioni, appartengono esse alle società di commercio, nel senso determinato dal codice germanico ?

b) possono esse acconciarsi alle condizioni in quello imposte per l'erezione e per l'esistenza delle società di commercio ?

c) Le concessioni ed i privilegi accordati dalla leggo alla società commerciali bastano alla esistenza ed allo svolgimento di queste unioni ?

Esamineremo dapprima i due ultimi quesiti, che possono ricevere eguale soluzione per tutte le unioni di qualunque genere, mentre nel primo quesito convien fare alcune distinzioni secondo la limitaziono sopra enunciata della cerchia dei loro affari.

Che i diritti concessi dalla legge alla società di commercio siano sufficienti ai bisogni delle unioni nostre, si rileva volgendo un rapido sguardo alle norme relative. Anzi tutto gli amministratori di una società, i nomi dei quali siano stati iscritti presso il tribunale di commercio,

(1) Il progetto insieme alle illustrazioni, che spiegano la ragione delle norme di legge proposte, fu publicato per intero nel *Resoconto delle associazioni di Germania per l'anno* 1859. - Lipsia, G. Mayer, 1860.

possono rappresentarla, senza restrizione di sorte, in tutti i procedimenti giudiziari e negli affari giuridici (art. 86 e 114 del cod. di comm.), per la qual cosa è tolta qualsiasi difficoltà di legittimazione delle unioni. Inoltre le società possono, anche sotto la loro firma (e quindi sotto il loro nome comune), assumere obblighi ed acquistare diritti, possono cioè acquistare proprietà e diritti reali e quindi ipoteche sopra beni immobili, come dispongono gli articoli 111 e 164 del codice di commercio.

Ma come il terzo quesito riceve sicura risposta affermativa, così il secondo deve risolversi negativamente. Il codice distingue tre specie di società commerciali, ciascuna delle quali può sembrare applicabile alla forma delle unioni nostre, e sono:

a) la società in nome collettivo, ove i socî non rispondono soltanto con determinati capitali conferiti, ma sono responsabili personalmente e solidariamente;

b) la società in accomandita, nella quale uno o più socî sono personalmente responsabili, gli altri (accomendanti) prendono parte soltanto col conferimento di determinati capitali. E finalmente:

c) la società in accomandita per azioni, nella quale le quote sociali degli accomendanti consistono in azioni di un valore determinato ed eguale per tutti, che vengono bensì intestate al nome dell'accomendante, ma possono essere cedute da questo ad altre persone per mezzo di girata cambiaria (v. art. 85, 150, 173 e 182 del cod. commerciale).

Abbiamo pure una quarta ed una quinta specie di società, cioè:

d) la società anonima per azioni, cui tutti i socî prendono parte col solo conferimento di capitali, e che

può essere costituita soltanto coll' approvazione del governo;

e) La società tacita, per la quale taluno prende parte all' esercizio del commercio di un altro col solo conferimento di fondi, senza intervenire personalmente e partecipando ai guadagni ed alle perdite, per cui è a considerarsi non tanto come socio, quanto come creditore del proprietario dell' affare. Ma queste due ultime specie per motivi agevoli a comprendersi sono inapplicabili affatto per noi, come per tutte le aziende di affari sociali, sicchè è inutile di parlarne più a lungo (v. art. 207 e seg., art. 250 e seg. del cod. comm.) (1).

Le condizioni essenziali per la società in nome collettivo e per la società in accomandita ordinaria secondo il codice di commercio sono le seguenti:

1) l' assunzione di una firma sociale;

2) l' iscrizione della società presso il tribunale di commercio, che si effettua mediante la comparsa personale e la sottoscrizione di tutti i soci (e quindi anche degli accomendanti), oppure mediante presentazione di un documento autenticato nelle firme da una magistratura giudiziaria o da un notajo, locchè dev' essere ripetuto in caso di recesso, e di entrata di ogni singolo socio (v. art. 86 a 88, 126, 151, 156, 171 del cod. di comm., ed art. 4 della legge prussiana di promulgazione). Riguardo a quest' ultima condizione, che esclude le unioni nostre

(1) In Italia invece la forma dell' anonima venne accolta, come la meno disadatta per le banche popolari, essendosi escluso quasi dapertutto il principio della responsabilità illimitata de' soci, il quale ripugna all' indole dell' anonima. (V. prefazione Luzzatti pag. 26 e segg.).

(Nota dei traduttori).

dai benefici della legge, noi ci riferiamo a quanto più sopra abbiamo detto. Il numero dei membri che entrano ed escono ogni anno nelle singole unioni ammonta a parecchie centinaja, sicchè non potendosi in tutti quei casi prescindere dal tribunale o dal notajo, le spese necessarie ai documenti supererebbero la contribuzione annua che il socio conferisce nel fondo sociale, laonde molti si asterrebbero dal prender parte all' unione. La piccola moneta risparmiata dall'artigiano e dall' operajo si sprecherebbe in tali spese inutili, ed essi, invece di formarsi per mezzo di tenui contribuzioni un piccolo capitale che riesce loro tanto utile, non farebbero che arricchire le casse giudiziarie col denaro accumulato a fatica coi loro ristretti proventi. Così sparirebbe il miglioramento economico e morale di questa numerosa ed utile classe del popolo, quel miglioramento che riesce di tanta importanza e per essa e per tutto l' organamento sociale.

Ora occupandoci della società in accomandita per azioni, alla istituzione della quale in Prussia non è richiesta l' approvazione del governo (art. 10 della legge di promulgazione), non ci si presenta lo stesso ostacolo. I soli soci personalmente responsabili devono fare in questa specie di società l'insinuazione al tribunale personalmente, oppure produrla in forma autentica; non così gli accomendanti, quantunque il contratto sociale deva essere eretto in giudizio o innanzi notajo (art. 174 e seg. del cod. comm.). Ma ciò che impedisce principalmente che le nostre unioni ricevano forma di società in accomandita, si è la mancanza in quest' ultima dell' obligo solidale di tutti i soci, per cui vien tolto quel fondamento che ci acquista credito innanzi al publico, e che sempre ci schiuse sì ricche sorgenti di denaro. Ed inoltre altre condizioni

imposte dalla legge a questa società rendono impossibile l' applicazione di tal forma alle unioni nostre. In particolare la legge esige:

a) che ogni azione, ossia quoto nel capitale sociale, non sia minore di 200 talleri;

b) che il numero e l' importo delle azioni, e quindi tutto il capitale sociale e il numero dei soci sieno determinati preventivamente al momento della fondazione della società, e quindi fissati stabilmente una volta per sempre;

c) che un quarto almeno dell' importo delle azioni sia pagato prima che la società possa incominciar a trattare i propri affari;

d) che il recesso di un socio personalmente responsabile non possa avvenire per effetto di reciproco accordo, e che la morte, l' aprimento del concorso, o la uscita di tali soci in qualunque modo avvenuta, portino lo scioglimento della società, ove il contratto sociale non disponga altrimenti (art. 173, 175, 177, n. 5, 199, n. 1, 2. 157, 170 cod. di comm.).

Veduti così dall' un lato i grandi vantaggi che il codice offre alle società commerciali, e dall' altra parte le difficoltà, anzi gli ostacoli insormontabili che impediscono alle unioni nostre di acconciarsi alle condizioni cui vanno congiunti quei vantaggi, dobbiamo ora risolvere il primo problema, dobbiamo cioè ricercare se ed in quanto le unioni nostre sieno comprese sotto il concetto delle società commerciali stabilito nel codice di commercio, se ed in quanto devano per conseguenza essere sottoposte alle norme di legge che citammo, oppure se, come associazioni d' altro genere, devano invece essere rette dalle leggi anteriormente esistenti.

E qui dobbiamo por mente alle due forme principali delle unioni, cui sopra accennammo.

Secondo il codice commerciale, e come d'altronde s'intende già di per sè, oggetto di ogni società di commercio deve essere l'esercizio di atti di commercio sotto una firma comune (art. 85, 150 del cod. comm.). Che cosa poi s'intenda per atti di commercio, è particolarmente spiegato agli articoli 271 e 272, dai quali risulta appartenervi *le operazioni dei banchieri e dei cambiavalute esercitate per professione* (art. 272, n. 2). Ora è appunto questo il caso nostro. Finchè le unioni di credito si aggirano nel solo campo del servigio reso ai proprî socî, finchè non sodisfanno anche alle necessità del publico nelle ordinarie faccende commerciali, evidentemente esse non vanno comprese nel concetto sopra enunciato di quell'atto di commercio, perchè non attendono ad esercitare atto di commercio per professione. Infatti, il carattere particolare che determina l'esercizio professionale di un traffico, di un mestiere, consiste nella *intenzione di ricavarne un lucro* che basti al proprio sostentamento totale o parziale; come bene spiega un rescritto del 16 di agosto 1827 del direttore generale delle imposte di Prussia.

Se dunque un'unione di credito si limita a procurare ai proprî socî il denaro necessario all'esercizio particolare dell'industria di ognuno di questi, l'unione stessa, cioè la totalità dei membri non esercita con ciò professione alcuna, non facendolo eglino per trarne guadagno che basti al loro sostentamento. La unione, piuttosto mezzo che fine, presta servizi all'industria che ciascuno dei socî esercita. Mancando nell'isolamento il credito a coloro che privi di ricchezza esercitano le industrie, si forma la unione di un certo numero di essi, affine

di ottenere, per via dell' associazione così fondata, una base al credito necessario a tutti.

Che un uomo da solo acquisti a sè medesimo il credito necessario alla sua industria, oppure che parecchi uomini, trovandosi in condizioni meno agiate, si uniscano fra loro per lo stesso scopo, la cosa rimane pur sempre eguale : questi uomini associati non esercitano in tal caso una professione più che nol faccia a sua volta l' individuo isolato : sì piuttosto si procacciano una delle condizioni più necessarie all' esercizio delle loro professioni. Che pochi uomini o che parecchi si associno a un tale scopo, ciò non fa differenza, come non fanno differenza le condizioni, secondo cui si ripartiscono i denari acquistati col credito della società, o si forma, a maggiore sicurezza di tutti, un fondo sociale per mezzo di contribuzioni continuate. Per conto sociale si toglie denaro ad imprestito da terze persone, ma a terze persone non si dànno imprestiti come fanno le banche. Invece i valori ricevuti a prestito si ripartiscono fra i membri a sussidio delle loro necessità, nè con ciò si esercita per certo un atto di commercio od un' operazione di banca.

Nè i dividendi che eventualmente risultassero, e che sogliono dalle associazioni distribuirsi fra i proprî membri, producono in tal caso alcun mutamento. Gli interessi e le provvigioni che ricavansi dai denari dati a prestito, donde soltanto si forma quel guadagno che costituisce il dividendo, sono pagati dai socî medesimi affine di supplire con tal mezzo alle spese dell' azienda, quali sono gl' interessi pagati ai creditori dell' unione, gli stipendî agli impiegati, le pigioni e simili spese. I dividendi dunque nell' altro sono che il fondo residuato dai proventi, in quanto le spese dell' azienda non li assorbano

tutti. I soci, secondo il corso ordinario delle cose, traggono per fermo un vantaggio dalla loro associazione, e spesso anche quello considerevole di provvedere per via dell'associazione alle loro necessità in modo più facile, con minori sacrifici e meglio di quello che farebbero fuor della unione. Ma questo vantaggio è soltanto negativo. Il risparmio fatto in ispese necessarie, non è ancora guadagno: perchè io realmente ottenga un lucro, è d'uopo che abbia prima un guadagno, dal quale, fatta la sottrazione delle spese, io risparmi qualche cosa. Ma tale risultato positivo, tale guadagno non traesi da queste unioni; ottiensi soltanto dai soci nello speciale esercizio dei loro traffici alla cui utilità servono le unioni medesime.

Da tutto questo risulta dunque che associazioni di tale natura non vanno comprese sotto il concetto delle società commerciali considerate nel codice; e ciò risulta anche da una decisione che la magistratura di Prussia emanava sopra la questione che erale stata proposta, se cioè le unioni di prestito dovessero essere soggette all'imposta di industria: si riconosceva infatti che, non esercitando le unioni un'industria nel senso determinato dalla legge, non dovevano essere soggette all'imposta relativa. E qui richiamiamo le considerazioni che l'autore di questo libro inseriva nel numero 3.° dell'annata 1861, nel giornale intitolato: *l'avvenire delle associazioni industriali* (1), nonchè la decisione del direttore generale

(1) Oggi reca per titolo: *Giornale delle associazioni* (l'avvenire delle associazioni industriali). È redatto da Schulze-Delitzsch con la collaborazione di Parisius-Gardelegen, ed è edito coi tipi di Ernesto Keil in Lipsia. Al prezzo di associazione annuo di un tallero, si spedisce colla posta, o per mezzo di librai.

delle imposte, nel num. 10, annata 1861, dello stesso giornale.

Ma è del pari evidente che tutte le associazioni, le quali non si comprendono tra i confini suaccennati, ma esercitano negozî con terze persone ricavandone un guadagno, devono essere considerate società commerciali secondo le norme del codice di commercio. Unioni di credito che prestano denaro a chiunque verso interesse e verso provvigione, esercitano veri atti di commercio, e devono perciò, come società commerciali, assoggettarsi a tutte le suesposte prescrizioni del codice, per quanto grandi possano essere per molte di esse gli oneri e le spese, per quante pure possano essere le difficoltà loro opposte da quelle prescrizioni. Havvi in ciò tale rigore, che nel caso in cui vi fossero restie potrebbero essere costrette ad assoggettarvisi sotto comminatoria di pene disciplinari (art. 89 del cod. di comm., art. 5 e 62 della legge prussiana di attuazione), a meno che non ne siano dispensate a cagione della cerchia ristrettissima del loro traffico, come stabilisce l'art. 10 del codice, e come infatti avviene pelle associazioni di produzione. Ad ogni modo quest' ultima non è che un' eccezione, ed è un fatto che non si abbandona alla libera elezione delle dette associazioni di prestarsi o no a quanto il codice di commercio determina, ma è prescritto che siano esattamente osservati i termini imposti ad eseguire le relative insinuazioni innanzi ai tribunali pei singoli stati germanici nei quali fu introdotto quel codice.

Di qui emerge chiaramente ciò che dicemmo in principio, che le nostre unioni nessun giovamento ritraggono dal codice di commercio generale germanico. Che se questo non tocca nella essenza a ciò che riguarda

l'organamento interno dell' associazione, lascia d' altra parte immutate tutte quelle cattive condizioni, nelle quali le unioni ai trovavano antecedentemente. A quelle associazioni poi che estendono le loro relazioni di commercio a terze persone loro estranee, esso impone obligazioni, l'adempimento delle quali pone a pericolo la loro esistenza.

Riesciva dunque altamente necessario che si desse a tutto quest' argomento giuridico un ordinamento acconcio, per mezzo di un atto legislativo proprio e adatto all' essenza ed al bisogno delle unioni di credito e di altre simili specie di associazione; ordinamento che accordasse finalmente il riconoscimento di diritto a queste forme di commercio sì feconde di vita, sì ricche di speranze future, e che ormai al ceto dei piccoli industriali erano rese indispensabili.

I provvedimenti contenuti nel progetto di legge proposto dal compilatore di questo scritto liberavano le unioni dagli ostacoli che impedivano loro di esercitare atti giuridici, di stare in giudizio, onde derivava così alle unioni utilità grandissima, aprendosi loro la via alla piena capacità di esercitare diritti di patrimonio. Per tal modo si riusciva ad assicurar loro da una parte i grandi vantaggi che alle società commerciali sono offerti dal codice di commercio germanico, e dall'altra ad acconciare alle loro condizioni speciali quegli ordinamenti che loro era impossibile di accogliere senza mutazioni ed ai quali sono associati quei vantaggi. A ciò la materia era preparata dal codice di commercio medesimo.

Tratta esso infatti nell' argomento delle società per azioni di una specie di associazione, la quale ha ciò di comune colle nostre unioni che, al par di esse non essendo limitata a certo numero di persone, permette un continuo

mutamento di ingresso e di uscita di soci, mentre poi se ne distingue per ciò che i suoi membri sono obligati soltanto per determinate contribuzioni di capitale, ma non colle persone o col rimanente del loro patrimonio. Perciò, essendo una semplice associazione di capitali, può contrapporsi in un certo senso alle unioni nostre, che sono associazioni personali di operai e di industriali.

Ora, se le norme che il codice di commercio stabilisce per la società in nome collettivo (le quali corrispondono perfettamente alle relazioni esterne delle nostre associazioni, alla obligazione personale dei soci per i debiti della società, ecc.) si pongano in accordo colle altre norme sancite nel codice stesso riguardo alla società per azioni, che s' acconciano pure perfettamente alle relazioni interne nascenti necessariamente entro il seno di ogni società, p. e. intorno all' amministrazione, alle deliberazioni, all' ingresso e al recesso de' soci, non solo si sodisfanno perfettamente tutti i bisogni nostri, ma si porgono in pari tempo allo stato tutte quelle guarentigie che ragionevolmente esso può richiedere da tale nuovo istituto. E così sarebbe raggiunto l'altro grande vantaggio di comprendere tutta la materia delle associazioni in una sola legge, la quale, a guisa di sezione aggiunta al codice commerciale, tratterebbe di una forma di società che, se nella specie è diversa dalle altre, è pur nel genere affine.

Guidato da questi intendimenti l' autore compilava un disegno di legge che fu già reso di publica ragione fino dall' anno 1862, nella terza edizione di questo libro. E successivamente, nell' anno 1863, egli presentava alla camera dei deputati di Prussia questo medesimo progetto, che però non veniva accolto per l' opposizione mossavi dal ministero.

Ma sul principio del 1866 lo stesso governo presentava alla camera dei signori un progetto, il quale pressochè in tutti gli argomenti concordava con quello già respinto anteriormente, colla sola differenza che alla costituzione delle associazioni veniva imposta l'approvazione delle magistrature dello stato, ed erano determinate altre norme che ne inceppavano sommamente il libero svolgimento (1). Ma la brevità della sessione parlamentare impedì che si procedesse alla discussione di esso, per la qual cosa l'autore nella state dell'anno medesimo presentava alla camera dei deputati, che si raccolse nuovamente, il primitivo suo progetto di legge, salve quelle modificazioni che vi erano state introdotte dalla commissione della camera ai cui studî era stato sottoposto nel 1863; e poichè il governo finalmente recedeva dalle sue idee restrittive, e la camera dei signori lo approvava in tutti gli argomenti essenziali, esso ottenne forza di legge, secondo il testo che publichiamo in appendice.

Le associazioni prussiane di prestito e di credito, riguardo all'esercizio dei diritti ed alla capacità di patrimonio, ottengono in tutto gli identici privilegi che il codice di commercio concede alle società commerciali. In particolare poi la nuova legge ripara a quei difetti che finora circondavano di gravi difficoltà la loro condizione di diritto privato.

Infatti:

a) in giudizio ed in tutti i loro rapporti di diritto le

(1) Questo progetto fu publicato nel già citato *Giornale delle associazioni* con osservazioni critiche (Anno 1866, N. 8 (pag. 29) e segg.).

associazioni sono rappresentate dalla loro presidenza (v. § 16 della legge sulle associazioni).

b) acquistano diritti e proprietà d'ogni specie ed assumono obligazioni colla loro firma, e quindi a nome comune (v. § 10 detta legge).

Non solo è resa molto più facile la costituzione dell' obligo solidale, fondamento indispensabile al credito delle unioni nostre (del qual argomento tratteremo più particolarmente in seguito), ma la legge promulgata concede loro, anche negli altri rapporti di diritto, tutti quei privilegî che il codice di commercio e la legge prussiana di attuazione del 24 Giugno 1861 concedono ai negozianti ed alle società commerciali fornite di firma comune, però, s' intende, verso l' assunzione degli obblighi a quei privilegî congiunti (v. § 10 della detta legge).

Oltre alle condizioni della capacità cambiaria (v. la legge cambiaria generale germanica, art. 4, num. 3, 5, 7) devonsi qui richiamare alla memoria le prescrizioni sulla tenuta dei libri commerciali e sulla loro forza probatoria, sulla erezione degli inventarî, dei bilanci, dei registri, sulla conchiusione degli affari di diritto che devono reputarsi atti di commercio; occorre ricordare le norme determinate alla misura degli interessi e simili. Perciò nelle appendici offriamo un breve compendio di tali norme del codice commerciale onde se ne abbia una guida sommaria, non già per dispensare dallo studio di esse coloro che presiedono alle unioni, chè anzi noi ne facciamo loro calda raccomandazione.

Affine però di partecipare a tutti questi vantaggi, le associazioni devono sottoporsi a certe norme che la legge determina per tutte quelle unioni che vogliono porsi sotto

il suo beneficio. Tali norme sono principalmente le seguenti:

1.° il contratto socia'e o statuto dev' essere compilato in iscritto, e determinare una firma che tragga il suo nome dall' oggetto dell' impresa, non da quello di alcuna persona, e cui sia aggiunta la denominazione di *associazione iscritta* (§ 2 della legge sulle assoc.);

2.° devono formar parte integrante del contratto sociale certe norme che determinano i rapporti interni dell' associazione a garanzia della sua condizione giuridica;

3.° il contratto sociale, al pari di tutte le altre innovazioni posteriori che vi siano recate, deve essere iscritto nel registro delle associazioni conservato nel tribunale di commercio.

Riguardo alla prima condizione, vale anche per le nostre associazioni la determinazione del diritto commerciale, che ogni nuova firma debba essere differente da tutte quelle esistenti nel luogo in cui ha sede. Quanto però alle altre unioni di credito già esistenti in Prussia, osserviamo essere conveniente che in ogni caso conservino come firma la loro denominazione presente, e che le mutazioni necessarie del loro antico statuto siano fatte soltanto in forma di revisione. Se accogliessero come firma una denominazione differente od adottassero uno statuto novello, ove non badassero a cautele particolari, potrebbero nella nuova condizione incontrare gravissime difficoltà nell' esercizio dei crediti spettanti alle anteriori associazioni e nell' adempimento delle obligazioni loro incombenti.

Quanto alla seconda condizione, i §§ 3, 8 e successivi determinano gli argomenti ai quali il contratto sociale deve avere speciale riguardo. Questi argomenti corrispon-

dono all' indole delle associazioni; apparisce dunque chiaro e quasi di per sè quali siano, e già, nella massima parte, gli statuti delle antiche unioni li contengono appieno.

Le norme ulteriori di legge rivolgonsi in parte ai mezzi di assicurare l'interesse degli stessi socî e di coloro che essendo fuori della associazione entrano con essa in relazioni di diritto, in parte tendono a prevenire abusi dei diritti concessi alle unioni, come faceva anche la legislazione preesistente verso gli istituti consimili. Se anche parecchie prescrizioni possano sembrare superflue, ad esempio quelle che minacciano pene alle unioni che attendono a scopi differenti da quelli determinati negli statuti, non havvene alcuna che nuoca al libero svolgimento dei negozî ed alla indipendenza delle associazioni. Ciò sarà dimostrato in appresso, quando dovremo tener discorso delle speciali condizioni del loro ordinamento, e può anche scorgersi dall'esemplare di statuto aggiunto al capitolo quinto che può applicarsi a tutte le specie di associazioni.

Rispetto finalmente alla terza condizione, le unioni che vogliono sottoporsi alla legge devono ottemperare alle norme seguenti:

a) il contratto sociale o statuto, subito dopo che fu compilato e riveduto, deve essere presentato al tribunale del luogo ove ha sede l'unione, e contemporaneamente deve presentarsi un elenco di tutti gli associati. Dopo la insinuazione ne succede la iscrizione nel registro delle associazioni e ne è fatta una publicazione in compendio, avvertendosi che prima della iscrizione e della publicazione le unioni non possedono i diritti competenti alle associazioni iscritte (v. §§ 4 e 5 della legge sulle associazioni).

Lo stesso dee farsi per ogni innovazione od ampliazione del contratto, nel qual caso devono essere presentate due copie del protocollo delle deliberazioni dei soci che determinano questi mutamenti. Dovunque non esistano tribunali particolari di commercio o sezioni di tribunali destinate agli affari commerciali, ne esercitano le funzioni i giudizî circolari ed urbani (v. § 73 della legge 21 Giugno 1861 di promulgazione).

b) L' insinuazione dev' essere fatta dalla presidenza dell' unione e cioè da tutti i suoi membri, meglio personalmente perchè in tal modo presentano al tribunale il proprio mandato e appongono al registro di commercio la loro sottoscrizione; altrimenti rassegnando un documento autenticato (§§ 16 e 17 detta legge).

In prova del loro mandato, coloro che compongono la presidenza devono offrire quel documento che lo statuto specialmente determina, di regola dunque il protocollo delle elezioni avvenute nell' adunanza generale; intorno a che l' esemplare di statuto qui aggiunto in appendice offre spiegazioni precise (v. § 3. num. 7 detta legge).

Perciò, alle antiche unioni, i direttori delle quali furono eletti anteriormente secondo altre forme, devesi consigliare che nell' adunanza generale necessaria alla revisione dello statuto, si proceda tosto ad una nuova elezione oppure alla conferma della presidenza esistente, ed in quest' ultimo caso secondo la forma prescritta dallo statuto riveduto; chè altrimenti il tribunale di commercio potrebbe di leggieri ricusare di eseguire l'iscrizione della presidenza nel registro delle associazioni.

Conchiudendo giova osservare, che quelle associazioni le quali credono di non poter corrispondere a tutte le condizioni prescritte dalla legge, non essendo da que-

sta minacciate nella loro esistenza, possono benissimo continuare nella forma antica quali associazioni non iscritte.

CAPITOLO TERZO

Degli argomenti speciali da osservarsi nella costituzione delle unioni di credito.

I.

Del modo con cui si acquista o si estingue la qualità di socio.

L'argomento che più davvicino interessa la costituzione di una unione di credito è la qualità delle persone che sono accolte nell'associazione. A chi si estende l'opera dell'unione? vuolsi formarne un istituto di prestito per tutti in generale, oppure restringerne l'attività ai soli socî? e a quali condizioni è vincolata l'ammissione di una persona affinchè diventi socio? È mestieri fermarsi a dare chiara risposta a queste domande, prima di procedere a trattare dell'ulteriore ordinamento delle unioni.

Tutto quello che abbiamo già detto nel primo capitolo intorno alle classi a vantaggio delle quali principalmente sono destinate le unioni, come pure intorno al loro fondamento che è il soccorso ai proprî bisogni che i socî traggono da forze proprie, basta a stabilire che l'opera dell'unione, perchè serva allo scopo suo principale, deve essere ristretta ai soli membri. Che se alcune unioni cresciute in potenza, possedendo altri capitali dopo aver sodisfatto a quello scopo principale,

escono dalla cerchia così ristretta, tal fatto è a considerarsi come un' eccezione alla regola generale, eccezione che noi accettiamo in quanto però tale aumento di affari non offenda la destinazione originaria delle unioni. La fondazione di publici istituti di prestito deve in generale lasciarsi a coloro che possedono il capitale necessario. Ma quelle classi sociali, che solamente coll' entrare in queste associazioni riescono a procurare a sè stesse capitale e credito, non hanno l'officio di assumere affari che importino un rischio a favore di altre classi. Per gente poi del ceto degli operai e de' piccoli industriali, ciò è di sua natura propriamente impossibile. In massima, solo chi è compartecipe alla garanzia del capitale raccolto ed è quindi membro dell'unione può acquistare diritto sopra somme che sono nella cassa comune. — Posto dunque il divieto di dare imprestiti a coloro che sono fuori della società, cessano tosto parecchie estensioni e restrizioni, per esempio l'obligo del pagamento d' imposta per l'esercizio d'una industria, le limitazioni ancora esistenti sulla ragione degli interessi determinata in una misura legale, delle quali cose diremo partitamente in seguito. Di più, se dall' appartenere all' unione si fa dipendere il sodisfacimento del bisogno di denaro ch' è spesso stringentissimo, ottiensi certamente che i soci crescano a numero maggiore di quello che se si facessero gl' imprestiti desiderati senza tal condizione a persone che ne abbisognassero sì, ma che temessero di assumere la parte del rischio cui l' unione si assoggetta nell' impresa.

Ha maggiore importanza il quesito che riguarda le condizioni, dalle quali si fa dipendere l'ammissione a socio.

È naturale che in questo argomento convien prendere provvedimenti diversi secondo le prevalenti condizioni

del luogo, secondo che si voglia o meno restringere la compartecipazione a certe classi, come avviene in quelle unioni nelle quali l'ammissione si fa dipendere dal pagamento di una certa somma, per esempio dai 5 ai 20 talleri e più in una volta, per guisa che se ne esclùde in fatto chi è privo di mezzi. Tale esclusione però è contraria all'utilità delle unioni, quand' anche queste in realtà siano stàte create, come in qualche luogo accadde, per sopperire alle necessità del ceto medio industriale meglio provveduto. Anzi, fra tutte le altre circostanze, è della massima importanza di cattivare a questi istituti di credito le simpatie de' meno agiati: prima a cagione dell'elevata e razionale missione del principio di associazione, il quale, penetrando così profondamente nel movimento sociale dell'epoca, può preservarla da gravi catastrofi; in secondo luogo per motivi materiali del più alto interesse. Sono infatti i risparmî della gente minuta quelli che formano una parte essenziale della affluenza di denaro, nella cassa delle unioni; e tale affluenza continua anche nelle crisi generali del commercio, perchè da esse a prima giunta quelle classi non sono tocche: occorre pertanto che le nostre casse accettino come socî uomini di tal condizione, e con ciò annodino durevolmente ai proprî i loro interessi. Ciò ebbero dimostrato abbastanza le esperienze di questi ultimi anni.

Esaminiamo perciò esclusivamente il solo limite posto dalla natura delle cose. Affine di appartenere ad una unione fondata allo scopo che gli associati traggano ajuto dalle forze proprie, l'uomo dev' essere in condizione di poter dare ajuto a sè medesimo. In argomento di credito ciò significa, che quegli il quale vuole essere accolto entro l'unione deve essere in tale condizione, che gli si possano

affidare imprestiti di un certo valore colla probabilità della restituzione. Colui che è caduto sì basso da non potere raccogliere di nuovo la somma già datagli ad imprestito sotto condizione del pagamento dell'interesse e della restituzione, non deve certamente essere accolto nel seno dell'associazione. Le unioni di prestito, se vogliano avere lunga durata, non devono assolutamente confondersi cogli istituti di beneficenza, imperocchè non sono destinate a soccorrere poveri, ma bensì a prevenire l'impoverimento, còmpito ben più importante. Finchè taluno col proprio lavoro è capace di provvedere all'esistenza, sia pur meschina, di sè e della sua famiglia, si accolga nella società; ma tosto che una persona ha perduto quell'attitudine, deve reputarsi nei riguardi economici estinta, e ad essa deve provvedere la beneficenza publica o privata del cui ordinamento non ispetta a noi di trattare.

Il miglior modo per osservare questo limite nell'accoglimento dei soci e per evitare di pronunciare ad ogni singolo caso una sentenza pericolosa ed incerta di esclusione, consiste nell'imporre, come condizione di ammissione, certe contribuzioni mensili regolari da versarsi nella cassa dell'unione; e questo è argomento sul quale torneremo a discorrere più particolarmente allorchè tratteremo della formazione del capitale necessario all'azienda. Quegli che può in tali periodi, ricorrenti a brevi distanze, deporre nella cassa un piccolo risparmio, non è generalmente parlando perduto agli scopi della unione, e può aver diritto al credito; diritto che, se ancora è ristretto, naturalmente si accresce grado a grado cogli importi delle sue contribuzioni. L'autore fu testimonio di parecchi casi di operai senza fortuna, ai quali da principio era stato negato ogni credito dall'unione di Delitzsch;

eppure costoro in seguito pagavano con molta regolarità le proprie contribuzioni; e adesso naturalmente, a forza di piccole somme proporzionate alle loro condizioni, sono fra i socî più esatti, e parecchi in pochi anni riuscirono a raccogliersi un' azione dai 20 ai 30 talleri.

Del resto s'intende che in ogni socio si domanda la personalità giuridica; nè qui se ne farebbe neppur menzione se non fossero sorte sopra questo argomento alcune questioni che davano origine a gravi errori. È naturale che debba avere la capacità legale di ricevere prestiti colui che vuole entrare nella unione; chè altrimenti nè gli si potrebbero fare anticipazioni, nè sarebbe poi capace di obligarsi in solido per quelle che la unione riceve. I minorenni ed i figli che stanno sotto la patria potestà non possono dunque essere socî, ma soltanto partecipare all'unione come creditori deponendovi i loro risparmî. Le donne maritate non possono essere accolte senza espresso consentimento dei mariti, i quali devono farne dichiarazione apponendo la loro sottoscrizione allo statuto o alla scheda di associazione e specialmente al documento di credito. Anche nei casi di esercizio di traffico a nome della moglie, il consenso del marito è sempre richiesto, perchè soltanto con ciò si può aprir credito a quella con sicurezza.

Che l'ingresso di una persona in una unione si effettui mediante la sottoscrizione dello statuto o contratto sociale, deriva dal fatto ch'è obligatoria la compilazione scritta di esso; la quale, quand'anche non fosse determinata per legge, sarebbe imposta dalla natura stessa della cosa, poichè l'ordinamento di sì svariati interessi dei socî e di una gestione che non è affatto semplice non può neppur supporsi che avvenga per assenso verbale senza

estrema confusione e senza incertezza dei vicendevoli diritti. Naturalmente, all'entrata del socio deve precedere la dichiarazione di accoglimento da parte della unione, poichè l'accesso incondizionato di qualunque persona potrebbe nelle file dei soci introdurre persone, che non sarebbero punto utili al credito sociale, nè corrisponderebbero agli scopi dell'unione. Sarà opportuno lasciarne il giudizio relativo alle presidenze od ai comitati, poichè, se tutti i soci dell' unione dovessero prendere conoscenza di ogni singolo caso, si aumenterebbe senza misura il numero delle adunanze generali: a queste però si concede soltanto di muovere gravami contro le ripulse che le presidenze dessero alle istanze in simili oggetti. Al contrario, l'esclusione di un socio dovrà avvenire solo per deliberazione di tutta la unione, non potendosi mai lasciare alle presidenze arbitrio di deliberar sopra tale argomento, chè altrimenti si porrebbe nelle loro mani un mezzo facilissimo di reprimere qualunque opposizione contro la loro amministrazione.

Non è d' uopo di lungo discorso a dimostrare la necessità che avvengano talora esclusioni di soci. Il numero di essi che per solito è grande, la facilità colla quale in massima si accoglie ognuno che corrisponde a certi caratteri generali per cui sembri non affatto inetto agli scopi dell' unione, le arti colle quali molti sanno dimostrare in qualche modo di essere degni di credito per esservi ammessi, tutto ciò altamente richiede che siano rese possibili le esclusioni. Altrimenti occorrerebbero rigori molto maggiori nell' accogliere i soci, ed esami su titoli spesso molto incerti: bisognerebbe quindi rifiutare parecchi candidati sui quali gravassero dubiezze ed ai quali l' essere accolti pur gioverebbe a riordinare le loro

condizioni economiche. E ciò non sarebbe forse in fin dei conti un mancare allo scopo delle nostre unioni?

Affinchè dunque si possa procedere più liberamente nel giudicare della bontà di coloro che si accolgono a socî, deve concedersi la possibilità di escludere gli elementi che si scoprono cattivi, affinchè il vantaggio di alcuni non abbia a trarre seco il danno di tutti. Perciò dovrà aver luogo l'esclusione tanto se un socio non adempia alle obligazioni assunte, quanto se commetta certe azioni, o segua nella sua vita comportamenti contrarî agli interessi dell'unione, o leda quei principî morali ed economici che alla unione sono indispensabili per raggiungere il perfetto suo svolgimento.

Secondo la natura medesima delle unioni nostre ha inoltre grave importanza il volontario recesso dei socî; argomento anche questo che deve essere ordinato con molta cautela, se non si voglia esporre a pericolo la esistenza delle associazioni. Nelle ordinarie società civili e commerciali, il patto sociale è di regola contratto per un certo tempo determinato; ed i socî e gli eredi loro ed i successori sono dopo la loro morte obligati a rimanere nella società per il periodo stabilito. Ciò non è applicabile alle nostre unioni. Da una parte esse non servono ad occasioni transitorie, nè alla utilità speciale di certe persone, ma al bisogno continuo di tutta una popolazione o di certe classi industriali; e d'altro lato sono istituzioni ancor nuove, delle quali i membri entrati a formarne parte fanno saggio per la prima volta; onde è naturale che non vogliano legarvisi tosto per lungo spazio di tempo. A queste due considerazioni deve aversi riguardo se si vuole costituire un'unione che duri a lungo, che non abbia limitazione di tempo, che sia

sostenuta dall' interesse comune e permanente di grandi gruppi di persone che vadano facendosi sempre più numerosi. Per la qual cosa deve concedersi ai singoli individui libertà d' uscire e di entrare nell' unione, perocchè se l'impresa sia robusta nel suo ordinamento interno e si volga a' veri bisogni di numerose classi popolari, il posto di quelli che escono vien tosto occupato da altri che subentrano.

S' intende però che al recesso volontario d' un socio deve precedere una denuncia, perchè l' unione non deve perdere ogni autorità propria lasciando licenza illimitata che i membri volontariamente escano ed entrino: essa ne potrebbe restar danneggiata nell' intiero suo ordinamento e nella regolata amministrazione dei suoi affari. L' unione è costretta a contrarre obligazioni con terze persone, per esempio a ricevere imprestiti, fissando certi termini alla restituzione. A questi termini si rannodano dunque gli affari suoi, e da essi pure dipende lo scioglimento del legame che ogni singolo membro contrae colla società. Per quanto abbiamo detto, il numero dei soci dell' unione costituisce la cerchia limitata dei clienti ai bisogni dei quali essa deve provvedere, per cui, quand' essa ebbe giovato a questo loro scopo, non deve esser esposta a danno per il recesso repentino di alcuni di essi, e forse di molti, poichè le provvigioni in danaro e le altre spese, di cui paga l'interesse, rimarrebbero infruttifere. Per queste ragioni dunque il recesso del socio dall' unione non può seguire se non dopo che dalla denuncia sia decorso un termine conveniente, entro il quale la società possa assestare le obligazioni antiche e regolarsi sulla nuova condizione dei soci. Ed è essenzialmente necessario che quel recesso si accordi coi termini che l' unione

medesima ha determinati in media verso i suoi creditori e debitori. Or dunque, se le unioni nostre in generale prestano denaro per un termine di tre mesi al massimo, e per lo stesso termine ricevono imprestiti di denaro dai loro creditori, la denuncia del socio dev'essere data in termine anteriore per lo meno di tre mesi, perchè così si possa istituire un computo dello stato attivo e passivo degli affari al momento della uscita di un gran numero di membri, alla quale devesi tosto ad ogni modo provvedere dando ai negozi sociali certi limiti che corrispondano ai mutati bisogni ed alle nuove condizioni.

Tuttavia lo scopo del provvedimento non può raggiungersi collo stabilire soltanto un termine tra la denuncia e il momento del recesso del socio, se non si determini anche un'altra condizione. — E questa consiste in ciò che la uscita del socio, ossia la vera fine della partecipazione di lui alla associazione, coincida con un momento nel quale possa esser fatto il preciso bilancio della condizione di cassa, del guadagno e delle perdite dell'impresa alla quale egli partecipa ancora. Questo termine dunque dev'esssere determinato alla fine dell'anno, essendo questo il momento in cui si istituiscono le necessarie liquidazioni e si erige il bilancio; chè altrimenti occorrerebbero spese e perdita di tempo gravissime se simili operazioni dovessero eseguirsi fra l'anno ogni qualvolta un membro dell'unione volesse uscirne.

S'intende pure che pel pagamento della quota sociale al membro che esce deve darsi un termine abbastanza lungo, che decorra dal momento del recesso fissato alla fine dell'anno sociale, perchè occorre qualche tempo a

compiere e rivedere il lavoro di contabilità che s'incomincia soltanto dopo la fine dell'anno. Prima che sia decorso da quel tempo un periodo da due a tre mesi non potrà farsi il pagamento, se si voglia prima eseguire con sicurezza una revisione precisa della condizione degli affari dell'impresa.

Simili considerazioni valgono anche pel caso di morte d'un socio. Qui, secondo la natura delle unioni da noi esposta, ben si possono dispensare gli eredi dall'obligo di una formale denuncia e si può considerare la morte quale causa della cessazione del vincolo sociale; ma tale cessazione non può avvenire prima della fine dell'anno sociale: avviene però anche se la morte la preceda di un tempo brevissimo. Persino nel solo caso in cui il vincolo sociale cessa tosto nel corso dell'anno, nel caso cioè di esclusione (la quale deve avere vigore col giorno in cui vien decretata dall'adunanza generale della società, se non si voglia che lo scopo ne sia deluso), devesi aspettare sempre che sia chiuso il conto finale dell'anno perchè sia eseguita la liquidazione col socio escluso; e perciò la quota di attività non deve essere pagata prima di quel momento nemmeno in questo caso.

Secondo tali principî è ordinato l'argomento nell'esemplare di statuto proposto in appendice; e solo dobbiamo ancora richiamare le norme che la legge prussiana sulle associazioni determina per questo riguardo.

Anzi tutto è riservato ai socî il diritto di recedere dalla unione alla fine dell'anno sociale previa denuncia; ed alla società quella di escludere i socî nei casi dallo statuto determinati e nel caso di perdita dei diritti civili (§ 37 della legge sulle associazioni).

In secondo luogo per l'ingresso dei singoli socî basta la dichiarazione scritta, la quale nel miglior modo si fa mediante adesione al contratto sociale, locchè poi particolarmente vale tanto per quelli che non sono presenti alla conchiusione di questo contratto, quanto per coloro che entrano più tardi nella società (§ 2 detta legge).

Come già osservammo nel capitolo antecedente, al primo momento, in cui vien fatta l'insinuazione della società per la iscrizione nel registro di commercio, deve essere presentato al tribunale un elenco dei nomi dei socî insieme al contratto sociale. Posteriormente la presidenza deve, ad ogni trimestre, presentare al tribunale stesso un catalogo dei socî che entrano a formar parte della società e di quelli che ne escono: ogni anno poi, nel mese di Gennajo, deve presentarne un indice completo disposto in ordine alfabetico, e finalmente, entro i primi sei mesi d'ogni anno sociale, la presidenza deve render noto in forma publica il numero dei socî accolti nell'unione e recedutine posteriormente alla notificazione dell'anno antecedente, come pure il numero dei socî in quel momento appartenenti all'unione. L'elenco dei nomi, conservato presso il tribunale di commercio, deve essere offerto all'ispezione di chiunque ne faccia domanda (v. §§ 4, 24, 25 detta legge).

II.

**Del modo con cui le unioni si procurano capitali.
Dell' obbligazione solidale dei socî e della sua durata.**

Il principio del sussidio che colle forze proprie porgono a sè stessi i membri dell'associazione apre due vie a procacciare il capitale necessario all' esercizio dell' azienda delle unioni di credito. — Questi due modi sono;

a) contribuzione di denaro contante da parte dei socî.

b) assunzione di prestiti da terze persone fatta mediante il credito sociale.

Le condizioni economiche della massima parte dei socî dell' unione rendono evidente che il primo mezzo da solo sarebbe scarso assai, ed insufficiente a riunire il fondo necessario a saziare il bisogno di credito dei socî medesimi. Perciò nell' ordinamento delle unioni conveniva anzi tutto pensare ad un fondamento del credito che rendesse possibile di ottenere capitali ad imprestito da terze persone; e già al capitolo primo abbiamo fatto cenno che la solidarietà di tutti i membri della unione dirimpetto ai creditori di lei servì a tale uopo opportunamente ed oltre ogni aspettazione. La massima parte dei socî appartiene, lo ripetiamo, alle classi prive di fortuna, la cui principale ricchezza è la forza del lavoro. Ma ben a ragione la forza del lavoro dell' individuo non è reputata garanzia sufficiente a chi affida i proprî capitali ad imprestito, perocchè essa è sottoposta all' influenza di molti avvenimenti sventurati ed è troppo poco arbitra di sè e dei proprî risultati. Solo quando una grande associazione di artigiani si fa mallevadrice

anche contro ogni sventura, e pel caso di esito infelice garantisce dell'opera dell'individuo, in modo che vicendevolmente gli uni rispondano per gli altri, si ottiene quella sicurezza da cui dipende il credito: ed il creditore, che allora può tenere responsabile ciascuno per la totalità, non è esposto ad alcun pericolo. Sottoponendo a ragionevoli considerazioni la cosa, in tal guisa si può sempre ottenere il denaro necessario agli scopi dell'unione; e già ne dànno dimostrazione tutte le associazioni che fece sorgere in molti paesi l'autore di questo scritto, le associazioni industriali per l'acquisto di materie prime costituite a favore degli artigiani, le unioni di credito che ricevettero da terze persone imprestiti di grandi somme di denaro, le quali, impiegate poi negli affari sociali, ammontano ora già ad un importo di circa venti milioni di talleri.

Però, se non si può elevare alcun dubio sulla somma efficacia che la guarentigia solidale esercita sul credito che le unioni ottengono a proprio favore da terze persone, d' altro lato v' ebbe taluno che si atterrì del pericolo in cui i singoli socî incorrono per l'obligazione che ciascuno di essi assume, nel caso che gli affari riescano a male, per l'intiero debito sociale.

Non si può negare che questo pericolo esista ed è ben fatto di avvisarlo. Ma se perciò si voglia respingere il vincolo di solidarietà, come ha fatto la moderna legislazione d'Inghilterra e come è in procinto di fare la legislazione di Francia nella legge che vi si sta preparando (1), si va a ripetere il noto aneddoto di quell'uomo,

(1) *The Industrial-and Provident-Societies Act.* 1862, 25. 26. *Victoria* c. 87. per l'Inghilterra. Quanto alla Francia, oltre alla legge del 23 maggio 1863 « *sur les sociétés à responsabilité limitée* »

che per paura di tagliarsi le dita preferiva un coltello arrugginito ad uno bene affilato. Quelle stesse qualità che rendono la solidarietà pericolosa pei debitori restii, la rendono al creditore altrettanto accettevole, e perciò altrettanto acconcia allo scopo di attirare capitali da terze persone. Qui dunque concorrono pericolo da una parte ed efficacia dall'altra, come vediamo avvenire per solito in tutto l'organamento del credito, per esempio nella cambiale; nè senza di ciò nella maggior parte dei casi sarebbe possibile di ottenere denaro. Il principio della solidarietà perciò, come fondamento del credito delle associazioni, corrisponde per le ragioni qui svolte all'essenza interna di tutti i loro rapporti, s'acconcia alle condizioni economiche e legali che determinano l'esistenza delle unioni e che non possono essere modellate a capriccio, a questo o a quel modo. Chi pertanto vuole restringere la obligazione dei socî a determinate azioni invece di allargarla all'intiera sostanza, disconosce affatto queste condizioni e scambia due forme di associazione, le quali sotto questo aspetto devono contrapporsi come antitesi una dell'altra: l'associazione personale o di lavoro e l'associazione di capitali nella forma che assume di società per azioni. Al solo scopo di quest'ultima corrisponde la obligazione limitata, senza la quale non avrebbe essa raggiunto quella straordinaria importanza che spiega nel commercio dei tempi moderni. Un'associazione di capitalisti raccoglie tosto certe somme in denaro contante per un'impresa industriale, o ne rilascia promessa, che

che corrisponde particolarmente ai bisogni delle associazioni, non havvi finora a tema della legislazione che si sta elaborando se non l'inchiesta sulle società cooperative.

torna lo stesso, perchè le somme di cui fu rilasciata obbligazione sono già in possesso del promittente, e se ne può, pur che si voglia, raccogliere il valore. I capitalisti speculano sul guadagno dell'impresa, ma si assoggettano anche al rischio relativo, solo però fino all' importo delle somme contribuite o promesse: — se dovessero esporre l'intero patrimonio coll'obligazione illimitata, nel maggior numero dei casi si asterrebbero piuttosto dal prendere parte alla società, e le più grandi intraprese del tempo nostro, di ferrovie, di miniere e simili, non sarebbero che di raro o quasi mai assunte da privati. La somma dei capitali contribuiti e promessi dai soci rappresenta qui dunque i diritti e le obligazioni della società intiera; sovr'essa, non sulle persone, riposa l' obligazione della società.

Ma all' incontro nelle nostre associazioni sono appunto le sole persone che devono sostenere colla responsabilità l' intrapresa, poichè altrimenti questa mancherebbe di fondamento. Il primo nucleo dei soci non è in condizione di poter dar principio alla gestione sociale portandovi capitali sufficienti, chè anzi lo scopo dell' impresa è specialmente questo di poter con essa giungere a costituire un piccolo capitale proprio. Massime nei primi anni dell' associazione, nei quali la formazione del capitale incomincia, che cosa mai potrebbe servire a garanzia dei creditori se non gli stessi soci colla persona e cogli averi? chi potrebbe dare imprestiti intendendo di conchiudere affari (poichè noi respingiamo assolutamente qualunque altro intendimento di patronato o di beneficenza) se non gli si offrisse guarentigia di restituzione almeno sopra un capitale sociale avvenire, che da principio è quasi nullo oppure esiste in minimo germe, e che inoltre è incerto se e fino a qual importo si eleverà in avvenire? La

obligazione limitata deve avere un fondamento reale in oggetti di patrimonio determinati e realmente esistenti, altrimenti si appoggia sull' aria. A costituire tal fondamento reale possono servire nelle nostre società per azioni le contribuzioni o le promesse di determinate somme da parte di chi posseda un patrimonio maggiore o minore, non lo possono già le piccole contribuzioni che nelle associazioni nostre crescono soltanto col corso degli anni, colla partecipazione agli affari. Ciò non può avvenire neppure nel modo già da noi accennato, ch' è quello delle azioni soscritte assunte da capitalisti, imponendo cioè agli associati un' obligazione fino all' importo delle quote di partecipazione determinate nello statuto e che devono conferirsi nel corso degli anni. Perocchè se il caso di questa obligazione si verificasse nei primi anni, in causa dell' esito infausto dell' impresa sociale, e ciascuno dei socì dovesse perciò pagare in una volta la rimanenza della sua quota affine di coprire i debiti dell' unione, è facile a prevedersi che i socì non sarebbero in condizione di farlo, poichè mancherebbero di denaro disponibile. La differenza tra loro ed i capitalisti consiste in ciò che nel maggior numero dei casi dietro la loro promessa non vi hanno pronti mezzi di pagamento come i capitalisti possedono, onde la promessa delle loro quote nell' impresa è fin dal principio di valore assai problematico. Ad ogni modo dovrebbesi procedere sopra tutta la loro sostanza per ottenere il pagamento di una somma da 20 a 50 talleri, cui in via media può reputarsi ammontare la rimanenza della quota normale di partecipazione di ogni singolo socio. E come mai uno che fosse per prestare denari all' unione potrebbe attingere informazioni sulle condizioni dei singoli individui, per giudicare se e fino a qual punto potesse senza

pericolo concedere credito alla società? E poichè un socio non ha vincoli con un altro, il creditore dovrebbe ripartire la sua pretesa proporzionalmente contro i singoli soci ond' essere soddisfatto, laonde tale fatica ed il pericolo che vi è congiunto nella maggior parte dei casi basterebbe a dissuadere chiunque dall'entrare in relazione d' affari colle associazioni nostre.

Ora a ciò pone facilmente riparo il principio della solidarietà; e l' esperienza lo dimostra, per cui la legge che lo proscrivesse torrebbe alle unioni il modo più efficace di ottenere credito e di procacciarsi capitali. Quando il creditore, al momento in cui l'unione non adempie al suo obligo, può procedere in confronto di quei soci, le condizioni economiche dei quali gli ispirano fiducia di ottenere pronto pagamento; quando può tenere obligato ciascuno per la totalità, egli non ha più bisogno della penosa e difficile indagine già indicata, e nella obligazione vicendevole di tutti per ognuno trova quella sicurezza che lo affida di prestare credito alla società.

Ognuno che abbia studiato questo argomento ben sa che se dall'acquisto di denaro contante e di credito dipende la esistenza dei nostri artigiani e dei piccoli industriali, tale acquisto diventa sempre più difficile nel loro isolamento. Perciò i dubbi mossi contro il principio di solidarietà provengono piuttosto da quei ceti che sono esenti dalle necessità cui le associazioni nostre provvedono. Al contrario, gli associati non palesarono mai ritrosia di sorte ad assumere questo vincolo, il quale d'altronde nel sistema delle nostre leggi costituisce la regola in ogni caso in cui parecchie persone conchiudano un' obligazione. Ed anzi ciascuno affida la sua intera esistenza alla impresa, nè teme di entrare in un' associazione che in

parecchi casi sola rende possibile il progredimento proficuo dell' industria privata, ed in cui il pericolo di perdita desta minor timore a cagione della coobligazione di molti.

In fatto il pericolo di perdita diminuisce sempre più via via che si perfeziona l' ordinamento delle nostre associazioni, e per i facoltosi stessi riesce sempre meno pericoloso il parteciparvi. Anzi tutto, la costituzione di capitali proprî formati colle quote di partecipazione dei socî e col fondo di riserva, cui dagli ultimi anni si dà opera energica dapertutto, è un gran mezzo di assicurazione. Vi si unisce la più matura esperienza negli affari, non solo delle presidenze che governano l' andamento dell'unione, ma dei socî stessi nell'ispezione che esercitano sopra l'amministrazione e con cui prevengono energicamente le temerità e gli errori dei gestori. Se si unisca finalmente l' obligo degli impiegati di cassa di prestare una proporzionata cauzione, se si esiga una conveniente sicurtà da parte di quelli che ricevono imprestiti, una banca così semplice, che non ha commercio di effetti publici nè traffico di borsa, incorre in pericoli assai minori di altre imprese, poichè la sua mercanzia, il denaro, è in continua ricerca e non è soggetto a repentine oscillazioni di valore.

Oltre all' importanza materiale della solidarietà, la maggiore responsabilità personale dei socî che si fonda su di essa offre un beneficio ancor più elevato, da cui lo scopo essenziale delle nostre associazioni ricava un' importanza morale ben più grande. Noi vi troviamo infatti il germe del vero senso del bene comune e uno sprone a conservare l'ordine e ad esercitare con cura la sorveglianza dell'associazione. Se la responsabilità personale è recata a consapevolezza dei socî con una retta amministrazione

della società, grandissimo vantaggio ne ridonda anche sul loro comportamento morale. Poco a poco il socio impara a considerare sè medesimo membro di una potente comunanza, che si propone di dare ai propri aderenti l' indipendenza nelle più urgenti necessità le quali ne minacciano la esistenza, che li ammaestra ad operare colle forze proprie, e che nella estimazione di sè da ciò derivante dà il miglior impulso all'energia nelle industrie ed all'ordinata economia domestica. E la necessità di prender interesse all'unione, di chiarire le proprie idee intorno ad essa e di recare ad esecuzione quei provvedimenti pei quali ognuno è responsabile con tutto il proprio avere, serve in generale ad allargare la cerchia della coltura, ed in ispecie a far conoscere i rapporti di un' azienda maggiore ed ordinata, locchè non può non esercitare influenza benefica sul modo con cui i soci trattano i loro negozi privati.

Una modificazione degna di riguardo nella obligazione solidale introduceva l' unione di credito di Meissen, e la conservava malgrado dei diritti di corporazione attribuitile. Tale modificazione ha particolare importanza per le associazioni esistenti nel reame di Sassonia, alle quali il governo ordinariamente concede sopra loro istanza i diritti di corporazione, riservando allo stato una soprintendenza non troppo rigida. Nel caso che il patrimonio dell' unione, costituito dal fondo di riserva e dalle quote di partecipazione dei soci, non basti a pagare per intero i creditori, l'obligazione dei soci a prestarsi col rimanente loro patrimonio al completo pagamento dei debiti dell'unione è regolata in modo, che il creditore non può procedere tosto contro un solo socio per l'intiero suo credito lasciandogli il regresso verso gli altri, come altrimenti avviene in ogni caso di obligazione solidale. Il residuo debito invece,

in seguito a un decreto giudiziale, è dal presidente dell'unione ripartito tra i socî, dai quali tutti ne è sostenuto il pagamento per quote, essendo gli incapaci sostituiti dagli altri. Così si procede fino al completo sodisfacimento dei creditori, i quali per tal guisa sono trattenuti dall' operare a proprio talento. Tale deviazione dalle norme che la legge stabilisce per l' obligazione solidale che l' istituzione ha per base, naturalmente si rende possibile solo quando le magistrature dello stato vi dieno la propria approvazione, come appunto fu data per l'unione di Meissen. Infatti una semplice unione privata, il cui statuto non sia approvato dal governo, non può validamente determinare tali deviazioni dal diritto comune, alle quali nè i tribunali, nè i creditori potrebbero obligare i socî che si facessero contraenti. Ed anche per la Sassonia rimane assai dubio se una mutazione del diritto territoriale comune, la quale pure costituisce manifestamente un atto legislativo, possa avvenire senza l' adesione delle camere e per semplice decisione del ministero. A maggior illustrazione di tale argomento noi publichiamo in appendice lo statuto di Meissen, perchè è di speciale importanza pelle associazioni fornite dei diritti di corporazione e segnatamente per le unioni di credito di Sassonia.

Quanto alla cessazione dell' obligo solidale derivante dai debiti assunti dall' unione, giova osservare che tutti coloro i quali cessano di essere socî, sia per recesso sia per esclusione, per ciò soltanto non sono liberati dall' obligazione, come gli eredi di un socio non lo sono per la morte di lui: sì piuttosto il vincolo sociale proprio o del loro autore li obliga per tutti i debiti assunti dall' associazione durante l' intero termine necessario al compiersi della prescrizione, che è d' ordinario il periodo

di trent' anni o più. Perciò fin qui, sull' esempio dell' unione di Delitzsch, operavasi secondo il rimedio offerto dal diritto comune nell' istituto della società, permettevasi cioè che i socî cessati o gli eredi potessero chiedere alla società entro l' anno la liberazione da quegli obblighi. Ne avviene che l' unione o provoca la dichiarazione dei creditori sulla liberazione del socio dall' obbligazione solidale, oppure sodisfà al proprio debito. Che se i socî rimanenti nell' unione abbiano qualche timore di perdite per la cattiva condizione degli affari sociali, non rimane loro altro a fare che iniziare il procedimento di liquidazione e porre un termine all' associazione, locchè ha per conseguenza che, in caso di insolvenza, anche coloro i quali cessarono dalla società devono contribuire per loro parte a coprire le deficienze, tanto colle loro quote di partecipazione, quanto col restante loro patrimonio se quelle non bastassero.

Qui però non possono disconoscersi le grandi difficoltà, nelle quali i cavilli di un socio cessante potrebbero gettare un' unione, se questa per la liberazione di lui dovesse chiederne autorizzazione a tutti i creditori, compresi anche i depositanti di tenuissimi risparmî. Sembra quindi più opportuno preferire l' espediente adottato da parecchie associazioni, che cioè l' unione sia tenuta a rappresentare i socî cessati e ad indennizzarli nel caso in cui in loro confronto fosse proceduto per debiti dell'unione, che rimontassero al tempo in cui ne formavano parte. A ordinare in modo perfetto quest' argomento sarebbe necessario che la legge introducesse un termine di prescrizione più breve del consueto, come fu fatto in Prussia. Qui però giova avvertire essere opinione affatto erronea quella che pretende che un tal termine più breve possa essere introdotto per disposizione di statuti. Le

norme di tal fatta che s'incontrano qua e là negli statuti, per es. al § 9 dello statuto di Meissen riferito in appendice, sono affatto prive di efficacia giuridica rispetto ai creditori.

Secondo i principî così spiegati venne ordinato l'argomento della solidarietà nella legge prussiana sulle associazioni, alle necessità delle quali essa ebbe conveniente riguardo. Se da un lato la obligazione solidale di tutti i socî dell' unione per i debiti suoi è condizione necessaria di una società iscritta (§ 3 n. 12 e § 11 della legge sulle associazioni), quest' obligazione d' altro canto non sorge immediatamente ed in primo grado, ma in certo modo soltanto come garanzia dell' unione ed a completare i capitali di essa per il caso che questi non siano sufficienti a pagare i creditori : ed è espediente che subentra a quello introdotto nell' unione di Meissen e di cui tenemmo discorso. I creditori cioè non possono a prima giunta procedere in confronto dei socî, ma devono procedere sopra il patrimonio della società facendone aprire il concorso, locchè però non trae la conseguenza (come avviene nelle società commerciali in nome collettivo) dell'aprimento del concorso sul patrimonio privato dei socî. Soltanto dopo la definizione del procedimento concorsuale, i creditori hanno diritto di ripetere dai socî obligati il pagamento dei loro crediti residui, in quanto questi appariscano liquidi dalle risultanze di liquidazione del concorso stesso (v. § 50 della legge sulle associazioni).

Quanto all' incominciamento ed alla fine dell' obligazione solidale, la legge prussiana introdusse le seguenti mutazioni importanti negli anteriori rapporti di diritto.

Finchè le unioni mancavano dei diritti di società commerciali provvedute di firma, o dei privilegi di cor-

porazione, dovevano considerarsi soltanto come una pluralità di persone, le quali potevano bensì associarsi per contratto all'acquisto di comuni diritti ed all'assunzione di comuni obligazioni, ma non costituivano una personalità cumulativa con unità giuridica di patrimonio. Ne seguiva che i singoli socî erano tenuti soltanto all'adempimento di quelle obligazioni, che erano state contratte durante il periodo in cui avevano formato parte della società, e quindi sotto la loro propria cooperazione immediata o mediata, avvenendo quest' ultima per mezzo dell'opera dei gestori forniti di pieno mandato, e così via. Ma la cosa muta di aspetto quando la legge equipara le unioni alle società di commercio, in modo che ne ricevono la personalità giuridica, la capacità di assumere obligazioni e di acquistare diritti in nome collettivo, fatta astrazione dalle persone dei socî, donde consegue la unità della condizione attiva e passiva del loro patrimonio. I socî che entrano nell'associazione sono messi a parte delle attività del patrimonio dell'unione a pari diritto dei socî antichi, e lo stesso deve avvenire anche per le obligazioni; le condizioni del patrimonio devono essere a tutto loro comodo od incomodo, per lo che tocca loro prenderne informazione prima del loro ingresso nella società. In forza di tal principio gli associati sono tenuti per tutti gli oblighi contratti dalle unioni fino al momento in cui sono sciolti dal vincolo sociale, ed anche per quelli già assunti prima del loro ingresso (v. §§ 11, 38 della legge sulle associazioni).

All'incontro la durata dell'obligazione solidale dopo la fine del vincolo sociale (s'intende per i debiti contratti soltanto fino a quel momento), è limitata nel modo desiderato coll'introduzione di una prescrizione, cui è

segnato il termine di due anni. Questo termine incomincia:

a) a beneficio di tutti i soci, nel caso dello scioglimento dell' unione, col giorno in cui tale scioglimento è iscritto nel registro delle associazioni;

b) nel caso di recesso o di esclusione di un solo associato, col giorno in cui è data denuncia al tribunale di commercio. Quanto a' crediti che hanno una scadenza posteriore, la prescrizione comincia con questa scadenza; quanto ai diritti alla prescrizione dei quali è già per legge determinato un periodo minore di due anni, vale sempre il periodo più breve. La prescrizione decorre del resto anche contro i minorenni e contro coloro che hanno privilegi eguali ai loro, senza che sia ammessa la restituzione in intiero (§§ 51-53 della legge sulle associazioni).

Giunti alla fine di questo argomento, se raccogliamo ancora innanzi al nostro sguardo quanto fu detto pro e contro della solidarietà, chiaro ci apparisce quanto prive di fondamento siano le declamazioni degli oppositori. Non è argomento questo che si possa abbandonare al talento degli associati; esso reca piuttosto in sè stesso per intrinseca natura la propria legge. È indubitato che nessuno mai assume per diletto un' obligazione solidale, nè di qualsiasi altra specie. Se dunque è vero ciò che ci dicono i promotori delle associazioni in Francia « che gli artigiani e gli industriali ivi siensi dichiarati contro la solidarietà, e che perciò essa non si debba introdurre in queste associazioni », noi dobbiamo conchiudere che ivi eglino sieno avversi alle associazioni stesse, dacchè tolgono loro la molla più efficace del credito. E staremo a vedere quanto ivi progrediranno

questi istituti. Vi ha per fermo un intero partito socialista, il quale principalmente avversa ogni responsabilità economica; ma poichè così esso rinnega il fondamento morale ed economico della società umana, non è mai giunto a creazioni efficaci nella realtà e neppur vi giungerà mai. L' assunzione della responsabilità personale sotto l' obligazione vicendevole di tutti per uno è ora, come abbiamo già dimostrato, il solo mezzo giuridicamente ed economicamente valido, con cui il ceto dei nostri associati possa operare. Noi consideriamo perciò la solidarietà come una necessità per le associazioni nei loro primi stadî. Ma come l' individuo nei propri affari si sforza di diminuire possibilmente sempre più nel progrediente svolgimento la propria responsabilità, del pari anche nelle unioni nostre, coll'andar del tempo, si tende a mutare la sopradetta forma gravissima di obligazione, la obligazione illimitata, in quella ristretta a porzione determinata del patrimonio, e ciò avviene tosto che lo concedano le condizioni dell' impresa sociale. Nè se ne avvera il caso, se non quando la formazione di un capitale proprio siasi svolta per un gran numero dei socî così ampiamente, che le loro quote di partecipazione sieno cresciute a segno che l' obligazione limitata offra il fondamento reale indispensabile. Soltanto allora può porsi mano ad una riforma della unione, che con ciò esce dalla cerchia delle nostre associazioni personali, ed entra nella schiera delle associazioni di capitali sotto forma di società per accomandita o di società per azioni. Per questa specie di società esistono già forme giuridiche determinate dalle prescrizioni del codice di commercio generale germanico, alle quali devono conformare il proprio ordinamento le associazioni che intendono

assumere quelle forme. La legge prussiana sulle associazioni non era quindi tenuta ad avervi alcun riguardo. Essa piuttosto doveva, come ha già fatto, in vista delle condizioni di questa specie di associazioni differenti da quelle di tutte le altre, determinare pell' associazione personale o di lavoro le norme giuridiche convenienti che ancora ad essa mancavano; nè poteva confondere le due forme differenti, se non voleva cagionare la massima confusione e correr pericolo di riuscire inadeguata alla necessità per cui invocavasi la sua promulgazione.

Nella brevità della vita delle nostre associazioni, non è meraviglia che per l' accennato cammino potessero avviarsi soltanto da tre a cinque delle unioni più antiche e più progredite. Tuttavia nella società di sconto di Eisleben, che è una delle più antiche, ottimamente ordinata e abilmente governata, ci viene offerto, ad onta del breve tempo, un esempio degno di imitazione. Quella associazione, al momento che in Prussia fu introdotto il codice di commercio generale germanico, si giovava della disposizione contenuta nella legge di attuazione promulgata il 20 giugno 1861, secondo la quale le norme restrittive dal codice determinate per le società in accomandita per azioni (delle quali parlammo nel capitolo secondo) non dovevano avere efficacia sulle società di quella specie già costituite, o sulle società da costituirsi prima del termine in cui il codice avrebbe avuto forza di legge, cioè del giorno 1.° marzo 1862. L' associazione di Eisleben, dall'anno 1854 in cui era sorta, aveva raccolto un capitale proprio così composto:

65,929 talleri di quote di partecipazione dei soci;
4,039 talleri di proprietà comune, ossia fondo di riserva;
69,968 talleri,

come dimostrano i suoi rendiconti. E poichè era governata egregiamente secondo un ottimo sistema bancario, si conservava in floridissimo stato, così che anche adesso, come prima, è una delle più potenti di Germania.

Checchè ci si opponga in questo argomento anche fondandosi sull' esempio della nuova legislazione inglese, noi, appoggiandoci alla esperienza nostra, ci confermiamo in quanto abbiamo detto, ed anzi invochiamo a favor nostro l' esperienza fatta nella stessa Inghilterra. Sappiamo che associazioni inglesi crebbero a grandezza sotto il regime della obligazione solidale, e finora non sappiamo che esse abbiano progredito davvantaggio dopo la legge promulgata nell' anno 1862, che le faceva entrare fra le società per azioni. Ben piuttosto le grandi intraprese industriali sorte in Rochdale e in altri luoghi rimontano tutte al tempo anteriore, nel quale procedevano secondo il sistema da noi descritto. Dopo soltanto che il lento progresso di più che dieci anni, da deboli e penosi inizî, col sistema della comunanza e della vicendevole obligazione solidale giunse a raccogliere un capitale ragguardevole, avvenne che si costituissero intraprese grandiose di fabbriche di produzione, al qual uopo, ad onta delle pastoje opposte dalla legislazione allora vigente, si riusciva ad ottenere l' approvazione governativa richiesta alla formazione di società per azioni con obligazione limitata. Quale utilità, chiediamo noi, avrebbe recato la nuova legge, col principio della obligazione divisa , alla società dei *pionieri* quando incominciò la sua opera con quel capitale di 56 lire sterline, che è divenuto di storica rinomanza? avrebbe forse dato loro agio di raccogliere più rapidamente capitali, avrebbe forse reso meno difficili gli sforzi

e le difficoltà del cominciare? a superare tanti ostacoli gravissimi non giovarono piuttosto la assunta responsabilità e la coscienza dell'altezza dell'impresa cui ogni individuo consacrava tutto sè stesso? a pronunciare sentenza attendiamo che la nuova legge sia stata feconda di eguali risultamenti.

III.

Del modo con cui l'unione ottiene capitali da terze persone.

Il procurarsi mediante credito le somme di denaro richieste a complemento del fondo dell'azienda è il còmpito più importante delle unioni di credito. Deve perciò rivolgersi il più attento studio a tale argomento, se si vogliano condurre le associazioni in florido stato, e d'altra parte sottrarle a gravissimi pericoli. Si tratta quindi di considerare quali sieno le fonti del credito, poi di studiarne le condizioni, indagando sopra tutto la misura che in ciò deve tenersi.

Quanto alle fonti del credito su cui si fondano le nostre unioni, come qualunque altro istituto bancario, valgono le seguenti osservazioni generali.

In pochissimi casi una banca ha tanta potenza da sopperire coi soli capitali proprî alle necessità d'un numero esteso di clienti. Suo còmpito perciò è questo: farsi centro di affluenza di somme di denaro che aspettano impiego e che, senza il loro intervento, rimarrebbero inutili al commercio. Perciò deve costituirsi una clientela duratura, da una parte di persone che offrano capitali, e dall'altra di persone che ne chiedano;

devesi trovare il modo di legare all' istituto clienti che portino denaro come clienti che ne tolgano a imprestito; in una parola devonsi aprire canali regolari, così per la defluenza che per l' afflusso di denaro. E per quest' ultimo riguardo bisogna contare a preferenza sopra persone che possedano somme grandi o piccole e cerchino di porle ad impiego fruttuoso, piuttosto che stringere relazioni con altri istituti di banca e con unioni di credito, che cerchino di far fruttare i loro capitali. Infatti, se per corrispondere ai bisogni che altri ha di capitali si usa prima per sè medesimi di un mediatore (e questo fa ogni banca che si giova del credito presso altre banche) si esce della condizione di mediatore e si assume quella di cliente, così che le spese ed i pericoli di un negozio bancario di tal guisa sostenuto superano i vantaggi anche nei tempi ordinarî. E nei disordini commerciali susseguiti da crisi nel credito, è inaridita questa fonte di credito appunto quando se ne avrebbe bisogno maggiore: naturalmente la banca che apre il credito, dovendo allora raccogliere tutte le proprie forze, lo nega subito ad un istituto che le fa concorrenza, per prestarsi invece, in quanto le sia possibile, al bisogno dei proprî clienti particolari, nè può badare a' pericoli che ne derivano, in quanto che essa medesima ne è scossa nelle basi. Di qui deriva che le nostre unioni devono fare ogni sforzo per procurarsi dalle proprie aderenze locali i capitali necessarî allo sviluppo della propria gestione. Allorquando si tratti di rafforzare il capitale proprio, non già di un semplice modo di agevolare vicendevolmente i proprî traffici, le unioni non devono di regola giovarsi del credito presso altre banche od unioni, salvo il caso di bisogni passeggieri cresciuti; chè altrimenti dànno alle proprie operazioni

commerciali un fondamento poco sicuro, che facilmente precipita al primo risentirsi delle scosse del commercio.

Infatti sinora, per la massima parte dei casi, è riuscito alle unioni di credito di ritrarre i capitali a sè necessarî dalle proprie aderenze immediate, tostochè ebbero data dimostrazione della propria capacità nella condotta degli affari. A ciò naturalmente contribuiva assai che i gestori delle unioni godessero la fiducia universale, alla quale in ispecial modo conviene avere riguardo nelle elezioni. Oltre ai prestiti ordinarî si adotta specialmente come mezzo assai efficace l' accoglimento in deposito di piccole somme, frutto dei risparmî della gente minuta, per risvegliare la loro simpatia alle nostre associazioni: donde l' officio di effettive casse di risparmio. Ed a questo punto osserviamo una volta per sempre che l' accoglimento di tali depositi di somme, le quali dai deponenti sono continuamente accresciute ed in tutto o in parte vengono poi ritirate, secondo la loro natura giuridica appartiene alla natura dei prestiti, e perciò, essendo la conchiusione di questi a libero talento di chicchessia, non hanno d'uopo di approvazione di sorte da parte delle magistrature dello stato; chè erroneamente in alcuni luoghi era applicato il regolamento del 12 dicembre 1838 per la erezione di casse comunali di risparmio in Prussia; errore cui pose riparo il rescritto del ministero degli affari interni di Prussia del 15 novembre 1856, ad istanza delle nostre unioni, riconoscendo la piena libertà delle casse private di risparmio. E questi stessi depositi di risparmî ci offrono qui occasione di tenere speciale discorso delle condizioni necessarie ai crediti che si aprono, segnatamente in ciò che riguarda i termini concessi al loro

pagamento, argomento nel quale non si usa dovunque la necessaria previdenza.

Indispensabile per le unioni di credito è la condizione di termini abbastanza larghi con previa denuncia, se non vogliano mettersi da sè in uno stato di insolvibilità rispetto ai proprî creditori. Ciò deriva necessariamente da quel principio semplicissimo ed evidente che vale per ognuno il quale eserciti negozî sopra credito proprio e con denari altrui; ed è, che non si può concedere credito a terze persone (ai proprî debitori) a condizioni differenti da quelle di cui si gode presso i proprî creditori.

Chi esercita un negozio per minuto, se dal negoziante che vende in grosso riceve merci a credito per un termine di tre mesi, non può venderle a credito in tutto o in parte per un termine di sei, se non quando abbia in altro modo mezzo sicuro di poter pagare; chè in caso diverso si pone nell' incapacità di eseguire il pagamento del debito nel tempo fissato. Così le nostre unioni non possono dare ad imprestito a sei mesi capitali che loro furono dati a prestito per un termine di tre, a meno che non sia loro assicurata altrimenti qualche riscossione di denaro, che renda possibile di sodisfare nella scadenza precisa alle obligazioni assunte verso i creditori. Se poi il creditore determini che il pagamento avvenga, non ad un momento determinato, ma soltanto entro un periodo dopo la denuncia, la cosa non muta. Ad esempio, chi riceve denaro colla condizione che il creditore gli dia avviso tre mesi prima del tempo in cui vuole la restituzione, non sa in precedenza se e quando il creditore gli darà la denuncia, o se continuerà a lasciare il denaro in sue mani; per la qual cosa dovrà rimanere preparato ad

ogni momento a ricevere la disdetta, e dare i suoi provvedimenti in guisa, da tener sempre pronti i mezzi di pagamento entro un tempo che corrisponda al termine di cui è stabilito il decorso dalla denuncia. Egli dovrà dunque imporre ai suoi debitori, sia determinatamente, sia previo avviso, termini eguali a quelli pei quali è obligato verso i suoi creditori: ed una banca, la quale deve essere sempre pronta a restituire i capitali ricevuti dai terzi entro tre mesi dalla denuncia, non può concedere mai ai suoi debitori termini più lunghi di tre mesi determinati, oppure di tre mesi a partire dal momento della disdetta, se non possiede patrimonio suo proprio disponibile.

Ciò posto, ne derivano le seguenti conseguenze relativamente all' assunzione di capitali per l' azienda bancaria delle nostre unioni.

Se usiamo del denaro raccolto unicamente per farne prestiti ulteriori verso interesse, e vogliamo procedere con prudente consiglio, dobbiamo innanzi tutto pensare ai termini da concedersi ai nostri debitori, cui facciamo imprestiti di denaro contante. Senza un termine più o meno largo, da uno a parecchi mesi, nessun trafficante, anzi nessuno in genere può giovarsi del denaro; perchè se, oltre a ricavarne l' interesse che dee pagare, voglia godere di quel vantaggio per cui contrae il prestito, deve aver modo di usarne nei proprî affari per tutto quel tempo che basti onde sia posto in circolazione e poscia a lui ritorni. Niuno toglie mai ad imprestito denaro a condizione di restituirlo subito, perchè gli riesce impossibile di trarne utilità, onde il negozio non ha scopo alcuno. Sotto questo riguardo dunque una banca non avrà mai clienti, se vorrà riservarsi il diritto di

chiedere da un momento all' altro la restituzione, senza determinazione di un termine che decorra dalla denuncia, perchè il debitore dovrebbe tenersi ad ogni istante preparato alla repentina restituzione, e quindi, per procedere cautamente ed essere sempre pronto a renderlo, dovrebbe tenere presso di sè infruttifero il denaro tolto ad imprestito. Poichè dunque una banca, per avere copia di negozî, deve necessariamente accordare ai suoi debitori certi termini fissi per la restituzione o per la denuncia, non può dal canto suo ricavare da terzi il denaro contante necessario alla sua azienda togliendolo a termini più brevi di quelli che in media determini ai suoi clienti; e tanto meno può la unione pattuire coi proprî creditori la restituzione immediata, se non voglia esporsi alle più stringenti e pericolose difficoltà.

A questo principio naturale si contravvenne non di rado dalle unioni, particolarmente là dove una parte ragguardevole, e forse la maggiore, dei capitali di terzi affluenti alla loro cassa è costituita da depositi di risparmî, i quali vi sono messi gradualmente con somme minori o maggiori secondo il caso, ed in periodi brevi sono presto accresciuti, oppure presto vengono in tutto od in parte ritirati. Già la condizione delle classi artigiane che principalmente sono associate a queste casse di risparmio impone la necessità della pronta restituzione pei bisogni sopravvenienti: e quanto più risponde a queste condizioni la cassa, tanto maggiore è l' affluenza, tanto più modica la ragione dell' interesse. Per queste ragioni gli istituti publici di casse di risparmio, che sorsero primi presso di noi, a chi vi deponeva denari concessero alla restituzione periodi brevi dalla denuncia; e quelle unioni di credito che si volsero a questa fonte per trarne denaro,

ro, dovettero in ciò, quantunque a malincuore, imitarli, e persino in alcuni casi, affine di ottenere la concorrenza, cercarono di superarli.

Del resto, nell'esercizio degli affari di ogni cassa di risparmio è regola costante, che tosto ch'essa è costituita e posa sopra saldo fondamento, la continua uscita delle somme è superata dall'affluenza parimenti continua di novelli depositi. Questa esperienza confermata da cento esempi, che rende così seducente questo modo di ottenere i capitali, vale unicamente pei tempi consueti di vita ordinata e tranquilla del commercio o della produzione. Imperocchè appena avvenga il menomo disordine, per esempio a causa di guerra, di crisi nella moneta o nel credito, si dissecca onninamente questa fonte coll'istessa rapidità colla quale aveva per lo innanzi dato frutti tanto fecondi. Allora il maggior numero di coloro che deposero somme, stretti più o meno dal bisogno di denaro e forse anche con maggiore urgenza di altri, movono all'assalto della cassa per ottenerlo; mentre poi nessuno dei clienti di questa pensa a deporvene nuovamente. Ora che nasce, se avendo la cassa prestato a termini più lunghi il capitale ricevuto, si è obligata a restituirli tosto o in breve tempo dopo l'avviso? Una sola sospensione di pagamenti, quand'anche avvenuta per un istante brevissimo (ed è pure inevitabile che avvenga, se la cassa non ha pronte ragguardevoli somme ricavate da altre fonti) reca all'istituto subitamente la ruina, perchè ogni confidenza tosto scompare: ne deriva naturalmente ed inevitabilmente la distruzione dell'istituto fondato unicamente sul credito. E se anche i denari dalle unioni sono posti a frutto con tanto vantaggio, che in nessuna guisa possa temersi una

perdita, la mancanza di contante anche per un solo momento opera un difetto come se il fondo dell' azienda si disperdesse; e ne conseguono inevitabilmente i più tristi risultati, la dichiarazione d' insolvenza dell' azienda ed il regresso dei creditori verso i singoli socî vincolati da obligazione solidale. Nè si opponga qui l' esempio di casse di risparmio da lungo tempo esistenti, le quali si sostennero nelle mentovate mutazioni di fortuna: esse, come istituti publici guarentiti dallo stato o dai comuni, hanno in quei casi un appoggio ben più valido delle unioni nostre, le quali posano unicamente sopra le loro forze private, onde, a causa di queste guarentigie, da una parte non sono mai premute dai creditori con tanta insistenza come le semplici banche private, e dall' altra i mallevadori medesimi le sostengono con tutte le loro forze e col loro credito. Però gli esperti dell' organismo di quegli istituti possono ben dire quali difficoltà ciò nullameno turbassero le condizioni di parecchie casse di risparmio di questo genere nelle ultime crisi commerciali, quali gravi sacrificî si dovessero fare per raccogliere il denaro contante necessario. D' altro canto presentano un esempio eloquente le sorti di una grande quantità di banche grandi e piccole, che neglessero quei provvedimenti necessarî nel dare o nel ricevere capitali ad imprestito. Sono avvenimenti che si ripeterono sempre nelle crisi accadute dalla fine del secolo scorso fino ai tempi più recenti, crisi tanto gravi per noi, che ancora ne soffriamo gli effetti i quali pesarono sopra ogni genere di commercio; e ora in terribile maniera ci minacciano di maggiori disordini in mezzo alle oscillanti condizioni politiche di Europa.

Tutte queste considerazioni però non tendono ad altro, che a conseguire la cautela necessaria nell'aggiungere alle unioni di prestito la funzione di casse di risparmio, non già a dissuadere da questo congiungimento. Chè anzi l' essenza e lo scopo delle nostre unioni sembrano imporlo. Da un lato lo consiglia il loro proprio bisogno, perchè in parecchi luoghi non v' ha altra fonte che al par di questa le alimenti di sufficienti capitali; dall' altro lo vuole il bisogno di coloro i quali depongono i loro risparmi, che le unioni versano nelle loro mani di bel nuovo sotto forma d' imprestiti, onde possano esercitare i loro lavori e la loro industria, all' opposto delle casse publiche di risparmio, le quali per la maggior parte non sono che banche di prestito verso ipoteca. Poichè dunque ne appare l' opportunità, o meglio n' è dimostrato il bisogno, si costituiscano senza difficoltà casse di risparmio presso le nostre unioni. Che se forse in sul principio, particolarmente per la concorrenza con qualche istituto di simil genere e più antico, ai deponenti sono stati accordati per la restituzione termini troppo brevi dalla denuncia, o fu pattuita pelle piccole somme pronta restituzione, si abbandoni questa via (che ne è ancora tempo) tosto che, ampliata la cerchia degli affari, sia cresciuto il pericolo, e siasi d' altronde guadagnata confidenza e larga clientela. Piuttosto si dia l' interesse maggiore delle antiche casse di risparmio e si accolga per principio (naturalmente però senza assumerne obligo, ed ove lo concedano le condizioni di tempo e di cassa) di restituire le somme tosto che i deponenti ne facciano richiesta, come avviene nella maggior parte dei casi. In tal modo si è sicuri di legarli all' istituto, e difficilmente eglino chiederanno la

restituzione, se loro s'imponga ad esempio un termine di quattordici giorni dall'avviso per le piccole somme, o di quattro settimane per le maggiori. È poi consigliabile (massime in quei casi nei quali una persona deponga alcune somme di denaro lasciandovele permanentemente, ovvero la somma deposta sia considerevole, per esempio un centinaio di talleri o più) di tramutare sempre il negozio in un vero prestito con documento speciale di ricevuta e con denuncia a tre mesi, ed a ciò tutti si acconcieranno volonterosi mediante un piccolo aumento nella ragione dell'interesse. Così, ad esempio l'unione di Delitzsch ai depositanti corrisponde il 4 per cento, laddove la cassa comunale di risparmio paga il 3 $^{3}/_{4}$ per cento, e col trapasso del deposito dal libro di risparmio al documento di ricevuta con avviso a tre mesi, vi si corrisponde l'interesse nella ragione del 4 $^{1}/_{2}$ per cento. Di questa guisa l'unione ottenne di diminuire in proporzione la funzione di cassa di risparmio, perocchè del continuo i depositi cresciuti a maggiori somme vengono tramutati in veri imprestiti. Di molta importanza poi in tutto quest'argomento è naturalmente il rapporto che passa tra il capitale proprio di cui non può chiedersi restituzione, costituito dal fondo di riserva e dalle quote di partecipazione dei soci, e le somme ottenute mediante imprestiti e segnatamente quelle dei risparmi depositati. Quanto maggiore è il primo, tanto diminuisce il pericolo che le restituzioni chieste, previo avviso, dai creditori pongano a pericolo l'intiero fondo di azienda dell'istituto. Finchè adunque si abbia raggiunto l'importo di quel capitale proprio, si possono accogliere depositi di risparmi a termini brevi dalla denuncia, senza che sovrasti il pericolo sopra accennato

in pari grado che per gli istituti ai quali manca una tale guarentigia.

A questo proposito meritano seria attenzione alcune avvertenze. Siccome dal modo di stabilire i termini al credito dipende il fatto importante della restituzione dei capitali, alla quale in certi tempi conviene star preparati, così è sempre indispensabile molta vigilanza per dare all'azienda un buon ordinamento. È mestieri perciò compilare elenchi e conti particolari, dai quali apparisca chiaro quali somme scadano in termini stabiliti, oppure possano scadere previa denuncia, e ciò allo scopo di tenere apparecchiati i capitali necessarî ai pagamenti.

Così, per la restituzione delle somme avute a prestito che noi facciamo senza previa denuncia, richiedesi una certa provvigione, la cui misura deve esser tenuta possibilmente in proporzione all' interesse dovuto al creditore. Di tal guisa si prevengono domande inutili e troppo frequenti di restituzioni di tali somme, le quali possono gettare l' associazione in gravi difficoltà, e ciò in pari tempo è voluto dalla stessa giustizia. Infatti, se taluno non intende di attenersi ai termini fissati alla restituzione del suo capitale, e se conviene che la cassa dell' unione stia preparata a tale eventualità, essa deve tenersi fornita di maggiori somme in denaro contante che non le giovano, anzi le costano interessi; nulla dunque di più giusto che un creditore, il quale ripiglia il suo danaro prima della scadenza del termine fissato e in tal modo impedisce all' associazione di trarne utilità pella brevità del tempo, debba pel servigio ricevuto lasciare a favore di essa almeno una parte degli interessi che gli sono dovuti, e che la sua domanda stessa gli impedisce di ricevere nella totalità pattuita.

Riguardo ai depositi di risparmî conviene specialmente badare a non cadere nell' errore di credere che l'esenzione dalla tassa di bollo, che in Prussia è conceduta alle casse comunali di risparmio, sia estesa anche ai documenti delle casse di risparmio delle nostre unioni, se non si voglia incorrere nelle pene inflitte alle contravvenzioni relative. Ogni qual volta si tratti di depositi di 50 talleri e più, fino ai 200, deve applicarsi ai libretti di risparmio o ad altri documenti il bollo di 5 *silbergrossi* che la legge impone pelle quitanze di credito. Però si domanda se il bollo debba applicarsi anche allora che in tempi differenti vengono deposte parecchie somme, ciascuna delle quali minore di 50 talleri, ma tali che nel loro complesso superano quest' importo. Senza dubio questi depositi devono essere considerati come altrettanti affari diversi. Ma poichè non l' affare di prestito, ma soltanto il mezzo della prova scritta, la quitanza, è colpita in Prussia dall' imposta di bollo, così, nel nostro supposto, per escludere l' obligo dell' apposizione del bollo bisogna che ad ogni singolo pagamento l' annotazione fattane nel libretto di risparmio contenga da sè sola i requisiti di un' obligazione di debito, ossia che, oltre alla data ed alla somma, contenga ogni volta anche la sottoscrizione delle persone che hanno la firma dell' associazione. Infatti, come in un sol foglio possono scriversi parecchie quitanze, l' una dopo l' altra, senza che perciò tutte insieme oltrepassino la misura del bollo, del pari avviene anche pei libretti di risparmio. Ad ogni modo bisogna evitare tutto ciò che indichi un'obligazione cumulativa dell' unione per la totalità delle somme deposte, come finora facevasi nella maggior parte dei casi, mediante una promessa di pagamento sottoscritta alla

prima pagina del libretto. Invece, le condizioni che risguardano gli interessi e il termine della denuncia e sotto le quali l' associazione riceve somme in deposito, possono senza pregiudizio essere stampate nelle prime pagine dei libretti. E qui avvertasi che nei libretti di risparmio o per le quitanze è da evitarsi ogni tentativo per darvi forma di carte di credito al portatore, poichè tutti gli stati di Germania lo proibiscono sotto pene disciplinari. Si dovrà perciò, per quanto riguarda questo argomento, restringersi a premunirsi da avvenibili errori nell' esame di legittimazione, mediante riserva del diritto di regresso, e imponendo l' obligo ai deponenti di avere attenta cura della conservazione dei libretti e di dare avviso in caso di smarrimento. A tutte queste considerazioni s' ebbe riguardo nella compilazione della formula del libretto, che trovasi nell' appendice del capitolo quinto, e che noi raccomandiamo all' attenzione delle unioni.

Se ora ci volgiamo ad esaminare il sistema di credito bancario, che le nostre unioni di credito esercitano con banche ed altre associazioni di forma simile alla loro, vediamo che tale sistema è già costituito in modo determinato nelle unioni comprese nella associazione germanica. Tanto le unioni alle quali affluiscono sempre dalla loro clientela somme di denaro maggiori di quelle che esse impiegano nei loro affari, quanto quelle che vogliono accrescere per qualche tempo il capitale della loro gestione, dànno notizia di tali condizioni della loro azienda alla amministrazione, ossia ai direttori dell' associazione generale germanica. Questi direttori, ai quali è così sottoposta l' offerta e la domanda, e che conoscono in generale le condizioni e gli istituti delle singole unioni, esaminano lo stato economico di quella che chiede

sovvenzioni di capitali, che è obligata di trasmettere il bilancio mensile, lo statuto e l' elenco dei soci, donde ricavasi in particolare la proporzione che passa tra il fondo di proprietà dell' unione e i capitali di altrui proprietà tolti ad imprestito ; argomento questo del quale tratteremo nel paragrafo seguente. Compiuto quell' esame, si trasmette, con voto favorevole o contrario, la domanda a quell' unione che apre il proprio credito, e questa in ogni caso deve determinare con indipendenza di giudizio se voglia conchiudere l' affare ed a quali condizioni. D' ordinario i capitali vengono dati a imprestito verso denuncia di tre mesi (termine di cui l' associazione che dà a credito gode essa medesima dai suoi proprî creditori) e verso interesse del 5 o del 6 $^{0}/_{0}$ compresa la provvigione. Per quanto riguarda le quitanze da rilasciarsi dalle unioni che tolgono somme di denaro a imprestito, la forma di esse dipende dalla loro costituzione e dai loro statuti. Se le unioni sono costituite a persona giuridica, per avere ottenuto diritti di corporazione oppure perchè sieno associazioni iscritte a seconda della nuova legge prussiana, basta che il presidente apponga la propria sottoscrizione alla quitanza, essendo così espresso il vincolo dell' unione con obligazione solidale dei soci. In caso diverso, fa d' uopo che lo statuto attribuisca alla presidenza ed ai comitati il mandato di conchiudere simili contratti in modo obligatorio pei soci. Che se questo mandato non è ben chiaramente espresso nello statuto, il creditore ottiene l' assicurazione del suo credito solo mediante la sottoscrizione di tutti i soci dell' unione, poichè in seguito può rivolgersi contro tutti i sottoscrittori. Ed anche nel caso che il mandato sia contenuto nello statuto, vuol sempre raccomandarsi come regola

che la quitanza sia per lo meno sottoscritta da tutti i membri della presidenza e del comitato. Si evitano così tutte le eccezioni cavillose che alcuni socî potrebbero muovere, al momento in cui si volesse far valere l'obbligazione solidale, contro il mandato contenuto nello statuto, il quale sarebbe combattuto come documento privato; laddove nell'obbligazione ineccepibile dei soscrittori, il creditore ha sicurezza sufficiente di ottenere il sodisfacimento della somma prestata.

Se si tratta di aprire credito sul sistema delle grandi banche, bisogna naturalmente ricorrere a forme differenti, poichè in tal caso non si dànno prestiti a termini stabiliti previa denuncia. Qui piuttosto si adottano le forme del conto corrente, che si apre a favore dell'associazione che chiede credito, e delle operazioni di sconto delle cambiali dei proprî socî che l'associazione gira alla banca. A questa specie di traffico bancario, nelle condizioni presenti delle unioni nostre, si oppongono non lievi difficoltà, le quali principalmente derivano dalla mancanza di capacità cambiaria, poichè anche nelle operazioni a conto corrente è regola che chi chiede il prestito rilasci alla banca che apre il credito una cambiale di deposito, se non è derminata altra guarentigia per mezzo di pegno di effetti e simili. Per la qual cosa finora, se volevasi realmente ottenere questo credito bancario, non rimaneva aperta altra via se non quella, che le presidenze ed i comitati assumessero nominatamente colle loro persone le operazioni necessarie e contraessero le obligazioni cambiarie occorrenti. Quanto ciò poteva sembrare innocuo nei tempi ordinarî, altrettanto pericoloso diventava all'insorgenza di gravi crisi commmerciali, quando l'osservanza esatta dei termini di pagamento, cui è tenuta

la cassa dell' unione secondo la severità cambiaria non può raggiungersi con assoluta sicurezza.

A questo sconcio pone adesso riparo la legge prussiana sulle associazioni, poichè le unioni che ottemperano alle condizioni in essa determinate, ricevendone insieme ai diritti delle società commerciali anche la capacità cambiaria, come sopra osservammo, possono assumere in nome comune anche obligazioni cambiarie. In conseguenza di che intendesi da sè che nell' avvenire, anche pei prestiti a termini fissi, le unioni nostre potranno giovarsi in particolare della cambiale propria o secca in vece delle consuete quitanze.

Venendo alla conchiusione di questo paragrafo, ciò che non potremo mai raccomandare abbastanza alle nostre unioni si è d' avvertire, che nei tempi prosperi e nel buon andamento degli affari, quando i capitali affluiscono loro in gran copia, non si abbandonino alla attrattiva di accogliere stabilmente capitali di proprietà altrui per importo maggiore di quello richiesto dalla cerchia degli affari, così che ne resti alterata quella retta proporzione col capitale proprio che costituisce il necessario equilibrio. Nulla alletta ad una estensione pericolosa dei negozi quanto tale sovrabbondanza di denaro, che bisogna impiegare ad ogni modo se l' unione non voglia soffrire perdite negli interessi: laonde si corre pericolo di disastri, tentando traffici ai quali dapprima non sarebbesi pur rivolto il pensiero. La storia delle associazioni offre parecchi esempi che mostrano dove conduca un simile comportamento negli affari. Giova ricordare principalmente la crisi terribile avvenuta nell' unione di credito di Dresda posteriormente all' anno 1862, in cui essa ebbe a soffrire per tal modo la

perdita di circa 200,000 talleri, come dimostra l' esposizione del suo stato economico che noi pel corso di parecchi anni riportammo nel nostro giornale delle associazioni. E altre unioni escono appena da gravi perdite che minacciarono la loro esistenza, poichè esse pure si lasciarono ingannare dalla facilità colla quale affluirono loro i capitali, dando credito ad alcuni debitori fino all' importo di somme che superavano le forze dell' associazione, per modo che la restanza dei pagamenti di tali singole partite, a cagione in parte delle crisi commerciali, bastò a porle nel pericolo della insolvenza. Un' altra unione, la quale impiegava in effetti publici i suoi ragguardevoli capitali superflui, nel ribasso dei corsi perdette d'un tratto parecchie migliaia di talleri, nè si salvò dalla rovina se non per la solida base che avea dato agli altri suoi affari bancarî. Perciò, dove e quando siavi una tale affluenza di capitali, particolarmente in depositi di risparmio fatti a brevi termini, si ricorra all' unico espediente che sotto questo riguardo ha efficacia sul mercato, si diminuiscano cioè gl' interessi dovuti ai deponenti e si allunghino i termini di pagamento. Così si determina quel giudizioso rapporto fra la domanda e l' offerta, che premunisce le nostre unioni contro l'uso soverchio del credito loro aperto e contro una sorgente nociva di quello che con soverchia leggerezza concedono altrui: e così sono distolte da traffici pericolosi.

A porre poi un argine a questo pericolo, nel quale incorrono le associazioni che impongono vincoli solidali a tutti i socî per le obligazioni conchiuse, è assolutamente necessario che questi socî tutti concorrano, almeno in generale, ad ordinare questo argomento, determinando di tempo in tempo nelle adunanze generali l' importo

massimo sino al quale la presidenza ed i comitati possano gravare l' unione allo scopo di accrescere il capitale dell' azienda.

È naturale che non si può inceppare volta per volta l' opera dei comitati e delle presidenze, allorchè siano per ricevere depositi di risparmio ed altri imprestiti. Ed anche quando i socî procedono alla determinazione di quell' importo massimo, in pratica si lascia ai gestori una larghezza conveniente, poichè l' utilità dei socî, che ha radice nel proprio bisogno di credito, non richiede se non se una generale statuizione. Mediante questa, da una parte si prevengono gravi arbitrî per parte di chi siede al governo delle unioni, dall' altra si risveglia e si tiene viva nei socî la consapevolezza della comune responsabilità che loro sovrasta, e si risveglia la loro cooperazione zelante ai negozî delle unioni.

IV.

Del capitale di proprietà dell' unione: *a)* del patrimonio sociale, ossia della riserva; *b)* della proprietà dei singoli soci, ossia delle quote di partecipazione (azioni).

Quand' anche nella maniera accennata nella sezione antecedente si possa acquistare agevolmente col credito l' intiero fondo necessario all' azienda, tuttavia non bisogna rimettere mai un solo istante di diligenza nella formazione di un capitale proprio dell' unione, e rispettivamente appartenente ai membri di essa: e si badi che questa è una delle più importanti condizioni necessarie all'ordinamento delle unioni stesse, poichè solo in tal modo gli istituti nostri raggiungono nel condurre i loro affari quel

fondamento che è indispensabile alla loro sicurezza. Se un'azienda bancaria vuol acquistare saldezza nelle sue operazioni di fronte alle oscillanze del denaro sul mercato, ed agli avvenimenti commerciali e politici che esercitano tanta influenza sul fatto che i terzi depongano nella cassa o ne ripiglino i loro denari, la banca, oltre la previdenza da usare nei termini delle denuncie pelle somme tolte a imprestito, deve procacciarsi anche un fondo di sua proprietà che non possa essere mai sottratto alla cassa, un fondo che stia in proporzione coi capitali tolti a prestito e che rimanga costante quando pure i creditori ritirino i proprî denari dall' impresa. Se anche i termini di denuncia verso i creditori dell' unione siano fissati con tutta esattezza, i denari che l' unione medesima diede ad imprestito ai suoi debitori non sono da questi mai restituiti così esattamente che non debbano in molti casi tenersi in pronto altri mezzi di pagamento, perchè l' unione possa adempiere fedelmente alle proprie obligazioni. Finalmente il ritiro di tutti i capitali di terze persone, che ben può avvenire nelle summentovate crisi di denaro e di credito, trarrebbe con sè il termine della gestione, se l' unione non potesse contare sopra mezzi proprî: e così sarebbero travolti nelle più dure difficoltà i suoi clienti, e principalmente i socî di essa.

Da questi principî risulta che, crescendo nella cassa dell' unione il capitale di terze persone, deve aumentare via via anche il capitale di sua proprietà; oppure, quando non sia possibile di accrescere quest' ultimo in eguale progressione, devesi fare una sosta nell' accogliere denari di terze persone e restringere la cerchia degli affari, piuttosto che favorirne l' estensione sopra fondamento.

mal solido. Certamente s' incontrano gravi difficoltà nel determinare una volta per sempre un certo rapporto fra i capitali di proprietà dell' unione e quelli dei terzi. Le condizioni proprie di ogni associazione, il bisogno di capitali, la maggiore o minore facilità di ottenerli, la qualità dei clienti sono in quest' argomento elementi decisivi e dànno origine a differenze che fino ad un certo punto non si può a meno di riconoscere. Tuttavia è desiderabile per le unioni nostre, ancor più che per gli ordinarî istituti bancarî, che siano determinate delle norme fisse, da cui dedurre una stabile misura. In primo luogo noi difettiamo di gestori che possedano svariate cognizioni e quell' esperienza di cui in questi argomenti sono invece forniti coloro che siedono al governo di istituti di banca: a ciò si aggiungono, come indicammo, le relazioni strette fra le nostre unioni perciò che riguarda la vicendevole prestanza di credito. È naturale che nel prendere ad esame la cauzione dell' unione che cerca credito e sulla cui domanda l' amministrazione deve esprimere la propria sentenza, è di molta importanza il rapporto che passa tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà altrui. Perciò sta nell' interesse medesimo delle unioni associate di stabilire con determinazione concorde certe norme, che escludano ogni arbitrio, e che, avvicinando tra loro nello stesso accordo l' unione che presta credito e quella che il chiede, pongano quest' ultima in grado di ordinare la propria economia secondo quei provvedimenti che la fanno certa di ottenere il credito ambito.

Ad ottenere un fondamento che giovi alla determinazione del rapporto normale di cui andiamo or discorrendo, se badiamo a quanto insegna l' esperienza fatta finora negli istituti di banca e teniamo il debito conto del

diverso principio che informa quegli istituti, dei quali da anni si publica lo stato di cassa e il rendiconto dell' azienda, ne ricaviamo limiti abbastanza ampli e troviamo forse conveniente di adottare in media come norma ordinaria un capitale proprio in ragione di 20 a 30 per cento dei depositi. Tale misura potrà accogliersi senza temere pericolo di insolidità. Adottando un tale partito e fissando questa proporzione, dovranno le unioni tener presente che il capitale proprio si costituisce soltanto a poco a poco nel corso degli anni, e che nel primo tempo delle loro origini non se ne possono avere che deboli rudimenti. Porre subito ordini severi per modo di restringere l' accoglimento di capitali di terzi sarebbe lo stesso che inceppare lo sviluppo dell' impresa e metterne in pericolo l'essenza, perchè gli è appunto nei bisogni del primo tempo che essa si sostenta principalmente col credito. Siccome la costituzione di un proprio capitale proporzionato è lo scopo cui le associazioni devono tendere, operando costantemente nel corso del tempo, così quel rapporto che, essendo indispensabile al solido fondamento dell'impresa, deve esistere tra il capitale proprio e l' altrui (il quale pur dipende dall'accrescimento del primo), si può raggiungere col graduale progresso di tempo per via della continuata operosità dell' associazione, nè può già esistere al primo momento della fondazione dell' unione. Porre una restrizione in quest' ultimo argomento sarebbe lo stesso che compromettere lo sviluppo delle associazioni nostre.

In forza di queste considerazioni la pratica delle unioni comprese nell' associazione germanica a poco a poco adottò le proporzioni seguenti, che sulla proposta dell' autore, il quale dirige quell' associazione, furono elevate

a stabili norme nella dieta generale raccoltasi in Potsdam nel 1862. Secondo tale norma le unioni devono procedere, non solo nelle relazioni di credito reciproco, ma in tutte indistintamente le operazioni di credito per non perdere il solido loro fondamento. Nel primo tempo in cui sorge un' unione di credito richiedesi che essa posseda di capitale per lo meno il 10 % dei denari di proprietà di terze persone, laddove questa misura due o tre anni dopo deve salire da 20 a 25 %: per le unioni più antiche si richiede che il capitale proprio aumenti a 50 % del denaro raccolto da terzi, e quindi ad una terza parte dell' intero capitale d' azienda, proporzione questa che in non poche associazioni è già sorpassata. Il rapporto così determinato, ch' è maggiore piuttosto che minore di quello esistente di consueto nelle banche di deposito, è il riparo più efficace contro i pericoli della solidarietà dei soci per i debiti dell' unione, perlocchè va caldamente raccomandato in analogia a quanto abbiamo detto più sopra.

Se ora raccogliamo innanzi allo sguardo i mezzi pratici che servono a costituire un capitale di proprietà delle unioni di credito, vediamo anzi tutto i due che abbiamo già anteriormente citati, vale a dire il patrimonio dell'unione (fondo di riserva) e le quote di partecipazione dei singoli membri nella cassa sociale (azioni), le quali costituiscono il patrimonio dei soci da distinguersi dal primo, del quale anzi tutto noi qui tratteremo.

a) Del patrimonio sociale ossia del fondo di riserva.

È cosa indubitata che per una unione la quale manca dei diritti di corporazione, e quindi di personalità giuridica indipendente, a rigore di parola non può tenersi discorso

di un patrimonio sociale, il quale non appartenga nel tempo medesimo ai socî temporanei. Tuttavolta, come abbiamo già veduto, le unioni nostre hanno nella loro essenza certe sembianze di corporazione, le quali impongono loro una durata al di là delle mutevoli condizioni della società temporanea. E questo scopo durevole, questo appoggio interno, questa sostanza del loro principio sono favoriti notevolmente se trovino forma propria e conveniente anche al di fuori, mediante un durevole fondamento, mediante un patrimonio sociale che non venga tocco nel mutamento successivo dei socî. Così se arrivano tempi tristi e difficili per l' impresa sociale, i quali costringano una ragguardevole parte dei membri a recederne, l' esistenza di un simile fondamento essenziale, sul quale i socî non possono vantare diritto ad alcun quoto e che rimane intiero a coloro che continuano a formar parte dell' unione, non solo impedisce tanti recessi capricciosi e senza motivo, ma anzi è sprone affichè altri entrino a farne parte, e sopratutto offre sotto ogni riguardo ottima base ad una impresa di tal natura. Nè occorre di notare specialmente che all' epoca dello scioglimento di una unione questo patrimonio sociale deve naturalmente andare diviso fra i socî allora esistenti.

Questo fondo sottratto alle pretese dei singoli socî è particolarmente acconcio a costituire il fondo di riserva dell' impresa, allo scopo di ottenere ristoro delle perdite recate dai cattivi risultamenti, che talvolta sono inevitabili nelle operazioni sociali. È certo che si tenterà anzi tutto di pareggiarli coi redditi sociali, ma pure conviene supporre il caso in cui questi redditi non siano sufficienti e si debba por mano alle quote dei socî. È agevole a comprendere quanto danno ciò rechi all' unione,

qual malcontento deva indurre fra i socî che ne sono colpiti. Per la qual cosa la costituzione d'un fondo proprio a ciò destinato si mostra della massima necessità, e si deve solo determinare il modo di formarlo per mezzo di redditi e di contribuzioni tali che non riescano moleste ai socî, i quali sono pur sempre disposti a guardarci con occhio non troppo favorevole, come a cosa che va perduta per la loro utilità privata. A ciò tornano specialmente acconcie le tasse di ammissione di novelli socî e le quote proporzionate cavate dai guadagni sociali.

Tosto che siasi poi incominciata la costituzione di un tal fondo e quindi esista un patrimonio complessivo dell'unione, a cui prendono parte i socî novellamente accolti, è pienamente giustificato ch' eglino paghino una tassa d' ammissione in proporzione dell' eventuale quantità di questo capitale che riceverebbero al momento del discioglimento dell'unione. Naturalmente questa ragione manca in principalità finchè non esista un fondo di riserva, perchè i socî fondatori di regola ne vanno esenti, se eglino medesimi non deliberino di fare delle modiche contribuzioni per la più rapida costituzione di un fondo sì utile all' istituto. Sotto questo aspetto non può mai determinarsi una misura della tassa d' ammissione eguale per tutte le unioni, chè anzi secondo la grandezza e l' ampliazione del fondo di riserva si deve poco a poco salire a misura più elevata, badando sempre però pell' utilità dell' unione di tenere un certo limite affinchè non si salga a tali contribuzioni che impediscano a chi trovasi in condizioni disagiate di accedere alla società. Per più d'un argomento qui si raccomanda che di una parte della tassa di ammissione si facciano pagamenti a termini abbastanza larghi, come adesso si usa in parecchie unioni nella

forma delle cosidette contribuzioni annue, cioè delle tasse di ammissione da pagarsi nel termine d'ogni anno. Non è soltanto che questi pagamenti a termine riescano più agevoli a chi trovasi in povero stato, ma offrono ancora l'altro vantaggio che coloro, i quali a cagione di particolari avvenimenti, ad esempio per mutamento di domicilio o per morte, escono dopo breve ora dall'unione e perciò godono poco tempo dell'utilità che questa reca, non soffrono di tal guisa considerevole perdita sacrificando l'intera tassa d'ammissione, perchè col recesso cessa almeno l'obligazione al pagamento delle ulteriori contribuzioni annue. Così, ad esempio, nell'unione di Delitzsch, che in principio era governata dall'autore, i soci fondatori aveano assunto spontaneamente di pagare in due rate annue una terza parte di tallero quale tassa d'ammissione. Ma dall'anno 1853 in poi, coll'ampliazione successiva del fondo di riserva, fu sempre aumentata la tassa d'ammissione, in modo che nell'anno 1860 raggiungeva l'importo di un tallero, di cui le due terze parti erano pagate tosto e la rimanente si pagava in due rate annue, ciascuna dell'importo d'una sesta parte di tallero. Verso la fine dell'anno 1861 il fondo di riserva superava infatti la somma di 800 talleri, mentre i soci (500 circa) non giungevano a questo numero. Tuttavolta non si concepì l'idea d'accrescere quella misura di tassa ad onta anche dell'accrescimento ulteriore del fondo, perocchè raggiungeva il limite possibile cui possono acconciarsi i nostri artigiani ed i nostri operai, laddove naturalmente altre condizioni locali possono influire ad introdurre provvedimenti differenti.

Se poi il fondo di riserva deve raggiungere un'elevatezza proporzionale e in quella conservarsi, è pur d'uopo

accogliere il provvedimento di assegnargli, secondo il bisogno, una quota proporzionale ricavata dal guadagno netto ottenuto dalla gestione sociale. Ciò è consigliato particolarmente nell'incominciare, affinchè si possa ben presto por mano alla formazione di un piccolo capitale che ne costituisca il fondamento. E si potrà principalmente dedicarvi tutto quanto il guadagno del primo anno, e ciò anche perchè i socî su quello non hanno diritto a dividendo ove per la sua ripartizione si accettino le norme che più sotto esporremo. Coll' andar del tempo le unioni che ben comprendono l' importanza di questo argomento, onde proceder con buon fondamento nelle loro operazioni attribuiscono regolarmente al fondo di riserva un quoto annuo, pei primi anni dal 20 al 25 per cento sull' importo del guadagno netto, e più tardi da 5 a 10 per cento, provvedimento che può aversi per ottimamente determinato.

Quanto all' importo del fondo di riserva alla cui costituzione bisogna provvedere nel corso del tempo, dovrà esso naturalmente corrispondere all' entità del pericolo di perdite che sovrasta all' azienda sociale, pericolo che sta in rapporto immediato coll' estensione dell' azienda medesima. Nella mutabilità di questa, che nelle unioni nostre dai più modesti inizî va aumentando ogni anno, sembra impossibile determinare *a priori* la somma che si deve raggiungere. Riuscirebbe questo parimenti impossibile, se si intendesse di prendere a base l' importo totale dei capitali tolti a prestito dall' unione e di porre la riserva in una determinata proporzione con essi. Anche l' importo complessivo di queste somme di denaro tolte a imprestito è soggetto nel corso dell' anno a considerevoli aumenti e diminuzioni, a seconda dei bisogni passeggieri

e delle altre mutevoli circostanze del mercato e del cambio, di maniera che in diversi periodi l'importo complessivo è affatto differente. Perciò unico fondamento rimane il patrimonio sociale, il capitale di fondazione contribuito dai soci dell'unione, coll'importo del quale può con qualche sicurezza porsi in relazione il fondo di riserva. Anzi tutto quel capitale è nella sua esistenza sicuro, e non è esposto ad importanti e repentine mutazioni, poichè l'ingresso ed il recesso dei soci influisce assai lentamente sul suo aumento o sulla sua diminuzione. In secondo luogo in rapporto alla misura di esso i soci prendono parte al guadagno sociale e conseguentemente ne sostengono in primo grado i pericoli; ed il fondo di riserva deve servire, non tanto ad assicurazione dei creditori che trovano la loro garanzia nell'intero patrimonio sociale, quanto a difendere i soci meglio che sia possibile dalle mancanze che possono derivare alle loro quote di partecipazione.

Per tali motivi, a determinare il suo importo è ordinario espediente negli istituti di traffico d'ogni specie di determinare una certa ragione percentuale che il fondo di riserva deve raggiungere in proporzione alla somma costituita dalle quote di partecipazione; e la misura pressochè generale è da 5 a 10 per cento. Anche qui noi propendiamo alla misura maggiore piuttosto che alla minore, e ciò a cagione di quella obligazione solidale di cui spesse volte femmo parola. Per il che consigliamo alle unioni tutte di seguire la determinazione posta nell'esemplare di statuto offerta qui appresso, secondo la quale il capitale di riserva deve conservarsi costantemente nella proporzione del 10 per cento del patrimonio sociale.

Finalmente convien badare al modo con cui il fondo

di riserva suol venire impiegato nella maggior parte delle unioni di credito. È chiaro che nelle intraprese industriali e in tutte le altre circondate da pericolo più o men grave, esso deve essere sottratto all' azienda, coi capitali della quale non può andar confuso, e deve essere impiegato in altro modo sicuro affine di raggiungere il vero scopo che conviene proporsi. Le associazioni di credito invece per la maggior parte lo impiegano nella stessa loro gestione, nè reputiamo che ciò involga pericolo. Infatti ci riportiamo a quanto già dicemmo, che cioè ogni arrischiata impresa è rimossa dalle nostre unioni, poichè in essa il fondo di riserva è costituito all' unico fine di riparare alle perdite avvenute nel capitale di azienda per l' insolvenza dei debitori. Rimane adunque lo stesso che si determini a riserva una parte del capitale dell' impresa, ovvero che si costituisca appositamente un fondo speciale che all' evenienza ripari alle perdite del capitale d' azienda ; nè ciò cagionerà alcun disordine, purchè in ambidue i casi si tenga pel fondo di riserva un conto speciale, in cui vengano convenientemente annotati tutti gl' introiti e le sottrazioni, e si provveda poi a reintegrarlo ogni qualvolta sia disceso al disotto del suo importo normale. Solo quando le unioni raggiunsero un gran commercio bancario per modo da estendere i proprî affari fuor della cerchia dei socî e da mettere annualmente in circolazione capitali che ammontino a centinaja di migliaja di talleri, cresciuto allora per necessaria conseguenza il pericolo, è d' uopo che la riserva, impiegata in valori sicuri, sia amministrata separatamente dai capitali della gestione.

Dopo tutto ciò è facile a comprendere come convenga procedere col fondo di riserva quando l' unione ha a

soffrire delle perdite che non possono o non devono essere restaurate coi proventi dell'impresa, argomento sul quale deve decidere l'adunanza generale dei socî. Si sottraggono semplicemente dal fondo di riserva le somme necessarie e si attribuiscono tantosto al capitale d'azienda, se quelle somme erano impiegate fuori dell'azienda medesima. Solo dopo compiutamente esaurita la riserva, si può ricorrere alle quote di partecipazione de' socî. Nel caso in cui un' unione addivenga al proprio scioglimento ed alla liquidazione, succede naturalmente lo stesso se le attività sono soverchiate dalla passività; si sacrifica il fondo di riserva prima di por mano alle quote di partecipazione e finalmente al patrimonio privato dei socî. Gli statuti aggiunti in appendice dànno su ciò maggiori schiarimenti.

Affine poi di porgere sicurtà maggiore pella conservazione di una parte così importante del loro capitale, gli statuti delle unioni devono esplicitamente determinare, che i socî i quali recedono dall' unione prima dello scioglimento di essa, non possono pretendere ad alcuna parte del fondo di riserva.

Ciò è tanto più necessario per quelle unioni che non hanno diritti di corporazione nè di società di commercio munita di firma, quali sono riconosciute dalla legge prussiana sulle associazioni, dacchè per esse, come già osservammo, non può propriamente parlarsi di un patrimonio complessivo costante, ma ne sono proprietarî i socî temporanei nella loro specialità. Non si potrebbe quindi al momento del recesso negare ad alcuno la quota spettantegli, se non se ne avesse di già la rinuncia nello statuto da tutti accettato. Differente è la cosa per le unioni che in Prussia possedono diritti di corporazione o di società

iscritta. Qui l'unione è il soggetto durevole di diritto, immutabile in mezzo al mutamento avvenibile fra i soci, proprietario del capitale, sul quale l'individuo, recedendo fin che l'unione esiste, non può vantare diritto. Tuttavia anche per questa classe di associazioni vale assolutamente il consiglio di determinarlo espressamente negli statuti, affine di evitare tutte le avvenibili controversie.

Riguardo alla ripartizione che, in seguito allo scioglimento dell'unione, deve aver luogo di tutto ciò che rimane del fondo di riserva dopo il sodisfacimento di tutte le obligazioni, a giusta ragione si prenderà il partito di dividerlo in pari misura, e quindi *pro capite*, affine di tenere debitamente in considerazione tutti i rapporti di fatto e di diritto relativi alla rispondenza dei soci. Questa in vero è duplice. In primo grado i soci sono obligati colle loro quote di conferimento, diverse d'importo fra i vari individui; in secondo grado esiste la solidarietà per tutto il patrimonio privato, solidarietà che in diritto colpisce tutti egualmente, se anche rispetto al creditore abbia diverso valore a seconda della differente condizione dei patrimoni. Alla responsabilità del primo grado con ineguale pericolo, con ineguali importi di danaro, corrispondono gli ineguali dividendi proporzionati all'importo delle quote conferite: a quella del secondo grado, per la quale ciascuno espono parimenti il proprio patrimonio, senza riguardo alla grandezza di esso, corrispondo la quota eguale per ciascuno del patrimonio totale dell'unione, che, raccolto colle tasse d'ammissione eguali per tutti, deve pure in modo pari per tutti venir diviso.

b) *Delle quote di partecipazione (azioni) nella cassa dell' unione.*

Ciò che giova principalmente ad aumentare il capitale proprio delle unioni nostre è la costituzione nella cassa sociale di proporzionate quote di partecipazione (azioni) dei loro socî, quote le quali rimangono in proprietà di questi.

Se colla determinazione dell' importo di tali messe sociali si sappia legare all' interesse dell' unione quello dei singoli individui, si ha la probabilità di raggiungere lo scopo di cui tenemmo discorso nella sezione antecedente. E se in generale l' esistenza di un capitale proprio dell' unione reca le benefiche conseguenze sopra accennate, ottenendo all' unione credito al di fuori dai terzi creditori suoi, le quote sociali di partecipazione le offrono invece una essenziale guarentigia nelle sue relazioni interne coi socî suoi debitori, perocchè queste quote sono il fondamento del credito che la cassa sociale concede ai suoi singoli membri.

In riguardo poi alla costituzione delle quote di partecipazione, trattandosi che la maggior parte dei membri delle nostre unioni appartiene alle classi meno agiate, è certo che non si potrà imporre quale condizione necessaria all' ammissione del socio che il pagamento della quota sia eseguito tutto in una volta: è evidente che si dovranno permettere pagamenti graduali di essa, se non si vogliano escludere del tutto le classi povere mancando allo scopo principale delle nostre associazioni, che consiste nel giovamento recato a coloro che esercitano la piccola industria.

Per lo stesso motivo non si potranno da un canto

determinare in misura troppo elevata le contribuzioni regolari da pagarsi ad ogni settimana oppure ad ogni mese; ma d' altro lato converrà badare che la soverchia loro tenuità impedisce l' incremento, pur tanto utile, del capitale proprio. Per questa duplice considerazione ci sembra che convenga allo scopo maggiormente determinare una certa somma poco elevata, che possa essere pagata anche dall'operajo privo di mezzi di fortuna, assumendola come importo minimo che ognuno, volendo essere accolto come socio, deve in ogni caso corrispondere. Nello stesso tempo però è lasciato libero ad ognuno di aumentare in qualsiasi momento quell'importo, o di pagare l' intera somma in una volta: e a far ciò esercita potente attrattiva il fatto che i dividendi del guadagno netto sono assegnati in proporzione dell' importo delle quote di partecipazione, e come più innanzi vedremo. Nelle città minori si determina come ragione minima l' importo mensile di 5 *silbergrossi* (17 a 18 *carantani*) e nelle maggiori, dove più estesi sono i commerci, si fissa a 10 *silbergrossi* (35 *carantani*). Nè questa misura è certo troppo elevata, laonde per la vera utilità degli operai medesimi deve opporsi la massima fermezza alle istanze che si avanzano perchè venga ulteriormente diminuita; imperocchè non si richiede troppo in verità con un' imposizione, cui l' artigiano può supplire sol che si condanni all' astinenza di un bicchiere di birra per settimana, e che gli arreca la proprietà di un piccolo capitale e gli effetti benefici di partecipare al credito che su quello si fonda. Nè per fermo da lui si chiede di più. Se il credito è indispensabile agli industriali privi di mezzi di fortuna che vogliono ricavarne lucro, è altrettanto vero d' altra parte che l' agevolezza di acquistare

questo credito spesso diventa un' arme a due tagli, che facilmente si volge a ferire colui che l' adopera, se non si provveda a munirla d' uno schermo che protegga le mani per cui passa. La prima cosa che si chiede è dunque che ogni uomo bisognoso di credito offra, per mezzo de' suoi risparmî, la garanzia necessaria per meritarlo; e poichè egli stesso dev' essere uno dei sostenitori dell' azienda della banca che gli presta denaro, quei risparmî, in forma di contribuzioni prestate ad ogni settimana o ad ogni mese, devono essere rivolti a costituire una quota di partecipazione, un' azione nella cassa sociale.

Se però la messa di ogni socio deve in fatto servire come quota d' interesse nel negozio, convien pur sottrarre all' arbitrio individuale la determinazione dell' importo di essa, il quale deve fissarsi in misura eguale per tutti, cosicchè se anche alcuni paghino tosto tutta in una volta la somma, ed altri la paghino più rapidamente con contribuzioni più elevate, quelli i quali si restringono a pagare poco a poco l' importo minimo sono obligati a prestarsi a tal pagamento nelle rate determinate.

Per aver poi una base a determinarne il valore, che secondo l' estensione dei negozî e l' oggetto cui questi si volgono sarà pur differente, è d' uopo fissare nettamente lo scopo delle messe sociali, il risultato che nel miglior caso per esse dovrebbe raggiungersi. Questo non può essere se non se quello di costituire per via di simili quote di partecipazione il capitale necessario all' impresa sociale, cosicchè non sia più mestieri di torre a prestito denari da terze persone: scopo che in realtà si otterrà di rado stante il continuo recesso di socî antichi, che portano seco le loro quote, e l' ingresso di nuovi, pei quali ricomincia sempre da capo la formazione dell' azione.

Per la qual cosa si dovrà istituire un computo della somma necessaria probabilmente all' azienda per sopperire ai bisogni di tutti i soci, locchè, se non sul primo cominciare dell' unione, può almeno conoscersi dopo qualche tempo. Ben s' intende che la somma, la quale si prevede occorrere per la gestione, non può essere superata dal complesso delle quote di conferimento dei soci, laonde, dividendola per il numero di questi, si trova l' importo massimo al quale devono portarsi le quote dei singoli membri. Per esempio, in un' unione di 200 membri, che ha un commercio di 80,000 talleri circa, sicchè il capitale richiesto per la sua azienda sia intorno a 20,000 talleri, la misura più elevata che si possa determinare per le azioni è di 100 talleri, perocchè, se tutti i duecento soci pagassero intieramente tal somma come loro messa sociale, se ne costituirebbe esattamente l' intiera somma di 20,000 talleri necessaria. Se si permettesse ai singoli individui di oltrepassare questa ragione normale, si renderebbe possibile ai soci più agiati di elevare con maggiori messe le loro azioni, in guisa che la cassa sarebbe tosto ridotta nell' impossibilità di ricevere dagli altri soci ulteriori contribuzioni, a meno di caricarsi di depositi inutili di denaro, il cui impiego, fuor dell' impresa sociale, trarrebbe con sè cure, interessi, perdite e nuovo rischio. E poichè i dividendi del guadagno netto si stabiliscono in ragione delle azioni, i soci meno agiati, rimanendo così molto indietro degli altri più favoriti dalla fortuna, ne sarebbero gravemente danneggiati. Per tali ragioni devono essere osservate le determinazioni qui accennate, che son pur volute dalla natura delle cose; onde al di là dell' importo fissato pelle quote sociali non sia concesso ad alcun socio

di fare versamenti maggiori. Se ai più agiati, affinchè possano aumentare più rapidamente il fondo proprio (e ciò per l'utilità bene intesa dell'unione), si concede di completare le loro quote con mensili contribuzioni maggiori od anche coll'intiero pagamento eseguito all'istante, non si pregiudica l'eguale diritto dei meno agiati, ai quali è pur lasciata libertà di raggiungere lo scopo medesimo, quantunque più tardi e poco a poco, senza che abbiano a temere di trovare già occupato il proprio posto da altri che prima di loro sianvisi collocati.

Tuttavolta a questo estremo deve essere posto un limite per più di un motivo. Ognuno vede che quanto più si avvicina lo scopo di condurre l'azienda esclusivamente col capitale proprio dei socî, i dividendi sempre più decrescono, di modo che alla fine si oltrepassa appena l'ordinario interesse dei capitali. Infatti, se anche il risultamento dell'azienda rimane il medesimo, tanto se il negozio è sostenuto con capitali di proprietà dei socî, quanto con capitali di terze persone tolti a imprestito, tuttavia il divisore del guadagno aumenta col crescere del capitale proprio, laonde la somma del guadagno dividesi in numero maggiore di parti, e le parti diventano per conseguenza minori. Se con un capitale d'azienda di 20,000 talleri si esercita un traffico per 80,000 talleri e si ricava un guadagno netto di 1200 talleri, troviamo pure una grandissima differenza nei dividendi se e quanto maggior parte del capitale d'azienda sia costituita da quote di partecipazione dei socî, e quindi abbia diritto a dividendo sopra il guadagno. Se poniamo che l'intiero capitale dei 20,000 talleri sia di proprietà dei socî, il dividendo corrisponde al 6 $^0/_0$; se proprietà dei socî è soltanto la metà, cioè 10,000 talleri,

e l'altra metà di 10,000 talleri appartiene a terze persone, i dividendi crescono a 12 %, perchè i 1200 talleri guadagnati devono ripartirsi soltanto sopra 10,000 talleri e così via. Il fondamento su cui posa principalmente il guadagno delle nostre associazioni, come di tutti gli altri istituti bancarî, è che gli interessi e le provvigioni ottenute dai clienti superino la ragione dell'ordinario interesse, così che non solo suppliscano a tutte le spese di azienda, ma anche offrano ai socî qualche cosa di più che gli indennizzi del pericolo a cui si espongono. Ogni qual volta adunque oltre al capitale proprio dei socî si aggiungano nei capitale d'azienda imprestiti tolti da altre fonti, i socî, oltre all' eccedenza dell' interesse delle loro proprie quote di capitale, ricavano anche quello delle altre somme del cui importo perciò si accrescono i loro dividendi. Di tale accrescimento è infatti bisogno se si vogliano conservare i dividendi in una ragione considerevole, poichè l' essenza delle unioni nostre per sè medesima vieta di aumentarli coll' elevare gli interessi e le provvigioni di coloro che tolgono imprestiti, i quali sono comproprietarî nell' impresa. Le unioni hanno per due diverse cause il massimo interesse che ciò avvenga, che cioè il dividendo non decresca al di sotto di una misura che lo renda vagheggiato dagli associati. Dall' un canto per ciò solo guadagnano e conservano a sè una certa classe di socî, cui devono avere speciale riguardo. È questa composta di coloro che desiderano impiegare con vantaggio piccole somme di loro risparmî, piuttosto che di ottenere imprestiti; di persone agiate cioè del ceto dei piccoli industriali e degli operai, che a cagione della rendita maggiore sostengono volontieri il pericolo di un affare, il cui scopo anche senza ciò

eccita le loro simpatie. Unico modo di legare a sè queste persone, le quali apportano più denaro che non ne tolgano, e la cui associazione è desiderabile pel credito dell' unione, è un dividendo che superi di qualche unità per cento l' ordinaria misura dell' interesse. E parimenti ciò giova dall' altro canto allo scopo di eccitare i soci non agiati ad accrescere le contribuzioni delle loro quote di conferimento; oggetto di cui mostrammo l' importanza allorchè in generale parlammo del grande interesse che la costituzione di piccoli capitali ha per questa classe di persone: di che torneremo a trattare diffusamente nel paragrafo successivo.

Nella limitazione delle quote di conferimento conviene avere riguardo a due principî fra sè opposti, che pure acquistano ambedue altissima importanza, e sono:

a) il fondamento solido dell' azienda, che occorre rafforzare ognor più aumentando il fondo proprio dell'unione;

b) l' accrescimento della rendita dell' impresa, richiamando massimamente l' affluenza dei capitali di altrui proprietà.

E vi si deve avere riguardo in maniera che l' uno non predomini a scapito dell' altro, ma che ambedue ottengano parimenti il dovuto valore.

Qui si acconciano appunto le nostre proposte fatte nella introduzione di questo paragrafo relativamente al rapporto tra il capitale di proprietà dell'unione e quello di proprietà altrui, proporzione secondo la quale noi vorremmo che il primo ammontasse al 50 % del secondo. Trattandosi di un negozio bancario, il quale si tiene remoto da giuochi di borsa e da traffico di effetti di credito, secondo l' esperienza pratica, da un lato si acquista una base abbastanza solida, e dall' altro si assicura un dividendo

proporzionato nel tempo stesso che si giova ottimamente alle necessità dei clienti dell'unione. Per tal guisa, in qualche parte si dovrebbe modificare l'estremo limite da noi sopra additato riguardo all'altezza delle singole quote di partecipazione: e per fermo nella determinazione del capitale di azienda necessario all'impresa, e nella determinazione del probabile numero dei socî le quote dovrebbero essere ripartite in modo che la somma complessiva per esse dovuta dai socî rappresentasse una metà dell'intiero capitale di azienda, dovendo l'altra metà essere costituita dal capitale di altrui proprietà. Ma siccome questa somma complessiva dovuta, cioè il massimo importo ottenibile da tutte le quote di conferimento è misura ideale nelle determinazioni dei conti, ma in pratica, come abbiamo già veduto, non giunge mai a entrare di fatto completamente nella cassa, a causa delle continue recessioni di vecchi socî che ritirano le loro quote già completate, e del continuo ingresso di socî nuovi che ricominciano sempre le loro contribuzioni, in realtà il rapporto da noi additato (cioè la metà del fondo d'azienda) torna sempre a corrispondere alla proporzione determinata più sopra per l'importo del capitale di proprietà dell'unione: per la qual cosa noi reputiamo che alle associazioni già costituite basti di possedere una terza parte dell'intiero capitale d'azienda, cioè a dire il 50 $^0/_0$ del capitale d'altrui proprietà. Proponendoci con ciò quello scopo ideale, che pur ai singoli individui devesi tener celato, noi giungeremo tanto più presto ad ottenere in realtà quell'effetto che torni utile alle esigenze pratiche.

Già abbiamo detto che di regola nella fondazione d'una unione non dev'essere tosto applicata la misura delle quote di partecipazione corrispondente alla esten-

sione dell'impresa ampliata nel corso del tempo, e ne abbiamo anche detto il motivo. Quasi dappertutto s' incomincia con misura tenue e si procede ad una maggiore col progredire degli affari dell' unione; perocchè altrimenti molte persone prive di agi non potrebbero prendervi parte, se fin da principio si proponesse uno scopo che loro sembrasse di non poter raggiungere a causa delle quote di conferimento in proporzione elevate. Al contrario lo accrescimento di queste (se la loro misura non sia determinata che per il solo incominciamento) non trova ostacolo nel progresso successivo dell' unione. Così accadde anche nelle piccole città, nel ristretto commercio degli operai, degli agricoltori e dei giornalieri, che da 10 a 20 talleri si giunse a 30 ed a 50, qnando invece nelle imprese più sviluppate delle grandi piazze commerciali, dove il ceto medio vi si trova compreso in proporzioni maggiori, la misura delle quote sale a 100 talleri e più, corrispondendo alle circostanze necessarie di luogo. Le gravi crisi avvenute nei traffici e nel credito duranti gli ultimi anni, fecero sì che in quest' argomento si osservassero sempre più le incessanti ammonizioni dell' ufficio di amministrazione centrale e si raggiungesse in generale una proporzione sodisfacente. Nelle cinquecento unioni che inviano regolarmente all' ufficio d' amministrazione centrale i loro bilanci annui, il capitale proprio raggiunge in media il 30 per $^0/_0$ del capitale d' altrui proprietà, quantunque di quelle associazioni un grande numero si trovi ancora nei primi anni dell' azienda ed il capitale da esse raccolto sia tuttora poco considerevole. In particolare le unioni novellamente sorte si giovarono in quest' argomento del frutto dei nostri lavori e della nostra esperienza e furono sollecite di raccogliere

rapidamente un largo capitale di fondazione, laddove invece molte delle associazioni più antiche, malgrado lo straordinario accrescimento dei loro negozî e l' aumento del capitale d' altrui proprietà tolto a credito, lasciano pur molto a desiderare.

Imposto ai socî l' obligo di costituirsi un' azione nella cassa, determinando una contribuzione che devono pagare quale minimo importo, si lascierà loro piena facoltà di accrescere quelle contribuzioni al di sopra di quella estrema misura, se si voglia progredire rapidamente, come richiedono tanto l' utilità dell' unione che quella dei socî medesimi. A questo proposito il mezzo più efficace e ricco di maggiore attrattiva è un dividendo del guadagno sociale, che si proporzioni all' importo delle quote di partecipazione, come vedremo nel paragrafo successivo. Non solo il dividendo così commisurato induce ad aumentare i pagamenti, ma è utile ad accrescere considerevolmente le quote di conferimento, se i dividendi saranno pagati dalla cassa in contanti soltanto quando le quote avranno raggiunto l' intiero loro importo, e se fino a quel momento si tratterranno attribuendoli alle quote stesse. Così generalmente si opera con ottimo successo.

E qui non possiamo passare sotto silenzio un provvedimento che alcune associazioni adottarono affine d' accrescere quanto più è possibile il loro capitale di fondazione. Nel tempo stesso che esse determinano, come tutte le altre, le quote di conferimento in una certa misura, ammettono poi:

a) che al di là di questa misura, la quale deve essere raggiunta dai socî mediante contribuzioni e mediante trattenuta di dividendi, si possano ricevere dai socî contribuzioni fino ad un importo ben maggiore, in modo che

si costituisca così volontariamente una maggiore quota di partecipazione;

b) oppure (che torna lo stesso) che un socio fin dal principio possa acquistare parecchie quote in una volta.

Noi non possiamo dichiararci favorevoli a tali provvedimenti, perchè così va perduto il modo di determinare il limite giusto dell'importo delle quote, e nel tempo stesso torna assolutamente impossibile conoscere quanti socî faranno mai uso di tale facoltà. Ed inoltre abbiamo anche l'inconveniente che così, di fatto se non di diritto, materialmente se non formalmente, si crea una differenza di classe tra agiati e poveri, onde avviene il naufragio della missione sociale sì importante delle nostre associazioni, le quali devono proporsi la distruzione di queste differenze di classi nel rapporto economico. Perocchè, se anche si concede a ciascuno di associarsi a questo modo con quote maggiori, egli è però fuor di dubio che questa determinazione per il più gran numero torna vana. Se dapprima si pone ad obligo di tutti i socî di raggiungere un termine pari, ma indi si propone un termine più remoto il cui raggiungimento non sia a tutti obligatorio, ma bensì aperto al libero volere dei singoli individui, è pure sempre manifesto che quel termine più remoto è troppo elevato per un certo numero di socî, i quali non vi possono certo arrivare. Che se la ragione del fatto si facesse consistere nella mancanza di volontà, non nella mancanza di potenza, vi sarebbe anzi più forte motivo di stimolare la volontà con una obligazione assoluta, come avviene coll'imposizione obligatoria della misura più tenue. Nulla è dannoso al progresso morale ed economico delle classi povere più di istituzioni le quali possano accrescere l'indolenza ingenita in loro, che

già troppo sono propense ad adagiarsi neghittose in ciò che ottennero, senza mai tentare di spingersi un po'più in là, come se si trattasse di cosa che superasse la loro potenza. Perciò è convinzione nostra che nelle associazioni devasi porre eguale per tutti il dovere. Crediamo che tutto debba farsi affine di impedire che sorga fra i soci pur solo il pensiero, che nei diritti e nelle obligazioni, nel profitto e nel pericolo possa esistere qualche differenza fra povero e ricco. Ciò che gli uni possono ottenere, tutti pure lo possono, se anche gli uni il raggiungano più tardi e con maggiore difficoltà degli altri. Ecco il vero spirito di associazione! Se si riesca a costituire le unioni in tal guisa, non può certo mancare che all' egual debito corrisponda nel bilancio finale anche il credito eguale. Si determini perciò la quota di conferimento pari per tutti indistintamente, in misura certa ed eguale, senza che sia permesso di possedere più quote: così, se la misura non è troppo tenue, si raggiungerà lo scopo desiderato, senza bisogno di rimedì artificiali.

Or se le quote sociali di conferimento devono prestare alle unioni nostre gli offici fin qui enumerati, se devono essere considerate qual capitale fisso, a ottener ciò occorrono parecchi provvedimenti che la prudenza suggerisce. A differenza del patrimonio dell' unione, di cui abbiamo parlato nella sezione antecedente, rimangono le quote pur sempre in proprietà dei singoli soci, ed escono della cassa al recedere di questi. A premunire dunque l' unione da repentine e volontarie sottrazioni di somme sovente ragguardevoli, si dovrà anzi tutto porre nello statuto che le quote sociali di partecipazione finchè duri la società non potranno essere ritirate nè in tutto nè in parte. Invero ciò discende dal concetto della

destinazione stessa di quelle quote, perocchè ad esse è vincolata l'associazione e sopra la misura dei loro importi si partecipa in primo grado al rischio ed al guadagno dell'impresa sociale. Se si volesse lasciare alla balìa dei socî la libertà di chiederne ad ogni momento la restituzione (come è costume di fare in quattro o cinque unioni) le somme da loro deposte nella cassa non sarebbero quote di partecipazione colle quali si guarentisse per tutte le obligazioni dalla gestione sociale derivanti, ma bensì depositi volontarî simili a quelli che da qualunque terza persona riceve l'unione, della quale quel terzo diventa così creditore con facoltà di chiederne ad ogni momento la restituzione previo avviso. Se ad un socio, che prende parte ai dividendi in proporzione della sua quota di conferimento, si volesse concedere la libertà di ripigliare in tutto od in parte la sua messa sociale, egli lo farebbe ogni qual volta probabilità di esito poco propizio si presentasse all'unione nei suoi affari, forse anche per deporla di nuovo nel suo importo primitivo quando il pericolo di sfavorevoli avvenimenti fosse trascorso: così sarebbero delusi tutti i provvedimenti, scossi tutti i principî che ragione suggerisce, e strappate le più solide fondamenta all'impresa sociale. Soltanto ovviando seriamente collo statuto ad un tale inconveniente, si potranno rendere certi alle unioni nostre quei grandi vantaggi che reca un considerevole capitale fisso e proprio e che niuno potrà mai disconoscere. S'intende di per sè che relativamente alla denuncia da darsi dai socî per la restituzione delle loro quote cadono in acconcio i provvedimenti prudenziali suggeriti nella sezione prima del presente capitolo, e si adotteranno i termini con quelli determinati, affinchè nelle mutazioni che avvengono

nella società si possa avere il tempo opportuno per provvedere alle operazioni di cassa che a quelle mutazioni si collegano. Potendosi dunque di tal guisa, specialmente in caso di cattive condizioni dell'unione e segnatamente quando un grandissimo numero di soci voglia uscirne, rifiutare loro sempre la facoltà di recederne, sciogliendo piuttosto l'unione e procedendo alla liquidazione, sarà dato, fino ad un grado che presti tutte le garanzie compatibili colla natura delle cose, di evitare gli inconvenienti che recano quelle mutazioni dei soci, a grave danno e a minaccia dell'essenza della società.

V.

Del guadagno e delle perdite nei prestiti. In particolare dei dividendi dei soci e del modo di computare il guadagno netto.

Poichè nella sezione antecedente abbiamo veduto che la destinazione e la formazione delle quote di conferimento si associano essenzialmente al rischio ed al guadagno dell'impresa sociale, e che la ripartizione del guadagno esercita molta influenza sull'accrescimento di queste quote, giova farvi succedere tosto la trattazione degli argomenti della sezione presente.

Secondo il loro concetto e secondo la loro destinazione fondamentale, le quote od azioni dai soci deposte nella cassa dell'unione costituiscono, come abbiamo già detto precedentemente, il fondo che serve ad assicurare le obligazioni assunte dalla unione, e sono perciò dai soci con loro rischio poste a tutela dell'impresa sociale, così che devono rispondere ai diritti dei creditori della

unione, se nelle perdite da questa sofferte i suoi debiti superino la somma del suo denaro contante e le sue attività. Sotto questo aspetto dunque, ripetiamolo, le quote d'interesse hanno l'indole d'azione; per la qual cosa sarà da porre espressamente nello statuto la determinazione seguente: « esaurito il fondo di riserva, si provvede a tutte le perdite del negozio sociale colle quote di conferimento dei socî, e soltanto se queste non bastino a pagare tutti i debiti dell'unione, se cioè sia esaurito l'intiero fondo proprio di cassa, i socî dell'unione, pel loro vincolo solidale, sono chiamati a sodisfare pienamente i creditori col loro patrimonio privato ».

E qui richiamiamo il principio già menzionato nel paragrafo antecedente, che cioè, al pari del guadagno dell'affare, anche la perdita non può essere ripartita in proporzione di quell'importo massimo delle quote di conrimento che da tutti i socî egualmente sarebbe raggiunto nel corso del tempo, ma deve ripartirsi in proporzione di ciò che ognuno effettivamente corrispose.

È costumanza generale che i dividendi sieno assegnati in quella misura medesima, secondo la quale si sopporta il pericolo di perdite: ed è giusto. Ma alla prima garanzia contro il pericolo di perdite, che consiste nel capitale di fondazione già contribuito in contante, aggiungendosi nelle unioni nostre anche l'obbligazione solidale di tutti i socî indistintamente, vien pure introdotta la parificazione di tutti i socî, secondo quanto dicemmo nel paragrafo antecedente, mediante eguale ripartizione del patrimonio complessivo, ossia del capitale di riserva. Così, per quanto è possibile, si allontanano i pericoli dell'obbligazione solidale, sempre che l'unione sia costituita sopra sodo fondamento e sia retta da buona amministrazione.

Secondo questi principî si risolvono i seguenti quesiti attenenti a questo argomento:

a) quando nel corso del tempo avvenga una passeggiera disuguaglianza fra i singoli socî che a poco a poco fanno le loro contribuzioni, nessun socio può far valere diritti di regresso verso gli altri a cagione di parti di sue quote corrisposte in maggior misura di quelle degli altri e che furono sacrificate in quell' evenienza;

b) se le quote di partecipazione per il sodisfacimento dei debiti dell' unione sono colpite soltanto in parte, ma non intieramente esaurite, la ripartizione della deficienza viene fatta in proporzione delle singole quote, cosicchè la quota che a tale scopo viene sottratta al patrimonio complessivo dell'associazione determina anche quella sottratta dall' azione dei singoli socî, e del resto, in riguardo alla parziale perdita cui in tal caso soggiaciono i socî, valgono le stesse norme che regolano la perdita della totalità.

Oltracciò havvi qui aperta un' altra via, cui noi non possiamo però accordare la preferenza, ed è quella già accennata, per cui l'obligazione dei socî a supplire in primo grado ai debiti colle loro quote di conferimento, non deve restringersi a ciò solo che già pagarono, ma sì estendersi all' importo complessivo già determinato dallo statuto. Così avviene nelle società per azioni, nelle quali ogni azionista, anche fino a tanto che non abbia ancora sodisfatto l' intiero importo della sua azione, è obligato verso i creditori della società fino al suo importo normale.

In conseguenza di ciò, prima che pel sodisfacimento dei debiti dell' unione si procedesse sopra il patrimonio privato dei socî, coloro i quali non avessero ancora sodisfatto intieramente le proprie quote di partecipazione, sarebbero obligati a supplire nella cassa in una sola volta

la somma ancora deficiente. Anzi tutto questo provvedimento recherebbe con sè le massime difficoltà per quei poveri operai, i quali a mezzo soltanto delle nostre unioni sono resi capaci di raccogliersi poco a poco un piccolo capitale, e che per conseguenza sono in arretratto del pieno pagamento delle loro quote. Una simile misura potrebbe adottarsi soltanto da quelle unioni, i socî delle quali in media possedono qualche agiatezza. Ma poichè la solidarietà di tutti i socî per l'intiero debito dell'unione, non soltanto qual vero fondamento del credito ma anche come condizione di legge, è principio che informa le nostre unioni (le quali, essendo prive dei diritti conceduti alle società per azioni, non ammettono obligazione speciale di singole persone per singoli importi parziali), così l'ultimo modo proposto per la ripartizione delle perdite reca lieve profitto, e solo di poco contribuisce alla parificazione del pericolo fra i socî, i quali forse ne sono indotti a completare le proprie quote. Noi non possiamo assolutamente contare nelle nostre unioni sopra una condizione economica dei socî che in media sia pari; e come il credito, cui i singoli socî hanno diritto nella cassa comune, è differente a seconda dei varî importi delle somme e del modo di assicurazione, ed anzi a seconda delle condizioni speciali dei socî medesimi, noi dovremo badare alla differenza esistente fra loro anche per le somme che eglino coi loro mezzi possono esporre al pericolo delle perdite dell'impresa.

Per tali motivi noi ci dichiariamo a favore del primo modo proposto, come quello che corrisponde meglio alla condizione delle cose. E poichè le somme realmente contribuite pei quoti di conferimento sono colpite allo scopo di supplire alle perdite dell'impresa, senza che si esiga dai

singoli socî che le completino per quanto ancora vi manca, del pari a questo solo importo realmente esistente dobbiamo avere riguardo nel computo dei dividendi, i quali perciò fra i singoli socî sono ripartiti in misura disuguale secondo la disuguaglianza delle somme da essi contribuite.

Nè soltanto la giustizia, ma anche la convenienza parla eloquentemente in favore di questo sistema di divisione. L'esperienza ha dimostrato che sopra i socî, i quali si trovano in condizioni poco agiate, nulla esercita tanta attrattiva al risparmio, all'accrescimento delle loro contribuzioni di ogni mese o di ogni settimana, al completamento delle loro quote, quanto la ripartizione dei dividendi eseguita secondo il sistema suaccennato. Se queste persone, tra le quali non poche per la prima volta traggono una piccola rendita da un capitale, ricavano dalle somme deposte un interesse percentuale che superi l' ordinaria ragione, se hanno gustato almeno una volta del profitto loro recato da un tal capitale, il quale oltracciò loro assicura nella cassa un credito che vien loro aperto a qualunque momento, è ben certo che ogni più piccola moneta risparmiata a fatica, sarà da esse versata nella cassa: e quest'è pure un bel trionfo. Quasi sempre la distribuzione dei primi dividendi fatta ai socî delle unioni sorte di fresco ha tale influenza che se ne elevano del triplo e del quadruplo le contribuzioni ed i pagamenti delle quote sociali; così si accende una vera gara delle classi povere colle più agiate per quanto le condizioni delle prime concedano.

Questa attrattiva, che giova a dare solido fondamento agli affari dell'unione, e reca del pari risultamenti sì benefici ai singoli membri, naturalmente si

perderebbe tosto che i dividendi si ripartissero egualmente fra i molti socî secondo il loro numero; e già lo conferma il decadimento sommo e la deficienza di capitali di quelle poche unioni che seguono tale pratica, oppure che con altri provvedimenti abbassano i dividendi ad una misura lievissima, forse al di sotto della ragione ordinaria degli interessi delle nostre publiche casse di risparmio. Inoltre, la ripartizione del guadagno secondo il numero dei socî, per il principio irrepugnabile di giustizia sopra accennato, soltanto può effettuarsi quando:

a) i pagamenti o le contribuzioni delle quote di partecipazione sieno per tutti i socî eguali, e perciò un singolo individuo non possa fare alcun accrescimento;

b) oppure allorchè almeno la rispondenza in primo grado, come precedentemente ponemmo, non si riferisca a quanto fu pagato da un singolo individuo della sua quota, ma bensì all'importo intero; così che ciascun individuo rappresenti un' egual somma, l' abbia o non l'abbia ancora pagata in tutto o in parte. Soltanto l' eguaglianza così assicurata per tutto ciò che nell' impresa si mette a pericolo di perdita potrebbe giustificare l' eguale ripartizione del guadagno; ma nel caso determinato sotto il capo *b)* sarebbe pur sempre da badarsi alla proporzione nella possibile differenza degli importi dei pagamenti eseguiti dai socî.

Tuttavolta, nella ripartizione del guadagno fu in alcun luogo proposto un altro principio, in cui si fa astrazione dalla considerazione del pericolo e del guadagno ottenuto nell'impresa sociale, principio questo che fu dapprima accolto dall' autore stesso nelle associazioni di somministrazioni di materie prime agli operai. Poichè il guadagno dell' azienda deriva dagli interessi e dalle

provvigioni, che chi riceve imprestiti paga alla cassa dell' unione, questo guadagno si attribuisce a coloro che ricevono imprestiti, in quanto sieno socî, in proporzione degli interessi e delle provvigioni che durante l'anno sociale rispettivo pagarono alla cassa. Si concede loro adunque una parte di quel che devono all'unione a guisa di premî posticipati, in quanto questa parte non venga assorbita dalle spese del negozio e da altre necessità dell'unione. Quantunque però ciò apparisca conveniente se la cosa si consideri con uno sguardo superficiale, e quantunque nelle sopradette associazioni per somministrazione di materie prime a causa delle loro condizioni particolari ciò si presenti acconcio, nelle nostre banche popolari invece non corrisponde per nulla allo scopo ed è affatto contrario a giustizia, come dimostrerà incontrastabilmente una più accurata disamina.

In qual modo si può anzi tutto giustificare (dobbiamo tenercelo sempre presente) che siano esclusi dal guadagno, in tutto o fino ad un importo di cui non vale la pena di tener conto, que' socî che forse in tutto l' anno non hanno avuto bisogno di prendere a imprestito denari, oppure ne presero in proporzione tenuissima rispetto ad altri; que' socî che forse hanno fatto maggiori contribuzioni di quote sociali, e ad ogni modo hanno cogli altri pari rispondenza pei debiti dell'unione? I debiti dell'unione non sono forse contratti per l' accoglimento di denari da terze persone, precisamente per l' utilità esclusiva di coloro dei quali si sodisfanno i bisogni con prestiti ? e questi ultimi soltanto, e non coloro i quali per loro utilità si espongono a pericolo di perdita, dovrebbero trarne profitto? Sarebbe questa una vera società leonina, cui difficilmente si associerebbe la classe che rimarrebbe di tal

guisa pregiudicata. L'associazione si comporrebbe soltanto di clienti principali e di gente che torrebbe denari a imprestito; ma se pure nell' interno poco ne soffrissero la circolazione e l'andamento degli affari sociali, ne andrebbe danneggiato il credito al di fuori. Ed infatti per ciò solo che persone appartenenti alle classi agiate (alle quali nulla importa di ricevere imprestiti dalla cassa, quanto giova invece di trarre profitto dai risparmî che in quella depongono) entrano a far parte dell' associazione, cresce all' esterno il credito dell' unione, quel credito cui è dovuto se dal di fuori affluiscono maggiori somme alla cassa, locchè torna d' utilità anche agli altri socî, che così solamente possono sodisfare al bisogno di denaro. Si ricordi inoltre ciò che abbiamo già detto più sopra, che se non sj ripartiscono i dividendi in proporzione di quanto fu già pagato pelle quote di conferimento, ne soffre l' accrescimento del capitale di proprietà dell' unione, che è pure la base indispensabile di ogni impresa bancaria, per la qual cosa grave pericolo minaccia i socî ed il negozio, essendo la loro sicurezza congiunta a quella condizione per istrettissimo vincolo. Sotto ogni aspetto dunque, tutto si oppone a questo principio di ripartizione, il quale, come conchiudendo osserviamo in via accessoria, non riposa neppure sopra una giusta considerazione dei fatti. Il guadagno della cui divisione si tratta non deriva già solamente dagli interessi e dalle provvigioni pagato dai socî per imprestiti ricevuti, ma anche dalla rendita di denari superflui all' azienda sociale impiegati in carte che godono interesse od in qualsivoglia altra maniera.

Stabiliti i fondamenti principali secondo i quali devono ripartirsi i dividendi, dobbiamo ora rivolgere la

nostra attenzione ad alcuni argomenti accessori, ma importanti.

Il primo argomento di cui abbiamo a trattare, è il tempo, a partire dal quale si deve tener conto delle quote di partecipazione, in quanto hanno influenza sul riparto dei dividendi. Crescendo infatti ognor più le quote sociali per le contribuzioni mensili, presentasi il quesito: se, e fino a qual misura, debbano valutarsi gl'importi contribuiti durante l'anno, di cui è a ripartirsi il guadagno netto; se dunque, ad esempio, nella ripartizione dei dividendi dell'anno 1862 debbano o no computarsi fra le attività i versamenti mensili eseguiti nel corso di quell'anno 1862. Nello statuto dell'unione di Delitzsch e nella maggior parte di quelli formati su quell'esemplare, a tale domanda è risposto negativamente; da pochissimi invece si afferma, quantunque anche questi, per la natura delle cose, dovrebbero accogliere la prima sentenza. Infatti i dividendi, essendo formati dalla rendita che proviene dalle quote sociali, scende di per sè il principio che essi, al pari degli interessi, sieno da concedersi per quel solo spazio di tempo, nel quale la cassa ricavò giovamento dall'importo delle mèsse. Se si volesse procedere colla più severa esattezza, si dovrebbe veramente alla fine di ogni mese istituire il conteggio, raccogliere in contante il guadagno ottenuto dall'impresa in quel mese, e ripartirlo; perocchè ogni mese succedono versamenti per le quote sociali, le quali conseguentemente pure ad ogni mese mutano e crescono. Siccome però ciò recherebbe gravi difficoltà e spese non lievi, e siccome il conto si istituisce alla fine d'ogni anno, così nella ripartizione del guadagno annuo devesi valutare soltanto l'importo delle quote esistenti nella cassa al

principio dell' anno, non quello contribuito poco a poco nel corso di esso, perocchè questo non abbia per l'intero anno recato alcun profitto alla cassa, nè sia stato in quella esposto a verun pericolo. Per le contribuzioni, ad esempio, versate nel novembre e nel dicembre, non si può invero esercitare alcun diritto sul guadagno dei mesi anteriori; e poichè nel conteggio trattasi solamente del guadagno dell' anno intiero, ne viene che soltanto l' importo delle quote sociali, che già esistevano nella cassa alla fine dell' anno precedente, sia norma alla ripartizione del guadagno dell' anno che segue, e nel quale in tutta la sua lunghezza si gode il profitto di quell' importo. Questa considerazione, fondata sulla natura delle cose, è ragione che quasi dappertutto, come abbiamo accennato nella sezione IV del precedente capitolo, tutto il guadagno sociale del primo anno nelle unioni nostre si attribuisca al patrimonio sociale ossia al fondo di riserva.

È poi commendevole cosa che dapertutto, a semplificazione del conteggio dei dividendi, si prendano a valutare soltanto le unità di tallero contenute nelle quote di interesse, senza aver riguardo alle frazioni di *Groschen* e di *Pfennigen*, modificazione senza importanza che fu accolta dall'unione di Delitzsch, e, sull' esempio di questa, da altre molte. Ed invero, non potendo l'importo dei dividendi conoscersi che dopo la chiusura del conto dell' anno, e quindi ad ogni modo soltanto dopo lo spirare dell' anno per il quale i dividendi stessi sono dati, i soci possono aver conoscenza di quell' importo: e poichè questi dividendi, a coloro che non hanno ancora pagate compiutamente le quote di conferimento, vengono assegnati ma non pagati, così si elevano a somme che rade volte sono complete in cifre rotonde di talleri, e si ha invece

sempre una frazione di *Groschen* e di *Pfennigen*, colla quale i soci non prendono parte ai dividendi del prossimo anno. Per la qual cosa è lasciato in libertà dei soci di saldare questa rimanenza, versando tutta la somma necessaria a completar la frazione fino ad una somma rotonda, purchè il facciano dagli otto ai quattordici giorni prossimi dopo la notificazione degli importi dei dividendi : e ne viene che l' importo così rotondato deve essere preso a calcolo nei dividendi dell' anno corrente. Valga un esempio. Alla fine dell' anno 1860 la quota di partecipazione d' un socio ammontava a 5 talleri ; ad aggiunta di questi, nel corso dell' anno 1861, egli ne contribuiva due altri ; nel marzo 1862 (in cui era chiuso il conto annuale del 1861) eragli attribuito un dividendo in ragione del 10 $^0/_0$ in 15 *silbergrossi*. Ora veramente egli non potrebbe partecipare ai dividendi dell' anno 1862 se non per 7 talleri, quantunque la sua quota alla fine del 1861 sia salita a 7 $^1/_2$, perocchè i dividendi del 1861, sebbene computati più tardi, hanno valore retroattivo alla chiusa dell' anno. Ma in via di eccezione è concesso a questo socio di completare la somma versando quanto manca, purchè il faccia nelle due prossime settimane dopo la notificazione dei dividendi ; e ciò reca il beneficio che, quantunque la somma di rimanenza non sia stata pagata sin dalla fine del 1861 ma soltanto nel corso del 1862, tuttavia nella ripartizione dei dividendi per quest' anno 1862, si valutano gli intieri 8 talleri.

Nel conchiudere noi vogliamo richiamare l' attenzione del lettore al modo di computare il guadagno di un'azienda in generale, aggiungendo alcuna cosa di particolare sulle unioni nostre. Dobbiamo già supporre come ben noto che il guadagno netto derivante da un' azienda di

banca, al pari di ogni altro negozio di produzione e di commercio, consiste in ciò che i redditi sieno maggiori di tutte le spese dell' azienda. Perciò dovrassi concretare chiaramente nel computo del guadagno quali veramente siano i redditi del negozio. Non possono questi certamente costituirsi da tutto quello che entra nella cassa dell' unione; chè, ad esempio, niuno vorrà affermare che siano redditi del negozio gli introiti derivanti da imprestiti tolti e da pagamenti fatti da socî per le loro quote di interesse, le quali anzi vanno a debito della cassa e devono in seguito essere restituite. Nè deve dirsi altrimenti delle tasse d' ammissione di novelli socî, le quali accrescono il patrimonio comune dell' unione o fondo di riserva, e quindi formano parte del capitale e non possono essere considerate come redditi dell' impresa. I redditi di un negozio bancario simile al nostro, che non tratta d' alcun commercio di effetti pubblici e di altri affari di borsa, ma soltanto di imprestiti di denari in una delle forme consuete (verso quitanza di debito, con isconto di cambiali, in conto corrente e così via), sono costituiti solamente dagli interessi e dalle provvigioni ricavate dalle somme date a imprestito, sieno essi pagati dai socî o da terze persone nel corso ordinario del negozio, oppure sieno costituiti dall' impiego utile di somme giacenti in cassa, che in qualche periodo della gestione bancaria non possano immediatamente venire adoperate. Tutto al più si possono aggiungere qui altre fonti di rendite accessorie, tratte, ad esempio, dalla vendita di copie dello statuto o di libretti della cassa di risparmio ove si facciano pagare, come avviene quasi per regola generale, dai socî che entrano nell' unione e da chi depone denaro a risparmio.

Fra le spese del negozio che devono essere contrapposte ai redditi, dobbiamo considerare anzi tutto:

a) gli interessi da pagarsi per prestiti tolti dall' unione e per le somme ricevute in cassa di risparmio;

b) tutte le spese di amministrazione.

Intendesi chiaramente da sè che a queste ultime spese appartengono in ispecial guisa quelle occorrenti pegli stipendî degli impiegati dell' unione: si comprende perciò quanto impropriamente si operi in parecchie unioni, ove soltanto le altre spese del negozio, insieme agli interessi pagati ai creditori, sono diffalcate dai redditi, e dalla somma che in tal modo rimane, e che vien detta guadagno netto, si sottrae una parte che viene data a rimunerazione degli impiegati. Consista questa rimunerazione in uno stipendio determinato oppure in una quota del reddito del negozio *(tantième)*, deve pur sempre essere diffalcata da quest' ultimo prima che si possa parlare di guadagno netto.

La cosa non procede sì piana per i due argomenti, dei quali or vogliamo dire.

Alle spese di amministrazione non si possono attribuire le perdite sofferte nel capitale e cagionate spesso da insolvenza dei debitori od in altre maniere, e ciò perchè non derivano dall' esercizio, non sono spese d' azienda, ma risultati di un affare andato a male, di qualche disastro. Tuttavia si dovrà anzi tutto pensare a restaurare la perdita sofferta nel capitale dell' impresa, essendo un' assurdità di credere che esista un guadagno quando si minora il capitale, e che tra la soverchianza nelle rendite e la perdita nel capitale avvenga compensazione vicendevole. Però in ogni caso simile, singolarmente quando la perdita sofferta nel capitale inghiottirebbe in tutto

o nella maggior parte il guadagno netto, si deve considerare quanto devasi impiegare del fondo di riserva per provvedere a quella perdita, locchè particolarmente è necessario se gli affari, nei quali la perdita avvenne, rimontino in parte ad anni anteriori.

Il secondo argomento circondato pur da dubiezze riguarda il computo degli interessi sulle quote di conferimento dei socî medesimi, i quali interessi, come spese di azienda, dovrebbero naturalmente essere diffalcati, prima che sia determinato l'importo del guadagno netto. Abbiamo già detto che questa regola è, non solo ragionevole, ma necessaria nel caso in cui si voglia ripartire il guadagno tra i socî, senza badare alla proporzione cogli importi delle loro quote. Ma ogni qual volta, come avviene quasi universalmente, si prende quest'ultima misura per determinare i dividendi, nei risultamenti pratici è indifferente pei soci la diversità del nome sotto il quale si porge loro il guadagno ritratto dal negozio; come se, per esempio, in un anno loro si conceda il 5 $^0/_0$ come interesse ed il 7 $^0/_0$ come dividendo, oppure alla bella prima si attribuisca loro il 12 $^0/_0$ di dividendo. Nè alcuno certo penserebbe seriamente a pagare loro gli interessi anche nel caso in cui il negozio avesse dato un profitto minore ovvero nessun profitto, chè altrimenti si dovrebbe metter mano allo stesso capitale dell'azienda. Tra interesse e dividendo per noi non intercede la menoma differenza, nè riguardo al fondo da cui si traggono, nè riguardo alle persone alle quali devono pagarsi; e solo in quanto deva forse assicurarsi ai socî almeno l'interesse, prima di provvedere ad altri scopi col guadagno, come ai salarî proporzionali ed altro, potrà premettersi tale operazione. Inoltre, quanto fu detto sull'interesse delle

quote di conferimento vale, se il dividendo venga altrimenti diviso, anche per il caso che le quote stesse siano ammesse a dividendo solo fino ad un certo importo, dovendo allora naturalmente pel soprappiù corrispondersi almeno l'interesse. Quantunque non possiamo spendere parole a favore di questo provvedimento, il quale contrasta al principio che solo è il retto, nondimeno, quale via di mezzo transitoria, esso si conserva in quelle unioni, nelle quali la maggior parte dei socî poveri mostravasi avversa all'importo elevato ed al pagamento immediato e totale delle quote di partecipazione che i membri più agiati facevano; perocchè i primi (e qui si paragoni quanto fu detto nella sezione antecedente) si credessero assai danneggiati nei dividendi. Così dapprima nella unione di Delitzsch, affine di ottenere che le quote di conferimento fossero accresciute a 30 talleri, fu fatta la concessione che quelle soltanto che si elevassero a 15 talleri avrebbero il diritto ai dividendi, e che invece per tutte le somme che fossero al di là di quel limite sarebbe stato corrisposto l'interesse in ragione del 4 $^0/_0$. Ed allorquando, dopo il corso di due o tre anni, anche i meno agiati colle loro contribuzioni si posero al livello degli altri, si elevò di nuovo a 25 talleri l'importo avente diritto al dividendo, ma le quote di conferimento furono accresciute a 40 talleri. E già è per giungere il momento in cui scompaja ogni differenza di questo genere, ammettendosi nella determinazione dei dividendi l'intiero importo delle quote di partecipazione, perchè nella cerchia dei socî si estende ognor più la convinzione deil'utilità grandissima e della giustizia di questo provvedimento.

Qui occorrono altri provvedimenti di varie maniere. Anzi tutto fa duopo assolutamente badare alla compilazione

di un conto particolare del guadagno alla fine dell'anno sociale, il quale a tutti i redditi effettivi del negozio contrapponga tutte le spese effettive di esso: di che parecchie delle unioni nostre tuttavia hanno difetto. La liquidazione di cassa nell'introito e nell'uscita non supplisce tampoco che al bilancio. Come la prima non descrive altro che lo stato della cassa al momento della liquidazione, quest'ultimo rappresenta lo stato attivo e passivo, sul quale influiscono il guadagno e la perdita dell'anno, ma col quale questi non s'identificano. Piuttosto si dovranno fare via via tanti computi speciali. Almeno si badi bene di non prendere senza più per guadagno un sopravvanzo apparente, senza aver riguardo ad una severa indagine sui redditi della gestione. Imperocchè in un bilancio occorrono spesso certe partite, come tasse d'ammissione dei soci ed altre, le quali, come abbiamo già veduto, non appartengono ai redditi e possono facilmente indurre in inganno sull'importo del guadagno, recando necessariamente degli sconci negli altri argomenti relativi.

Conchiudendo, dobbiamo rivolgere l'attenzione del lettore ad un argomento particolare da osservarsi nel computo del guadagno. È naturale che rade volte i termini delle scadenze degli imprestiti dati ai soci e delle cambiali scontate coincidano colla fine dell'anno sociale; accade piuttosto che una grande quantità di imprestiti, fatti negli ultimi mesi dell'anno, abbiano la loro scadenza soltanto nell'anno susseguente. Per gli interessi derivanti da tali partite si deve dunque tener conto del tempo nel quale raggiungono la loro maturanza, computare la porzione di essi che appartiene all'uno e quella che spetta all'altro anno, ed ogni porzione deve essere

compresa come reddito nel conteggio dell'anno rispettivo. Se gli interessi devonsi pagare posticipatamente, al momento della scadenza del capitale, allora, per l'anno in cui vien fatto l'imprestito, nelle partite di credito degli interessi dovrà registrarsi come reddito tutta quella porzione di interessi maturatasi nel tempo scorso dal dì in cui fu consegnata la somma del prestito sino alla fine dell'anno; e così nel conteggio del guadagno e nel bilancio, dovrà pur essere collocata fra i redditi e fra le attività. La ragionevolezza di operare in tal guisa si manifesta così chiara, che dapertutto si segue tale sistema. Ma parecchie differenze di sistema nei varî luoghi si manifestano invece nel caso opposto, quando cioè gli interessi si sodisfanno anticipatamente, al momento della consegna della somma dell'imprestito. Qui conviene operare in modo inverso: la porzione d'interesse che si matura nel tempo posteriore alla fine dell'anno sociale e fa sì che la somma ricevuta ecceda quella dell'interesse dovuto pel tempo già scorso, deve nel conteggio del guadagno e nel bilancio essere posta fra le passività, e, diffalcata dal reddito, dev'essere riservata all'anno posteriore, pel quale è dovuta, ed in cui deve apparire nel conteggio del guadagno e nel bilancio quale attività e quale introito. Se al contrario si registrino gli interessi tutti intieri nel conteggio dell'anno in cui vien fatto l'imprestito, senza diffalcare tutta la parte eccedente che è dovuta per il tempo posteriore alla fine dell'anno, ne deriva nel conteggio del guadagno una notevole differenza, che in certe condizioni della cassa dell'unione può riuscire assai dannosa, attribuendosi ad un anno un guadagno troppo grande, e sottraendosi una parte delle sue rendite all'anno successivo, nel quale per avventura l'azienda

può, per discapiti in molti affari, fallire. Valgano gli esempi seguenti. Se un' unione nel dì primo di novembre presta 200 talleri a termine di tre mesi, verso il pagamento d'interessi e di provvigioni in ragione dell'8 %/0 all'anno, e ne riceve 4 talleri per interessi e per provvigione; di questi 4 talleri, soli 2 talleri e 20 *silbergr.* vanno posti fra i redditi dell'anno che si chiude col mese di dicembre, ed 1 tallero e 10 *silbergr.* appartiene al reddito del novello anno che principia col giorno 1.° di gennaio. — Se un'unione, addì 31 dicembre, dà un imprestito di 100 talleri a termine di due mesi e ne riceve antecipatamente 1 tallero 10 *silbergr.* d'interesse, l'anno sociale che si chiude col dì 31 dicembre non ha però guadagnato in un solo giorno tutto intiero l'importo di 1 tallero 10 *silbergr.* d'interessi: vi appartiene una sola sessantesima parte, cioè 8 *pfennigen;* ed al novello anno che incomincia col dì primo di gennaio, della somma ricevuta di 1 tallero e 10 *silbergr.* spetta una parte di gran lunga maggiore, cioè 1 tallero, 9 *silbergr.* e 4 *pfennigen.* Ora quelle unioni che pongono come dividendo dell'anno 1861 il guadagno che appartiene all'anno 1862, attribuendovi nel primo caso 1 tallero 10 *silbergr.*, e nel secondo 1 tallero 9 *silbergr.* e 4 *pfennigen,* commettono un grave errore, e tosto o tardi dovranno pure farne ammenda. Se si ponga il caso che in tutti gli imprestiti sia stato posto un termine di tre mesi, e che in ciascun giorno scadano somme di importo eguale, allora dell'anno 1861 potrà essere semplicemente preservata per l'anno 1862 la ottava parte degli interessi e delle provvigioni. Se ciò non sarà perfettamente eguale al vero, vi si avvicinerà d'assai, e questa ottava parte degli interessi e delle provvigioni formerà un importo ragguardevole abbastanza per ovviare al pericolo. E la

differenza sino ad un certo punto sarà tolta, se nell'anno successivo si osserverà il metodo medesimo. Infatti la perdita sofferta per la mancanza degli interessi, che furono attribuiti all'anno anteriore, si compensa con una eguale ritenuta degli interessi dovuti all'anno venturo, sempre che il movimento degli affari, e nel caso attuale la concessione degli imprestiti negli ultimi mesi dei due anni, sia press'a poco eguale. Una tale parificazione però dipende da circostanze puramente accidentali, e naturalmente manca per l'ultimo anno, in cui avviene lo scioglimento dell'unione e nel quale, per conseguenza, non si può far fondamento sulla rendita di un anno successivo. E ciò riesce di nocumento maggiore, tanto più che nell'ultimo anno, avvenendo nella massima parte dei casi lo scioglimento per sciagurati risultamenti del negozio, le perdite dell'azienda riescono più gravi che in qualunque altra annata. Noi esortiamo perciò vivamente tutte le unioni di prestito, se si trovano ancora nella falsa via accennata, di ritrarsene tosto senza aver timore della piccola perdita avvenibile nei dividendi dell'anno corrente, in quanto che esse saranno già per risentirne utilità nell'anno successivo.

Apparisce chiaramente da quanto abbiamo detto sin qui quanto grande importanza abbiano il computo del guadagno, il modo di sua ripartizione e tutti gli altri argomenti che vi sono connessi riguardo al bilancio dell'impresa ed al sistema contabile relativo. La legge prussiana sulle associazioni in quest'argomento richiede espressamente, in analogia a quanto fu per noi qui discorso, che i principî secondo i quali le unioni devono compilare il proprio bilancio e computare il guadagno siano determinati nel contratto sociale o statuto,

insieme al modo secondo il quale devono essere eseguiti i rilievi sul bilancio (vedi legge sulle associazioni § 3 num. 6).

Noi rimettiamo perciò il leggitore alle norme contenute nello statuto esemplare offerto in appendice, che contiene in quest'argomento i cenni necessarî a guida della materia.

VI.

Della forma degli imprestiti, delle quitanze, delle lettere di cambio, del conto corrente.

Nel primo tempo, in cui cominciarono a diffondersi le associazioni tedesche di credito (che fu verso l'anno 1850), negli imprestiti usavasi principalmente la forma di semplice quitanza, quantunque posteriormente all'anno 1849 fosse già promulgata la legge cambiaria germanica, la quale estendeva la capacità di contrarre obbligazione cambiaria. Motivo di ciò era che dapprima le unioni erano costituite in principalità da operai di piccole città di provincia, pei quali le relazioni cambiarie, da cui fino a quel momento erano stati esclusi, urtavano in gravissime contrarietà. Ma da quel tempo la cosa mutò, chè oggidì, non soltanto nei luoghi maggiori e favoriti da vivo commercio, ma anche nei minori, la cambiale è diffusa fra il ceto medio industriale e nella classe artigiana. Da una parte modo privilegiato atto a raggiungere l'esattezza nell'adempimento delle obligazioni e fornito di pronti sussidî legali, dall'altra elevata quasi al grado di carta moneta per il modo facilissimo di girarla, la lettera di cambio trova un'applicazione generale nel traffico, che la

fa penetrare tra gli abitanti delle nostre campagne. Solo qua e là ancora, tra poveri operai di piccole borgate e tra piccoli proprietarî di terreni, tra bassi impiegati e tra artigiani che mancano di una condizione indipendente, vi si oppone nna certa avversione paurosa, cui in certe circostanze fa duopo rispettare, così che l'uso di quitanze, almeno per somme minori, può essere ad ora ad ora concesso, quantunque in generale la cambiale sia dapertutto introdotta per regola.

a) *Delle quitanze.*

Riguardo alla forma da osservarsi pelle quitanze là dove sono ancora in uso, poco è a dirsi; nelle appendici sono aggiunte le formule relative. Solo quanto all' argomento della legittimazione, importantissimo quando l' unione deve esercitare l' azione del suo credito fondato sopra quitanza, la cosa non procede sì facile, e noi ci riportiamo in ciò a quanto abbiamo detto nel capitolo secondo intorno alla capacità giuridica delle associazioni. Le unioni di credito, finchè non abbiano ottenuto i diritti di corporazione o di ditta commerciale, non possono acquistare proprietà di alcuna maniera, nè, in particolare, acquistare credito in nome sociale, mancando loro la personalità giuridica. Soltanto i singoli socî riuniti costituiscono il soggetto di diritto delle azioni dell' unione, ond' essi soltanto riuniti possono acquistare i diritti e farli valere. All' unione, come tale, non possono quindi essere rilasciate quitanze, bensì al nome di tutti i socî temporanei di essa: i diritti dipendenti da una tale quitanza per conseguenza possono esercitarsi soltanto da tutti i socî direttamente, oppure da una persona che ne riceva

da tutti il mandato; e perciò, come vedemmo, l' argomento della legittimazione è per le unioni nostre difficile, perchè la compilazione di un mandato in forma autentica, nel continuo mutamento dei socî non riesce possibile, e il semplice mandato che gli statuti nostri ordinariamente contengono, è soggetto a controversie della più varia natura. Affine dunque di evitare le difficoltà, che sorgono quando si estendono le quitanze a credito dell' unione, cioè a dire della comunione di tutti i socî, si è proposto l' espediente di nominarvi una determinata persona quale creditore e mutuante (meglio di ogni altra il direttore od il cassiere) aggiuntavi, con espressa annotazione del suo officio, la determinazione del rapporto per cui il credito appartiene all' unione. Noi per fermo consigliamo questo espediente come il più opportuno; soltanto nell' esprimere quel rapporto conviene procedere con somma cautela, aggiungendolo come annotazione accessoria, e non, per dir così, come motivo. Un tribunale prussiano, ad esempio, trovò in difetto una delle nostre unioni, nella quale un cassiere, cui era stata rilasciata la quitanza, impetiva a proprio nome il debitore negligente, e richiese invece il mandato, essendo detto nel documento:

> « che N. N., nella sua qualità di cassiere dell' u-
> « nione di prestito, aveva dato ad imprestito la
> « somma ad X ».

Diceva il tribunale che essendovi espresso che N. N. *nella sua qualità di cassiere* aveva dato il denaro, aveva tratta la somma dalla cassa dell' unione: il credito dunque apparteneva all' unione, non al cassiere; e l' unione era eccitata a prodursi quale attrice debitamente legittimata. — Per la qual cosa è più cauto consiglio di

appigliarsi alla formula che leggesi nel capitolo V, nella quale la funzione dell' impiegato dell' unione è aggiunta come designazione accessoria della persona, non in rapporto all'affare conchiuso: quest'ultimo assume piuttosto la forma di un imprestito dato privatamente, e ne apparisce che il debitore deve eseguire il pagamento soltanto a quella persona, oppure ai suoi eredi.

Se però di tal guisa si evitano tante difficoltà che secondo la varia legislazione, anzi secondo le varie vedute dei tribunali, possono insorgere in ogni singolo caso, dall' altro lato si cade nuovamente in altre parecchie. Finchè non sieno tolte le limitazioni che la legge impone alla ragione degli interessi, si può chiedere ai debitori, solo nella loro qualità di socî dell' unione, un interesse più elevato del legale (come più sotto vedremo): così che, se un impiegato dell' unione, non l' unione medesima, si fa attore in giudizio, non può esercitare alcuna azione per la parte che supera la ragione legale ordinaria, per cui il pagamento di quella parte d' interesse e della provvigione non può ottenersi che sulla quota di conferimento di proprietà del debitore. Tuttavolta, anche là dove sussistessero tuttora tali limitazioni degli interessi, dobbiamo preferire quest' ultimo modo di procedimento, perchè con ciò si provvede anzi tutto all'accennato difetto di mandato, e si evitano alle unioni spese e perdite di tempo.

Riesce poi chiaro da sè che, allorquando le quitanze sieno estese in nome, non dell'unione, ma della persona di uno dei suoi impiegati, riescano necessarî parecchi provvedimenti validi ad assicurarla da infedeltà per parte di questi ultimi.

Anzi tutto è buon consiglio che le ricevute stesse,

ove sia fattibile, siano custodite da un altro impiegato. Indi è necessaria la erezione di una lettera reversale, diretta dall' impiegato all' unione, nella quale egli:

1. riconosca che tutti i crediti derivanti da quitanze di certa forma, o meglio compilate possibilmente secondo una determinata e distinta modula coll' aggiunta della designazione dell'impiego suo nell'unione, quantunque appariscano a suo favore, non appartengono a lui, bensì all' unione;

2. si obblighi per sè ed eredi,

a) di esser pronto in ogni tempo, dietro domanda della presidenza dell' unione, a consegnare ad essa quelle quitanze, se si trovassero nelle sue mani,

b) di esser pronto in ogni tempo a cedere i crediti che ne derivano a quelle persone che gli venissero designate dalla presidenza,

c) di astenersi, sotto le pene minacciate contro la truffa, da ogni atto tendente a vantaggio proprio, in quanto uscisse dall'operosità diretta all' interesse dell' unione, e di indennizzare col proprio patrimonio l' unione di ogni danno con ciò recatole.

In tal modo si eviteranno almeno molti pregiudizî e molte difficoltà, da cui l'unione sarebbe altrimenti minacciata quando avvenisse un mutamento nella persona dell' impiegato, e specialmente quando venisse a morte, sempre che però non si abbia ommesso di ottenerne una cauzione conveniente.

b) *Delle cambiali.*

Ora venendo a discorrere delle condizioni essenziali che si riferiscono all' uso delle cambiali ed alla loro

applicazione alle unioni nostre, osserviamo una volta per sempre che in tale argomento è assolutamente necessario che le presidenze delle associazioni possedano una pratica per lo meno generale dei rapporti cambiari, e sopratutto abbiano conoscenza esatta e precisa della legge cambiaria generale germanica. In caso diverso le presidenze saranno incapaci di attendere a questa parte importante degli affari, e dovranno assicurarsi il concorso di uomini periti in tale materia, per non trarre in gravi difficoltà e in pericoli le unioni che stanno sotto il loro governo. Non è nostro intendimento, nemmeno remoto, di offrire qui le cognizioni difficilissime del traffico cambiario, nè di risparmiare lo studio della legge che regola quest' argomento, e neppure di esporre le norme di diritto cambiario valevoli per i bisogni delle associazioni. È piuttosto animo nostro di restringerci soltanto ad additare ciò che l' indole propria degli istituti di banche popolari richieda nell' uso delle cambiali, per lo che preghiamo il leggitore, finchè scorre tutt' intiero questo paragrafo, di accompagnarvi lo studio ed il raffronto della legge cambiaria generale germanica.

Ciò premesso, trattasi anzi tutto di vedere quale sia la forma di cambiale più conveniente per gl' imprestiti fatti dall' unione, se cioè la cambiale *propria* o *secca* (con erronea denominazione chiamata anche *sola)* (1) oppure la cambiale *tratta.*

(1) L' errore di questa appellazione, repugnante del pari alla ragione ed al linguaggio legale, non è inconcludente come crederebbesi, ma anzi dovrebbe assolutamente essere corretto, come quello che contraddice all' espressa statuizione della legge cambiaria germanica. Manifestamente, *cambiale sola* non significa altro che una cambiale sussistente da sè ed esistente in un solo esemplare, sia essa *propria* o *tratta,* a differenza del caso in cui siano eretti parec-

Prima però di deciderci alla scelta, è d' uopo determinare fra le due quella forma di negozio che die' origine alla cambiale tratta, lo sconto cioè di una cambiale in senso proprio. Qui il traente della cambiale cede alla banca il credito a lui spettante verso una terza persona: e la cessione il più delle volte avviene prima della scadenza della cambiale e sotto la responsabilità cambiaria del traente e del debitore, il quale ultimo vi si sobbarca mediante accettazione della diffida al pagamento fattagli in forma di lettera di cambio. In tale caso la cambiale tratta è l' unica forma che sia adatta. Ma si domanda: le unioni nostre mediante questa operazione di sconto, assumendo un credito cambiario verso una terza persona, che spesso è ad esse estranea, escono forse della cerchia dei proprî affari, che sono ristretti alle file dei loro socî soltanto? A tale quesito noi crediamo di dover dare risposta assolutamente negativa. Infatti, non è già il debitore ceduto, non è già l'accettante della cambiale (quantunque da esso le unioni ripetano poi il pagamento) che dalla cassa dell' unione abbia ricevuto somme ad imprestito; non è già il bisogno di denaro dell'accettante che sia stato soddisfatto, bensì il bisogno del traente, che è socio dell' unione. Anche senza trarre una lettera di cambio sul suo debitore, il traente, ricevendo dall' unione un imprestito, per darne cauzione potrebbe sottomettere a pegno un

chi esemplari eguali di una sola lettera di cambio, che si denominano cambiale *prima*, *seconda*, *terza* ecc., a schermo di possibile perdita, e come può richiedere il remittente di una cambiale a seconda dell' articolo 66 della legge cambiaria. Se questa denominazione di prima, seconda ecc. non è contrassegnata sopra la lettera di cambio, allora anche la cambiale tratta, a tenore della suddetta legge, vale come cambiale sola.

suo credito verso una terza persona, e l'unione, per ottenere il pagamento sopra tale pegno, dovrebbe procedere contro questo debitore, la cui obligazione diventa oggetto della cauzione dell'affare conchiuso col socio. Ed anche senza che il credito fosse costituito in pegno, l' unione, se il socio che riceve l' imprestito non pagasse, potrebbe in via di esecuzione ottenerne l' assegno dal giudice, nè alcuno mai per ciò s' attenterebbe di sostenere che l' unione col proprio affare sia uscita della cerchia dei soci.

Se invece, piuttosto che a fondamento di assicurazione di un credito, la lettera di cambio serve a costituire un vero prestito, allora si domanda quale forma riesca più conveniente per le associazioni di credito. Ma qui è duopo distinguere due casi a seconda delle diverse operazioni cambiarie usate nelle singole unioni; bisogna osservare cioè se la banca ponga in giro le cambiali stesse mediante girata, cedendole ad altri creditori cambiari quale pagamento di altrettanta valuta ricevuta, oppure se le cambiali emesse dal debitore a favore della banca siano tenute da questa in deposito fino al dì della scadenza.

Se avvenga l' ultimo caso (ed è regola generale nella maggior parte delle associazioni), si raccomanda per molte ragioni la erezione di una cambiale propria o secca, cioè della semplice promessa di pagamento di una certa somma di denaro, compilata in forma cambiaria (art. 96 della legge cambiaria generale germanica). Le ragioni che rendono la cambiale secca preferibile alla tratta furono esposte nelle discussioni e nelle decisioni della conferenza generale delle unioni (Vedi la relazione dell' autore nella settima conferenza generale delle associazioni tedesche raccolta in Stettino nell'agosto 1860), come in parecchie memorie pubblicate da esperti gestori delle unioni, in

questo argomento (Vedi il giornale dell'autore: *L'avvenire delle associazioni industriali*, annata 1865, n. 8, 9, 12 e segg.). E qui in brevi parole raccogliamo la ragioni che dimostrano l'utilità di una tale preferenza:

1. Anzi tutto questa forma di cambiale corrisponde al genere di affare donde ha origine la promessa di pagamento, e nel tempo stesso si acconcia nella maggior parte dei casi alla consapevolezza del socio, il quale promette di restituire la somma a chi gliene fece l'imprestito. Se a questa considerazione devesi in generale avere sempre riguardo anche in altri affari di diritto, a maggior ragione lo si deve in quelli delle associazioni di credito, poichè esse in gran parte hanno a trattare con persone poco esperte in tali rapporti, che appartengono al ceto minuto e rozzo degli operai e degli industriali. Perciò alla cambiale tratta, che si basa sopra un rapporto differente e nella cui costituzione occorre adoperare arte maggiore, si oppongono per tale classe di persone maggiori difficoltà. Ed invero, essendo necessario che a costituire la cambiale tratta intervengano il remittente, l'accettante ed il traente, ne viene che le vere relazioni di coloro che partecipano all'affare si ravvolgano in una certa oscurità per tutti quelli che, in difetto di pratica, non riescono a comprendere la vera essenza della cosa; sicchè non è raro che una persona inesperta rifugga atterrita dalle obbligazioni ad essa sconosciute, che sembrano nascondersi sotto quell'inviluppo.

2. Al momento in cui si esercita il diritto cambiario contro chi emise la cambiale, non occorre (e questo è argomento della massima importanza) premettere la presentazione della cambiale, che è cosa sempre gravosa, nè levare il protesto per mancanza di pagamento, ma si può

sempre procedere direttamente in via cambiaria al confronto del debitore, prima che sia maturato il termine della prescrizione di tre anni dal dì della scadenza, locchè nelle cambiali tratte vale riguardo all' accettante, ma non rispetto al traente (Vedi la disposizione data all'art. 1.° n.° 8 della legge prussiana 27 maggio 1863, che in seguito fu ripetuta in tutte le ordinanze emanate negli altri stati germanici pei quali vige la legge di cambio generale, e quindi ha valore universale. Art. 100, 77, 44 della legge cambiaria germanica).

Ad ogni modo, affinchè le cambiali non perdano questi vantaggi, non devono essere:

a) cambiali a domicilio (Vedi art. 24, 99 della legge camb. germ.), oppure,

b) tali che la scadenza sia determinata a certo *tempo vista* (Vedi art. 19, 20 e 98 n.° 3 della legge cambiaria germanica).

In questi casi dovrebbe invece aver luogo la presentazione ed il lievo del protesto, perchè fosse conservato integro e saldo il diritto cambiario contro chi emise la cambiale.

Qui però giova considerare, che l' indole degli affari esercitati dalle unioni non dà mai occasione alla costituzione di cambiali a domicilio ed a vista. Dappertutto sono usate cambiali con un termine decorribile dalla data della emissione (Vedi art. 90, n.° 4 e art. 4, n.° 4), termine che d' ordinario varia dall' uno ai tre mesi; e ad ogni modo il pagamento si può anche fissare ad un giorno determinato. E quanto al caso di cambiale a domicilio, che potrebbe avvenire quando l' emittente non dimora nel luogo di residenza dell' unione, la statuizione dell' art. 97 della legge cambiaria generale germanica

offre un espediente opportuno. Si emette la cambiale dal luogo stesso che vale così per luogo di pagamento e di domicilio dell' emittente, di guisa che questi deve ivi fare il pagamento e sotto quel giudicio deve essere convenuto (Vedi § 6 della legge prussiana di attuazione del 15 febbraio 1850). A determinare meglio la personalità dell' emittente, si può, senza inconveniente di sorte, aggiungere alla sottoscrizione anche l' indicazione del domicilio in questo modo: *Antonio Ulrich di N. . . .* Ed inoltre vi si può aggiungere come condizione di luogo in cui il pagamento deve effettuarsi: *nella cassa dell' unione;* poichè con ciò, almeno secondo le decisioni dei tribunali di Prussia, la lettera di cambio non può ritenersi a domicilio.

3) Gli stessi vantaggi si hanno anche riguardo ai fidejussori. Secondo l' art. 81 della legge cambiaria germanica, se eglino appongono la loro sottoscrizione insieme a quella del debitore, quand' anche vi aggiungano la qualifica di fidejussori, con ciò solo assumono obblighi eguali a quelli del debitore principale, laonde puossi tosto in confronto di ciascuno procedere cambiariamente per l' intiera somma. Essi dunque perdono, in confronto del creditore, la qualità di fidejussori e sono trattati al pari di altrettanti emittenti della cambiale. Anche per essi dunque non vi ha duopo di presentazione e di protesto, ma se cadono in arretrato del pagamento, sono impetiti tosto in giudizio insieme al debitore, ciascuno per la totalità. Siccome però sta nell'interesse delle unioni di risparmiare quanto più sia possibile i fidejussori, prima si compie sempre l' esecuzione contro il debitore, e soltanto dopo che essa cadde infruttuosa si procede contro i fidejussori.

Ad onta che il fidejussore innanzi al creditore cambiario sia parificato al debitore principale, è sempre condizione della massima importanza che il fidejussore nella sottoscrizione aggiunga al proprio nome questa sua qualifica. Così dall' un lato si toglie l'eccezione di *non riscossa moneta* che altrimenti il fidejussore potrebbe opporre alla associazione (1), dall' altro il fidejussore assicura a sè stesso il regresso verso il debitore principale nel caso che abbia dovuto pagare per lui.

In quest' ultimo riguardo conviene badare ad un'altra difficoltà che taluno elevò sull' uso della cambiale propria. Ed è, che nella maniera antedetta, il regresso non può farsi valere dal fidejussore contro il debitore in via cambiaria, locchè pur sarebbe desiderabile per l' esercizio più facile e più pronto del diritto. Ma ove le unioni nel procedimento giudiziale osservino la via più sopra additata, tale difficoltà non regge in pratica così di leggieri. Se l' unione abbia cura di far precedere l' esecuzione contro il debitore principale prima di escutere il fidejussore stesso, la lite incoata dall' associazione risparmia al fidejussore il bisogno di procedere cambiariamente per far valere il suo diritto di regresso, in quanto che, essendosi così avuta prova dell' insolvenza del debitore, nulla potrebbe per il momento ottenere nemmanco il fidejussore colla sua azione di regresso. A cagione della prescrizione cambiaria poi è impossibile assicurare il diritto cambiario per il lungo tempo entro cui il debitore potrebbe forse ritornare a prospere condizioni economiche, laonde è forza allora

(1) L'unione di prestito di L. . . . in un caso in cui il debitore principale era partito per l' America, avendo esperita l'azione cambiaria contro il fidejussore, ebbe respinta la petizione con grave perdita di tempo e con molte spese.

ricorrere alla procedura ordinaria. Miglior consiglio sembra perciò nell' utilità del fidejussore che questi, in quanto si possa attendere alcun profitto dall' arresto personale del debitore, entri in accordo coll' unione per la rifusione delle spese occorrenti perchè l'arresto abbia a durare più a lungo. Ma poichè in certi casi è desiderabile che si eviti il bisogno di esercitare in giudizio l' azione cambiaria e vale meglio ottenere dal fidejussore la pronta estinzione del debito, allora si assicura il regresso cambiario a favore del fidejussore medesimo facendo che l' unione o l' impiegato di questa, al cui ordine è emessa la cambiale, la giri quale remittente al fidejussore che fa il pagamento, aggiunte sempre all' atto della girata le parole *senza garanzia*, affine di evitare che l' unione o l'impiegato incontrino un'obligazione cambiaria verso il giratario (Vedi art. 14 e 98, n.° 2 della legge cambiaria generale germanica). Quando il fidejussore procede ad esercitar la propria azione quale giratario, il debitore gli viene innanzi come emittente contro il quale non vi è bisogno di presentazione o di protesto. Che se il fidejussore il quale esperisce l' azione, avendo apposta la propria sottoscrizione alla cambiale, ha pur anche assunto la veste di emittente, il pagamento da lui effettuato più tardi ed in conseguenza del quale l' unione, come remittente, trasfuse in lui col giro la propria azione cambiaria, è un atto che sta da sè, affatto diverso dalla sottoscrizione, i cui effetti giuridici devono essere giudicati in modo pienamente indipendente, come determina espressamente l'articolo 10 della legge cambiaria germanica per la girata fatta all' emittente. In conseguenza, per l' articolo 18, spetta al fidejussore il diritto di rivolgersi per l' intiera somma contro il debitore principale quale firmatario, che

dall'eventuale regresso, che potrebbe derivare al debitore contro il fidejussore a causa della sottoscrizione da quest' ultimo aggiunta alla cambiale, lo premunisce la apposta qualifica di fidejussore.

4. In una cambiale propria, allorquando per prescrizione, per difetto di firma o per altre cause sia perduta la forza cambiaria, è sempre possibile di esercitare il diritto colla procedura ordinaria, se vi sono contenuti i requisiti di una quitanza.

La differenza tra un imprestito sopra cambiale ed un imprestito a quitanza ordinaria, com' è noto, consiste in ciò che nella cambiale non si può pattuire:

a) un termine dalla denunzia, ma soltanto un termine fisso,

b) nè un pagamento rateale (art. 4. N. 4 della legge camb.),

c) nè interesse (art. 7 della legge camb.), ond' è che l' importo degli interessi è prelevato, insieme all' eventuale provvigione cambiaria, nel momento stesso in cui si fa il pagamento della somma prestata.

Tutto ciò invece non è essenziale alla validità di una quitanza, per cui in essa possono determinarsi queste od altre condizioni. Ma d'altra parte è necessario che nella quitanza sia riconosciuto di avere ricevuto altrettanta valuta, locchè per la cambiale torna affatto indifferente. Ogni qualvolta dunque nel contesto della cambiale aggiungasi il riconoscimento « di aver ricevuto valuta contante », locchè pur corrisponde assolutamente alla verità di fatto nella maggior parte dei casi, si aggiungono alla cambiale anche i requisiti di una valida quitanza.

5. Finalmente la cambiale propria presta alle nostre unioni la possibilità di accordare prolungamenti di tempo

al pagamento, prolungamenti che occorrono talvolta e che non possono assolutamente evitarsi.

È noto che per la legge cambiaria germanica non si può devenire a prolungamenti delle cambiali e delle loro fidejussioni, ed anzi l'argomento è stabilito così, che, a rigore, scorso il termine fissato nella cambiale, se ne dovrebbe compilare una nuova, essendo abbandonata la pratica conservata dalla maggior parte delle leggi cambiarie anteriori, le quali permettevano il prolungamento almeno delle cambiali proprie, solo richiedendone l'annotamento sulla cambiale stessa.

Ma se anche oggidì più non si può procedere di questa guisa col prolungamento in forma di atto sanzionato dal diritto cambiario, si può sempre ricorrere ad un facile espediente nelle cambiali proprie, nelle quali non occorrono protesti od altre formalità per assicurare la validità cambiaria contro l'emittente della cambiale (debitore o fidejussore) entro il termine di prescrizione, che è di tre anni dal dì della scadenza. L'associazione proprietaria della azione cambiaria conviene col debitore e col fidejussore di prolungare la scadenza fino ad un certo termine, e quantunque non ve ne sia necessità, se ne erige una memoria in iscritto, senza uopo di farne annotazione sulla cambiale medesima, cui non appartengono se non gli atti essenziali stabiliti dal diritto cambiario. Trattenuta la cambiale, non si chiede l'adempimento dell'obligo al dì della sua scadenza, ma si lascia decorrere il termine del prolungamento accordato all'emittente, e la cosa è fatta. È bensì naturale che questo procedimento sia ristretto entro il termine della prescrizione, la quale impedirebbe che si procedesse in via cambiaria tre anni dopo il dì della scadenza determi-

nata nella cambiale. In fatti il prolungamento, quand' anche sia annotato sulla cambiale, non interrompe la prescrizione cambiaria stabilita dalla legge, nè si può sostenere che un nuovo termine prescrizionale cominci soltanto dalla scadenza determinata nel prolungamento, chè l' articolo 80 della legge di cambio espressamente statuisce che la prescrizione s' interrompe soltanto coll' intimazione della petizione.

La prescrizione triennale, computatone il termine dalla scadenza originaria determinata dalla cambiale, offre ai prolungamenti spazio conveniente senza che sia duopo avvicinarsi troppo al loro termine, chè ciò repugnerebbe ai principî di un' azienda ben ordinata, sopra di che parleremo più diffusamente più sotto. Giova poi d'altra parte porre a principio cardinale che i fidejussori intervengano in tali prolungamenti. La legge cambiaria non offre ai fidejussori quei privilegi di diritto, che invece per le leggi civili loro competono nel caso in cui il creditore ritardi l' esercizio della propria azione, come sarebbe ad esempio per le leggi prussiane il diritto di costringere il creditore a esercitare entro certi termini l' azione del credito per cui hanno prestato garanzia. Anzi, poichè la legge di cambio germanica li considera quali emittenti, nulla possono opporre se anche il creditore attenda di esercitare l' azione fino all' ultimo momento della prescrizione. Ad ogni modo, poichè, come sopra dicemmo, la fidejussione deve considerarsi qual pietra angolare del credito personale, non possono in alcun caso concedersi favori al debitore senza l' assenso del garante.

Nelle appendici offriamo l' esemplare di una cambiale propria, che corrisponde a tutti questi requisiti ed a tutte le considerazioni suesposte.

Da quanto dicemmo risulta che l'uso della cambiale propria in generale meglio corrisponde all'essenza dei nostri istituti sociali di credito. Rimane però a considerare l'uso delle cambiali tratte nel caso più sopra accennato, in cui cioè la cambiale viene ad altri trasmessa mediante girata, cioè mediante vendita ad altre banche, così che le unioni ne hanno una fonte di denaro, ottenendone il pagamento prima del dì della scadenza. È chiaro che allora l'unione, quale girante, assume responsabilità cambiaria e può essere obligata cambiariamente al pagamento, se il traente o il trattario non adempiono con esattezza al proprio obligo. Perocchè se la unione, come in un altro caso consigliammo, nella girata volesse apporre la clausola *senza garanzia* o qualche altra simile per liberarsi dal regresso, ciò nella maggior parte dei casi avrebbe sembianza di una diffidenza del girante sulla solvibilità del debitore, per lo che si renderebbe difficile la vendita.

Ad onta di questo pericolo, se le cambiali devono essere poste in circolazione allo scopo predetto, è buon consiglio fare uso delle cambiali tratte, perocchè queste carte, nel traffico commerciale e bancario, hanno maggior estensione e più facilmente si prestano al maneggio cambiario. Sì a cagione della origine primitiva che della forma, nella cambiale tratta si contiene un vero credito reale dell'emittente, il quale nella cambiale propria si presenta invece quale debitore. D'altronde è diffusa l'opinione che nella discussione delle liti le cambiali tratte sieno esposte a minori eccezioni e conducano allo scopo in modo più sicuro e più rapido che le cambiali proprie, quantunque invece in pratica ciò non sussista. Ma su quest' argomento non occorre dilungarsi più ampiamente.

La forma da usarsi dalle associazioni nostre nelle cambiali tratte, per tutti i casi nei quali non intervenga fidejussione, si restringerà a quella di un'emissione che l'unione, quale traente, fa sulla persona che riceve il prestito, ossia sul trattario. Con questa lo diffida al pagamento cambiario entro un tempo indeterminato, e il trattario accetta la cambiale tratta sopra di sè. Naturalmente l'unione nella cambiale apparisce quale ricevitrice del pagamento, ed è quindi remittente e traente ad un tempo (V. art. 6 della legge di cambio).

Meno facile è la cosa quando entrano fidejussori, come avviene nella maggior parte dei casi. Ottimo modo è di far sì che il fidejussore quale emittente tragga una cambiale sopra il debitore principale, e che questo accetti, in guisa che il debitore principale dev' essere impetito il primo pel pagamento, ed il fidejussore, se adempie l'obligo in sua vece, può procedere in via cambiaria in confronto di lui. Nel testo della cambiale poi figura quale remittente l'unione che riceve il pagamento, oppure l'emittente che in tal caso fa la girata all' unione. Ambidue i modi tornano ordinariamente allo stesso risultato. Solo quando intervengano due fidejussori, il testo della cambiale costituisce remittente il secondo che ne fa girata all' unione: in numero maggiore di fidejussori poi le girate si fanno dall' uno all' altro di essi, e dall' ultimo all' unione.

È noto che nelle cambiali tratte, affine di conservare il diritto cambiario verso il traente e il girante, occorre che sia fatta la presentazione della cambiale e che sia levato il protesto in mancanza del pagamento entro i due giorni di lavoro successivi al dì della scadenza, come statuisce l' art. 41 della legge generale di cambio germanica; locchè invece non occorre verso l' accettante, il

quale, ad eccezione del caso di cambiali a domicilio, è obbligato cambiariamente, anche senza bisogno della presentazione e del protesto, per tre anni dal dì della scadenza (Art. 44, 77 della legge di cambio). Tuttavolta, a tenore dell' articolo 42 della legge medesima, può omettersi il protesto, ma non si può tralasciare verso traente e girante la presentazione in tempo opportuno, locchè suolsi esprimere dal traente e dai giranti colle parole ***senza protesto,*** ed è principio accolto ormai per consuetudine nelle minori borgate, ove non risiedono nè tribunali nè notai. Con ciò si ha in mira anche il risparmio delle spese, se, d' altro canto forse, non s' abbia a temere di perdere, nella mancanza del protesto, un eccitamento efficace verso il debitore moroso. Ognuno scorge inoltre facilmente, che, stante la brevità dei termini fissati dalla legge e la severità delle forme, richiedèsi massima esattezza e destrezza nel maneggio degli affari a fine di premunirsi da eventuali danni, per lo che, particolarmente nelle unioni in cui non siasi svolto un esteso traffico commerciale, l' uso delle cambiali tratte è sempre accompagnato da difficolà e da pericoli.

Per ambedue le specie di cambiali, devesi aver riguardo particolare all' argomento della rappresentanza delle unioni, ed in modo ancor più esatto e meno esposto ad eccezioni di quello che sia chiesto per le quitanze.

A tenore dell' articolo 1.° della legge di cambio germanica, la capacità cambiaria si estende a tutti coloro che possono obligarsi civilmente per via di contratto. Perchè dunque le società e le associazioni di ogni maniera abbiano capacità cambiaria, è requisito necessario che loro sia concessa la personalità giuridica, la capacità cioè di acquistare diritti e di assumere obbligazioni in nome

comune. Solo in quanto le associazioni posseggano diritti di corporazione o di società commerciale fornita di firma, esse possono esercitare in proprio nome traffico cambiario (V. art. 4, n.º 3, 5 e 7 ed art. 2, n.º 2 della legge cambiaria). Ove anche in ogni singolo caso tutti i soci che esistessero in quel momento intraprendessero, per mezzo di una persona fornita di mandato scritto, gli atti necessarî, sarebbero obligati ed acquisterebbero diritti soltanto nella privata specialità loro, locchè per tutte le ragioni riesce impossibile nelle applicazioni pratiche. Se anteriormente, discorrendo delle forme da osservarsi e dei provvedimenti da prendersi nel traffico cambiario, parlammo sempre delle unioni capaci di diritti e di oblighi cambiarî, ciò dee valere senza condizione soltanto per le unioni fornite di personalità giuridica, laddove per quelle che nol sono devono introdursi alcune modificazioni nell'uso delle cambiali.

Queste ultime unioni, e finora furono il maggior numero, nel caso di cambiali ancor più che negli altri casi di semplici quitanze, sono costrette a usare di persona a sè stesse sostituita. Ed invero lo esige la severità della procedura cambiaria, la quale non ammette la costituzione della rappresentanza per mezzo di quel genere di prova che il processo ordinario accoglie nei rapporti di civile diritto. Non v'ha quindi altro espediente, fuori di quello di stendere le cambiali al nome di uno degli impiegati dell'unione, e per mezzo di questo procedere agli atteggi necessarî, per lo che egli stesso naturalmente, rispetto a terze persone e innanzi ai tribunali, deve essere riguardato quale portatore dei diritti e dei doveri che ne dipendono. E poichè la severità della procedura cambiaria esclude qualsiasi eccezione, che al valore della cambiale non possa

strettamente riferirsi, non è in tal caso possibile al debitore di muovere contro la rappresentanza dell' apparente creditore nessuna di quelle eccezioni che in parecchie guise possono invece elevarsi in via civile nel caso di crediti sopra quitanze, ond' è che tutto qui torna a vantaggio maggiore delle unioni. È questo un novello e grave argomento perchè ottenga maggiore estensione la forma cambiaria, per la quale è necessario soltanto che si abbia la previdenza necessaria contro i possibili pericoli della procedura, e segnatamente contro gli abusi che potrebbero derivare da parte del proprietario nominale della cambiale, previdenza che parimenti non deve ommettersi anche per le quitanze rilasciate al nome dell'impiegato.

Esponiamo qui, in brevi parole, i provvedimenti opportuni a premunirsi contro tali pericoli:

1) Affine di evitare tutte le difficoltà e la perdita di tempo che nel caso di morte o di esclusione dall' officio dell' impiegato, al cui nome è emessa la cambiale, avverrebbero nei rapporti cogli eredi o coi privati creditori di lui, perchè fosse fatta la traslazione della cambiale al nuovo impiegato che l' unione gli dà a successore, il modo più sicuro e più semplice si è che l' impiegato apponga a tergo della cambiale semplicemente il suo nome coll' aggiunta *senza garanzia*, donde avviene la girata in bianco all' effetto che appena la cambiale deva essere prodotta per l' incasso della somma o per il procedimento giudiziale, la presidenza dell'unione nella girata può preporre alla sottoscrizione il nome di colui, cui vuole affidare l' incasso della cambiale o l'esercizio dell' azione (Art. 12, 13 della legge cambiaria).

2) Allo scopo di premunire l' unione da frodolente

alienazioni delle cambiali che non sieno state rilasciate al suo nome, dovrassi sempre, ove sia fattibile, provvedere alla custodia di esse in uno scrigno a doppia chiave, così che due impiegati dell' unione vi esercitino vicendevole sorveglianza. Imperocchè, se anche il proprietario nominale sia impedito di disporre della cambiale di cui egli fece la girata in bianco, in quanto che essa si trova in mano di terzi, d'altra parte quegli che la custodisce consegue la possibilità di profittarne ad ogni istante. È quindi prudente che sieno scelte tra i membri della presidenza due persone meritevoli di fiducia, e che loro sia affidata la custodia nel modo suindicato e sotto la loro responsabilità.

3) Per avere poi contro di queste persone medesime il modo di tutelare i diritti della unione anche nel peggior caso di eventuali abusi, credesi che non sarà affatto inutile:

a) di usare nelle cambiali certe formule particolarmente note, e, a preferenza, quelle che in margine portino iscritte le parole: *Unione di credito* o simiglianti;

b) di fare sottoscrivere dai custodi delle cambiali una dichiarazione analoga a quella per le quitanze, nella qnale riconoscano essere proprietà della unione tutte le cambiali loro affidate per la custodia, e compilate a seconda della detta forma, e rinuncino a qualunque facoltà di disporne che tornasse ad una frode.

Questi sono i provvedimenti essenziali ai quali le unioni nostre devono ricorrere nel traffico cambiario. In quanto alle associazioni iscritte nel registro di commercio dobbiamo aggiungere quanto segue.

Abbiamo già detto nel capitolo secondo, che la legge

prussiana sulle associazioni concede loro la capacità cambiaria attiva e passiva. Quali *associazioni iscritte* pertanto, quelle unioni prussiane che adempierono alle prescrizioni della legge, stendono le loro cambiali colla firma assunta, e in tutti gli atteggi che ne derivano si fanno rappresentare dalle loro presidenze, colla semplice sottoscrizione delle quali assumono obblighi ed acquistano diritti. Tuttavolta, se così sono tolte tutte le difficoltà nell'argomento della rappresentanza, scorgesi d'altro lato facilmente che le presidenze potrebbero di leggieri, mediante girata ad un terzo, abusare della cambiale compilata al nome dell'unione, se non sia esclusa assolutamente la girata, come determinano gli articoli 9 e 98 n.° 2 della legge di cambio, mediante le parole non *all'ordine,* che si aggiungono alla promessa di pagamento allorchè trattasi di cambiali proprie, e nell'assegno di pagamento quando trattasi di cambiali tratte. Naturalmente non possono usare di un tale provvedimento se non se quelle unioni, che adottano quale massima fondamentale di non porre in circolazione cambiali dei clienti, ma di tenerle in deposito fino a che ne ottengano l'incasso. Ma questo provvedimento, ad onta della garanzia che offre da un lato, non è senza inconvenienti; essendovi certi casi nei quali è desiderabile che la cambiale abbia quell'ampia circolazione, che altrimenti la unione impedisce incondizionatamente a sè stessa, e che pure rendesi tanto utile, per esempio a sodisfare ad un repentino ed urgente bisogno di denaro od a tutela di un credito, e più specialmente a conservare il regresso cambiario dei fidejussori nelle cambiali proprie, su di che abbiamo trattato più sopra. Noi pertanto non possiamo consigliare che di regola si segua il principio di interdire la girata delle cambiali; ed esortia-

mo piuttosto che si adottino i provvedimenti sopra accennati del controllo incessante e della duplice custodia. E questi provvedimenti riusciranno tanto più proficui se si accoglierà la cautela contenuta nel nostro esemplare di statuto (vedi appendice al capitolo V), ed è, che l' unione sia obligata soltanto colla sottoscrizione di due membri della presidenza, la firma contemporanea dei quali deva essere necessaria anche per la validità della girata di una cambiale. Avendo i membri della presidenza, a tenore della legge, la disposizione libera del denaro contante e delle cambiali, e possedendo le più ampie facoltà nella rappresentanza dell' unione e nella disposizione dei mezzi di essa, si scorge di leggieri che l' interesse dell' unione non si può garantire se non colla continua e vicendevole sorveglianza, colla coscienziosa ispezione tenuta dai comitati che vi sono preposti, e finalmente colla costituzione di cauzioni proporzionate in tutti i casi nei quali sia possibile di ottenerle.

Giova qui far menzione di un argomento importante, sul quale la legge delle associazioni non dà espresse prescrizioni, ed è l' indagine se l'arresto personale, quale modo di esecuzione delle assunte obligazioni cambiarie, possa estendersi anche alle unioni. Non occorre dire che l' arresto può ad ogni modo colpire i membri delle presidenze che abbiano accettato o girato cambiali quando manchi la capacità giuridica delle unioni, ma la cosa procede altrimenti per le cambiali compilate colla firma delle unioni. Se l' associazione ottenne formalmente i diritti di corporazione, come in Sassonia, l' arresto per debiti cambiari contro i soci, compresi i membri della presidenza firmatari, è assolutamente escluso per l' art. 2 n.° 2 della legge di cambio germanica. E lo stesso noi crediamo

di poter affermare a favore dei membri e dei presidi di quelle società che la legge prussiana riconosce quali *associazioni iscritte,* perocchè la legge cambiaria generale germanica, al luogo citato, oltre alle corporazioni, rende esenti dall'arresto cambiario anche *altre persone giuridiche.* Ciò è da riferirsi dunque alle associazioni, poichè esse, come fu dimostrato nel capitolo secondo, sono dalla novella legge riconosciute quali soggetti di diritto nella loro essenza complessiva, e in tal qualità è loro conceduta la piena capacità giuridica, cioè la facoltà di acquistare proprietà, di esercitare diritti e di assumere obblighi in nome sociale, senza riguardo alle persone dei soci, e in modo estraneo alle cambiali di questi: locchè appunto è quanto comprendesi nel concetto di persona giuridica. Conformemente a ciò, i creditori sono dalla citata legge (vedi capitolo II) rimessi a ottenere il loro sodisfacimento anzi tutto sopra il patrimonio sociale, e soltanto dipoi, per l'indennizzo delle perdite sofferte, quando su quel patrimonio sia stato aperto il concorso dei creditori, possono rivolgersi verso i singoli soci, ond'è escluso necessariamente il procedimento e l'arresto cambiario contro questi ultimi. Infatti, la sentenza nel procedimento cambiario è emessa contro l'unione, di guisa che non se ne può ottenere l'esecuzione che sopra il patrimonio sociale. Se questo, dopo l'avviamento del concorso, si dimostra insufficiente e più tardi sia necessario di procedere per i crediti residui contro i singoli soci a ragione della loro solidarietà, i creditori allora non procedono già cambiariamente per il pagamento delle somme che le unioni loro devono in forza di obligazione cambiaria, in quanto che la cambiale non è rilasciata personalmente dal socio contro il quale in quel momento si procede, ma proségnono

l'atteggio giudiziale colla procedura ordinaria in causa delle perdite sofferte nel concorso ed in base alla obligazione personale che dalla legge è imposta ai socî per la rifusione. Perciò in corso di esecuzione speciale contro il socio potrà bensì aver luogo l'arresto personale secondo la procedura civile ordinaria, ma non secondo il procedimento cambiario più rapido e più severo.

Occorre qui finalmente ricordare un altro vantaggio che offre l'uso delle lettere di cambio nelle due forme delle quali tenemmo discorso; ed è nel caso in cui le donne, e specialmente le maritate, intervengano a prestare fidejussione, oppure sieno debitrici principali per crediti di terza persona, compresi anche i loro mariti, perocchè colla firma cambiaria si risparmiano tutte le difficili formalità che tornano necessarie invece nella costituzione di crediti sopra quitanze. Per l'articolo 1. della legge generale di cambio, e per concordi decisioni dei tribunali, tutte le donne, in quanto possono conchiudere contratti, hanno capacità cambiaria: e per le donne maritate basta soltanto l'approvazione del marito, che deve essere apposta in iscritto appiedi della cambiale. Se dunque una donna *sui juris,* oppure una donna maritata colla approvazione scritta del marito, sottoscrive una cambiale quale emittente, quantunque la vera obligazione cada sopra un'altra persona in cui favore essa subentra a costituire la fidejussione o in altro modo intercede, essa rimane obligata cambiariamente senza poter invocare a suo profitto i beneficî di legge, che per neglette formalità le sarebbero accordati per la fidejussione o per altre intercessioni. Così pure parecchie decisioni del supremo tribunale di Prussia riconobbero, che donne maritate, le quali accettarono le cambiali tratte sopra di esse dai loro mariti, coll' approvazione scritta di

questi, non possono esimersi dalla loro obligazione verso il giratario che le impetisce, quand' anche opponessero il difetto delle formalità introdotte dalla legge a loro vantaggio.

Così è trovato il modo per cui una donna maritata possa, senza tutte le ordinarie formalità, prestare fidejussione per il marito, oppure assumere un debito di lui quale obligato principale. Il marito, quale emittente della cambiale, la trae sopra la moglie accettante, e determina sè medesimo quale remittente, in seguito a che egli fa la girata della cambiale alla unione.

c) *Del conto corrente.*

Parlando qui delle forme di conto corrente, colle quali le unioni di prestito od altre associazioni aprono credito altrui, è forza premettere tosto l'osservazione che non possono scindersi dalle altre forme colle quali le unioni ottengono credito per sè stesse: di questo argomento dunqne conviene qui trattare, quantunque a rigore si dovesse farne menzione nella sezione terza di questo capitolo.

Nello svolgimento sempre più esteso delle unioni di credito e di prestito, che or si elevano a vere banche popolari, crebbe ognor più la consuetudine di concedere ai socî credito a conto corrente, così che lo hanno accolto quasi tutte le unioni che hanno un traffico di qualche entità, e quelle segnatamente che ottennero la clientela del medio ceto industriale.

In fatti, per chi prende ad imprestito, questa forma di traffico cambiario è la più proficua e la più comoda.

Chi ottiene da una banca credito a conto corrente assicura a sè medesimo:

1) che la cassa dell' unione ad ogni istante gli pagherà la somma che gli abbisogna, quand' anche sia determinato un importo massimo di ogni singola partita;

2) che ad ogni istante egli della moneta ottenuta può restituire quelle somme che nella sua azienda rimangono inoperose, ed anzi, al di sopra di quelle, può anticipare altri importi per credito futuro, così che da ogni tallero e per ogni giorno che decorre può ricavare interesse.

Tosto dunque che le unioni nostre abbiano raccolto nel loro seno un certo numero di uomini d' affari ed abbiano impreso un traffico vivace con somme ragguardevoli, così che rapidamente vada alternandosi nella cassa dell' unione ora penuria ed or sovrabbondanza di denaro contante, non può non accadere che i soci mostrino desiderio di questa forma di credito.

Ma conviene considerare la cosa da un altro lato, e vedere per qual modo il negozio torni all' utilità bene intesa dell' unione. Le stesse evenienze surricordate, le quali rendono la cosa sì proficua per coloro che prendono somme ad imprestito, pongono in gravi difficoltà le casse che aprono il credito. Non trattasi qui in fatti, come negli altri casi, di una domanda di prestito per un determinato importo ad un certo termine, la cui concessione può farsi a seconda delle condizioni della cassa sociale, e sulla cui restituzione si può far conto nel dì della scadenza. Qui invece, entro una misura massima antecedentemente determinata, la cassa deve stare sempre preparata al pagamento delle somme domandate, nè può con sicurezza determinarne gli importi, nè il tempo in cui potrebbero essere richieste. Altrettanto avviene poi nel

conto corrente per quel che riguarda la restituzione delle somme concedute già a prestito oppure il deposito per prestiti futuri. Non si sa nè quando nè in quali importi questi pagamenti succedano; nè l' unione potrebbe avventurarsi nell' affare, a meno che alle grandi oscillanze non sia posto un limite collo stabilire termini precisi, nei quali il conto dev' essere chiuso. Tuttavolta, la specie dell'affare è tale da rendere estremamente difficili gli ordinamenti di cassa, poichè è tolto l'unico fondamento per tali affari, cioè la conoscenza preliminare delle obligazioni scadenti ad ogni tempo e dei mezzi disponibili. Se questo modo di traffico raggiunge per avventura una estensione considerevole, l'associazione dev' esser preparata a richieste di denaro repentine ed imprevedute, particolarmente nei tempi più avversi, e, nel massimo numero dei casi, in occasione di penuria di moneta; laddove per converso una grande quantità di pagamenti affluisce alla cassa massimamente quando havvi esuberanza di denaro, sebbene questi pagamenti non si attendano e di essi forse al momento non si trovi impiego proficuo nell' azienda sociale nè in altra maniera, così che riesce spesso inevitabile la perdita di ragguardevoli interessi.

Da ciò risulta che le associazioni non possono dedicarsi a questa specie di affari se una vera necessità non lo esiga. Ma vi si aggiungono difficoltà e pericoli di altra maniera, i quali ai preposti delle unioni nostre impongono il dovere di indagare con diligenza scrupolosa se gli istituti da loro guidati sieno cresciuti in modo da poter ad essi applicare il sistema del conto corrente. Ecco gli argomenti principali, ai quali per ciò conviene por mente.

1) È necessaria una cognizione degli affari di banca

ed un certo grado di abilità nell'accurata tenuta dei registri e nel computo assai complicato degli interessi, e fa mestieri inoltre esperienza non comune, affinchè nell' ordinamento di cassa, reso così più difficile, non sia perduto di vista l' andamento generale dell' intiera azienda, ed affinchè i conti sieno tenuti nei giusti limiti riguardo ai mezzi economici dell'unione ed alla condizione degli altri negozî. Se i reggitori dell' unione non offrono tali guarentigie di capacità personale, val meglio abbandonare questa specie d' affari.

2) In caso di crisi di credito (nelle quali avviene il ritiro dei denari che i terzi versarono in deposito presso l' unione) onde sia possibile di adempiere la promessa di credito aperto ai clienti mediante il conto corrente, ed al cui adempimento l' unione deve star apparecchiata ad ogni momento, fa duopo che essa possieda un considerevole capitale proprio, sul quale possa in ogni circostanza far fondamento. Senza riguardo alle altre obligazioni assunte a termini fissi, ed al cui sodisfacimento bisogna ad ogni modo provvedere mediante depositi tolti con previa denuncia a largo termine, mai nei conti correnti aperti ai soci non si potrà superare coll' importo massimo del capitale promesso il valsente del capitale proprio dell' unione. Anzi, se forse le somme deposte in cassa di risparmio, senza termine di denunzia o con termine breve, costituiscono una parte importante del capitale di azienda, non si potrà estendere troppo ampiamente il confine della concessione di credito a conto corrente, perocchè la cassa dell'unione deva di fronte ai deponenti prendere lo stesso provvedimento, potendo eglino chiedere ad ogni istante la restituzione delle loro somme, e dovendosi quindi parimenti tenere in serbo gli importi di quei depositi. Le

obligazioni assunte in ambidue le specie di affari devono perciò tutto al più equivalere all' importo del capitale proprio, chè altrimenti si cozzerebbe contro il principio fondamentale da noi additato nel terzo paragrafo di questo capitolo (pag. 133).

3) Ma ciò ancora non basta. Conviene inoltre tener sempre pronte in cassa somme di denaro contante o mezzi disponibili, che possano ad ogni istante essere convertiti in moneta fino all' importo corrispondente alla totalità delle obligazioni assunte a conto corrente. E quest' è argomento cui parecchie associazioni hanno troppo scarso riguardo. In vero, questa necessità di tenere pronte in cassa somme di denaro ragguardevoli disponibili ad ogni istante, con cui poter rispondere a simili obligazioni, rende tutti gli affari di simil fatta a nulla proficui in causa della grave perdita d' interessi, in quanto le unioni non siano in grado di usare a proprio vantaggio di queste somme senza per questo alterar l' ordinamento sopra accennato. Le grandi banche ottengono ciò mediante le operazioni di sconto, coll' acquisto cioè di tali cambiali, che ad ogni momento possano, senza perdita, tramutarsi nuovamente in denaro , e facendo invece minore acquisto di carte di credito, perocchè anche le migliori di queste nelle grandi crisi soffrono gravi ribassi e cagionano perdite dovendole cambiare in moneta. Ma operazioni di tal fatta si possono eseguire facilmente soltanto nei luoghi ove esiste un mercato importante, per lo che le unioni esistenti nelle nostre città di provincia o nelle piccole borgate di campagna, che a tale scopo devono servirsi della mediazione di una qualche banca dei luoghi maggiori, non si trovano in condizioni egualmente favorevoli. Tuttavolta, se vogliano usare del

conto corrente, esse dovranno assolutamente cercare un i-stituto oppure alcune firme sicure, presso le quali poter porre a frutto le loro somme di denaro colla possibilità di ritirarle all' istante. Altrimenti si esporrebbero alle massime difficoltà.

Accennate così brevemente le condizioni alle quali si annoda l' apertura dei conti correnti nelle nostre unioni, veniamo adesso alle condizioni da osservarsi nella trattazione di questa forma di traffico bancario, una volta che lo si abbia introdotto.

A tale intento, noi dobbiamo anzi tutto determinare chiaramente i vari scopi, ai quali i conti correnti possono servire. In primo luogo, essi sono destinati esclusivamente al credito della persona cui è aperto il conto, la quale, entro i limiti più sotto determinati, può provvedere al suo bisogno di denaro negli importi e nei tempi che maggiormente le piacciano, e d' altro lato le è concesso di farne la restituzione quando le torni a grado, per cui essa ci si presenta sempre quale debitrice della unione. In secondo luogo può essere scopo della persona cui è aperto il conto, di ricavare interesse da somme ch' essa deposita nella cassa dell' unione colla possibilità di disporne ogni qual volta le torni opportuno, così da ritrarne il deposito in tutto od in parte ad ogni tempo, senza uopo di previa denuncia: e del pari può fare anche nuovi pagamenti. E qui, a differenza assoluta dal primo caso, la persona diventa creditrice, e l' unione in fatto da essa non riceve se non un imprestito senza termine fisso, alla cui restituzione per intiero od in rate deve tenersi sempre preparata, come nel caso di una cambiale a vista. In terzo luogo finalmente, ambidue questi accennati modi possono essere compresi in uno stesso conto, così che questo sia origina-

riamente aperto dall' unione a credito dei clienti, ai quali però d' altra parte è libero di estendersi al di là della semplice restituzione dei prestiti ricevuti, ed anzi è loro concesso di deporre nella cassa dell' unione somme, che similmente possano venir ritirate ad ogni istante o servire al pagamento di imprestiti che saranno tolti più tardi.

Incominciando a dire della seconda classe dei conti correnti, cioè dei depositi ad interesse colla restituzione ad ogni tempo senza previa denuncia, ripetiamo quanto più sopra abbiamo già osservato, che essi hanno cioè contro di sè le stesse difficoltà che si oppongono ai depositi di risparmio senza termine fisso, ed anzi in pratica possono diventare ancora più pericolosi, ove non siano usate diligenti cautele. Infatti, si tratta anzi tutto di importi più considerevoli assai, locchè accresce gli ostacoli quando siano di repente ritirate le somme; indi la persona cui è aperto il conto, trafficando di capitali nel momento in cui avvengono oscillanze e mutamenti disastrosi al commercio, trae l' unione in condizioni assai più difficili che non faccia la gente minuta, la quale impiega nella cassa il denaro dei suoi risparmi. Quest' ultima accorre in massa a ritirare il suo denaro soltanto in momento di bisogno effettivo, ma il capitalista invece, allettato dal guadagno, corre là dove il maggiore interesse e la decadenza dei corsi commerciali attraggono il suo denaro.

Per tali motivi, appena tre o quattro delle maggiori unioni nostre, che raggiunsero un perfetto ordinamento bancario, giovandosi del conto corrente adottarono il così detto sistema dei *chéques* (1): e fra queste facciamo

(1) Come è noto, *chéques* sono detti in Inghilterra gli assegni di pagamento, che le persone, alle quali è aperto il conto, emettono con certe formule sulla banca.

menzione della banca industriale di Francoforte sul Meno e dell'unione di prestito di Wiesbaden, la quale ultima in sul finire dell'anno 1865 chiudeva il suo bilancio con un capitale proprio di 90,000 talleri. Ma l'unione di prestito di Rostock, ragguardevole parimenti e ottimamente governata, il cui capitale proprio alla fine dell'anno 1865 ammontava a 111,000 talleri, adottava il sistema dei *chêques* colle seguenti clausole :

1) gli imprestiti a conto corrente ricevono interesse nella ragione di 2 per cento all'anno;

2) il conto si apre colla contribuzione di una somma non minore di 50 talleri;

3) in un solo conto di regola non si accettano somme maggiori di 1000 talleri;

4) non si fanno, nè si ricevono pagamenti, se non di somme che siano divisibili per 5;

5) le restituzioni di somme si fanno verso assegnati *(chêques)*:

a) gli importi fino a 50 talleri sono pagati immediatamente, coll'avvertenza che in un sol giorno non si pagano più di 50 talleri, nè in una settimana più di 100;

b) del resto, per somme di denaro fino a 500 talleri è richiesta la denuncia di quattordici giorni; per somme superiori a 500 talleri è necessaria la denuncia di un mese : tuttavolta anche in questi casi di regola si concede l'immediato pagamento verso corrisponsione della provvigione di un ottavo per cento;

6) le denuncie avvengono soltanto mediante presentazione dei *chêques*, e devono essere annotate su di essi da due degli impiegati di cassa. Se sia già stata data denuncia per 500 talleri, non se ne accetta più alcuna nuova prima che arrivi il giorno del pagamento;

7) gli interessi si computano per semestri, al primo di gennaio ed al primo di luglio, e vengono pagati nell' officio della banca;

8) l' unione si riserva da parte sua il preavviso di quattordici giorni.

Quantunque non si possa celare che le denuncie imposte qui come condizione alterano essenzialmente il vero carattere dei conti correnti, tuttavolta noi raccomandiamo caldamente un tale esempio a quelle unioni che prendono il partito di aprirne, e particolarmente le esortiamo a diminuire la ragione dell' interesse (ad eccezione dei casi di una crisi nel credito), perocchè altrimenti la necessità di serbare grandi somme di denaro contante nella cassa renderà l' affare, oltre che pericoloso, anche svantaggioso; e le unioni hanno bisogno invece di eccitare questi creditori, per mezzo di una differenza d'interesse, a deporre i loro denari piuttosto a forma di imprestiti ordinarî sopra obligazioni a termini convenienti. In Inghilterra, dove tale sistema ebbe origine e dove ognuno depone le proprie somme presso un banchiere per disporne al bisogno mediante i *chêques*, il banchiere di regola non paga alcun interesse pei depositi che si possono ritirare ad ogni istante: è utile di tenerlo bene in mente.

Per quanto poi riguarda le altre due classi del conto corrente, la prima, nella quale il cliente si presenta puramente quale debitore, è senza dubio la più semplice e quella che nell' azienda implica minore difficoltà, in confronto della terza in cui il debitore di un tratto diventa creditore. Perciò se le unioni prendono il partito di intraprendere questa specie d'affari, è ottimo consiglio ch' esse dapprincipio si restringano al primo metodo, innanzi di accogliere il terzo. In quel primo sistema infatti

basta star preparati a concedere credito per un determinato importo, senza esporsi, come nell' ultimo, al pericolo di vedere distrutti tutti gli ordinamenti prestabiliti, locchè avviene quando i debitori tutti ad un tratto, e specialmente in tempi disacconci quando havvi generale affluenza di denaro, in luogo di toglierne, apportano eglino stessi somme che difettano in quel momento d' impiego. Ed anche procedendosi con questo metodo più progredito, sta sempre bene distinguere del tutto il dare dall'avere rispetto a coloro ai quali si accorda così di togliere denari a credito come di deporre somme a interesse; onde per il più facile computo dell' azienda e per il conteggio più semplice degli interessi sarà tenuto un conto particolare per le somme concedute a credito, ed un altro per le somme deposte in cassa verso interesse. In principal guisa poi per quanto riguarda l' esattezza della contabilità dell' azienda e cioè la tenuta dei conti ed i metodi di computare gli interessi, ecc., rimettiamo i lettori a quanto abbiamo scritto nel nostro Giornale delle associazioni ed ai formulari ivi offerti (1). Riesce evidente, e lo abbiamo detto altra volta, che nel governo speciale dell'azienda, i direttori dell' unione che imprendono questa specie di affari devono già possedere le necessarie cognizioni di banca, nè può essere cómpito di questo libro di porgere istruzione a chi ne difetta. Qui piuttosto non possiamo che additare di volo gli argomenti essenziali.

(1) Veggasi quanto il Sig. Sörgel, direttore di una banca popolare, ottimamente scrisse negli articoli inseriti nel giornale intitolato *L' avvenire delle associazioni industriali*, anno 1862 pag. 73, 74, 90, 91; anno 1866 pag. 147. — Si veda pure la relazione del Sig. Parisius, coeditore del nostro giornale, sulla società di sconto di Eisleben diretta dal Sörgel, anno 1865 pag. 12 e 13.

Anzi tutto e senza eccezione è necessario, come già abbiamo osservato, di limitare le somme, alle quali deve estendersi ogni singolo conto: conviene perciò determinare un importo massimo, fino al quale la banca può dare credito alla persona cui apre il conto, e d' altro canto il limite massimo della somma che da lui riceve in deposito. Di quest' argomento tratteremo in via generale nel paragrafo successivo; intanto avvertiamo che conviene esaminare con previdenza affatto speciale la potenza ed i bisogni della cassa dell' unione, l' importo delle obligazioni d' altro genere che gravano sopra di essa, ed in principal guisa deve aversi riguardo alla somma che è sempre disponibile. Ed ogni qual volta la giusta proporzione oscilla o manca, non bisogna trascurare un solo istante di sciogliere quanto più sia possibile le obligazioni già contratte, senza assumerne di nuove.

Altra limitazione è da farsi pel tempo della scadenza, fissando certi termini di liquidazione dei conti, affinchè il credito conceduto non si tramuti in debito permanente, e lo stato di tutte le obligazioni dipendenti da questa specie di affari in periodi regolarmente ricorrenti sia determinato chiaramente, sì rispetto all' unione che rispetto ai suoi clienti. I termini, entro i quali i conti devono essere saldati e devono venire restituiti i denari dati a credito, sogliono in Germania ricorrere ad ogni semestre, periodo che le unioni nostre non devono mai prolungare, anzi, almeno nei primi tempi, devono limitare ad un trimestre. È evidente poi che l' unione deve sopratutto riservarsi la possibilità di chiudere definitivamente il conto per via di una denuncia data da canto proprio, e di sciogliere in tal guisa i rapporti di affari dipendenti dal conto corrente.

Bisogna poi determinare una conveniente ragione dell' interesse ed una provvigione. Quand' anche il conto corrente sia usato soltanto nella concessione di semplice credito, tuttavia gli interessi devono sempre essere tenuti in misura maggiore di quella fissata pei prestiti sopra quitanza e verso cambiale, perocchè, come abbiamo già dimostrato, tutti i vantaggi offerti da questa forma di credito stanno dal lato del debitore, tutto il danno ed il pericolo di perdite da parte dell' unione, onde, a parità d' interesse, i clienti sarebbero indotti a rivolgere tutte le proprie relazioni di credito a tali conti correnti. Particolare riguardo in quest' argomento si abbia ai conti correnti in senso stretto, nei quali si riunisce insieme la concessione di credito e il ricevimento di depositi, con che la persona a cui favore è aperto il conto figura insieme debitrice e creditrice. Qui la ragione dell' interesse che l' unione richiede per i suoi prestiti, ove questi sorpassino i pagamenti fatti dai clienti, deve tenersi più alta di quella accordata al cliente ove egli dal canto suo coi propri pagamenti soverchi il debito. Se l' unione voglia trovare il proprio interesse in questi negozî circondati da tante cure, da tanti pericoli e da tante difficoltà, la differenza d' interesse non può scendere al di sotto del 2 %, cui deve aggiungersi una provvigione da $^1/_2$ a $^2/_3$ % sulla somma di tutti i pagamenti che vengono registrati nelle due parti del conto, cioè nel dare e nell' avere. Queste almeno sono le ragioni d' interesse usate in media nelle banche maggiori. E poichè abbiamo già detto quanto queste banche si dimostrano più proprie delle nostre unioni alla qualità dell' affare di cui parliamo, ne deriva che queste ultime devono aumentare a loro favore piuttosto che diminuire quella differenza d' interesse.

Quanto al modo, con cui le unioni ottengono l' assicurazione delle somme date a credito, ci riportiamo a quanto andremo successivamente notando, poichè, naturalmente maggiore essendo il pericolo di danno in questa concessione di credito, puossi ancor meno prescindere dalle necessarie guarentigie che sono usate negli altri affari, ond' è affatto inammissibile il così detto *credito in bianco*. Ci limitiamo dunque alla considerazione generale che naturalmente l' assicurazione deve riferirsi all' intiero obligo assunto dal cliente nel conto apertogli, e non alle singole sue partite, per lo che, oltre al pegno di carte di valore, deve essere data una guarentigia generale, ed in certe circostanze anche una cauzione ipotecaria. È commendevole singolarmente il provvedimento usato nel traffico delle grandi banche, che cioè quegli cui è aperto il credito emetta a favore dell' unione una cambiale a vista per l' importo massimo che può togliere a conto corrente, così che, se dalla conclusione finale risulta un debito residuo che egli non sodisfaccia a tempo opportuno, si possa contro di lui procedere in via cambiaria. Per mezzo di una simile cambiale può essere ordinato l' argomento della fidejusssione nel modo da noi spiegato allorchè parlammo del traffico cambiario, ed in caso diverso può essere costituita una cauzione anche separatamente. Quanto poi tale provvedimento stia nell' interesse dell' unione, risulta da ciò, che, ove esso sia negletto, l' unione, nel procedere per il realizzo del credito stabilito semplicemente dai suoi registri, si troverebbe a peggior partito che pei prestiti sopra semplice quitanza, poichè mancherebbe di qualsiasi documento di prova. Ad assicurazione poi del debitore contro ogni girata che l'unione fosse per fare della cambiale di deposito, può in

ogni caso apporvisi l'annotazione *non all' ordine*, locchè, nel caso in cui alla cambiale sieno associati fidejussori, riesce pericoloso soltanto per l' assicurazione del regresso cambiario di essi contro il debitore principale, come più sopra abbiamo detto.

Conviene finalmente additare una regola assai provvida, che nessuna unione può oltrepassare nell' istituire conti correnti, se non voglia dar adito ad incertezze, a controversie, a perdite di tempo di ogni genere nelle sue relazioni coi clienti. E questa regola è la seguente:

a) devono essere compilate in iscritto e publicate le condizioni, verso le quali l' unione apre conti correnti, e la persona cui è aperto il conto deve dichiarare in iscritto di accettarle, così che i vicendevoli diritti e doveri derivanti dal costituito rapporto d' affari sono in tal guisa determinati in forma di contratto, sul cui fondamento può essere sempre dall' unione invocata l' autorità della magistratura giudiziaria.

b) alla persona cui è aperto il conto deve essere consegnato un registro, sopra cui la presidenza dell' unione deve annotare in ordine cronologico tutti i pagamenti del cliente e quelli da lui ricevuti in modo che il registro obblighi legalmente l' unione.

Di tal guisa il cliente riceve un duplicato fedele del suo conto, che ad ogni tempo lo pone a conoscenza del proprio debito e credito. A lui è concesso poi un certo termine per muover gravame contro l' esattezza delle partite annotate nel registro: scorso però questo termine, egli perde qualunque diritto di reclamo. Se così l'unione si assicura la prova dei suoi crediti, il registro d' altra parte serve a cautela del cliente, essendovi determinati gli importi dei pagamenti da esso fatti e ricevuti, quando

per avventura l' unione, sul fondamento della cambiale deposta, pretendesse da lui più che non le competesse. S' intende del resto che, sia pur compilato questo registro o no, ogni qual volta si devenga ad una liquidazione di conto devesi ottenere dal debitore una dichiarazione scritta, con cui riconosca la esattezza del conto, in modo da evitare con sicurezza reclami e future lagnanze.

Nell' appendice del capitolo quinto si contiene un esemplare delle condizioni per la concessione di credito a conto corrente, e sono aggiunte al duplicato del registro da rilasciarsi al cliente.

VII.

Dell' importo e dei termini degli imprestiti. Dei prolungamenti.

a) *Dell' importo degli imprestiti.*

L' elevatezza degli importi dei prestiti deve per una parte dipendere dal bisogno di quelle classi alle quali principalmente appartengono i soci, per l' altra dal' importo del capitale di cui può disporre la cassa dell'unione; oltre a che si dovrà avere riguardo alle condizioni locali prevalenti ed al graduale svolgimento dell' istituto. Così da principio nell' unione di Delitzsch non si superava mai l'importo di 50 talleri, mentre adesso vi si fanno imprestiti di 1000 talleri. In altre unioni naturalmente gli importi sono più elevati, in guisa che si conchiudono affari di parecchie migliaja di talleri. In ogni caso, se anche da principio non si dànno somme troppo elevate, è provvida cosa di tener sempre aperto l' adito all' acrescimento graduale degli importi a seconda delo svolgimento degli affari.

In ogni circostanza però le unioni nostre devono in quest' argomento imporsi l' obligo di non oltrepassare nè la propria potenza finanziaria in particolare, nè in generale i confini del traffico che alle banche di queste associazioni popolari sono imposti dalla loro costituzione e dal loro scopo.

In primo luogo il pericolo di perdita cui si va ad incontrare rispetto ad un socio non dovrà mai estendersi tant' oltre, che nella perdita, sempre possibile, di una singola partita l' unione sia scossa dalle fondamenta. Ciò accade tosto che una parte assai ragguardevole e forse la maggiore dell'intiero fondo proprio, composto della riserva o delle quote di partecipazione, deva essere sacrificata per sopperire al danno della perdita. Simili casi sventuratamente avvengono pur sempre, come più sopra abbiamo osservato. Così una unione di prestito, il cui capitale proprio non superava i 9000 talleri, aveva scontate cambiali contemporaneamente scadenti per un importo di 11,000 talleri e ad un solo cliente, ma essendosi in seguito aperto il concorso sulla sostanza del cliente ed avendo le cambiali perduto ogni valore, i socî dell' unione non solo perdettero la loro quota di partecipazione, ma dovettero anche coprire col loro patrimonio l' ulteriore deficienza! Così perdevansi l' opera ed i sacrificî di lunghi anni, così d' un solo tratto un irragionevole tentativo di fortuna disperdeva i penosi risparmî di poveri operai, così veniva scossa la confidenza dei socî e del paese, e nel disinganno cagionato da tale sciagura sciupavasi l' opera che da gran tempo apparecchiava l' organamento delle nostre banche popolari.

Riguardo poi alla potenza finanziaria di ogni singola cassa si deve tener conto anche dei confini segnati

sopra tutto dalla costituzione e dallo scopo delle associazioni di credito. Esse non tendono già a servire al grande commercio, sibbene devono la loro origine al bisogno di denaro del minuto ceto degli industriali, ed in parte anche dell' ordine medio, cui il traffico bancario era finora precluso od almeno difficile. La grande industria ed il grande commercio possedono già un sistema di banche che perfettamente corrisponde ai loro bisogni, nè è possibile alle nostre associazioni popolari di entrare in concorrenza con quelle banche maggiori, vuoi per la potenza economica, vuoi in generale per la capacità di chi siede al loro governo. Se perciò, in via di eccezione, alcuni industriali entrano colla loro clientela nelle nostre società, movendo richieste elevate come accennammo, ciò per molti motivi ingenera gravi difficoltà. Il credito che le grandi banche aprono a sufficienza a questa classe d' industriali, se i loro affari sono bene stabiliti, vien ad essi accordato certamente a patti migliori del credito che le unioni nostre possono offrire. Per ognuno di quei commercianti la relazione di affari con una grande banca, che onori le sue cambiali, giova alla sua rinomanza, ed è uno dei fattori essenziali su cui si fonda la sua importanza nel traffico, la fiducia nella solidità del suo patrimonio: benefici tutti che la sua associazione colle unioni nostre può difficilmente fornirgli. Ogni qual volta dunque a noi ricorra taluno di questo ceto industriale più elevato, sorge spontanea la domanda se ciò avvenga a cagione che lo respingano le sue antiche relazioni, e nasce quindi il bisogno d' investigarne la ragione. Se le grandi banche (che hanno pure maggiore potenza e conoscenza più certa della sua condizione nei commerci di quella che noi possediamo) non possono o non vogliono sodisfare al

suo bisogno di credito, come dobbiamo o vogliamo intraprenderlo noi, e sobbarcarci ad un pericolo che con questa sola relazione di affari può minacciare l' esistenza di tutta la nostra associazione? Se si aggiunga che un tal cliente non dimora mai nel luogo dove l' unione ha la sua sede, ma in un luogo commerciale maggiore, od almeno ivi tiene la somma principale dei suoi affari e vi trae le sue cambiali (come abbiamo già veduto), allora nella massima parte dei casi si avvera la supposizione che la relazione d' affari intrapresa è così dannosa, da poterne facilmente derivare all' unione gravissime perdite. Perciò in ogni caso i direttori dell' unione devono procedere al più severo esame delle condizioni economiche del petente, nè possono conchiudere l' affare se non ottengono assicurazione sufficiente, e se la somma chiesta a credito non è d' importo ristretto.

Per poter poi procedere con sicurezza maggiore, rendesi necessaria un' altra garanzia. Grande è l' attrattiva di ragguardevoli interessi e di lucrose provvigioni, che hanno influenza non solo per un elevato dividendo, ma anche per una parte aliquota *(tantième)* del guadagno, che è destinata agli impiegati di cassa quale stipendio. Ne deriva che nelle associazioni con maggiori ditte e nelle relazioni di affari di maggiore importanza che si vanno così ad incontrare, si cerchi di accrescere l' importanza ed il valore dell' unione. La ruina prodotta dagli affari contratti oltre i limiti della forza di un' unione non avviene tutt' a un tratto: la cosa si prolunga per uno o due anni, nei quali anzi si ricava un pingue importo di interessi: alla deficienza del contante necessario perchè possa svolgersi il credito si supplisce per un certo periodo di tempo prendendo a prestito

somme sempre maggiori e contraendo novelli affari coi quali supplire alle obligazioni contratte dapprima; ma giunge finalmente il momento in cui la cosa non può procedere più oltre, e tutto l'organamento sociale precipita. E ciò non può mancare là dove grandi quote del fondo sociale sono riunite in poche persone, e sono così sottratte al traffico degli altri clienti, il cui modesto e ristretto bisogno di credito non può più essere sodisfatto. Ond'è che un argomento di sì vitale importanza non può mai venire abbandonato all'arbitrio dei soli presidi dell'unione, ma deve essere ordinato coll'ingerenza di tutti i soci, ciascuno dei quali, pel vincolo solidale, è così gravemente obligato colla propria persona per l'assunzione di affari tanto pericolosi. E ciò è ben possibile, senza che si deva racchiudere l'azione della presidenza e dei comitati entro confine più angusto di quello che richieda la libertà di azione necessaria ad un ottimo andamento dell'azienda. L'adunanza generale, di tempo in tempo, a seconda delle condizioni economiche dell'unione, determina la somma che non può essere superata per il credito contemporaneamente aperto ad ogni cliente: e tal provvedimento pone un confine, non solo ai pericolosi arbitri delle presidenze, ma anche all'accalcarsi di clienti che appartengono alla più elevata classe industriale. Quale misura per la determinazione dell'importo di questa somma potrà acconciamente assumersi una certa quota del fondo proprio dell'unione, rendendosi così pienamente consapevoli i soci del rapporto che passa tra il pericolo che pende sopra ogni singola persona e la potenza economica dell'unione. La quinta o tutto al più la quarta parte del fondo proprio, sarà l'estrema misura possibile.

Avuto riguardo a tutto ciò le unioni nostre, particolarmente quelle erette nelle piccole città di provincia, sul principio non potranno oltrepassare alcune centinaja di talleri, e soltanto in quelle svolte a maggiore estensione e costituite sopra solido fondamento, potranno giungere dai 1000 ai 2000 talleri. Accrescere di molto questa somma è possibile soltanto in casi particolari, quando per avventura il medio ceto industriale partecipi essenzialmente ai nostri istituti di credito, e quando un traffico governato prudentemente secondo un sistema bancario bene ordinato si apra poco a poco la via, nel tempo stesso in cui proporzionalmente si accresce il patrimonio di proprietà dell' unione. Ed anche allora la cosa richiede la massima cautela, se non si voglia esporre l' esistenza delle unioni a difficili prove.

Non occorre nemmeno osservare che del resto, quand' anche il credito ricercato si restringa entro l' ordinaria misura determinata, conviene avere riguardo all' importo della quota di partecipazione effettivamente pagata dal socio. Chi chiede credito fino alla misura massima determinata, può essere costretto dal suo lato a sodisfare all' intiera quota. Tale principio a ragione viene in pratica rigorosamente seguito dalla maggior parte delle unioni.

b) *Dei termini.*

Per quanto concerne i termini entro i quali possono concedersi gli imprestiti, dovrà porsi in armonia il bisogno della persona che cerca l' imprestito colla possibilità di non pregiudicare l' ordinamento di cassa dell' unione.

È naturale che sotto questo punto di vista torni necessario di avere attenzione a quei termini che all' unione stessa sono in media concessi pegli imprestiti che riceve; non potendo essa concedere credito ai suoi debitori a termine più lungo di quello che le venga dato dai creditori suoi: intorno a ciò richiamiamo l'attenzione dei leggitori sopra quanto abbiamo detto diffusamente nella sezione terza di questo capitolo. Ora, soltanto in rari casi sopra credito puramente personale, come possono offrire le unioni nostre, si ricevono denari da terzi a termine più lungo di tre mesi dalla denuncia; per la qual cosa a coloro che chiedono imprestiti non si può accordare che tutt' al più un termine eguale. Del resto, nel movimento commerciale, non il semplice arbitrio diede al termine sopraindicato valore di regola generale: esso posa sopra fondamenti che decisamente hanno origine nell' indole del credito personale. Da una parte ne sono causa le condizioni della circolazione, che in media si svolge nei traffici cui questo credito serve in ispecialità; dall' altra parte poi dipende dal fatto, che il pericolo di perdite congiuntovi induce necessariamente a non accogliere termini più lunghi di quelli che sono assolutamente necessari; perocchè entro questi termini possa facilmente mutarsi lo stato economico del debitore a pregiudizio del suo creditore, senza che questi possa prevederlo facilmente e premunirsene. Ora, essendo còmpito dell' unione di fare imprestiti ai soci sopra il loro credito personale, come essa sopra lo stesso credito a sè procaccia denaro, coloro che ricevono i prestiti devono acconciarsi alle condizioni su cui si fonda quel credito personale, e tanto più volentieri dacchè queste condizioni generalmente si aggirano nella cerchia

del traffico da loro esercitato, e rendono possibile presso a poco l'osservanza dei termini loro concessi. Infatti, sotto questo punto di vista, a parecchi che tolgono imprestiti, particolarmente a coloro che appartengono al medio ceto, si presta persino un servigio, inducendoli coll'imposizione di termini brevi di pagamento a venire più spesso nei loro affari a conto di liquidazione. Il dare loro imprestiti a lunga scadenza tornerebbe in molti casi lo stesso che incoraggiare la negligenza ed il disordine; ed è ben meglio eccitare il debitore a restituire quanto più presto gli sia possibile la somma ottenuta a prestito; essendogli poi facile ad ogni tempo di ottenere dalla cassa dell'unione altre somme necessarie a novelli affari: in questa guisa soltanto si può abituarlo all'esattezza, all'ordine, alla previdenza. Perciò è di grande utilità al pagamento che in molti casi si concedano parecchi termini, nei quali il debito possa scontarsi per rate: così, ad esempio, la restituzione di un imprestito di 150 talleri può farsi in tre rate, a 50 talleri per una: nel primo termine si pagano 50 talleri entro un mese dalla data dell'imprestito; il secondo termine scade entro due mesi, il terzo entro tre. Ciò non solo reca al debitore risparmio di interessi, ma gli porge opportunità di rivolgere più presto allo scopo accennato le somme che gli provengono dalla sua azienda, laddove gli riescirebbe di peso la conservazione di quel denaro, che potrebbe anche indurlo nella tentazione di usarne in qualche altro modo che non sia la propria economia.

Un tale ordinamento invero può introdursi in tutte le sue forme soltanto là dove si tratti di imprestiti sopra quietanze, non già dove si usano lettere di cambio; perocchè, a tenore dell'art. 4 n.° 4 e dell'art. 96 n.° 4 della

legge di cambio, non possono nelle cambiali pattuirsi tali pagamenti in rate. Però tutto questo potrà effettuarsi anche con cambiali (vedi il paragrafo precedente) stabilendo nella lettera di cambio il pagamento della somma complessiva alla fine dell' intiero termine, ad esempio 150 talleri a tre mesi data, ed ottenendo dal debitore, mediante separato convegno, l' obligazione di fare determinati pagamenti parziali, per esempio di 50 talleri dopo un mese, di 50 dopo due mesi, e di 50 alla fine del terzo mese, calcolando gli interessi e la provvigione.

c) *Dei prolungamenti* (1)

Non può mettersi in dubbio che naturalmente avvengano casi, nei quali in chi riceve il prestito appaja giustificata pienamente dalle condizioni del suo traffico la domanda di tenere il denaro per un tempo più lungo dei termini sopradetti: e spesso ciò può avvenire senza pericolo per la cassa. Tuttavolta non conviene lasciarsi trascinare ad estendere fin da principio i termini al di là dei confini indicati: imperocchè col mezzo del prolungamento di un imprestito, protraendolo cioè ad un novello termine, si ha il modo di assecondare in via di eccezione ogni domanda giustificata di questo genere, senza pur tramutare mai l' eccezione in regola: e di tal guisa sarà rimosso dall' unione qualsiasi pericolo. Perciò nella massima parte delle unioni il prolungamento di imprestiti dati si concede, com' è naturale, tutt' al più per

(1) Per i prolungamenti delle cambiali veggasi quant' abbiamo detto a pagina 205 e seguenti.

un termine eguale a quello già fissato la prima volta, cioè per tre mesi. Così, ben lungi dall' accordare fin da principio uno spazio di tempo che comprenda quello dei due termini uniti, si ottiene il grande vantaggio che, dopo incominciato il primo termine, si possono esaminare ripetutamente da una parte le condizioni del denaro sul mercato e quelle della cassa, dall' altra i mezzi del debitore; ed a seconda dei casi si può ancora avventurarsi al pericolo di un novello termine, oppure chiedere subito il pagamento. Perocchè è chiaro che la concessione del prolungamento non dipende da diritto di chi ottenne il prestito, ma bensì, come un prestito nuovo, dipende dall' esame e dalle deliberazioni dei preposti e dei comitati.

E ciò va considerato attentamente, oltre che in riguardo all' interesse della cassa, anche in quanto si riferisce a quell'istituto dei fidejussori, che è tanto importante per le unioni nostre. Certo, ove si concedessero termini soverchiamente lunghi, nei quali lo stato economico dei debitori potrebbe mutarsi facilmente a loro danno, i fidejussori, al pari della cassa dell' unione, sarebbero posti in condizione peggiore di quella in cui si troverebbero se si fossero stabiliti termini più brevi alla restituzione con riguardo alla circolazione ed alle fonti sicure di rendita dei debitori, determinati dalla ricorrenza di fiere, di mercati e simili. Ciascuno certamente sarà meno propenso a prestare malleveria per sei mesi o per un anno di quello che per un termine da uno a tre mesi al più; essendo presumibile che in questo tempo il debitore non possa decadere nella sua condizione economica a tal punto che ne derivi pericolo al fidejussore. Se, venuta la scadenza del prestito, è chiesto un prolungamento, questa è la migliore opportunità, sì per il fidejussore che per la cassa, d' istituire

un' indagine sullo stato economico del debitore prima di concederglielo, non potendo naturalmente accordarsi senza il beneplacito di chi fece sicurtà; laonde il fideiussore può, col suo rifiuto, far sì che s' impetisca tosto il debitore negligente, ancora in tempo da poter ottener l' esazione della somma prestata.

In ogni caso conviene tener fermo con severità incrollabile un principio, la trascuranza del quale potrebbe avere la più funesta influenza sullo svolgimento delle unioni e renderebbe inutili tutti i provvedimenti superiormente indicati riguardo all' importo ed ai termini degli imprestiti. Ed è, che nè in via di prolungamenti, nè per inosservanza dei termini fissati, gli imprestiti non devono diventare stabili depositi di capitali fatti ai soci, come pur troppo più o meno vien tollerato da molte associazioni. Anzi, anche là dove i termini prestabiliti si osservano per la forma anche nei prolungamenti, suolsi annotare l' imprestito come effettivamente rimborsato ed iscriversi nnovamente sotto altra rubrica l' imprestito stesso quasi fosse di nuovo costituito; in maniera che il debito così viene tratto innanzi per lunghi anni. Questo procedimento è tanto più pericoloso quanto i suoi risultamenti si svelano solo quando riesce difficile o impossibile recarvi riparo.

Poichè così si oltrepassano i confini sopra additati del credito personale, al cui scopo le unioni nostre, se amano la propria conservazione, devono restringersi, si giunge in fatto a scemare anche il principio morale dei soci, in favore dei quali si esce da quanto determina lo statuto, e si trascina presto o tardi l' unione alla dissoluzione. Infatti, se alla fine, quando l' unione è premuta da bisogno di denaro, si citano al pagamento soci abituati a tali dila-

zioni, eglino respingeranno di certo la domanda come alcun che di inaudito, di ingiusto, che abbia a conseguenza la loro ruina. Se pagano esattamente gli interessi, se hanno dato fidejussori (massimamente i vecchi, ai quali dal canto proprio essi prestano lo stesso servigio nei medesimi affari), i crediti, dicono, sono sicuri; o come dunque se ne può esigere il pagamento? È facile vedere che a poco a poco ne deriva un rilassamento e un disordine negli affari, e per conseguenza il decadimento del commercio. Così di anno in anno il credito si pregiudica; la riscossione ne diventa tanto più difficile, quanto più ne è antica l'origine, finchè una qualche circostanza tutt'a un tratto palesa il difetto e costringe ad una lunga serie di perdite.

Uno de' migliori espedienti invece, cui furono costrette a ricorrere le unioni nostre nelle recenti crisi di denaro, consiste nel richiedere sempre, ad ogni prolungazione di una partita, il pagamento di una parte del credito (sia pur anche di 10 oppure di 20 p. $^0/_0$), nel non aderire alla trascrizione di partite più antiche, la cui prolungazione per lo statuto non è ammissibile, e nel procedere con somma severità per ottenere il pagamento. Se una riprovevole pratica censurata da parecchi anni fosse già divenuta regola costante per alcune unioni, così che non si potesse ad un tratto introdurre il sistema più severo senza recar grave danno ad un gran numero di soci, non si differisca di ordinare in modo definitivo l'argomento, determinando possibilmente per mezzo di una deliberazione dell'adunanza generale un termine acconcio al pagamento, e si ponga così per lo avvenire una fine all'abuso.

VIII.

Dell' assicurazione degli imprestiti. Della fidejussione (1), del pegno e dell' ipoteca.

Uno degli argomenti più importanti e più difficili di tutto l'ordinamento delle unioni, da cui dipende la loro esistenza ed il loro svolgimento, è incontestabilmente l' assicurazione delle somme date ad imprestito in guisa da avere la certezza che siano restituite alla cassa. Sotto questo rapporto lo scrupoloso esame delle istanze rivolte ad ottenere imprestiti è dunque uno dei primi doveri che incombono alla presidenza ed ai comitati, imperocchè spesso le perdite cagionate da insolvenza di debitori abbiano dato origine non soltanto a grave dissesto del credito esterno, ma ancora ad un grave sbilancio nell' ordinamento interno dell'unione. Nell'esame delle istanze di prestito si dovrà perciò prendere informazione esatta della persona che lo chiede; si dovranno raccogliere notizie in particolare dall' un lato sulla onestà, dall'altro sulla solvibilità di lui. Riguardo alla prima, ne farà prova il comportamento integro nel commercio, l' abilità e la diligenza negli affari, l' amore all' ordine nel tenore di vita e nell' economia, in una parola il valore morale della persona che chiede l' imprestito. E poichè l' obligo di contribuire le quote di partecipazione impedisce per lo più che sia accolto nell' unione chi sarebbe cattivo socio, occorrerà in quell' esame più severa attenzione pei prestiti di tenue importo, perocchè, a non voler mancare allo

(1) Per la fidejussione cambiaria vedi pag. 202 e segg.

scopo di giovare a coloro che nulla possedono, non si può pretendere da essi che abbiano data sempre la sicurtà prescritta.

Indi viene l'esame della solvibilità. Qui occorre una perfetta conoscenza dello stato economico dei soci. A ciò dee provvedere il comitato, e nei luoghi maggiori sembra ottima cosa di farne una divisione per circondari, ad ognuno preponendo alcuni presidi, che attendano all'esame delle istanze colle quali gli abitanti del loro circondario chiedono imprestiti, senza però che quest' ordinamento danneggi l'unità della dirigenza superiore di tutto l'istituto. Procedendo con molta cura, la conoscenza precisa delle condizioni economiche dei soci, quale è necessaria per recare un giudizio in ogni singolo caso sull' opportunità di concedere il prestito, ed in particolare sulla convenienza di dare alla persona la somma nell' importo richiesto, deve appena essere inferiore a quella dei suoi prossimi amici e compagni di professione. Ad accogliere però l' opinione di questi in argomento, legandoli in pari tempo con ragioni di interesse in modo corrispondente alla vera condizione della cosa, nulla è più acconcio dell' istituzione dei fidejussori. Infatti la fidejussione, quasi chiave dell'edificio, riesce indispensabile nell' organamento del credito personale, perocchè essa comprende in sè quella controlleria responsabile, ch' è l' unica possibile sulla capacità di credito del debitore: e lo riconoscono anche le nostre grandi banche, quando scontano soltanto quelle cambiali che portano le sottoscrizioni di parecchie persone, che godano credito fuori di eccezione. Nulla meglio guarentisce le unioni intorno alla solvibilità di chi riceve l' imprestito, nè esse possono esercitare migliore controllo sulle mutazioni che forse

avvengono nelle condizioni del debitore, e che esigono provvedimenti severi e pronti. Nessun operajo onesto e di saggio comportamento, cui fu dato un imprestito colla probabilità della restituzione, mancherà mai verso un suo compagno che gli abbia prestata malleveria, poichè tale assistenza è reciproca; trovandosi spesso il fidejussore in condizioni di aver per sè in altro tempo bisogno di pieggeria. Il rifiuto dato dall' offerto fidejussore dimostra chiaramente, o che colui il quale chiede l' imprestito è in cattivo stato economico, o che la somma chiesta è per le condizioni di lui troppo elevata, nel qual caso non gli resta che il dare alla cassa sicurtà per mezzo di pegno, modo questo che da bel principio è già aperto a chichessia. Qui dobbiamo far cenno di ciò che l' esperienza parecchie volte ebbe a dimostrare. Nulla il nostro operajo reputa più obbrobrioso del danno recato ad un amico, ad un compagno di professione, che ebbe a prestargli malleveria e che riceverebbe in tal modo sì cattiva retribuzione del suo buon animo, ond' è che piuttosto egli va incontro agli estremi sacrificî: sentimento di lealtà che non sempre dimostra verso l' unione, o verso un creditore di condizione più agiata. Alcuni anni fa, essendo avvenuto in Delitzsch che a due debitori (ciascun dei quali aveva ricevuto un imprestito di 50 talleri) si aprisse il concorso, reputavasi, stante le condizioni in cui trovavasi la massa, che i due crediti fossero belli e perduti. Ma in ambidue i casi intervennero le mogli dei debitori, e coi loro beni dotali rifusero i fidejussori, senza che neppur sognassero di fare altrettanto verso gli altri creditori. In un terzo caso poi, in cui il debitore caduto sotto l'esecuzione sottraeva con frode al suo fidejussore il mezzo di pagarsi, i socî dell' unione, in assemblea gene-

rale, deliberavano unanimi che il debitore, a spese dell' unione, fosse tratto ad arresto personale. E fu infatti sostenuto in carcere, finchè egli stesso si decise a rifondere pella massima parte del credito il fidejussore. Deve ritenersi del resto come principio assoluto che nella concessione di formali prolungamenti bisogna sempre ottenere l' adesione dei fidejussori.

Inoltre già s' intende che l' assicurazione degli imprestiti non deve essere fatta nella specie medesima con cui è costituita la corrispondente obligazione, ad esempio in forma di cambiale: e poichè nessuna azienda bancaria bene ordinata accoglierebbe come regola il credito in bianco nè nelle girate, nè nel conto corrente, ciò, per lo stesso motivo, vale anche per le unioni nostre. Solamente la cosa è diversa quando si richiede p. e. fino a qual punto le quote di partecipazione dei socî possono servire di assicurazione degli imprestiti. Nelle banche per azioni il quesito deve ricevere assolutamente risposta negativa, perocchè con un simile uso delle azioni (che nella mancanza di obligazione personale degli azionisti sono destinate esse sole a rispondere delle passività dell' impresa) gli azionisti avrebbero la possibilità di sottrarre le loro contribuzioni dall' impresa togliendo a questa il suo unico fondamento. Di ciò non si può parlare negli istituti di credito simili ai nostri, esistendo in essi l' obligazione solidale dei socî, e perciò da questo lato nulla si può opporre contro la fidejussione prestata colle quote di partecipazione. Tuttavolta, anche qui bisogna procedere con molta cautela, se non si voglia che i socî, al cadere degli affari sociali in condizioni sfavorevoli, ritirino le loro azioni dalla cassa dell' unione sotto forma d' imprestiti. Costituendo quelle azioni la parte

più ragguardevole del fondo proprio dell' unione, che serve in primo grado a sopperire alle obligazioni da essa assunte, se esse vengono ritirate di repente per un considerevole importo, può facilmente derivarne l'insolvenza dell'unione con tutte le sue terribili conseguenze; perciò, quand' anche non cessi la coobligazione personale dei socî, quelle conseguenze sono troppo serie per non dover porre in opera tuttociò che valga ad evitarle. — Non si potrà quindi in alcun caso attribuire ai socî il diritto di tòrre prestiti sulle loro quote di conferimento, ma il giudicio sulla ammissibilità di tale domanda si rimetterà, volta per volta, alla prudenza dei preposti. Tuttavia, per impedire le accennate eventualità, sembra ottimo consiglio di ammettere che il prestito possa avvenire fino ad una certa parte dell' azione, per esempio fino ad una metà: così nel modo migliore si trattengono i socî dall'avanzare domande troppo esagerate.

Affine di porre un qualche rimedio alle difficoltà ed alle perdite di tempo, che trae con sè nei singoli casi la costituzione dei fidejussori, si trovò un espediente, di cui prima di ogni altra fu pronta ad usare la unione di Meissen (1): ed è, che al momento in cui si accolgono novelli socî, si determini la somma fino alla quale ciascuno di essi può ottener credito senza assicurazione. È forza riconoscere che la compilazione di un indice dei socî contenente l' annotazione della loro capacità al credito è commendevole per parecchi riguardi, anche quando si

(1) Si consulti il pregevolissimo scritto dell' Avvocato Hallbauer, benemerito fondatore di quell' unione, intitolato: *Delle unioni di credito, con riferimento speciale a quella di Meissen.* — Meissen, L. Mosche, 1857.

esiga la assicurazione della somma prestata; ed è necessaria segnatamente nelle unioni maggiori, nelle quali la presidenza poco conosce i soci, come pure lo è in tutte quelle maggiori unioni in cui la presidenza, oppure due o tre gestori del negozio, concedono da soli i prestiti per intero o in parte, senza che intervengano nella deliberazione gli altri membri del comitato, i quali, forniti di cognizioni personali e locali, si suppliscono vicendevolmente, per ogni caso fungendo quasi le veci di un misuratore del credito che rende ogni altro modo di indagine superfluo. Se un tale indice viene eretto dal comitato o consiglio d'amministrazione, dopo attinte scrupolose informazioni, e vien sempre corretto nel proceder del tempo per via di novelle verificazioni, la presidenza ha in esso senza dubio un fondamento utilissimo a conoscere le condizioni del debitore e dei fidejussori, ed a giudicare se sia da ammettere la domanda: senza di esso dovrebbe ad ogni singolo caso istituire ricerche d' ogni genere con grave perdita di tempo. Tuttavia non se ne può certo trarre un criterio per giudicare con certezza della sicurtà offerta, nè a questa può venir certo sostituito, anzi ha contro di sè gravissime difficoltà e si oppone al solido andamento dell'azienda voluto dalla pratica.—Nell'esemplare di statuto per le *associazioni iscritte,* fu perciò ordinata, in riguardo alla inevitabile ampliazione delle facoltà esecutive dei preposti, la compilazione dell'elenco della capacità di credito redatto colla cooperazione del comitato. In quell'elenco è prefisso ai presidi l'estremo limite, che non potrà mai esser oltrepassato nel conceder credito ai singoli clienti, mentre invece debbono pur sempre sottoporre ad esame scrupoloso l'offerta assicurazione e le altre condizioni di fatto che vi sono aggiunte; bene inteso che ai clienti

non compete mai verun diritto a quell' importo massimo, che loro è attribuito nell' elenco.

Altri modi di sicurtà sono la tradizione di pegni e la costituzione di ipoteche. Gli oggetti sottoposti a pegno sono dati in custodia all'unione, per la qual cosa, allorchè in ciò si abbia raggiunta una grande estensione, è buon consiglio istituire un deposito particolare ove i pegni si conservino, come pure di assicurare dai danni dell' incendio gli oggetti che vi si raccolgono, al quale effetto i deponenti dovranno pagare una modica tassa.

Quanto all' ipoteca (diritto di pegno sopra beni immobili), che alcune unioni accolsero parimenti nei loro affari, dobbiamo qui esporre alcune eccezioni che possono elevarsi contro questo mezzo di sicurtà dei crediti dell'unione. In primo luogo, a cagione delle severe statuizioni che la legge impone per la legittimazione di chi ottenne un diritto d' ipoteca, sorgono dovunque per le unioni nostre difficoltà gravissime, se esse non godono i diritti di corporazione o non sono riconosciute quali società commerciali: ed in tutti i casi, nei quali sono pur necessarie tante formalità per la trasmissione di un simile diritto, si dovrà ricorrere a quell' espediente doppiamente pericoloso di iscrivere l' ipoteca a nome di uno degli impiegati; chè altrimenti, specialmente nella cancellazione dell' ipoteca, non si potrebbero adempiere le prescrizioni della legge.

Di più, le ragioni colle quali nelle sezioni antecedenti abbiamo combattuta la costumanza di accordar crediti per un tempo maggiore di tre mesi, valgono in generale anche contro l' introduzione delle ipoteche negli affari delle nostre unioni. Infatti, ove pure la cassa si riservi il termine di tre mesi dalla denuncia, non si può in generale

ottenere in quei casi l'osservanza di questo termine, perchè il pagamento della somma, se si deva ricorrere al-l'esecuzione reale per mezzo della subasta dell'immobile, può appena conseguirsi nel lungo spazio di un anno. Si badi alle differenze capitali che intercedono nel credito reale e nel personale, come pure nel modo di assumere capitali, tra chi esercita un' industria ed un proprietario di fondi, differenze delle quali diremo rapidamente qualche cosa. Quando colui che esercita un' industria, per esempio un mercante, un operajo, un fabbricatore prende denaro a prestito per giovarsene nei proprî affari, per comperarne merci o materie prime per lavori, o per pagare stipendî agli operai, egli, volendo condurre a bene la propria azienda, deve ordinarla in modo che il capitale ricevuto ed impiegato nelle varie guise ritorni entro un certo termine nelle sue mani, recandogli nel tempo stesso un vantaggio e riuscendogli così fattibile di pagare il creditore. Egli forse potrà avere ancora bisogno dello stesso importo per continuare nel suo traffico, ma al momento lo restituisce; e l'adempimento esatto della sua obligazione gli assicura forse nella maggior parte dei casi una fiducia ancor maggiore dai suoi creditori. — Ben differente è la cosa pel proprietario di immobili, sieno questi fondi rustici o urbani. Egli ha bisogno di un capitale per pagare il prezzo d' acquisto o per provvedere con lavori al miglioramento del fondo: in ambidue i casi non è possibile di ottenere la pronta restituzione del capitale, perchè naturalmente il denaro così impiegato non si rinnova e non torna nelle mani di chi lo adopera così rapidamente come nei negozî commerciali, ai quali accennammo; esso non dà al proprietario che una rendita, dalla quale ricava quel tanto d' interesse dovuto

al creditore, e di regola poco per cento di più, con cui provvede assai lentamente all' ammortimento del capitale. Perciò a costui non si potranno mai dare prestiti a breve termine, perocchè questi a nulla gli giovano, e la denuncia per la restituzione lo mette nella difficoltà di dover cercare in qualche altra maniera un nuovo prestito. Ora l' unione, per assicurarsi il modo di ottenere la restituzione del denaro prestato entro tre mesi, (spazio in cui essa medesima può ricevere denuncia di pagamento dei suoi capitali) dovrebbe da parte sua dar la denuncia al debitore appena fatto l' imprestito, o in altre parole dovrebbe prestar denaro soltanto per tre mesi determinati, come negli altri casi; ma è chiaro che il debitore non potrebbe acconciarvisi. Le condizioni fondamentali del traffico del denaro non possono dunque sin da principio nelle unioni nostre venire applicate al credito reale; chè se ne avrebbe un duplice danno. Le unioni costituiscono il loro capitale di azienda essenzialmente con denari ricevuti da terze persone, che sono il deposito dei risparmi del popolo minuto. Esse sono perciò esposte in ogni tempo al pericolo di ricevere le denuncie al pagamento in termini brevi; laonde devono restringere la cerchia dei propri affari al credito personale e conchiudere affari solo con coloro che esercitano l' industria, le condizioni dei quali corrispondono alle loro proprie e le cui necessità diedero origine alle unioni stesse. All'invece, per fondare una banca che estenda i propri affari anche verso cauzione ipotecaria, bisogna incominciare in guisa ben differente, con un capitale ragguardevole e che mai non manchi, costituito, per esempio, in forma di azioni, le quali per lungo corso di anni non possano essere sottratte all' azienda.

Così escludiamo per massima dalle nostre unioni il credito reale sopra ipoteca, che ha per iscopo l' utilità dei proprietarî di fondi, e ci occupiamo di soccorrere al bisogno della sola classe industriale. Qui tuttavia ci si presenta un quesito. Nel caso in cui una persona, che esercita l' industria nel modo suddetto, posseda in via accessoria un immobile (come per esempio un operajo di città che è proprietario di una casa), non potrà questo fondo servire ad assicurare il prestito di una somma tolta puramente per iscopi industriali? Se noi supponiamo il caso di un commerciante, di un operajo che con essa comperi merci o materie prime, ci troviamo nelle condizioni già accennate che rendono possibile la pronta restituzione della somma, e quindi la determinazione di un termine breve, che le unioni nostre devono innanzi tutto ben fissare: qui la cosa è ben differente dal caso in cui un proprietario di terre od uno che traffica nella rivendita di case chiedesse imprestiti di denaro. Tuttavolta anche qui la costituzione di un' ipoteca speciale per ogni singolo prestito a termine tutt' al più di tre mesi non può certo accogliersi a causa delle lungherie e delle spese che recherebbero la iscrizione e la cancellazione dell' ipoteca. Allora, e particolarmente se il debitore, come avviene generalmente, è in continuata relazione di affari di questo genere coll' unione e ne riceve e restituisce denari più volte nello stesso anno con conto corrente o sopra cambiali o in altro modo, pare più conveniente che si costituisca una cauzione ipotecaria generale, la quale una volta per sempre dia sicurtà all' unione fino all' importo di una certa somma massima per tutti gli imprestiti fatti al debitore entro un periodo di tempo più lungo di tre mesi: così si rende possibile

a quest' ultimo di ottenere continuamente credito dalla cassa. Ma finchè alle unioni nostre non sia reso più facile di quello che sia oggidì il modo di legittimarsi negli affari di diritto, esse provvederanno meglio ai propri interessi se si appiglieranno per quanto potranno alla fidejussione, evitando le assicurazioni ipotecarie. Quanto più la condizione di un commerciante è garantita da pericoli per mezzo di possedimenti fondiari, tanto più prontamente ei troverà chi gli presti pieggeria; chè in ogni caso egli può costituire un' ipoteca a favore del fidejussore per tutte le conseguenze dannose che potessero colpirlo nella malleveria: ed il fidejussore, se realmente deve pagare per il debitore principale, potrà ottenere il pagamento del suo credito ipotecario ben più facilmente dell' unione. Non occorre poi dire, che, trattandosi, colla costituzione di un' ipoteca o col subingresso in una già esistente, di salvare un credito periclitante, dovranno cedere tutte le considerazioni già fatte; conviene notare soltanto che in tal caso fa mestieri di aver riguardo a quanto sopra fu detto, che l' ipoteca dev' essere iscritta a nome di uno degli impiegati dell' unione.

Se tutti i provvedimenti prudenziali fin qui accennati saranno convenientemente messi in pratica, rare volte si avranno perdite, e già a sufficienza lo dimostra l' esperienza fatta in parecchi anni dalle unioni nostre. Infatti (ad eccezione di pochi casi soltanto) non s'ebbero a soffrire nelle unioni, per insolvenza di debitori, perdite rilevanti che meritassero seria considerazione; nè bisogna esser troppo timidi di perdite di menomo importo. Conviene infatti ammettere come certo che, ad onta di ogni più sollecita cura, qualche perdita può succedere, segnatamente nelle piccole partite di prestiti

dati senza guarentigia di quote di partecipazioni: e per fermo, se nelle ricerche dell' assicurazione del prestito si volesse andar tanto innanzi da prevenire ogni possibilità di perdita, si renderebbe in gran parte vano lo scopo, che si propone l' unione, di assistere coloro che privi di agi esercitano le industrie. A porre riparo a tali perdite possibili, oltre che a conservare il credito e l' ordinato commercio delle nostre unioni, basta la costituzione di un proporzionato fondo di riserva: e su questo argomento ci riportiamo nuovamente a quanto abbiamo detto nel paragrafo quarto del presente capitolo.

IX.

Degli interessi e delle provvigioni dovuti da chi riceve l'imprestito.

Gli interessi e le provvigioni, che devono pagarsi da coloro che ricevono imprestiti, sono le sole rendite sicure che l' unione trae dall' affare e ne rappresentano il vero prodotto. S' intende dunque chiaramente la importanza che hanno sull'esistenza e sullo svolgimento dell'unione, e perciò fa mestieri di determinare con matura ponderazione la loro misura e le condizioni secondo le quali devono imporsi.

Prima di tutto è da considerarsi che col ricavato degli interessi e delle provvigioni devonsi pagare tutte le spese occorrenti per l' azienda, a meno di non voler metter mano al capitale di fondazione e distruggerlo poco a poco. Innanzi a tutte le altre spese conviene porre quelle che in niun caso possono risparmiarsi, e sono:

a) gli interessi che l' unione deve pagare per i

prestiti da essa medesima tolti affine di esercitare i propri affari;

b) le spese di amministrazione fra le quali segnatamente hanno molta importanza gli stipendi degli impiegati. Indi bisogna pensare alle spese seguenti imposte dallo scopo dell' unione e che si suppliscono con quanto rimane delle rendite dopo il diffalco delle spese anteriormente specificate. E sono:

c) gli importi attribuiti al fondo di riserva,

d) i dividendi: argomenti tutti e due dei quali abbiamo già trattato.

Se poi i bisogni risultanti da tali passività dell'unione dall' un lato prescrivono che la misura degli interessi che essa paga sia di una certa tenuità, dall' altra parte l' ntilità dei socî (ed in questo rapporto noi dobbiamo considerare in essi le persone che ricevono gl' imprestiti), esige pure che eglino non ne siano troppo caricati, e che la misura relativa non si possa spingere al di là di un certo importo massimo, oltre il quale finisce per loro il vantaggio di far parte della unione. Il pregiudizio che recherebbe una determinazione eccessiva ricadrebbe pure sopra l' unione, indebolendone il commercio ed impedendone lo svolgimento.

Per avere una base da cui partire in un argomento così importante, vediamo innanzi tutto come andasse realmente nei tempi anteriori la cosa nel commercio ordinario per le classi al cui sussidio tendono le nostre unioni. Noi avevamo per verità ed abbiamo ancora in vari paesi tedeschi leggi sull' usura le quali, ad eccezione degli affari puramente commerciali, restringono la ragione dell' interesse al 5 p. $^0/_0$ annuo. In Prussia colla ordinanza del 12 maggio 1866, tramutata poi in legge,

furono tolte le limitazioni dell' interesse, fuorchè nel credito ipotecario. Ma quanto poco le leggi limitative si osservino nella pratica del commercio è noto a chiunque di questi argomenti sia appena informato. S' interroghino i nostri operai ed i nostri piccoli commercianti su quello che sono costretti a pagare per interesse, a fine di ottenere per qualche tempo una modica somma sopra semplice quitanza. Se per avventura non abbiano un parente od un amico che possa soccorrerli (cosa sempre più difficile quanto più generalmente si usa dell' opportunità offerta dalle casse di risparmio di deporre a frutto i denari giacenti senza impiego) sono costretti a pagare interessi così elevati che, computati ad anno, diventano enormi. Poco tempo prima della fondazione della unione di Delitzsch, un fabbricatore di quella città, stretto da urgenti necessità, abbisognava all' istante di una somma di 50 talleri, per comperare alla fiera pasquale di Lipsia materiali da lavoro, e ne abbisognava per pochi giorni, non avendo riscosso parecchie somme dovutegli per lavori da lui forniti, di cui attendeva con certezza il pagamento entro brevissimo tempo. Ebbene, ei fu costretto a pagare un tallero d'interesse al giorno, misura che corrisponde al 730 per cento annuo! Anche potendo credere che questo caso sia un' eccezione, particolarmente in considerazione della ricorrenza della fiera, accade pur sempre che un tallero al mese, pagato per una somma di 20 talleri, vien riputato interesse tenuissimo, quantunque importi un 60 per cento annuo. Nella maggior parte dei casi tutti darebbero volentieri anche più se potessero trovare denaro, cosa che, come abbiamo detto, senza assicurazione sufficiente diventa sempre più difficile. Si pagano di buon grado in

antecipazione gli interessi e si subisce una quantità di altre imposizioni, delle quali usano i negozianti di denaro per celare l'indole feneratizia dell'affare e per aumentare il guadagno: e i debitori si guardano bene dal dolersi del denaro che vien loro smunto, per non chiudersi la via ad ottenere dai creditori altri imprestiti, senza dei quali non potrebbero esercitare i propri affari.

Non è quindi difficile, riguardo agli interessi, di porre in armonia l'utilità dell'unione con quella di coloro che ne ricevono imprestiti; perchè, quando pure si tenga conto di tutte le spese necessarie allo scopo dell'unione, per le quali gli interessi devono dare il fondo sufficiente, possono tuttavia fissarsi in ragione più modica di quella, cui, fuori dell'unione, devono sottoporsi i debitori. Così nelle unioni nostre dapprima determinavasi per interesse e per provvigione complessivamente la ragione di 1 *pfennig* prussiano per tallero, ossia di $^{1}/_{12}$ *di silbergroschen* ad ogni settimana, locchè corrispondeva al 14 $^{1}/_{3}$ per cento annuo: e ciò perchè bisognava pagare le spese di prima fondazione, e poi perchè da un ragguardevole guadagno si voleva ricavare il modo di costituire il fondo di riserva. Crescendo però il traffico, potendo farsi prestiti maggiori, e aumentandosi anche le azioni dei socî e con esse il fondo non soggetto ad interesse, si diminuì, prima che altrove in Delitzsch, la ragione dell'interesse a 3 *pfennige* per tallero prussiano (pari a $^{1}/_{4}$ di *silbergroschen*) al mese, corrispondente al 10 per cento all'anno; conservando l'anteriore misura di 1 *pfennig* alla settimana come interesse di mora, e per gli imprestiti a termini minori di un mese, dei quali ultimi ora non occorre quasi mai il caso. La unione di

Meissen introdusse il provvedimento di distinguere interessi da provvigioni, determinando:

il 5 per cento d'interesse annuo;

il $^1/_2$ per cento di provvigione per ogni imprestito e per ogni prolungamento, senza riguardo a termine: la quale ragione (essendo gli imprestiti dati e prolungati ad un mese e tutto al più a tre mesi) corrisponde per un mese al 6 per cento, e per tre mesi al 2 per cento; così che, computati insieme interessi e provvigione, si viene ad una misura annua da 7 ad 11 per cento. — Ne ciò basta, chè da ultimo in Delitzsch si discese al 5 per cento di interesse annuo, e ad $^1/_4$ per cento di provvigione al mese, in somma all'8 per cento annuo. Così fecero quasi tutte le unioni di nuova istituzione, nelle quali pure, coll'andare del tempo, si diminuì la misura più elevata dapprima accolta, cosicchè adesso, per regola generalmente adottata, tra interessi e provvigione è addottata la misura dall'8 al 10 per cento. Soltanto le unioni maggiori, destinate ai bisogni più importanti del medio ceto, nelle città animate da vivaci commerci, accolgono una misura ancora minore, che varia dal 6 $^1/_3$ al 7 per cento.

Ciascuno giudicherà al certo che questa misura degli interessi, che sta fra il 6 ed il 14 $^1/_3$ per cento, è moderatissima in paragone di quella che i soci devono pagare, con grave loro sacrificio, fuor dell'unione. Ponendo la misura maggiore di 1 *pfennig* per tallero alla settimana, l'interesse di 20 talleri per quattro settimane ascende soltanto a 6 *silbergr.* e 8 *pfenn.*; alla ragione di 3 *pfennige* al mese importa 5 *silbergr.* ($^1/_6$ di tallero); nella misura finalmente di 8 per cento l'interesse ammonta a soli 4 *silbergrossi.* Or chiedete all'operajo, al

piccolo industriale, se non paga di buon grado questo importo, che gli reca il vantaggio inestimabile di ottenere ad ogni istante la somma necessaria al procedimento del suo negozio. Quanto grandi guadagni non può egli spesso ricavare col soccorso di quegli imprestiti a tempo opportuno! E d'altra parte, quali cure affannose senza l'ajuto dell'unione non travaglierebbero sempre il suo animo, quand'anche fosse per trovare il denaro occorrente! Inoltre bisogna considerare che qui non trattasi d'imprestiti che durino lunga pezza di tempo, ma che i termini sono invece sempre brevi, e l'utilità che si vuol ricavare dall'imprestito, nel rapido corso della piccola industria, si ottiene parimenti in breve tempo.

Di leggieri si comprende che gli interessi determinati secondo queste misure bastano a pagare tutte le spese dell'unione. Poniamo pure che la misura degli interessi da pagarsi dall'unione, per capitali tolti a prestito, sia in generale il 4 $^1/_2$ per cento, poniamo che il 2 per cento (misura più che sufficiente) sia assorbito dalle spese di amministrazione: ancora dell'introito costituito dagli interessi dei crediti (che in media poniamo ascendano da 8 a 10 per cento) ci rimane un'eccedenza da attribuirsi ai dividendi e qualche cosa di più, che può assegnarsi al fondo di riserva.

È incontestabile che questa ragione d'interesse pagata dai debitori può essere convenientemente diminuita fino alla misura di 6 a 7 per cento annuo, senza che ne sia danneggiata la unione nei suoi veri bisogni, soffrendone soltanto il valore dei dividendi. Per appigliarsi dunque ad una misura di interessi più tenue o più elevata, si deve anzi tutto determinare per quale dei due sistemi, di cui fu discorso nel capitolo primo, vo-

gliasi prender partito. Se l' unione prende forma di una azienda bancaria assai estesa, che leghi a sè il ceto medio commerciale più agiato, sarà da preferire una ragione d' interesse più tenue, perchè si dànno allora prestiti di somme maggiori a termini più lunghi, e perchè la grande e rapida circolazione compensa la diminuzione del guadagno nei singoli casi, onde i dividendi si risentono poco dalla diminuzione degli interessi, particolarmente finchè il capitale d' azienda sia in buona parte costituito da danaro di terzi. — Se invece si vuol soccorrere ai bisogni del ceto infimo degli industriali, dovendo allora attendersi con somma cura, per mezzo delle contribuzioni dei socî, alla costituzione di un capitale loro proprio, così si potrà pure negli interessi determinare l' uno o due di più, chè gl' interessi stessi riescono meno gravi, non essendo gl' imprestiti molto elevati nè a termini così lunghi come nel primo caso, ed essendo d' altra parte potentissima l' attrattiva di ottenere ragguardevoli dividendi: così che si potrà adottare piuttosto come misura l' 8 a 10 per cento, e nel primo anno, per le ragioni innanzi menzionate, anche di più. Riguardo all' ordinamento delle unioni, è dunque del tutto falso il dire che i dividendi maggiori sono conseguenze d' interessi maggiori, e che perciò i socî ricevono con una mano quello che dànno coll' altra. Quel tanto di più che producono gl' interessi, se loro è attribuito in forma di dividendo, non vien già tosto pagato, ma, come abbiamo veduto, va ad accrescere invece nella cassa la loro quota di partecipazione: è dunque un deposito a risparmio, al quale molti socî difficilmente sarebbero pervenuti, se quel risultamento non dipendesse dalla concessione del credito loro indispensabile.

Non è duopo di soggiungere che, oltre ai criterî accennati fin qui, nel determinare la ragione dell' interesse dovrà aversi riguardo, come per ogni gestione bancaria, alle condizioni del denaro sul mercato: così pure l'elevatezza degli interessi, che l'unione stessa deve pagare per conseguire il denaro che le occorre, dovrà sempre influire sulla misura dell'interesse degli imprestiti. Per la qual cosa non è conveniente di adottare una determinazione costante, la quale, a guisa di norma statutaria, regoli una volta per sempre l'interesse: sta bene piuttosto di darvi acconci provvedimenti di tempo in tempo, secondo il bisogno e secondo le circostanze. Ora si domanda:

a) a chi devasi affidare la facoltà di dare queste determinazioni: all' adunanza generale, oppure alla presidenza ed ai comitati, ossia alla direzione ed al consiglio d' amministrazione?

b) se, nel caso in cui si accolga il secondo partito, convenga determinare la ragione dell'interesse di caso in caso, senza una norma costante e pari per tutti, e col solo accordo della presidenza col debitore.

Benchè l' ultimo metodo, per parecchi riguardi, si presenti negli affari più vantaggioso, e nell'uso bancario venga usato di sovente, pure nelle condizioni particolari delle nostre unioni ci sembra necessario un trattamento eguale per tutti coloro che tolgono prestiti; per la qual cosa si dovrà determinare una misura d'interesse costante per un certo periodo soggetto a condizioni sempre eguali. Di regola e secondo il principio fondamentale delle unioni, i clienti, coloro che hanno bisogno di credito e tolgono denari a prestito, sono nell'istesso tempo socî, comproprietarî dell'azienda, di cui sostengono il pericolo

sotto garanzia solidale eguale per tutti. Perciò eglino non possono essere trattati dalla cassa in modo diverso gli uni dagli altri, essendo certo che, se si volesse nel tempo medesimo dare il denaro ad uno secondo una ragione d' interesse più elevata o più modica di quella che viene imposta ad un altro, ne deriverebbero odiose lamentanze e discordie, che facilmente trarrebbero seco la dissoluzione di tutta l' unione. Non solo dunque per giustizia, ma per riguardo alla conservazione della società, è di grande momento il determinare una misura costante e pari per tutti, da osservarsi dalla presidenza nel concedere prestiti ai socî: senza per altro escludere con ciò che questa norma, di tempo in tempo, anzi a seconda delle circostanze, possa essere elevata o diminuita, come abbiamo detto più sopra. Invece alle presidenze sarà lasciata libera facoltà di determinare l' interesse nel porre a frutto provvisoriamente i fondi di cassa giacenti senza impiego e non usati nell' azienda, ovvero, e specialmente, nei prestiti fatti a persone che non siano socî; caso questo che, come vedemmo nelle sezioni antecedenti, avviene in alcune unioni per pura eccezione. Però si raccomanda da sè, per utilità delle unioni stesse, che quei clienti, i quali non sono socî, non vengano trattati con maggior favore dei socî medesimi. Perocchè, se ciò avvenisse e si risapesse, ne seguirebbe che coloro i quali hanno bisogno di credito sarebbero distolti dall'associarsi alle unioni, potendo ricevere credito senza partecipare al pericolo di perdite.

L' altro quesito, a chi spetti la determinazione temporaria della ragione dell' interesse e della provvigione, viene diversamente risolto nelle varie unioni, a seconda del sistema che accolgono. Nelle unioni maggiori,

che comprendono un numero di soci considerevole e trattano affari con grande estensione simile a quella delle banche, si propende a darne piena facoltà alla presidenza ed ai comitati che governano l'unione, laddove le unioni meno considerevoli delle piccole borgate abbandonano questi e simiglianti oggetti alla decisione di un'adunanza generale, che noi tuttavia in quest'argomento reputiamo meno commendevole. Le circostanze, che influiscono sull'accrescimento o sulla diminuzione dello sconto e della ragione dell'interesse, avvengono spesso così rapidamente e si dissipano sì tosto, i provvedimenti da prendersi hanno un carattere così passeggiero, che ogni deliberazione presa volta per volta da un'adunanza generale rende difficile l'andamento della gestione e riesce grave pei soci. E ve n'è tanto minore ragione, dacchè contro le mutazioni introdotte senza giusta causa nella misura dell'interesse è sempre libero ai soci di appellarsi all'assemblea generale, che sta in loro potere di raccogliere.

Alcune unioni fanno dipendere la misura dell'interesse in parte dal valore delle somme date a prestito, in parte dai termini stabiliti, fissando per le somme maggiori e date a termine più lungo una ragione d'interesse più tenue di quella adottata per somme minori e date a termini più brevi. Certamente può riuscire utile alle unioni (particolarmente a quelle, che, avendo ricche fonti di denaro, tengono infruttuosi in cassa considerevoli capitali e devono respingere offerte vantaggiose), di attrarre a sè clienti che abbiano bisogno di maggiori somme, ed a questo scopo possono trovare il loro conto diminuendo la misura degli interessi e della provvigione; chè altrimenti que' clienti ricorrerebbero altrove per ottenere il

sodisfacimento dei proprî bisogni. Ma in tal guisa sarebbe introdotta nella misura dell' interesse una disparità tra i facoltosi, ai quali si dà credito per maggiori somme, e quelli che sono privi di fortuna e hanno diritto a imprestiti minori, quantunque i primi e gli ultimi, quali socî dell' unione, abbiano eguali diritti ed eguali doveri: e tale disparità sarebbe causa di pericoli, perchè in tal modo sarebbero indotti a chieder di più quelli che possono meno. Perciò, considerando che la maggiore circolazione, particolarmente quella fatta coi denari di proprietà di terzi, aumenta considerevolmente la rendita, sarà in quel caso da accogliere una misura tenue di interesse, e si potrà imporlo a tutti coloro che chiedono prestiti, senza distinzione di importi; nè per tal motivo sarà danneggiata l' unione. Infatti così avviene nella maggior parte delle unioni, che trovansi in quelle condizioni e che evitano di tal modo ogni divisione, ogni cozzo tra i socî. Se tuttavia voglia imporsi una misura d' interesse più tenue per gli imprestiti di un importo maggiore, in tal caso, per salvare in qualche maniera il principio dell' eguaglianza, si adotti la diminuzione, non già per l' intiero prestito che supera la somma normale, ma per quella parte soltanto che eccede tal somma, per la quale tutta sarà da corrispondersi l' interesse ordinario più elevato. Ad esempio, se la somma di 100 talleri costituisce il limite tra il 10 e l' 8 per cento, si determini la riduzione dell' interesse a questo modo: che ogni debitore per somme ricevute a prestito deva fino ai 100 talleri pagare il 10 per cento; per tutto quello che supera tal somma il solo 8 per cento. Ma non si stabilisca che in tutte le somme ricevute a prestito si deva, fino a 100 talleri,

pagare il 10 per cento, e per somme maggiori l'8 per cento. Il primo dei due modi, come abbiamo già detto, conserva meglio quel principio di eguaglianza, che è tanto importante per le unioni nostre, perchè colui che è ammesso a credito maggiore deve, per la prima porzione del capitale ricevuto, asssoggettarsi a prestazione eguale a quella, cui è tenuto chi è ammesso a credito minore. Nè ciò riesce soltanto più conforme a giustizia, ma rimedia anche ad un altro inconveniente che dal secondo partito deriva. Infatti con questo si verrebbe al singolare risultamento che ciascuno, per pagare interesse più tenue, non avrebbe che a togliere un imprestito che superasse di pochissimo l'importo normale, e di tal maniera tutto il provvedimento tornerebbe a vuoto. Si supponga infatti come limite la somma di 100 talleri. Ciascuno, a mo' d'esempio, per 100 talleri dovrebbe, in ragione di 10 per cento, pagare ogni mese 25 *silbergr.*; per 110 talleri invece, alla misura di 8 per cento, dovrebbe pagare soltanto 22 *silbergr.*: quindi riuscirebbe così a pagare, per una somma di 10 talleri maggiore, 3 *silbergr.* di meno. Seguendo invece il primo modo, i 110 talleri costano :

a) per 100 talleri, a 10 per cento *silb.* 25
b) per 10 talleri, a 8 per cento » 2

In totale *silb.* 27

Ancora più biasimevole, perchè accompagnato da maggiori pericoli, è quel sistema che nei prestiti conceduti a termini più lunghi degli ordinari, per esempio da quattro a sei mesi, stabilisce una misura d'interesse minore di quella determinata per gli imprestiti dati al solito termine più breve. Così in certo modo si dà un premio a chi domanda credito per più lungo spazio di tempo; errore

palese, se si ricordi quanto abbiamo detto nelle sezioni antecedenti del presente capitolo, ove dimostrammo che il credito personale a termine più lungo dev' essere dato a più caro prezzo di quello a tempo più breve, crescendo il pericolo di perdite colla maggiore durata del termine. Le stesse unioni devono pagare ai loro creditori più elevato interesse quanto più lungo è il termine che loro si stabilisce per la denuncia: or dunque come potrebbero esse invertire questa regola a vantaggio dei proprî debitori? Quanto più brevi sono i termini che concedono al credito, tanto più le unioni si preservano da pericoli, ed esse vorrebbero invece mettersi da sè medesime in una situazione affatto opposta? Non si voglia che un falso senso di equità, inducendo il pensiero che la somma dell'interesse e della provvigione diverrebbe in lunghi periodi troppo elevata, la vinca sul principio di vera giustizia. Oltre al pericolo di perdite pel creditore, bisogna considerare che il credito concesso ad una persona cresce di valore colla sua durata: ogni uomo esperto di affari sa che quanto più breve è il termine, pel quale si accorda credito ad alcuno, tanto minore è l'utilità che questi può trarne. Per la qual cosa la ragione dell' interesse dovrebbe veramente nelle unioni nostre elevarsi col crescere del termine designato alla restituzione, come accade nell' ordinario commercio bancario, per esempio nel caso di cambiali a scadenza più o meno lunga. Noi invece rendiamo per fermo omaggio a quella considerazione di equità, parificando per tutti i casi la misura. S' aggiungerebbe poi con quel sistema l' inconveniente che i debitori negligenti e spensierati, particolarmente quelli della classe industriale priva di mezzi, allettati dall' apparente vantaggio che ricaverebbero dal credito ottenuto

a termini più lunghi, invece di istituire nell' azienda dei loro negozî quei frequenti bilanci, ai quali sono costretti dalla rapida circolazione del piccolo traffico e dalle scadenze che ricorrono ad ogni breve tratto di tempo, opererebbero con imprevidenza sempre maggiore, e contrarrebbero debiti ognora più rovinosi; laddove l'abitudine di fare pagamenti spesso e con esattezza riesce loro di grandissimo beneficio.

Conviene far qui menzione di altri vantaggi, che possono nell' argomento dell' interesse assicurarsi alla cassa dell' unione. Il primo è l' antecipazione dell' interesso fatta al momento stesso in cui il debitore riceve la somma del prestito. Ciò reca l' effetto utilissimo che il debitore, il quale appena s' accorge di quel lieve diffalco al momento in cui gli è contato il denaro, quando più tardi è costretto a raccogliere la somma per farne la restituzione (e spesso il fa poco a poco e con grave stento) non deve pensare che al capitale. Inoltre la cassa, colla riscossione anteriore e sicura degli interessi, ottiene nella totalità dei prestiti un guadagno abbastanza considerevole, che, ripartito sui singoli che vi contribuiscono, riesce tanto poco gravoso che niuno quasi se ne accorge, mentre invece realmente giova nel complesso a produrre un lieve accrescimento della ragione dell' interesse, senza destare tutta quella opposizione che ispira un visibile aumento. — Il secondo vantaggio è recato dagli interessi di mora, che sono determinati in misure più elevate. L' utilità dell' unione e della sua amministrazione bene ordinata, al pari dell'utilità dei socî medesimi, esige che siavi esattezza nella restituzione degli imprestiti: uno dei modi più acconci ad ottenerla è la determinazione di un interesse più elevato da pagarsi, a cominciare dal

dì della scadenza, dal debitore che non si presti al pagamento: è una specie di pena convenzionale, che, come l'esperienza dimostra, induce i debitori all'osservanza dei termini con più efficacia delle minaccie di impetirli in giudizio. Nè l'equità si oppone punto a quest' accrescimento dell' interesse, perchè la mancanza di tali pagamenti può spesso costringere la cassa a togliere imprestiti, dei quali altrimenti essa avrebbe fatto senza, o che avrebbe negoziato a condizioni più proficue. Nell'unione di Delitzsch, come abbiamo già detto, fu stabilito dapprima a 14 $^1/_3$ ed ora è di 10 per cento annuo, comprese le provvigioni: del resto la misura sarà sempre da proporzionarsi agli interessi, che sono variamente determinati per ciascun luogo.

Prima di por fine a quest' argomento è mestieri di far breve cenno di un' eccezione elevatasi da parecchie parti riguardo alla misura così fissata dell' interesse: si è detto che con questa misura eccedente la ragione legale si commette l' usura punita dalle leggi. Ma a tale obbiezione si risponde che qui mancano tutti gli elementi necessari a costituire l'usura, almeno finchè un'unione, nell'esercizio dei suoi affari, si restringa alla cerchia dei membri suoi. I soli socî di un'unione, per accordo stretto vicendevolmente nello statuto, pagano questi interessi in una cassa comune, per supplire col ricavato di essi alle necessarie spese di amministrazione: manca dunque la persona del creditore che commette l' usura. L' intera unione, compresi quelli che ricevono i prestiti e che, come debitori, ne pagano gli interessi, riceve questi interessi medesimi pei prestiti concessi, e ciò che ne rimane, dopo il pagamento di tutte le spese fatte dalla cassa comune, torna in mano dei socî, e quin-

di degli stessi debitori, sotto forma di dividendo. Un procedimento penale, che per tal titolo s'intentasse, recherebbe la mostruosità che il danneggiato, a carico del quale fu esercitata l' usura, sarebbe nel tempo stesso correo del reato contro di lui commesso.

È ben vero che ad una Procura di stato di Prussia, a quella di Francoforte sull' Oder, bastò l' animo di iniziare un procedimento di tal fatta, ma il Ministero della giustizia ne ordinò la sospensione quand' era ancora in istadio di prima inquisizione. Tuttavia, per impedire che si rinnovellino fatti così singolari, è buon consiglio che nelle norme relative dello statuto si distingua interesse da provvigione e se ne determini la misura separatamente: così si fa oggidì nella maggior parte dei casi, come appare anche dagli statuti stampati qui in appresso. Anche le unioni, che estendono i propri negozî a terze persone fuori della cerchia dei loro socî, possono disporre quest' argomento in maniera di non cadere in contravvenzione delle leggi, perocchè ad esse, quali veri istituti bancarî, si applicano le norme del codice di commercio sull' abolizione delle limitazioni dell' interesse.

X.[1]

Dell' ordinamento e dell' amministrazione delle unioni. Della adunanza generale. Del comitato (consiglio di amministrazione o di sorveglianza). Della presidenza (direzione, gestore degli affari).

Il principio fondamentale delle unioni nostre, che è l' ajuto reciproco dei socî, non importa soltanto l' intervento passivo dei socî nell' azienda dell' unione, ma esige anche la loro partecipazione attiva nell' or-

dinamento e nelle supreme deliberazioni per gli argomenti che la interessano. Perciò, se anche si dovrà affidare a impiegati speciali l'amministrazione e la gestione particolare degli affari, l'unione dovrà in ogni modo serbare direttamente alla adunanza di tutti i suoi socî insieme riuniti:

a) il potere supremo, o, per dir così, il potere legislativo, che ha per oggetto di determinare il fondamento giuridico e commerciale, lo scopo e l'estensione della società, e di deliberare sui rapporti dei socî fra loro e coi terzi;

b) la facoltà di determinare i principî, che regolano l'amministrazione e la suprema ispezione degli affari.

L'unione esercita questi diritti nell'adunanza generale dei suoi socî. Per quello che riguarda il modo di convocarla, come pure per le condizioni necessarie alla validità delle deliberazioni sociali, noi rimettiamo i lettori allo statuto riferito nel capitolo quinto.

Alle deliberazioni dell'adunanza generale sono soggetti i seguenti argomenti:

a) la compilazione degli statuti, che sono il vero patto fondamentale della società, e le modificazioni da introdurvisi;

b) lo scioglimento e la liquidazione della società, come pure il prolungamento di essa, nel caso che sia stata fondata per un tempo determinato;

c) l'elezione del direttore, degli impiegati e procuratori, e dei membri del comitato o consiglieri di amministrazione, come pure la loro rimozione dall'ufficio;

d) la decisione sopra lagnanze dirette contro l'amministrazione della presidenza e degli impiegati;

e) la decisione delle controversie tra socî e presiden-

za, oppure dei socî tra loro, segnatamente in quei casi, nei quali trattasi di dare interpretazione dello statuto e delle deliberazioni della società, in quanto queste controversie non tocchino i diritti e gli oblighi sussistenti verso terze persone;

f) le disposizioni sul riparto del guadagno dell' impresa, come pure l' esame del bilancio e l' approvazione di esso a scarico degli impiegati di cassa.

Naturalmente l' azione dell' adunanza negli argomenti accennati, quand' anche in generale sia imposta dai principî per noi svolti, potrà per singole materie modificarsi in varie guise nelle differenti unioni, in modo che siano nelle une riserbati alla deliberazione dell' assemblea generale certi argomenti, l' ordinamento dei quali è in altre abbandonato alla volontà indipendente dei comitati e delle presidenze. Ed a scegliere l' una o l' altra di queste due vie influiscono segnatamente i due sistemi principali accolti nelle unioni nostre, dei quali già parlammo nel capitolo primo ed altrove. Le unioni maggiori, che comprendono un numero considerevole di socî d' ogni ceto e che assunsero estensione di vere banche, sono sempre più inclinate a concedere ampie facoltà alle presidenze ed ai comitati, ed evitano le difficoltà ed i pericoli derivanti dalle convocazioni troppo frequenti dell' adunanza generale, che non di rado è composta di mille e più membri, seguendo piuttosto l' esempio delle società per azioni, nelle quali le deliberazioni sono affidate alla direzione sussidiata dal consiglio di amministrazione. Contro questo sistema si osserva che nelle unioni nostre (i socî delle quali si comprendono tutti ordinariamente in una città determinata e nei prossimi luoghi limitrofi) non è così difficile

di poter riunire tutti i socî, i quali, a causa della loro obligazione solidale per i debiti dell' unione, hanno interesse gravissimo d' invigilare il buon andamento dell' impresa. È certo che, prima di decidersi per l' uno o per l' altro partito, si dovrà in ogni caso avere riguardo alle condizioni peculiari del luogo, al modo di ordinamento dell' unione, all' indole degli affari, alla capacità ed all' onestà dei gestori. Tuttavia è forza considerare che, col soverchio timore di convocare assemblee generali, si cade nel pericolo di mancare alla missione educativa, che è pur uno degli scopi delle nostre associazioni. La quale indubiamente consiste in ciò che i socî prendano cognizione poco a poco delle condizioni e delle operazioni dell' impresa sociale, in modo che si rendano sempre meglio capaci di attendere alla amministrazione di essa, locchè può avvenire soltanto se prendono parte nelle adunanze generali alla trattazione dei più importanti argomenti. Così si ottiene che imparino a pensare e a curare la propria utilità, ad associare le proprie forze nell'amministrazione di quell' impresa, che è destinata a sodisfare al bisogno di credito per essi così rilevante. Ammesso pure che i presidenti operino egregiamente, nondimeno, finchè tutti i socî non interverranno direttamente nelle deliberazioni dei più importanti argomenti dell' unione, eglino non potranno mai uscire di pupillo; laonde potrà anche avvenire che, pel mancare dei gestori, tutta l' impresa si dissolva, perchè non si trovi persona capace di surrogarli: mentre invece in quelle unioni, nelle quali i socî hanno maggior ingerenza negli affari, ciò non accade sì di leggieri, perchè ivi si forma sempre un nucleo di uomini periti nelle bisogne dell' amministrazione. Ce lo insegna l' esperienza,

tanto nelle unioni nostre, quanto in tutte le altre specie di associazione.

Per questo motivo noi reputiamo che, senza badare a disagi, sia opportuno in massima di ricorrere spesso alle deliberazioni della adunanza generale, come quella che nei riguardi economici ed educativi riesce tanto utile alle nostre classi industriali, per le quali diventa una fonte eccellente di istruzione: e tanto più che la publicità, la quale così si ottiene, è d'altra parte necessaria al bene dei nostri istituti. La esperienza ha dimostrato che, tanto nei soci quanto nei terzi, nulla ha più efficacia a svegliare la confidenza nella solidità della base amministrativa delle unioni e nella onestà adoperata nella gestione dei loro affari, quanto la publicità della trattazione di questi, che serve a spiegare nella maniera più convincente i motivi dei provvedimenti da prendersi e a portare senza timore a conoscenza di tutti le condizioni degli affari e dello stato attivo dell'unione. Tutti coloro, che raccolsero nel dirigere le nostre unioni maggiore esperienza, convengono nell'opinione che la luce della publicità costituisce la più sicura guarentigia del loro credito. Per tali ragioni l'adunanza generale non deve convocarsi soltanto in tutte quelle occasioni importanti, nelle quali sono da prendersi deliberazioni sopra argomenti che sono di sua competenza, nè soltanto sopra proposta dei presidenti e dei comitati, ma anche sopra mozione di un certo numero di soci, i quali, trovandosi forse in dissensioni coi direttori, non possono ottenere altrimenti una decisione sopra qualche argomento importante. Inoltre ci sembra corrispondere allo scopo che queste adunanze sieno convocate regolarmente in certi periodi di tempo; ad esempio, è assolutamente neces-

sario di riunirle dopo la fine dell'anno sociale per l'esame del resoconto. Anche senza speciale necessità, gli scopi dell'unione spesso richiedono che si convochi qualche adunanza straordinaria dei soci per trattarvi degli affari dell'unione, per farvi comunicazioni sull'andamento dell'azienda: così si offre occasione al manifestarsi di molti desideri e si tolgono quegli ostacoli, che impediscono lo svolgimento maggiore dell'unione e le buone relazioni fra i soci. In Delitzsch i soci si adunano alla fine di ogni trimestre per esprimere nell'assemblea le eventuali lamentanze e per udire l'esposizione delle condizioni della cassa e dell'azienda: e gli schiarimenti dati ai soci in quelle tornate sopra parecchi argomenti controversi hanno influito d'assai a promuovere la retta intelligenza, a rendere più stretti i loro vincoli coll'unione, hanno risvegliato quella vita, da cui devono essere animati i nostri istituti per ottenere un ampio svolgimento. Noi dobbiamo dunque raccomandare vivamente che le adunanze generali sieno nelle unioni convocate di frequente: nelle loro tornate del resto, se manchino soggetti da trattare, (locchè avviene ben di rado) i soci potranno occuparsi della discussione di argomenti ricavati dal nostro giornale *Le associazioni industriali nell' avvenire.* Questo gioverà a svegliare l'intelligenza di oggetti importanti e ad accendere il desiderio di emulare coi proprî risultamenti quelli ottenuti in altre unioni.

Per quanto poi concerne le varie maniere di pratica attuazione, dopo quanto abbiamo detto, non ci resta che rimettere i nostri lettori al capitolo quinto, dove potranno consultare gli statuti di parecchie unioni, che ivi riportiamo: nella scelta dei quali abbiamo avuto il debito riguardo ai due differenti sistemi.

Lo stesso dobbiamo dire per ciò che riguarda l'elezione delle presidenze e dei comitati, e le speciali funzioni loro; argomento che strettamente si lega all'antecedente e che pur è subordinato al sistema da cui è informata nel suo complesso la unione. Tutto ciò che vi si riferisce, con variazioni nell'uno o nell'altro senso, trovasi raccolto negli statuti aggiunti a questo scritto. In generale osserveremo quanto segue:

Ad ogni unione è assolutamente necessaria una presidenza. Questa, a meno di non abbandonar tutto nelle mani di una sola persona e di non escludere ogni specie di controlleria, deve essere composta per lo meno di due persone, l'una delle quali attende all'amministrazione della cassa, e l'altra esercita la controlleria e dà opera alla direzione degli altri affari: un direttore ed un cassiere. Se gli affari però vanno assumendo considerevole ampiezza, e se si impiegano negli offici relativi persone che vi attendano come ad occupazione secondaria, allora è mestieri che vi si associ l'opera di qualche altro; in tal caso al direttore presidente che sta al governo di tutta l'azienda, conviene aggiungere, oltre al cassiere, un particolare controllore di cassa, che tiene i libri di revisione e può sostenere nel tempo medesimo il carico di secretario, compilando i protocolli delle sessioni della presidenza, del comitato e dell'adunanza generale, stendendo le scritture necessarie, occupandosi nella registratura e in altri simili argomenti. In fatto le unioni tutte, quasi senza eccezione, adottano questa ripartizione degli officî di amministrazione fra tre persone, la quale inoltre è raccomandata dalla circostanza che, nell'impedimento eventuale di un membro della presidenza, la di-

rezione degli affari non deve nel frattempo essere abbandonata esclusivamente nelle mani di un solo.

La presidenza o direzione esercita nell' unione l'officio esecutivo, rappresenta la società verso i terzi, o, per esprimerci con frase commerciale, « firma per essa »; così che le obbligazioni che la presidenza contrae nei limiti impostile dal mandato conferitole (ordinariamente nello statuto) vincolano l' unione nella totalità dei suoi membri. Che se la presidenza nella conchiusione degli affari uscì dalla cerchia dei doveri determinati dalle deliberazioni dell' adunanza generale o del comitato od altrimenti, e se per tale negligenza è venuto danno all' unione, questa può soltanto ottenere il regresso verso la presidenza. Il solo provvedimento, che in quest' oggetto di tanta importanza possa avere efficacia contro gli abusi arbitrarî dei singoli impiegati della presidenza, è che nello statuto o nel mandato sia determinato che alla validità di tutti i documenti obligatorî per l' unione non basti la sottoscrizione di uno solo, ma occorra quella di almeno due membri della presidenza.

L'esistenza di una presidenza è assolutamente necessaria, perchè senza di essa non si può credere che nel più dei casi v'abbia un'amministrazione bene ordinata ed una rappresentanza legale della società: l' esistenza di un comitato, o consiglio di amministrazione, risponde egregiamente allo scopo dell' unione, per la qual cosa ne è assolutamente consigliata la istituzione, e un' unione potrebbe appena farne senza. Anzi tutto col mezzo di questo comitato si ottengono la stabilità e l' ordine necessarî ad esercitare incessantemente una revisione dell'amministrazione, perocchè i suoi membri, dalla costante sopraintendenza che esercitano sulle operazioni dell' a-

zienda, e dalla ispezione della tenuta dei registri, acquistano una perfetta conoscenza di tutti gli argomenti, e sono in grado, al presentarsi di qualche grave pericolo, di intervenire tosto per tutelare gli interessi dell'unione, alle quali cose tutte l' adunanza generale, che si riunisce soltanto in certi periodi, non potrebbe efficacemente provvedere. È poi cosa commendevole che al comitato non sia affidato soltanto il controllo dell' amministrazione, ma che gli sia dato officio di intervenire nella adozione di importanti provvedimenti, in modo che parecchi di questi siano anzi sottoposti alla sola sua deliberazione, obligando la presidenza a ricorrervi di caso in caso. Riguardo alle differenze, che si ravvisano anche in questo nelle varie unioni, rimettiamo di nuovo il lettore agli statuti qui aggiunti, in ciascuno dei quali è mantenuto un sistema differente. Giova solo avvertire in generale a questo proposito che nelle unioni minori, fondate ad imitazione di quella di Delitzsch, è assicurata al comitato un' ingerenza grande ed immediata nell' amministrazione, che assume così in certo modo indole di collegiale, e infatti pressochè in tutti i provvedimenti relativi all' amministrazione le deliberazioni sono prese in comune dai membri della presidenza e da quelli del comitato, spettandone alla presidenza la semplice esecuzione. Nei grandi istituti, che attendono con maggiore ampiezza ad operazioni bancarie, è lasciata invece amplissima facoltà alla presidenza, ed il comitato è ristretto al solo officio di revisione eguale a quello attribuito al consiglio di amministrazione nelle maggiori società commerciali per azioni; ad eccezione soltanto di certe funzioni, che gli sono serbate nello statuto di Meissen e più specialmente in quello di Eisleben.

Nelle unioni della prima specie sarà opportuno che la presidenza ed il comitato si riuniscano in sessioni regolari, per esempio ogni settimana occorrendo. Delle tornate saranno tenuti protocolli, nei quali saranno brevemente annotate le deliberazioni prese. In particolare si tratterà in quelle sessioni se siano a concedersi o meno i prestiti chiesti, e nel caso di concessione tosto ne sarà fatta nota sull' istanza, che, sottoscritta dal presidente, avrà valore di mandato di pagamento pel cassiere. La modula del protocollo di tali sessioni, che può vedersi nel capitolo quinto, e il regolamento di cassa dell' unione di Delitzsch, che ivi similmente è riferito, offrono maggiori particolarità. L' uso si è fatto nella pratica ormai generale. È incontestabile che tali deliberazioni date in comune dai membri della presidenza e del comitato (che devono tutti considerarsi come persone godenti la confidenza dell' unione) recano il vantaggio che le singole persone, le quali fanno parte dell' adunanza, si comunicano vicendevolmente le notizie che ciascuna per sè possiede, notizie da cui può ottenersi una chiara e netta cognizione delle condizioni economiche e dell' indole morale di colui che chiede l' imprestito: così può formarsi un retto giudizio per ammettere o respingere la domanda, che non sarebbe possibile se il voto si desse da ciascuno separatamente ed in iscritto. E questa discussione comune sulle condizioni di chi chiede il prestito, essendo sempre limitata ad una stretta cerchia di persone, non può recare alcun inconveniente, se i membri del comitato serbano verso i terzi inviolabile silenzio di quanto vi fu discorso. Del resto s' intende che, anche malgrado quest' ordinamento, può avvenire che si deva dare il

voto scritto in tutti i casi urgenti, nei quali non possa differirsi a lungo la decisione.

Il numero dei membri del comitato o consiglio di amministrazione sarà determinato in proporzione dell' estensione dell' impresa, o più propriamente in ragione del numero dei soci; e principalmente si dovrà cercare di eleggere persone, che da un lato abbiano conoscenza estesa delle condizioni dei soci od almeno di certe classi di questi, e che d' altro canto meritino confidenza per la floridezza del loro stato economico. Conviene finalmente considerare che naturalmente il primo membro della presidenza, il direttore, in questa specie di unioni tiene pure la presidenza del comitato, essendo questo una specie di giunta, che per un certo scopo vien data a sussidio della presidenza. Nelle unioni dell'altra indole invece il comitato, costituendo un officio speciale e distinto di amministrazione, abbisogna di un presidente suo proprio e di un ordinamento indipendente, così che i membri della presidenza non potrebbero nemmeno assistere alle sue tornate se non allo scopo di dare informazioni e tutto al più di esprimere un voto consultivo; ad ogni modo si potrebbe loro ingiungere di ritirarsi al momento in cui l' adunanza emette la sua deliberazione. Dei due modi differenti di organamento porgono esempio lo statuto di Delitzsch e quello di Eisleben; allo esame dei quali occorre aggiungere quello dello statuto di Meissen, che segue una via di mezzo, perchè in esso il comitato, nel caso di frode da parte del presidente, subentra nell' officio di questo colla facoltà di operare indipendentemente sotto la direzione di uno dei membri, che vien sostituito nella presidenza.

Nelle unioni della seconda specie è lasciata alla pre-

sidenza, com' è ben naturale, libera facoltà di concedere gli imprestiti, e lo fa il direttore da solo o tutt' al più in concorso del cassiere. Tuttavia eglino in nessun caso possono oltrepassare la misura massima determinata per ogni cliente in quel loro indice, ov' è fatta annotazione della rispettiva capacità di credito, e di cui abbiamo già fatto menzione nella sezione antecedente. Se, come fu fatto in tutte le unioni di tale specie, la erezione di questo indice è affidata al comitato o consiglio di amministrazione, a questo si attribuisce così almeno un' influenza mediata nella concessione degli imprestiti, che pur formano l' argomento più importante dell' azienda. Ma se questi indici, nei quali è annotata la capacità al credito, si estendano, come avviene per regola, ai soli soci e non a terzi, conviene esortare quelle unioni, che stringono relazioni di affari anche con persone che ad esse non appartengono, a dare incarico al comitato o consiglio di amministrazione di determinare in generale il massimo, cui può giungere il credito, quando si tratti di un cliente, che spesse volte tolga prestiti dall' unione, oppure di dare la propria approvazione per ogni affare speciale. Tale ottimo provvedimento è adottato nello statuto di Eisleben. È chiaro che gli indici suddetti offrono un ottimo fondamento a giudicare anche sulla accettabilità dei fidejussori, e quindi sulla loro capacità a dare malleveria; e si comprende pur facilmente che essi devono andare sottoposti a regolare revisione, se si voglia tenervi conto delle mutazioni, che inevitabilmente occorrono nelle condizioni dei debitori, e se si voglia che sodisfacciano costantemente al loro scopo.

Accennati così in via generale i varî criteri, ond' è

regolato l'argomento presente, tanto che si possano comprendere ed apprezzare i provvedimenti particolari, che gli statuti determinano per questo riguardo nell'ordinamento dell'unione, ci rimane a discorrere di qualche altro oggetto di molta importanza, che dobbiamo sottoporre ad alcúne considerazioni.

In primo luogo vediamo il modo, con cui le unioni per mezzo della presidenza e dei comitati tolgono da terzi denari in prestito o in deposito: al quale argomento si associa l'altro, che riguarda la forma delle quitanze da rilasciarsi ai creditori dell'unione. Anche qui, come nel caso in cui è da decidere sull' ammissione o sulla ripulsa delle domande d' imprestiti, la natura stessa della cosa dimostra l' impossibilità di consultare ogni volta l'adunanza generale, affinchè deliberi se si debbano tôrre prestiti, o se si debbano accogliere denari in cassa di risparmio, onde è chiaro che nello statuto bisogna concederne la facoltà alle presidenze. Tuttavolta in ogni unione, in cui la presidenza sia separata dal comitato o consiglio d' amministrazione, sarà provvida cosa di sottoporre in quest'oggetto la presidenza stessa, che coll'opera sua può imporre obligazioni gravissime all' unione, al rigido controllo del comitato, rendendone necessaria la speciale approvazione per ogni imprestito; e nei depositi di risparmio, dove questo procedimento sarebbe impossibile, dovrà affidarsi al comitato la determinazione della somma, che potrà esservi accolta di caso in caso. Nella sezione terza del presente capitolo abbiamo già detto (pag. 146) le ragioni, per cui non si può limitarsi a questo in un argomento tanto importante pell' esistenza dell' unione, ma bisogna invece ottenere la deliberazione dell' adunanza generale per determinare

l' importo massimo dei denari da prendersi a prestito dall' unione per l' accrescimento del fondo dell' azienda. Per quelle ragioni abbiamo già introdotto le norme corrispondenti negli statuti.

Del resto questa limitazione imposta alle presidenze nel ricevere imprestiti o depositi di risparmio le tiene obligate soltanto rispetto ai soci delle unioni e verso questi le rende responsabili; ma quando il limite sia oltrepassato non se ne può trarre eccezione contro i creditori dell' unione, non essendo questo un provvedimento bene definito e che apparisca manifesto dall' ispezione del mandato, ma soltanto relativo e dipendente dall' influenza di certe condizioni, che si sottraggono al giudizio dei terzi: è la conseguenza di quanto già osservammo in generale parlando della facoltà delle presidenze di conchiudere affari con terze persone. Ogni qual volta dunque la facoltà di togliere denari da terzi è conferita dallo statuto alla presidenza, e questa osserva la forma richiesta, dichiarando nella sottoscrizione delle quitanze di agire per conto dell' unione, questa rimane tosto obligata verso il creditore, e verso di lui è pur garante in secondo grado ogni socio, quand' anche la presidenza abbia oltrepassato il confine impostole, non restando in tal caso all' unione che di tenerla responsabile e di rimuoverla dall' officio.

Riguardo alla forma dei documenti, che la presidenza, in nome dell' unione, deve rilasciare al momento di ricevere denari da terzi, rimettiamo i lettori a quanto fu detto nel paragrafo terzo del presente capitolo (pag. **141-144**) dove è determinato anche quanto occorre per i libretti della cassa di risparmio. E qui, riguardo all' accoglimento di depositi in cassa di risparmio, giova

aggiungere le considerazioni seguenti. Siccome le somme possono essere deposte ad ogni tempo, la quitanza del deposito può essere rilasciata da parecchi membri della presidenza soltanto in quelle unioni, che hanno il loro traffico tanto esteso da metter sede in un apposito locale, in cui gli impiegati siano contemporaneamente presenti in ore d' officio determinate. Ma nel maggior numero delle unioni, che non raggiunsero tale estensione, chi depone denari deve recarsi prima nel luogo ove ha sede la cassa e contare i denari al cassiere, il quale lo avverte di recarsi subito dopo all' abitazione dell' altro impiegato, che deve apporre la controfirma alla quitanza, tenendo relativa annotazione in un elenco presso di sè. Abbandonare infatti al solo cassiere la riscossione dei denari, la loro registrazione sui libri di cassa, l' annotazione sui libretti dei deponenti, non è mai buon consiglio, poichè rende assai difficile un sicuro controllo; e l' espediente adottato di registrare le somme in un apposito libro, su cui di volta in volta il deponente si sottoscrive, offre una guarentigia troppo debole, di modo che solo dopo lungo tempo ponno manifestarsi, quando sono già largamente estese, gravi deficienze per colpa del cassiere, il quale nell' affluenza di denaro riesce sul principio ad occultare per un momento abusi, che a lungo andare necessariamente si svelano.

Gli statuti dimostrano come si ripartisca la gestione fra i membri della presidenza, e attribuiscono a ciascuno le funzioni e i doveri speciali, ad esempio al cassiere il ricevimento e la conservazione dei denari, la compilazione delle quitanze e così via. È naturale, e l'abbiamo già detto, che i membri della presidenza, al pari di quelli del comitato, devono sotto loro responsabilità

essere vincolati nell' opera propria in tutto e per tutto all' osservanza dello statuto e delle deliberazioni sociali. Ma appare contrario allo scopo il chiamarli a render conto di qualche errore commesso, allorchè furono indotti ad un giudizio fallace sulla solvibilità di persone che chiesero imprestiti o di fidejussori. Il còmpito loro in quest'argomento è sì difficile, che, se si volessero tenere responsabili di ogni perdita possibile, ne verrebbe la conseguenza che eglino concederebbero gli imprestiti soltanto a grave stento, e infine non presterebbero denari che a persone agiate, locchè in fondo tornerebbe contrario allo scopo dell'unione. Eglino sono pur membri dell'associazione e come tali prendono parte al guadagno ed alle perdite dell' impresa: è questa guarentigia sufficiente a rendere certi che useranno matura ponderazione prima di fare concessioni contrarie al proprio interesse.

Quanto allo spazio di tempo, in cui gli impiegati rimarranno in carica, non lo si dovrà prolungare di troppo per quelli che non ricevono stipendio: ottimo in tal caso è il termine di un anno; ad ogni modo potranno venire rieletti. Non sembra invero che l'utilità dell'unione possa comportare frequenti mutamenti negli officî di cassiere, di controllore e di presidente, per la qual cosa quasi da per tutto essi vengono eletti per un periodo di tempo da tre a dieci anni. Da questa regola si può però deviare nei primi anni, restringendo in ogni caso ad un anno la durata degli officî. Imperocchè è necessario anzi tutto avere un saggio della capacità delle persone, e d'altra parte soltanto l' esperienza di parecchi anni può offrire una giusta misura per lo stipendio, la quale considerazione basterebbe da sola ad impedire che si con-

chiudessero con essi in sulle prime contratti a lungo tempo. (1)

X. *b*

Specialità secondo la legge prussiana sulle associazioni.

Se, in gran parte, ciò che abbiamo detto nel paragrafo precedente riguardo alla ripartizione degli affari fra i varî gestori dell' unione e riguardo alle norme più convenienti di amministrazione può applicarsi anche alle associazioni iscritte secondo la nuova legge prussiana, in questa legge stessa si contengono d' altra parte alcuni argomenti speciali, che richiedono particolari riguardi nei provvedimenti da prendersi dalle unioni rispettive. Ciò va detto specialmente riguardo alle presidenze.

L' ordinamento legislativo delle condizioni di diritto privato delle associazioni, il loro accoglimento tra le società commerciali hanno per conseguenza naturale che esse devano acconciarsi a quelle norme, che nelle leggi e nelle consuetudini generali valgono in parte quali mezzi di agevolare, in parte quali mezzi di guarentire il commercio, e massimamente di proteggere coloro, che

(1) S' intende facilmente che nelle unioni maggiori possono essere assunti per gli offici di cassa e simili anche impiegati, che non siano membri della presidenza nè soci. La loro assunzione nel modello di statuto si fa dipendere dall' approvazione del comitato. Ma la rappresentanza esterna dell' unione e la firma appartengono sempre alla presidenza.

colle unioni entrano in rapporto d' affari. Tra queste norme si contiene il principio conseguente al disposto del codice di commercio germanico, che ogni società costituita per gestione di affari acquista diritti e contrae obligazioni verso terzi per mezzo dei suoi preposti assolutamente. Il fondamento di tale principio sta nel fatto che un commercio, perchè possa estendersi rigoglioso da ogni lato, richiede sopra tutto nelle sue forme giuridiche tanta semplicità da ispirar confidenza; segnatamente cioè che sia tolta la necessità di difficili informazioni sulla legalità della rappresentanza del gestore, dalla cui dichiarazione dipende l' obligazione: chè altrimenti si spalanca un gran varco a frodi ed a cavillose eccezioni di ogni maniera, e la incertezza dei singoli affari in particolare toglie a tutti in genere la solidità. Perciò le associazioni iscritte devono con ogni cura badare alle condizioni, che la nuova legge sulle associazioni determina per la costituzione delle presidenze; e nei loro istituti devono introdurre provvedimenti contro gli eventuali abusi di quelle facoltà, che si distinguono da quelle di un semplice mandatario del diritto comune, giusta il quale venne finora presso di noi determinato il modo di legittimare le presidenze. Infatti, se queste presidenze finora obligavano coll' opera loro l' unione entro i limiti delle facoltà loro attribuite dallo statuto o da mandato speciale, la cosa oggi per la legge procede diversamente, perocchè l' unione è obligata tosto ed assolutamente per l' opera delle presidenze, avendo soltanto il regresso verso di queste, in quanto abbiano oltrepassato le facoltà loro concesse dai contratti sociali. Perciò il progetto di statuto offerto

nell' appendice del capitolo quinto, affine di prevenire inconvenienti, propone un riparo per doppia guisa efficace. In primo luogo distingue rigorosamente l' amministrazione degli affari dell' unione dal controllo sugli stessi, ed alle persone che attendono alla controlleria e che costituiscono il comitato (consiglio di sorveglianza o di amministrazione) non solo prescrive con precisione i loro doveri nella sorveglianza dell' amministrazione tenuta dalla presidenza, ma fornisce loro anche tutte le più ampie facoltà contro i membri di quest' ultima, persino quello della sospensione dall' officio, di guisa che il comitato può impedire tosto e per sempre tutti gli abusi e tutte le frodi possibili contro l' unione, sostenuto in ciò dalla legge che vi presta il suo braccio. Guarentigia principale è poi sempre il controllo vicendevole interno, che i direttori esercitano gli uni sugli altri, e pel quale si esige la sottoscrizione della maggioranza di essi, perchè l' unione resti obligata legalmente. Così viene esclusa l' opera arbitraria di ogni singolo individuo. Perciò lo statuto determina a tre il numero dei presidi, in corrispondenza alle tre funzioni principali degli affari di banca, nè si può acconciamente discendere al di sotto di questo numero. Perocchè, ordinando la legge (§ 18) che in difetto di una norma dello statuto sia necessaria la sottoscrizione di tutti i membri della presidenza, conviene pensare ai momentanei impedimenti dei singoli individui e deve adottarsi tale provvedimento, che non si renda mai necessaria la improvvisa elezione di presidi, che dovrebbero durare pochi giorni nella loro supplenza, avuto riguardo anche alla perdita di tempo che tale elezione importerebbe. Ottima cosa è quindi

eleggere tre presidi, due dei quali uniti, ossia la pluralità, operano in nome dell' unione e possono obligarla.

E qui si rendono necessarie certe modificazioni negli istituti di quelle associazioni che finora (massimamente nei luoghi minori, dietro l'esempio dell' unione di Delitzsch) avevano ritenuta necessaria nell' amministrazione l' opera concorde della presidenza e del comitato, sicchè ambidue riuscivano a comporre un solo officio, come più particolarmente fu detto nel paragrafo precedente. Tale principio, che nella antecedente condizione giuridica delle unioni poteva essere ammesso ed anzi mostravasi confacente allo scopo, non può in alcun caso essere adottato dalle associazioni iscritte. La presidenza ed il comitato devono essere costituiti come offici differenti, ciascuno indipendente per sè medesimo, ed il comitato deve poi specialmente eleggersi il proprio presidente. Se esso deve attendere alla continua ed esatta sorveglianza della presidenza, non può in veruna guisa confondersi con essa, anzi deve opporsele con piena indipendenza. E come officio di controllo nemmeno può immischiarsi negli argomenti puramente esecutivi, locchè peraltro non impedisce che deva dare la sua approvazione in certi argomenti di amministrazione e che deva costringere la presidenza a domandare e provocare le deliberazioni della adunanza generale in certi affari di massima importanza. D' altra parte, per dare alcuni provvedimenti speciali, sembra opportuno che ambidue gli offici concorrano nella deliberazione, ad esempio nel compilare l'elenco della capacità di credito, nell' accoglimento di soci, e nelle piccole unioni persino nella concessione di imprestiti. A tale scopo devono prefiggersi

delle ordinarie tornate dei membri componenti i due offici. In qualunque modo poi siano ordinati, devono, come il modello di statuto stabilisce, essere determinate esattamente le competenze di tutti gli organi d'amministrazione, e devono essere particolarmente fissati e distinti gli argomenti, dei quali ognuno deve trattare esclusivamente da sè, oppure in armonia con gli altri.

Si aggiunge necessariamente il divieto che i membri delle presidenze, finchè si trovino in tale officio, possano ottenere imprestiti o crediti sotto qualunque forma dalla cassa dell' unione. Infatti, se i membri delle presidenze sono posti quali esclusivi rappresentanti e gestori dell' unione negli affari, non possono stringere nell' istesso tempo affari per proprio loro conto, non sono in condizioni legali per contrarre validamente colle unioni. A questo scopo dovrebbero prima essere eletti alcuni funzionarî che li supplissero in quei tali affari, perchè ne fossero guarentiti gli interessi ed i diritti della società, ma ciò non si concilia colla unità dell' amministrazione ed altera il principio della legge. Ed anche prescindendo da ciò, è sempre dannosa la confusione degli interessi privati dei presidi con quelli della unione, quale avverrebbe se prendessero somme a credito dalla cassa da loro amministrata. Le collisioni, che ne deriverebbero, darebbero luogo troppo di frequente a confusioni ed inconvenienti di varia natura, locchè spesso malauguratamente si opporrebbe alla severa imparzialità, colla quale negli affari i presidi devono stare di fronte ai socî dell' unione. Per questi motivi noi consigliamo a tutte le unioni di credito e di prestito senza eccezione, e non a quelle sole che si costituirono secondo la legge

prussiana, di porre tale divieto nei loro statuti, e di dimettere senza ritardo tutti i membri delle presidenze, che lo infrangessero.

Parimenti anche rispetto ai membri del comitato o consiglio di amministrazione, conviene restringere, se non impedire, la possibilità di tòrre denari a credito: e ciò pure raccomandiamo a tutte le unioni senza eccezione. I comitati hanno molta influenza nel concedere credito, dovendo essi compilare l'elenco delle capacità rispettive dei socî; pertanto la capacità dei loro membri deve essere soggetta non solo ad una particolare ed esatta determinazione dei singoli individui che li compongono, ma ad una deliberazione indipendente dal giudizio di tutto l'officio. Perocchè, secondo le fatte esperienze, avviene non di rado che i membri dei comitati pella lunga associazione comune si avvicinano fra loro, e nei rapporti d'affari esercitano vicendevolmente una tolleranza, la quale non è compatibile colla tutela dei veri interessi dell'unione. Espediente opportunissimo a tal uopo ci parve lo introdurre nel modello di statuto l'elezione di una commissione estimatrice del credito massimo da concedersi loro: espediente che non dovrebbe omettersi neppure per quelle unioni, nelle quali non fu peranco introdotto un elenco della capacità di credito. E nell'ultimo caso, poichè i membri del comitato colla loro deliberazione sopra ogni concessione di credito pongono questo elenco in relazione cogli altri membri dell'unione, torna tanto maggiore il bisogno di severità sul conto loro; per la qual cosa raccomandiamo che quella norma dello statuto sia universalmente applicata.

Lo statuto esemplare dell'appendice determina in particolare tutti gli altri argomenti che vi sono correlativi,

e speciamente i doveri delle presidenze e dei comitati di fronte ai tribunali commerciali. Ad ogni modo è necessario che i direttori delle unioni nostre studino diligentemente la legge, che a questo scopo è pur riferita nell' appendice.

XI.

Dell' ordinamento della cassa, della contabilità, e della tenuta dei registri.

L' ordinamento della cassa e la tenuta dei registri costituiscono la parte più importante e più difficile dell' amministrazione, per la qual cosa dobbiamo cercare di darne con qualche chiarezza un' idea.

Abbiamo già detto qua e là parecchie volte che la tenuta di quei registri, che con frase commerciale si dicono a scrittura doppia, è sommamente acconcia allo scopo che l' unione ottenga uno svolgimento importante ed anzi per certe operazioni bancarie torna indispensabile. Noi consigliamo perciò assolutamente di introdurle ovunque sia possibile, ovunque cioè gli impiegati di cassa ne possedano l' esperienza, o possano acquistarne in breve la capacità. Non possiamo nello scritto presente darne illustrazioni particolari, tanto più poi che le regole su quel modo di tenere i registri esistono da lunghissimo tempo, e che si hanno in quest' argomento parecchi manuali pratici, ai quali perciò rimettiamo i lettore.

Se invece l' azienda si restringe a operazioni minor e più facili, e se stanno alla direzione dell' unione persone, che da un lato non possano dedicare tutto il loro

tempo alle funzioni relative e vi attendano come ad occupazione secondaria, e che d'altro canto non siano capaci di tenere i registri secondo quel metodo più complicato, il quale reca molta perdita di tempo, allora converrà seguire un sistema più semplice, ma che assicuri a queste unioni i vantaggi e le guarentigie di un' amnistrazione bene ordinata, senza esigere dai gestori soverchia perdita di tempo e cognizioni speciali. Il metodo seguito dall' unione di Delitzsch, la più antica di tutte, in generale si conserva ancora: anzi su quel fondamento fu compilata dall' autore la *Guida ad un sistema semplice nella tenuta dei registri delle unioni di credito,* che riportiamo testualmente nel capitolo quinto insieme a tutte le formule da usarsi nella tenuta dei registri; laonde per le particolarità rimettiamo i lettori a consultarlo, chè tutto il procedimento conseguente si rivela chiaramente da sè. S' accetta da per tutto il principio che le partite, le quali compajono in introito ed in uscita, siano registrate due volte; una prima volta la partita è recata nel registro per ordine di tempo, e un' altra volta è iscritta per ordine di materia in quel conto, nel quale deve figurare per la sua natura ed in corrispondenza allo scopo cui deve servire. Così la perdita di uno dei libri non reca danno a tutto il sistema del conteggio, ma si può ad ogni tempo erigere di bel nuovo il registro perduto colla scorta degli altri.

Affinchè poi si possa avere esatta cognizione delle operazioni di cassa, che nelle unioni si presentano necessarie, aggiungiamo in appendice l' ordinamento di cassa di una tra le nostre associazioni ottimamente diretta, cioè dell' unione di prestito di Rostock. Ivi apparirà il modo, con cui essa tiene i registri a scrittura doppia in

corrispondenza all' essenza ed ai bisogni delle nostre associazioni, e si vedrà pure il riferimento dei varî registri e degli elenchi tra loro. Ed anche quelle unioni, che accolgono il metodo più semplice di registro additato nell' appendice, vi troveranno la miglior guida per il loro ordinamento.

Seguendo quel sistema l' unione di prestito di Rostock dispone i suoi affari correnti nel modo seguente. In un locale destinato ad uso di officio attiguo all' abitazione del cassiere, in quattro giorni per settimana, dalle ore due alle quattro pomeridiane si trovano sempre presenti gli impiegati, il cassiere cioè ed il controllore, e vi trattano gli affari dell' unione con facoltà di concedere prestiti, ma sempre dietro l' indirizzo che loro porgono il regolamento di cassa e le istruzioni del comitato. E qui di volo osserviamo che gl' impiegati di cassa, negli imprestiti di 1000 talleri o più, devono in ogni caso esigere per lo meno tre sottoscrizioni, e che i prestiti in generale si concedono verso emissione di cambiali: e per giunta osserviamo che ogni socio, quando è accolto nel seno dell' unione, riceve dal comitato la determinazione del credito, che gli può essere conceduto, e viene collocato nell' indice alla classe relativa. Gli affari ordinarî, ai quali attendono gli impiegati, consistono dunque essenzialmente nel concedere prestiti e prolungamenti, nel fare i pagamenti delle somme, nel ricevere le contribuzioni mensili, nel riscuotere le tasse d' ammissione, nell'accettare imprestiti e depositi in cassa di risparmio. Quando vien loro presentata un' istanza per ottenere imprestiti, gl' impiegati di cassa ne apprestano anzi tutto una specie di ragguaglio sopra un foglio, la cui formula è già stampata, e nella parte posteriore

del quale appongono delle annotazioni, colle quali si richiama il fondamento su cui è assicurato il prestito, la capacità di credito del richiedente e dei fidejussori, secondo è determinata nell' indice dei soci, oppure il valore delle assicurazioni d' altro genere offerte, come pegni o ipoteche. Se in seguito a questo risultamento gli impiegati si decidono a fare l' imprestito, ne pagano la somma tosto che sieno posti in ordine tutti i documenti necessarî; i quali vengono tutti allegati al foglio, così che si trova entro esso raccolto tutto ciò che è relativo al medesimo affare. Del pari gli impiegati fanno annotazione dei prolungamenti sullo stesso foglio. Quando poi tolgono imprestiti, gli impiegati di cassa emettono tutti uniti quitanze interinali, le quali entro tre giorni vengono convertite nei documenti di debito eretti nelle forme ordinarie. I libretti di risparmio sono già approntati in bianco; in essi le iscrizioni vengono firmate soltanto da due impiegati.

Il comitato si aduna una volta per settimana, nel mercoledì, ed in quelle tornate gli impiegati riferiscono sull' andamento dell' azienda durante l' ultima settimana. La sessione del comitato si apre colla lettura del protocollo della tornata antecedente, indi si riferisce intorno allo stato della cassa. Poi, secondo una formola stampata, si erige un conteggio, da cui appare l' importo della somma capitale, della quale può ancora disporsi per imprestiti: ed in quel computo vengono comprese le cambiali scadute ma non riscosse e quelle prolungate, come pure le cambiali scadenti nel corso della settimana. Dopo di questa disamina e dopo che si è deliberato sul modo con cui comportarsi per le cambiali arretratte, si sottopongono all' esame del comitato le

istanze già accolte o prolungate e tutte le altre, insieme ai relativi fogli di ragguaglio disposti in ordine progressivo e coi documenti inserti, affinchè il comitato approvi le prese deliberazioni. Il presidente registra l'approvazione sul foglio di ragguaglio, che è pur sottoscritto da un altro; e nel tempo medesimo altri due membri del comitato esaminano se le annotazioni lette dal presidente nel foglio di ragguaglio corrispondano al conto dei prestiti e dei termini di prolungamento compilato dal cassiere, ed al prontuario delle scadenze del controllore. Il secretario, che estende un protocollo sulle approvazioni e sulle altre deliberazioni del comitato, tiene memoria del solo numero del foglio, senza accennare il nome di chi chiede il prestito e la garanzia offerta. Dopo che è stato deliberato sopra tutte le istanze di prestito, alla fine della tornata si registrano ordinatamente nel protocollo i nomi dei novelli socî, che sarebbero ad accogliersi nell' unione; e il presidente poi dispone i nomi stessi in una serie per ordine alfabetico, dopo di che, fatte le convenienti indagini, si iscrivono nell' indice, donde appare la rispettiva loro capacità di credito.

Ci resta a trattare ancora di pochi argomenti. Anzi tutto si è conservato il provvedimento, ch' era stato ovunque introdotto, di consegnare ad ogni socio un esemplare a stampa dello statuto, che in sulla fine contiene alcuni fogli, ove si annotano i pagamenti fatti da lui in conto delle quote di partecipazione dovute e i dividendi a lui assegnati. Le iscrizioni in queste polizze poste in calce all' esemplare dello statuto e le conseguenti annotazioni nel conto delle azioni, che si conserva presso la cassa, si fanno soltanto alla fine dell' anno, chè altrimenti, se si volessero annotare volta per volta tutte le

contribuzioni mensili, i registri sarebbero riempiuti con una grande quantità di piccole partite di tenuissimo valore. Le singole contribuzioni mensili eseguite durante il corso dell' anno sono invece iscritte in un *giornale sussidiario* a ciò specialmente destinato ; e la somma complessiva, che da questo risulta pei pagamenti di ogni socio eseguiti entro l'anno, vien riportata nel conto principale e nell' esemplare dello statuto che è in mano del socio. Sopra le polizze di quest'ultimo, che contengono le iscrizioni dei pagamenti, va stampata l'avvertenza « che tutte le disposizioni, che il possessore dell' esemplare fosse per dare intorno alle somme in quello attribuitegli e concessegli sulla sua quota di conferimento, non hanno efficacia di sorte per l' unione. » Così si evitano tutti gli inconvenienti, ai quali disposizioni di tal fatta potrebbero forse dar origine.

È pure commendevole che l' unione abbia un proprio usciere. E lo esige l' utilità, se si voglia ottenere regolarmente la piena riscossione delle contribuzioni mensili. Infatti, se si abbandona alla buona volontà dei socî di venire a farne i pagamenti, l' esperienza dimostra che restano aperte partite residue in grandissimo numero, il pagamento delle quali, col procedere del tempo, a molti socî diventa difficile e ad alcuni anche impossibile, per lo che fallisce quello scopo, che tende a costituire un capitale per i socî poveri, ai quali si presta in questa guisa un servizio notevole. Nel tempo stesso può essere officio dell' usciere di recapitare le cedole d' invito alle adunanze generali (là dove si usi di cedole oltre agli annunci nei giornali), come pure gl' inviti alle tornate del comitato e simili. A cagione delle funzioni di cassa, che spettano all' usciere, in parecchie unioni

si abbandona alla presidenza, sotto sua responsabilità, di scegliere la persona, che più crede opportuna a quell' officio: più di sovente compete al comitato di approvarla.

Di massima importanza, perchè la cassa dell' unione sia tenuta in buon ordine, è la esatta sorveglianza eseguita su di essa. E qui, se la prima guarentigia è offerta dal vicendevole controllo dei presidi fra loro, colle duplici iscrizioni nei registri e colle sottoscrizioni concordi, deve pur sempre il comitato dall' altro lato esaminare spesso le vere condizioni nelle quali la cassa si trova. Perciò, oltre all' ispezione dei registri e degli elenchi, che dimostrano gli importi dell' introito e dell' uscita, fa duopo che il comitato si assicuri esaminando se il contenuto dei registri corrisponda al reale stato di cassa. Ciò è fattibile soltanto per via di fondamentali revisioni, nelle quali gli importi di denaro sonante, le carte di valore, tutti i documenti eretti sui crediti dell' unione, quali sono cambiali ecc., devono essere esaminati e riscontrati col contenuto dei registri. Senza tali particolareggiate revisioni, avverrebbe che le deficienze cagionate per colpa di impiegati potrebbero, medianti abili operazioni nella tenuta dei libri, starsi nascoste per lunghi anni e crescere a somme tali da cagionare la rovina dell' unione, come dimostrò l' esempio dell' unione di prestito di Zerbst, di cui diede ragguaglio il nostro *Giornale per le associazioni.* Tali revisioni pertanto devono effettuarsi al momento del rendimento di conti trimestrali, che gli impiegati di cassa e rispettivamente i direttori (veggasi l'ordinamento dell'unione di Rostock) devono presentare al comitato; oltre di che poi, senza saputa degli impiegati, occorre che di

tratto in tratto il comitato imprenda la sua revisione, affine di acquistar la certezza, se ed in quanto la cassa, anche senza previa preparazione degli impiegati, sia costantemente tenuta in buon ordine.

Il fondamento principale di tutto l' ordinamento contabile è costituito dal conto generale della gestione, che vien compilato alla fine dell' anno sociale insieme con tutti i conteggi ausiliari, i quali dànno il rendiconto degli affari impresi durante l' intiero anno; e s' intende che non soltanto devono essere date le cifre finali dei registri, ma dev' essere fatto in forma di inventario un riassunto delle condizioni dell' azienda in tutte le particolarità, il cui risultato dev' essere confrontato coi registri. Di là si traggono il bilancio dell'azienda e il conto dei guadagni e delle perdite.

L' importanza e la necessità assoluta di queste operazioni non hanno bisogno di dimostrazione e sono riconosciute espressamente dalla legge prussiana sulle associazioni, perocchè al § 3 n.° 6 si determina che nello statuto di tutte le unioni devono essere contenuti « i principî fondamentali, secondo i quali deve istituirsi ed esaminarsi il bilancio e computarsi il guadagno. » Per tal ragione quanto si riferisce a tale argomento fu raccolto a tratti principali nel modello di statuto dell'appendice (§§ 75-79), al quale rimettiamo i lettori.

Pertanto conviene che il conto finale dell' anno sia il fondamento, donde si trae poscia il bilancio. Vi si devono quindi annotare tanto le attività che le passività distinte nelle loro rubriche principali, e i mutamenti nei loro importi in confronto dell' ultimo conto compilato nel corso dell' anno sociale. Fra le attività devono riporsi le carte di valore secondo il corso del giorno in cui il conto

si chiude: — gli altri crediti della cassa sopra cambiali, quitanze, conti correnti, ipoteche ecc. devono essere registrati secondo il loro vero valore, avvertendo di detrarne quelli affatto inesigibili e di porre sotto una rubrica speciale, mediante una approssimativa valutazione, tutti i crediti dubî. I crediti poi dipendenti dai varî prestiti vanno distinti dai fondi di cassa, che trovandosi senza impiego sono dati a prestito ad altre banche e ad altre unioni. Parimenti fra le passività devono distinguersi i veri prestiti avuti da privati da quelli provenienti da altre banche e da altre unioni, come pure dai denari ricevuti in cassa di risparmio. Alla fine della sezione quinta del presente capitolo abbiamo già mostrato il motivo, per cui gli interessi, che prima della chiusa dell' anno si incassano per gli imprestiti, devono essere posti fra le passività dell' unione, e come gli interessi maturati fino alla chiusa dell' anno, ma non riscossi, abbiano a computarsi fra le attività. A quelle ragioni stesse ricorra adesso il lettore riguardo al computo del guadagno. Infatti, se non si fosse introdotto un ordine severo in quest' argomento, avverrebbe facilmente, a seconda della preponderanza dell' una o dell' altra di queste partite, che, o si nasconderebbe un disavanzo realmente esistente, oppure se ne creerebbe uno contro verità. Ad ogni modo sarebbe sempre erroneo quel conto finale, che alterasse il computo del guadagno o della perdita.

Conviene poi badare attentamente ad un argomento, che, negletto, toglie sempre la possibilità di compilare un esatto inventario dello stato economico sociale. Nella revisione delle attività, un procedimento fondamentale è possibile allora soltanto che per la conveniente disamina esistano i documenti, che facciano fede dei crediti della

unione, non eccettuati che i soli conti correnti. Ma ciò nella massima parte procede altrimenti per le passività, quando i documenti di debito stanno tra le mani dei creditori dell' unione. Potranno bensì i prestiti tolti e le maggiori partite di simile natura essere controllati per mezzo dei registri d' introito di cassa, poichè di regola a contrarre quei debiti cooperano i comitati, e perciò tali debiti non possono nascondersi. Ma per i depositi in cassa di risparmio, per i pagamenti sulle azioni dei socî e sui conti correnti, ove continuamente si hanno piccole partite in grandissimo numero, possono facilmente avvenire e facilmente nascondersi errori e frodi da parte degli impiegati. Bisogna dunque procurarsene piena e chiara conoscenza alla fine dell' anno: ciò però si ottiene soltanto col richiedere di volta in volta la presentazione di tutti i libretti di cassa di risparmio, di tutti gli esemplari dello statuto posseduti dai socî, sui quali nelle polizze aggiunte sono registrati gli importi delle attività, e di tutti i libretti infine delle persone, alle quali è aperto un conto corrente. Il contenuto dev' essere posto a riscontro coi libri tenuti dagli impiegati di cassa.

Che nei libretti rilasciati ai clienti sieno dagli impiegati registrate a dovere le somme da essi riscosse, guarentisce la vigilanza e l' interesse dei clienti stessi; e poichè da essi si rilevano le somme contate, per mezzo delle quitanze obbligatorie per l' unione rilasciate dai presidi e dagli impiegati, si scorge di conseguenza ogni difetto, che per avventura esistesse nei registri dell' unione; così che tosto è messo in chiaro il vero stato delle cose. Verso i possessori dei libretti poi risulta da sè la necessità di tale ispezione, allorchè da essa si faccia

dipendere alla fine dell' anno, pei deponenti di somme, il computo ed il pagamento degli interessi, pei socî l' iscrizione delle contribuzioni sulle loro azioni e rispettivamente il pagamento dei dividendi, pei possessori di conti correnti la chiusa ordinaria del conto (vedi sez. VI lett. e. di questo Capitolo). Parimenti si richiederà dalle altre banche ed unioni un conto, che abbracci tutti gli affari con esse conchiusi nel periodo di tempo trascorso, e si rilascierà loro un egual conto, per ottenere anche sotto tale riguardo piena notizia dello stato vero delle cose.

Nel conchiudere raccomandiamo vivamente che tanto ai conti eretti alla fine di ogni trimestre, quanto al bilancio compilato alla fine dell' anno, nonchè a tutte le operazioni dell' azienda e alla trattazione di ogni argomento sia data la massima pubblicità, non solo riguardo ai soci, ma anche riguardo ai terzi, perocchè in essa è riposto il fondamento del credito delle unioni e la possibilità che ottengano un ampio svolgimento. E questa grande verità è ormai apprezzata, ed è pure richiesta dalla vera indole delle associazioni nostre, così che quasi tutte le unioni publicano regolarmente i risultati dei loro affari nei giornali locali: ottimo sistema, al quale consigliamo vivamente di ricorrere colla più grande estensione.

XII.

Degli stipendî e delle cauzioni degli impiegati e dei presidenti.

Come abbiamo già veduto precedentemente, non si può a meno di assegnare uno stipendio conveniente agli

impiegati della cassa e rispettivamente ai presidenti. Difatti è giusto di dar loro una ricompensa, quando si consideri la grande responsabilità che si assumono e la fatica cui si sobbarcano; chè altrimenti ben di rado si potrebbero trovare persone capaci di esercitare quegli offici, che volessero farlo senza ritrarne qualche profitto. E se anche per qualche eccezione ciò potesse avvenire, non sarebbe mai opportuno di accettare tali offerte, imperocchè verso persone, che attendendo a quei carichi farebbero veramente un beneficio all' unione, sarebbe impossibile di esigere la più severa esattezza e di imporre quel controllo continuo, che è richiesto per l' andamento bene ordinato degli affari, senza che il loro buon volere presto si tramutasse in mal animo e che la loro operosità si fiaccasse. Il dare uno stipendio anche ai membri del comitato o consiglio di amministrazione dipenderà dall' estensione, che nei suoi affari avrà ottenuto l' unione e dal maggiore o minore lavoro, a cui perciò dovranno sobbarcarsi. Nè occorre dire che deve essere stipendiato anche l' usciere.

Quanto poi al modo di determinare la misura di questi stipendî, è senza dubio consentaneo allo scopo che essa si faccia dipendere dall' importo dei redditi dell' impresa, in altre parole che siano una quota parte degli interessi e delle provvigioni pagati da chi toglie gli imprestiti. Così solamente gli stipendî potranno rettamente proporzionarsi all' estensione dell' opera che si vuol ricompensare; imperocchè, coll' aumento della rendita, la quale sta in necessario rapporto coll' accrescimento degli affari, cresce anche il lavoro degli impiegati, e viceversa. Inoltre per mezzo di questo provvedimento si lega all' estensione dell' azienda l' interesse degli im-

piegati medesimi, i quali si sforzeranno di condurre in ogni modo possibile il negozio a maggiore prosperità quanto più grande profitto ne dovranno ritrarre. Non è per fermo sì facile determinare l'importo di questa quota parte, finchè l'esperienza fatta in parecchi anni non abbia dimostrato con qualche sicurezza l'estensione degli affari di una unione ed i suoi redditi, in modo che si possano stabilire di conformità gli stipendi. Tuttavia i seguenti argomenti potrebbero offrire in qualche modo la base necessaria.

In primo luogo gli stipendi possono determinarsi con una quota sul valore netto ricavato dall'introito degli interessi e delle provvigioni, che si costituisce allorquando da quell'introito si detraggano gli interessi, che l'unione dee pagare ai suoi creditori e le altre spese di amministrazione. Soltanto, per ottenere una misura costante, conviene computare, come gli altri debiti dell'unione, anche le quote di conferimento dei soci cogli interessi relativi, quantunque non siano soggette ad interesse e diano soltanto diritto a dividendo. Ommettendo di far ciò, l'importo netto degli interessi è sempre oscillante e dipende dalla proporzione, che passa nel capitale dell'azienda tra la parte non soggetta ad interesse e quella che lo è, in guisa che si perde ogni norma per la determinazione degli stipendi. Prendiamo un esempio. Una unione impiega nella sua azienda un capitale annuo di 10,000 talleri, che essa sul principio toglie a prestito da terzi pagandone l'interesse in ragione di 5 p. $^0/_0$. Quelli ai quali essa largisce imprestiti contribuiscono fra interessi e provvigione 10 p.$^0/_0$: in tal modo essa (non tenuto conto delle spese di amministrazione) ha un sopravvanzo netto d'interesse di 500 talleri, perchè esige

dai suoi debitori una somma di 1000 talleri, ed ai suoi creditori ne paga 500 soli. Ma se le azioni dei suoi membri aumentano di un capitale di 5000 talleri non soggetto ad interesse, così che in fine non toglie a prestito che la sola somma di 5,000 talleri, sulla quale paga interesse, invece di quella anteriore di 10,000, allora a pari condizioni di lavoro e di circolazione la somma netta ricavata dagli interessi è di 750 talleri, perchè l'introito dei 1000 talleri rimane, ma la uscita nella parte degli interessi si diminuisce di 250. Per la qual cosa si può ottenere la parificazione ed un elemento costante per determinare lo stipendio proporzionato al lavoro ed al reddito dell'azienda, o corrispondendo realmente gli interessi sopra le quote di conferimento, oppure compensandoli secondo la misura ordinaria del luogo: il quale sistema è in parte seguito solo dall'unione di Eisleben.

Un secondo sistema, che per la sua gran semplicità è commendevolissimo, è questo. Si determina per tutte le spese di amministrazione e per gli stipendî uniti insieme una quota degl' importi lordi incassati, perocchè questi dànno effettivamente la vera misura della estensione degli affari, onde si può dedurne se l'unione possa far fronte ai propri obblighi con quanto ne rimane. Mentre nell'unione di prestito di Delitzsch una quarta parte degli interessi e delle provvigioni ricavate dai prestiti è destinata a sopperire a tutte le spese d'amministrazione, il conto si stabiliva secondo la ragione degli interessi a 8 per cento all'anno, così che all'unione rimaneva per sè il 6 $^0/_0$, locchè, essendo il capitale della gestione per due terzi tolto a prestito in ragione da 4 a $4\ ^1/_2$ p. $^0/_0$ d'interesse, dava fino agli ultimi anni un

dividendo di circa 9 p. $^0/_0$ dell' azione a favore dei soci. Con quella quarta parte del prodotto lordo vengono prima di tutto pagate le spese di amministrazione insieme allo stipendio dell' usciere, indi viene pagata al presidente una rimunerazione in ragione di $^1/_{12}$, ed il rimanente si divide fra il cassiere che riceve due terzi ed il controllore, che è nel tempo stesso anche scrivano, il quale riceve un terzo: proporzione giustissima se si pensa che alle occupazioni più faticose del primo si aggiunge la grande responsabilità per la custodia della cassa. Nell' anno 1861, in cui, sulla somma di 81,703 talleri di prestiti dati e prolungati a tre mesi l' introito lordo per interessi e provvigioni pagate da chi ricevette gli imprestiti giunse a 1668 talleri, il fondo delle spese di amministrazione ascese, in ragione della quarta parte, a 417 talleri. Di questi, andarono spesi: 37 talleri per ispese di gestione, 20 di stipendio all' usciere, 36 talleri di rimunerazione al presidente, così che i rimanenti 324 talleri rimasero a stipendio dei due impiegati di cassa. E fu ben proporzionato alla loro fatica, perocchè ambidue attesero all' amministrazione come occupazione accessoria ai loro affari privati, circostanza cui deve aversi particolare riguardo. È certo però che nelle associazioni iscritte, variando la condizione delle presidenze, che hanno maggiore ingerenza negli affari, conviene attribuire loro una maggiore quota come stipendio.

Se l' ultimo modo sembra generalmente acconcio, si intende poi sempre, che allorquando interessi e provvigione uniti insieme ammontano a più o discendono a meno di 3 $^0/_0$ all' anno, la quota tratta dall' introito lordo deve tosto modificarsi, se si voglia presso a poco ottenere il risultamento suaccennato. Sul 10 p. $^0/_0$ la

quinta parte è di 2 $^0/_0$, come il quarto sull' 8 $^0/_0$, nel qual caso gl' impiegati ricevono troppo. Se la misura invece è più tenue, come da 6 a 7 $^0/_0$, ricevono troppo poco quando si attribuisca loro soltanto il quarto sull' introito brutto. Tuttavia nell' ultimo caso appena appena si potrà dare qualche cosa di più, e forse anche converrà determinare a meno la quota, chè altrimenti non se ne avrebbe il fondo necessario; possono fare altrimenti soltanto le unioni di maggior conto, nelle quali è facile saldare in una maniera o nell' altra le piccole partite.

L' applicazione dell' uno o dell' altro di questi sistemi farà dapertutto buona prova a seconda delle circostanze prevalenti, laddove il metodo, che dapprincipio applicavasi in alcune unioni e che consisteva nel determinare gli stipendi secondo una certa ragione percentuale sulla somma complessiva dei prestiti e dei prolungamenti conceduti nel corso dell' anno, non può lodarsi malgrado la semplicità che a prima giunta presenta. Perocchè è da considerarsi che la lunghezza dei termini degli imprestiti può variare assai, e questa variabilità esercita molta influenza sui redditi che ne vengono alla cassa. Se ad esempio si concedano a tre mesi molti prestiti, che importino tutti uniti una somma di 5000 talleri, alla ragione di 10 $^0/_0$ la cassa ne ricava un guadagno di 125 talleri; se invece sieno dati a termine di un mese la cassa ne ha un lucro di talleri 41 $^2/_3$. Quantunque in ambidue i casi non figuri nel conto degli imprestiti nè più nè meno della somma di 5000 talleri, tuttavia secondo la ragione percentuale ($^1/_2$ oppure $^1/_4$ $^0/_0$) non potrà esservi equivalenza nel quoto degli impiegati senza che ne restino troppo danneggiati la cassa o gli impiegati stessi.

Soltanto per quelle unioni, i cui affari si estesero tanto che i membri della presidenza e particolarmente gli impiegati di cassa devono dedicarvi esclusivamente tutta la loro operosità e tutto il loro tempo, non può bastare la determinazione di una parte aliquota sui proventi, ed è invece necessario di guarentire loro assolutamente un importo minimo che assicuri loro una decente esistenza. Altrimenti sarebbe impossibile trovare persone che possedano cognizioni, esperienza e onestà, come si esige da un buon impiegato: e quanto meno l'unione offre loro tanto minore può essere la esigenza sulla loro prestazione.

A differenza delle rimunerazioni date agli altri impiegati, lo stipendio dell' usciere non può determinarsi che d' anno in anno, dovendo per questo sempre considerarsi il numero mutabile dei socî, e l' estensione del luogo, donde dipende la lunghezza del cammino che gli tocca di fare. Ad esempio in Delitzsch, dove l' unione conta da 480 socî, l' usciere riceve 20 talleri: può anche adottarsi un assegno proporzionale al numero dei socî (1 $^1/_4$ a 1 $^1/_2$ *silbergr.* per ciascuno).

Ciò detto degli stipendî degli impiegati, conviene parlare delle cauzioni che essi devono prestare, e sopra tutto di quella che deve offrire il cassiere, come quegli che tiene nelle sue mani e da solo la cassa della unione. Non occorre giustificare a lungo le ragioni, per le quali non si può a meno di esigere da lui una cauzione: ed infatti è chiaro che, se ciò non fosse, si torrebbe la possibilità all' unione di compensarsi di quelle mancanze, che pur possono avvenire nella cassa, e si involgerebbero i socî in difficoltà gravissime. E se dall' un lato l' agiatezza e la provata onestà di un impiegato rendono

meno necessaria la costituzione di una speciale cauzione, si osserva dall' altro canto che a tale persona riesce più facile, che ad una sprovveduta di mezzi di fortuna, di prestarla: ad ogni modo, affine di schivare ogni inconveniente pericoloso, e nella considerazione che tali mezzi di assicurazione sono influentissimi ad accrescere il credito dell' unione al di fuori, non possiamo consigliare di astenersene in verun caso.

Quanto poi al modo di costituire le cauzioni ed alla specie di queste, convien badare anzi tutto a ciò che tali unioni per solito non possedono diritti di corporazione. Perciò si sprecherebbe molto tempo e si spenderebbe molto denaro costituendo le cauzioni col mezzo di ipoteche sopra beni fondi o col mezzo di suppegni ipotecarî, perocchè nella iscrizione e nella cancellazione di tali ipoteche tutti i socî sarebbero costretti a comparire in giudizio o innanzi a notajo. È meglio dunque ricorrere a tale scopo alle carte di credito oppure al denaro contante, il quale ultimo può essere impiegato a frutto nella cassa dell' unione. Laonde se una persona, che fosse specialmente adatta all' officio di cassiere, non possedesse alcun modo di dare cauzione fuori di beni immobili, potrà prendere a suo nome da un terzo creditore un capitale, e costituire questo, piuttosto che i fondi, in cauzione.

Il valore della cauzione si determina dall' estensione dell' azienda e dall' importo del denaro contante, che in media si ritiene necessario al movimento di circolazione della cassa, e che, com'è ben naturale, entrando ed uscendo continuamente, non può avere misura fissa. Nel caso in cui non possa tosto prestarsi dal cassiere una cauzione proporzionata a quell' importo, si adotta il graduale accrescimento di essa, a che può acconciamente provvedersi con

parte del suo stipendio annuo. Nell' unione di Delitzsch il cassiere (pel quale del resto una proprietà fondiaria eccellente, la probità conosciuta e la grande capacità nel maneggio degli affari fornivano sufficiente guarentigia) costituì finora in tal modo la propria cauzione nell' importo di 600 talleri, i quali versati in contante nella cassa dell'unione ne ritraggono interesse: ogni anno egli aumenta quella sua cauzione rilasciando del suo stipendio 50 talleri, e ciò durerà fino a che abbia raggiunta una somma di 1000 talleri circa, la quale, avuto riguardo alle condizioni in cui si trova in media la cassa ed al continuo controllo, si dimostra sufficiente. Inoltre anche il controllore contribuì una cauzione di 100 talleri; e le due somme furono versate in contante nella cassa, che ne paga l' interesse come sopra somme tolte a prestito e ne usa nei suoi affari. L'unione in tal caso rilascia all'impiegato nelle forme ordinarie una quitanza delle somme pagate, come se si trattasse di un prestito, e l' impiegato costitnisce questo suo credito in pegno alla unione, potendo scriversi l' obligazione cauzionale sulla quitanza.

Ci sembra conveniente anzi necessario che anche l' usciere debba dare una cauzione, come quegli cui è affidata la riscossione delle contribuzioni mensili, tanto più che la tentazione alle piccole frodi è tanto più forte quanto più è facilo di nasconderlo per lungo tempo col mezzo di somme riscosse posteriormente. Ma l'usciere ben di rado può costituire fin da principio la cauzione necessaria, per la qual cosa in generale si ricorre all' espediente di formarla poco a poco colla trattenuta di una porzione del suo stipendio. Nell' unione di Delitzsch si trattengono all' usciero annualmente da due a tre talleri del suo stipendio in rate mensili proporzionate, col qual

mezzo finora si raccolsero 25 talleri, che si andranno accrescendo fino a 30 talleri al più, somma sufficiente allo scopo. Infatti, quantunque l' importo delle contribuzioni mensili e degli importi annui che egli deve riscuotere possa essere maggiore, tuttavia non è possibile che avvenga sottrazione di una tal somma tutta in una volta, quando gli impiegati della cassa sorveglino affinchè le somme siéno loro regolarmente consegnate.

La formula per la prestazione di una cauzione si trova nell' appendice al capitolo quinto, ove pure è riferito il contratto conchiuso in Delitzsch cogli impiegati di cassa, nel quale sono determinati gli offici e gli stipendi.

XIII.

Delle azioni giudiziarie e della procedura.

Non può non avvenire talvolta che contro debitori negligenti si deva ricorrere ai tribunali, per la qual cosa gli statuti dànno ai membri della presidenza facoltà di promuovere e sostenere liti in giudizio. Il mandato è conferito in forma che ciascuno di essi, da solo e in nome dell' unione, è autorizzato a presentarsi in giudizio per conto di essa, affinchè nell' impedimento dell' uno possa un altro farne le veci. Tuttavia si adotta come regola che prima di tutti il cassiere, sotto sorveglianza del presidente, deva compilare e produrre le petizioni e badare alla scadenza dei termini.

In quanto alle difficoltà, che sorgono nella procedura riguardo alla legale rappresentanza per tutte le unioni non fornite di personalità giuridica; in quanto si possano esercitare diritti in loro nome cumulativo; e

così pure in quanto alle forme ed ai difetti dei mandati ed allo spediente di esercitare le azioni creditorie in nome dei singoli impiegati, abbiamo nei paragrafi antecedenti esposto quanto havvi di essenziale. Come abbiamo già osservato nel paragrafo VI lettera *b* di questo capitolo, la via più piana ed esposta a minori difficoltà si è che le unioni di questo genere dieno prestiti soltanto sopra cambiali, così che allora si adotta il procedimento ivi indicato. Anche quando si contraggono affari verso semplici quitanze, ripetiamo il consiglio di estenderle a nome dell' impiegato (vedi paragrafo VI lett. *a*) e di fare che questo eserciti l' azione, perocchè, secondo la fatta esperienza, l'estendere le quitanze a nome dell' unione, procedendo per mezzo della presidenza sul fondamento del mandato contenuto negli statuti, riesce di esito troppo mal sicuro.

CAPITOLO QUARTO.

Delle prime origini delle unioni di credito e dei risultamenti ottenutine.

Svolti i principî fondamentali delle nostre unioni di credito, e dopo di avere discorso dei particolari del loro ordinamento, possiamo considerare rettamente il corso del loro svolgimento interno ed i risultamenti ottenutine.

L' unione di prestito fondata dall' autore del presente libro in Delitzsch, nell'aprile del 1850, si distingueva dapprincipio da quelle, che negli anni 1848 e 1849 sorsero in gran numero a Berlino, fondate sulla liberalità delle classi ricche che lor facevano donativi e davano somme a prestito senza interesse, secondo il sistema di cui fu

già parlato nell' introduzione del capitolo primo. L' unione di Delitzsch se ne distingueva in ciò che essa richiedeva invece una proporzionale prestazione d' interesse, da 5 a 10 % all' anno, e metteva a condizione che coloro i quali ricevevano gli imprestiti fossero soci suoi e pagassero contribuzioni continue di 1 *silbergr.* al mese, le quali, raccolte nella cassa a pro dei singoli individui, venivano accreditate a questi in conto dei prestiti loro concessi. E in ciò era riposto il germe della futura istituzione, per la quale le persone bisognose di credito dovevano diventare esse medesime sostenitrici di tutta l' impresa e sarebbero state indotte alla costituzione di un capitale proprio. Però l' opera dell' unione, non potendosi nella detta maniera, per mezzo cioè di prestiti senza interesse e di donativi, raccogliere un capitale proprio che nel tenue importo da 180 a 200 talleri circa, era ristretta a proporzioni meschinissime, nè rispondeva pure in via remota al bisogno, come avviene ogni qual volta l' istituto posi sopra simile fondamento. Fu solo dopo il 1849 che la efficacia potente esercitata dalla guarentigia solidale dei soci a costituire il fondamento del credito fu conosciuta per un esperimento coronato di ottimi successi che l' autore ne fece nelle associazioni per la prestazione di materie prime da lui fondate per le arti dei calzolai e degli stipettai nelle vicine città di Delitzsch e di Eilenburg. Fu allora soltanto che si osò introdurre quella garanzia solidale a fondamento delle unioni di prestito; e allora si potè riunire un capitale d' azienda corrispondente al bisogno. Ma nel frattempo, avendo dovuto l' autore partire da Delitzsch chiamato da una publica missione, avvenne che il primo tentativo di simil genere si facesse in Eilenburg da due uomini benemeriti della patria per l'operosità con cui

attesero a promuovere il bene sociale. Il medico Bernhardi ed il sarte Bürmann, nell'anno 1851, istituirono una cassa di prestiti, che posava sul fondamento della garanzia solidale, e ne ricavarono sì prosperi risultamenti, che sin dal primo anno poterono concedere imprestiti per una somma complessiva di 8801 talleri, e nel secondo per l'importo di 13,336 talleri. Compiuta la sua missione, l'autore, di ritorno a Delitzsch, diede opera al riordinamento dell' unione fondata in questa città, così che nell'autunno del 1852 vi introdusse il sistema fondato sull' esistenza di un capitale proprio dei soci costituito per mezzo delle quote di conferimento od azioni che questi tengono di propria ragione nella cassa dell' unione. Invece che si contribuissero in cassa sociale somme determinate di 1 *silbergr.* ad ogni mese, e che conseguentemente si ripartisse in pari porzione il guadagno sociale *pro capite* (come facevasi anche non ha guari in Eilenburg con pregiudizio all' accrescimento dell' azione), fu lasciata libertà ai soci di fare contribuzioni maggiori, delle quali fu determinato l' importo minimo nella ragione di 2 *sbgr.* ad ogni mese: i dividendi furono ripartiti in proporzione dell' azione costituita colle contribuzioni mensili, con che si ottenne di risvegliare fra i soci quella grande attrattiva al risparmio, che, accrescendo le contribuzioni mensili, assicurò alle unioni nostre un solido fondamento negli affari ed una benefica influenza morale sulla maggior parte dei soci poveri. Gli interessi e le provvigioni che sul principio erano determinati a 1 *pf.* di tallero prussiano (pari a $^1/_{12}$ di *ngr.*) alla settimana, ossia in ragione di 14 $^1/_3$ p. $^0/_0$ all'anno, e che poco a poco, come già vedemmo, furono ridotti a 8 $^0/_0$, offrirono considerevoli civanzi, coi quali venne innanzi tutto aumentato il fondo di riserva, indi

si attribuì ai socî un dividendo in proporzione delle loro azioni. È naturale che dapprima, quando le azioni dei socî sono ancor tenui, i dividendi sieno pure di modicissimo importo, per la qual cosa i socî, affine di ottenerne di maggiori, raddoppiano di regola anzi triplicano le contribuzioni mensili. Ciò avvenne in Delitzsch tosto dopo il riordinamento dell' unione, e l' attrattiva così esercitata per far accrescere le azioni per mezzo di contribuzioni elevate quanto più era possibile, durò sempre, quantunque nei primi anni, tanto in Delitzsch che altrove, i dividendi diminuissero per la ragione che col traffico aumentato si accresce, è vero, la somma del guadagno sociale, ma non nella proporzione con cui aumenta l'azione, il cui importo diventa divisore dell'intiero guadagno. Malgrado ciò i dividendi non scesero mai al di sotto di una misura da 7 a 10 % dell' azione, misura che, in rapporto alle contribuzioni, alletta sempre i socî e che in media, secondo l' importo degli interessi e delle provvigioni pagati da chi riceve gli imprestiti e secondo la proporzione esistente nel capitale d' azienda fra i denari di altrui proprietà e le quote di conferimento dei socî, si conserverà in generale pur sempre. Chi si ponesse a considerare tutte queste varie relazioni, e sopratutto rivolgesse la propria attenzione all' andamento dell' istituto nostro posteriormente alla prima fondazione dell' unione di Delitzsch, farebbe studio utilissimo, perchè in esso vedrebbe tutti gradi successivi del suo svolgimento, cominciando dal primo punto di partenza, in cui erravasi nel fondamento adottato. Un tale svolgimento può rilevarsi per mezzo del seguente prospetto :

Anno dell'azienda	Numero dei soci alla fine dell'anno	Somma dei prestiti accordati e dei prolungamenti	Somma delle azioni (quote di conferimento) dei soci esistenti nella cassa dell'unione per contribuzioni mensili e dividendi assegnati alla fine dell'anno	Somma del guadagno netto ripartito	Quote aventi diritto a dividendo (espresse in unità di tallero) nelle azioni dell'anno precedente	Dividendi in ragione percentuale dell'azione del socio nell'anno precedente	Somma delle contribuzioni mensili pagate ogni anno	Somma dell'intiero capitale di azienda alla fine di ogni anno	Importo del fondo di riserva alla fine di ogni anno
		Tall.	Tall.	Tall.		$^0/_0$	Tal	Tall.	Tal
1850-1852 Dopo il riordinamento	117 diminuiti a 30	827	47	—	—	—	47	230	129
1853	175	8440	195	$8\,^1/_3$ ($23^1/_2$ tal. attribuiti al fondo di riserva.)	25	$33\,^1/_3$ (10 sbgr. per tall.)	145	2067	202
1854	210	15,012	793	$86\,^{11}/_{12}$	149	$58\,^1/_2$ ($17^1/_2$ sgr. per tall.)	533	3560	235
1855	256	19,810	1673	147 tall. 23 sgr.	682	$20\,^1/_3$ ($6^1/_2$ sgr. per tall.)	753	5096	255
1856	301	24,532	2787	231	1542	15 ($4^1/_2$ sgr. per tall.)	955	6039	303
1857	350	30,958	3879	281	2411	$11^2/_3$ ($3^1/_2$ sgr. per tall.)	912	9784	368
1858	382	45,197	4930	392	3353	$11^2/_3$ ($3^1/_2$ sgr. per tall.)	853	12,987	394
1859	429	70,954	5760	477	4770	10 (3 sgr. per tall.)	860	19,594	523
1860	453	77,039	6915	473 (95 tall. attribuiti al fondo di riser.)	5169	$9\,^1/_6$ ($2\,^3/_4$ sgr. per tall.)	971	20,671	641
1861	484	81,708	7927	532 (128 tall. attribuiti al fondo di riser.)	6384	$8\,^1/_3$ ($2^1/_2$ sgr. per tall.)	968	24,815	805

Ma alla fine invece dell' anno 1865 i risultamenti ammontavano agli importi seguenti:

Quote d' interesse	tall.	11,522
Fondo di riserva	»	1,143
Guadagno netto	»	741
Somma degli impresti dati e dei prolungamenti	»	92,035
Somma dei denari tolti a prestito da terze persone per accrescere il capitale dell' azienda	»	18,630

Qual differenza tra le meschine proporzioni dei due primi anni e l'ampia estensione assunta dopo che l'unione si eresse sopra il solo ed unico fondamento dell' ajuto ricavato da forze proprie! E in qual misura crescono le contribuzioni mensili e per mezzo di esse, coll' assegnamento dei dividendi, le quote di conferimento dei socî a cominciare dal 1854! Quantunque ogni socio, secondo la ragione minima di 2 *sbgr.* al mese, dovesse contribuire soltanto 24 *sbgr.* all'anno (come avvenne anche nel 1853, in cui 175 socî contribuirono complessivamente 145 talleri), triplicarono invece per lo meno gli importi corrisposti nel 1854, tosto che furono conosciuti i risultati del dividendo per l' anno 1853. Malgrado che ogni anno sieno state restituite delle azioni a socî che escivano dall' unione, le azioni unite alla riserva dopo nove anni ammontano a $^2/_5$ dell'intiero fondo di azienda. Anzi sarebbero maggiori se un centinajo circa dei più antichi socî non avessero già finito di pagare le loro quote di conferimento, e se per determinazione dello statuto nessuna contribuzione da essi più non si potesse accogliere; locchè spiega la stabilità che negli ultimi anni si palesa nella somma delle contribuzioni mensili, malgrado il numero crescente dei

socî, così che, se anche rallentasse lo zelo di quelli che contribuiscono ancora, non ne verrebbe di necessità che ogni somma per quel titolo scomparisse. Invece negli ultimi due anni l' importo medio delle contribuzioni mensili di 350 membri circa recò nel risultamento l' annua somma di talleri 2 $^1/_2$ circa per ciascuno, cioè tre volte maggiore dell' importo minimo già statuito in 24 *sbgr.* E questo risultato è tanto più notevole che l' unione di Delitzsch comprende in sè il ceto operajo povero, laddove le persone più agiate nei loro bisogni di denaro ricorrono alla cassa municipale di risparmio, e alla cassa circolare di risparmio ambedue esistenti in Delitzsch.

Dopo le due fondate in Delitzsch ed in Eilenburg, sorse nell' anno 1853 una unione di prestito nella vicina città di Zörbig, la quale, sotto la direzione di alcuni intelligenti operai, in breve ottenne un ampio svolgimento. Più tardi, nel 1854, si fondarono le unioni di Eisleben e di Cello, e finalmente nell'anno 1855 quelle di Meissen e di Bitterfeld: e fra tutte quella di Meissen, per la valente operosità dell' avvocato Hallbauer, che fu uno dei fondatori e siede alla direzione di essa, aperse la via alle istituzioni nostre nel regno di Sassonia. Tutte queste unioni, del pari che quelle sorte più tardi, s'informarono ai principî sostenuti dall' autore e si attennero negli argomenti essenziali allo statuto dell' unione di Delitzsch, che poi nel corso del tempo ampliarono a seconda delle varie tendenze loro e dei bisogni locali. Ma nell'anno 1855 la prima edizione di questo scritto riuscì a dare al movimento di associazione un potentissimo impulso, in modo che dopo l' anno 1856 si diffusero le unioni nostre in tutta Germania e crebbero in siffatta guisa che diventa

sempre più difficile di poter offrire una relazione compiuta di tutte e dei loro risultamenti.

A cominciare dall' anno 1859 furono dall' autore compilate ogni anno relazioni dello stato delle associazioni (1). E da quel tempo esse crebbero in numero e nell' estensione del traffico, così che nell' annuario per il 1865 se ne poterono annoverare 961. E dipoi, fino al dì d' oggi, crebbero ancora e giunsero a più d' un migliaio. Di quelle 961 unioni sparse nei singoli paesi tedeschi se ne trovano:

1. In Prussia 517

e specificatamente nelle sue singole provincie:

101 nella Sassonia,
89 nel Brandeburgo,
85 nella Slesia,
50 nella Prussia orientale ed occidentale,
44 nella Pomerania,
26 nelle Provincie renane,
25 nella Posnania,
16 nella Westfalia,
43 nel Nassau e Francoforte,
20 nell' Hannover,
13 nell' Assia,
5 nello Schleswig-Holstein;

2. In Austria 122

delle quali:

18 nei paesi germanici,

639

(1) Relazioni annuali delle associazioni germaniche economiche e di acquisto fondate su mezzi propri, compilate dallo Schulze-Delitzsch, allora direttore generale delle associazioni. Lipsia, Gustavo Mayer, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866.

		639
	104 nei paesi czechi.	
3.	nel Regno di Sassonia	90
4.	nel Regno di Würtemberg . . .	49
5.	nel Granducato di Mecklemburg .	38
6.	nei Ducati di Sassonia	34
7.	nel Granducato di Assia	27
8.	nel Regno di Baviera	22
9.	nel Granducato di Baden	16
10.	nei Principati di Anhalt	15
11.	nei Principati di Schwarzburg . .	10
12.	nel Granducato di Oldemburg . .	6
13.	nelle Città libere	4
14.	nei Principati di Reuss	4
15.	nei Princip. di Lippe e di Waldeck	3
16.	nel Ducato di Brunswick	3
17.	nel Granducato di Lussemburgo. .	1
		961

E quanto all' estensione raggiunta dagli affari delle unioni ne offriamo i risultati nella tabella seguente:

1	2	3	4		5				6			
		Risultamenti dell'azienda delle unioni di prestito numerate nella seconda rubrica										
			Prestiti accordati e prolungamenti		Capitale proprio dell'unione				Capitali tolti a imprestito			
Anno di azienda	Numero delle unioni che compilarono rendiconto	Numero dei soci	Somma complessiva	Importo medio per le singole unioni	Quote di conferimento dei soci	Fondo di riserva	Somma complessiva	Importo medio per le singole unioni	Somme tolte a mutuo	Somme in cassa risparmio	Somma complessiva	Importo medio per le singole unioni
			Talleri	Tall.	Tall.	Tall.	Tall.	Tall.	Tall.	Tall.	Tall.	Tall.
1859	80	18,676	4,131,436	51,642	246,001	30,845	276,846	3,460	501,795	512,350	1,014,145	12,676
1860	133	31,603	8,478,489	63,748	462,012	66,845	528,857	3,976	1,069,833	1,322,940	2,392,327	17,987
1861	188	48,760	16,876,009	89,766	799,375	107,238	907,213	4,825	1,983,441	2,649,036	4,632,477	24,641
1862	243	69,202	23,674,261	97,425	1,199,545	132,893	1,332,438	5,483	3,441,033	2,747,577	6,188,610	25,467
1863	339	99,175	33,917,948	100,053	1,803,203	218,047	2,021,250	5,962	5,641,820	3,416,220	9,058,040	26,719
1864	455	135,015	48,147,495	105,818	2,959,296	293,461	3,252,757	7,148	7,401,317	5,355,265	12,756,582	28,036
1865	498	169,595	67,569,903	135,682	4,442,879	409,679	4,852,558	9,744	11,154,579	6,502,197	17,656,776	35,455

Se si consideri che queste cifre, offerte da rendiconti esatti, non rappresentano che i risultamenti della metà delle unioni di prestito esistenti nell'anno 1865, si rileva che la valutazione della gestione di tutte le unioni esistenti nel predetto anno sarebbe piuttosto inferiore che superiore al vero, ritenendo per lo meno 280,000 il numero dei socî e calcolando 80 milioni di talleri gli affari conchiusi, 6 milioni di talleri il capitale di proprietà delle unioni e 20 milioni di talleri il danaro tolto a prestito. E ciò tanto più se si rifletta che le unioni, le quali non diedero conto della loro azienda, appartengono alle minori che sono ancora sui loro primordî. Per l'anno 1866, del quale non furono ancora raccolti gli elementi per la compilazione della relazione annua (1), si ebbe ancora un notevole accrescimento ad onta del dissesto recato dalla guerra.

A dare tanta diffusione all' esterno e ad accrescere di tanto il vigore interno delle nostre istituzioni, oltre all' andamento dei tempi, il quale, coi bisogni che vanno esplicandosi sempre più profondamente, rende maggiore la tendenza alle associazioni, valsero molti altri fatti, i quali esercitano continuamente una grande influenza sull' ordinamento e sulla maggiore solidità delle istituzioni medesime.

Anzi tutto, dopochè i rappresentanti più illustri della stampa periodica tedesca, indotti dalle relazioni regolari publicate dall' autore, ebbero dato la loro approvazione ed ebbero scossa l'attenzione del paese richiamandola al movimento delle nostre associazioni e ne ebberò divulgato i risultamenti nel modo più ampio, riuscì all' autore

(1) L' Autore scriveva nel 1867.

Nota dell' editore.

medesimo di trattare di quest' argomento nel primo congresso degli economisti tedeschi raccolto in Gotha nell' autunno dell' anno 1858, congresso che egli, in unione ad alcuni amici, aveva provocato: ed in quello ottenne che molti uomini di autorevole dottrina scientifica ed altri esperti della vita pratica riconoscessero la bontà dei principî, ch' egli aveva posti a fondamento delle associazioni germaniche. Il primo vantaggio che se ne trasse fu che le classi più influenti vi porsero benevola attenzione; e l' opinione publica, che vi era già bene disposta ed esercitava influenza favorevole sul credito e sulle condizioni delle unioni, fece sì che tosto si provvide con fervore ai loro bisogni. La consapevolezza della propria importanza si manifestò evidentemente nelle unioni in modo che sin dal 1859 da molti fu proposto che si riunisse un congresso, nel quale i deputati delle singole unioni discutessero sui comuni interessi, si comunicassero a vicenda gli esperimenti fatti, e determinassero provvedimenti comuni per iscopi pur comuni. Così il primo congresso si riunì in Weimar nel giugno 1859, e dipoi ne fu tenuto uno regolarmente ogni anno, che a poco a poco entrò a trattare anche delle altre specie di associazioni, oltre al primitivo argomento delle unioni di credito. Ne derivò la costituzione di un' agenzia centrale di corrispondenza, che attese a regolare da un centro tutto il movimento delle nuove società e che negli anni successivi si tramutò nella « Associazione generale delle società germaniche di acquisto e di economia » la quale nella dieta di Magonza tenuta nell'agosto dell' anno 1864 ricevette la forma stabilita nello statuto organico qui ristampato in appendice al capitolo quinto. L' associazione generale convoca ogni anno una dieta, in cui si rac-

colgono deputati delle unioni che appartengono a quel nucleo, i quali, formando un consiglio supremo, dànno ordinamento agli argomenti d'interesse comune, senza però toccare menomamente all'indipendenza delle singole unioni nei loro speciali negozi. Gli affari dell'associazione sono amministrati da una speciale gestione con officio formalmente costituito, il cui carico venne finora sostenuto dall'autore di questo libro. Nuclei intermedî fra questo istituto centrale e le singole unioni sparse per tutta la Germania sono altre associazioni inferiori provinciali costituite dalle società esistenti in singole provincie germaniche, oppure particolari formate dalle società erette per singole specie d'industrie. Questi centri inferiori hanno per iscopo la tutela degli interessi speciali ed il traffico delle unioni comprese nella loro cerchia di territorio e le relazioni coll'ufficio centrale superiore. Con adunanze speciali le associazioni particolari preparano il terreno e le materie alla dieta generale, e si istruiscono a vicenda mediante le proprie esperienze, e nel tempo medesimo offrono occasione al direttore centrale, che tratto tratto ne fa personalmente l'ispezione, di informarsi dei loro bisogni; così che nelle scambievoli relazioni personali si rende più ordinato l'accordo del movimento comune. In tutta la Germania, ad eccezione della sola Austria, esistono ormai ventuna di queste associazioni inferiori, e il loro organamento si rende ognora più saldo e fecondo di buoni risultati. I presidi da esse scelti compongono un comitato ristretto, che a lato del direttore centrale deve invigilare più particolarmente alle condizioni finanziarie dell'associazione generale.

Di tal guisa, senza inceppare per nulla il libero svolgimento delle singole unioni, si ordinò un sistema

insieme collegato, un organo centrale che serve allo scambio delle fatte esperienze, alla critica giusta delle istituzioni adottate, a consiglio ed a soccorso contro eventuali infortuni, contro ogni difficoltà creata dai singoli membri; — organo che vale a raccogliere in fascio poderoso le singole forze per la tutela degli interessi comuni e per la difesa comune dai pericoli che per avventura minacciassero. E se anche per ora non si raccolse nell'associazione che meno della metà delle associazioni germaniche (circa seicento dodici), tuttavia l'efficacia di essa per mezzo della publicità della stampa, è capace dei più grandi risultamenti ed è stata leva potentissima per cui il moto di associazione ha presso di noi raggiunto lo svolgimento e l'importanza di cui gode attualmente.

Non contando che l'associazione generale rese possibile al compilatore di questo libro di dedicare tutto il proprio tempo e tutta l'opera sua al solo scopo di questi istituti di credito, basta pensare che senza di essa sarebbe riuscito impossibile di costituire e di proseguire la publicazione di un giornale speciale, come è quello fondato dall'autore e intitolato « Giornale delle associazioni » che aveva dapprima per titolo: « L'avvenire delle società industriali. » Mentre in Francia ed in Inghilterra un grande numero di simili publicazioni sorse per isparire dopo breve tempo, il nostro giornale invece cresce di anno in anno con un numero certo di lettori, e nella sua compilazione riunisce l'opera di parecchi valenti collaboratori fra i gestori delle unioni associate.

Di non minore importanza fu la fondazione di un grande istituto bancario, la « Banca delle associazioni tedesche » che ha sede in Berlino e venne fondata dalle unioni associate dopo l'anno 1865 in forma di società in

accomandita per azioni, e che fu fornita in antecipazione del capitale di 270,000 talleri, di cui tre quarte parti furono raccolte dalle associazioni di credito e dai loro socî. La banca è destinata a concedere alle associazioni credito bancario in caso di loro bisogno, e ad aprire loro, per quanto sia attuabile nelle loro condizioni, il grande traffico delle banche; e nel tempo medesimo mette in accordo, secondo il vicendevole interesse, la rispettiva affluenza e deficienza dei capitali delle associazioni. Già un gran numero delle nostre unioni conchiuse con questo istituto relazioni di affari che si accrescono ognora più, ed ora si tende ad aumentare il capitale della banca per renderlo atto a porgere valido sostegno alle associazioni quando si trovino in pericolose condizioni economiche.

E qui ponendo fine a queste notizie sulla storia delle nostre unioni di credito e sui risultamenti che se ne ricavarono, reputiamo di averne ben dimostrata l' alta importanza rispetto ai piccoli industriali; perocchè esse, come non potè mai verun altro istituto congenere, riuniscono in sè tutto quanto può desiderarsi per lo scopo cui tendono. Infatti, per raccoglier tutto in poche parole, esse fanno capaci i proprî socî:

1) di ricevere ad ogni momento una somma di denaro contante proporzionata alle loro condizioni;

2) di risparmiare interessi immoderati, nei quali dovevano sacrificare tanto danaro, se anche riuscivano a trovare un imprestito;

3) finalmente il guadagno dell' impresa sociale, che finora era effettivo monopolio dei capitalisti, torna invece nelle casse dei socî ed insieme a piccole contribuzioni, che loro non riescono moleste, comincia a costituire un capitale di loro proprietà.

Quale importanza abbia in questi argomenti il primo passo, lo sa chi per poco sia della vita pratica conoscitore; e come ben lo comprenda anche il nostro popolo, si dimostra dall'interessamento che in tutti risvegliano le unioni nostre, dalla loro rapida diffusione, dal loro incremento che non ha riscontro.

E già l'ampio svolgimento ottenuto confermò il giudizio espresso dall'autore in una relazione di molto anteriore (dell'anno 1855) in cui diceva: « che non sarebbe corso molto tempo prima che ogni città di Germania avesso istituti popolari di credito. » Ed ha tanto maggiore probabilità di crescere questo movimento iniziato con sì belle speranze quanto più le classi colte e possidenti ed anzi gli stessi governi avranno imparato ad apprezzare convenientemente l'elemento conservativo che in sè gli istituti popolari racchiudono. Infatti a quella divisione sistematica tra capitale e lavoro, da cui s'innalza il rosso e temuto fantasma che minaccia la distruzione dell'ordinamento esistente, del bene e della coltura sociale, nulla può opporsi di più efficace di quei provvedimenti, mercè i quali l'operajo medesimo sia fatto partecipe dei benefici del capitale. Il bene sociale e la coltura, giova rammentarlo, non risentiranno danno se anche spargeranno le loro benedizioni su quelle classi che fino ad ora ne erano escluse. Sì piuttosto il bene sociale e la coltura avranno la sicurezza di trionfare di tutti i loro nemici se andranno estendendosi più e più in mezzo al ceto degli operai.

CAPITOLO QUINTO

APPENDICE

Leggi, istruzioni, statuti, formulari ecc. a corredo degli argomenti svolti nei capitoli precedenti.

I.

Legislazione prussiana sulle associazioni.

a.

Legge, che regola le condizioni di diritto privato delle associazioni di acquisto e di economia, del 27 marzo 1867.

Noi Guglielmo, per la grazia di Dio Re di Prussia ecc. coll'adesione delle due Camere della Dieta della nostra Monarchia, ordiniamo quanto segue:

SEZIONE I.

DELLA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

§ 1

Le società non ristrette a un numero limitato di membri e che per mezzo di gestione comune si propongono a scopo l'acquisto del credito o il progresso dell'industria o dell'economia dei propri soci, vale a dire:

1) le unioni di prestito e di credito,

2) le associazioni per acquisto e deposito di materie prime,

3) le associazioni per lavori industriali e per la vendita a interesse comune degli oggetti lavorati (associazioni di produzione),

4) le associazioni per l'acquisto comune di vettovaglie all'ingrosso e per la rivendita al minuto ai soci (associazioni di consumo),

5) le associazioni per costruzione di case pei soci, acquistano i diritti di « associazioni iscritte » determinati nella presente legge, sotto le condizioni seguenti.

§ 2.

Alla fondazione dell'associazione occorre:

1) la compilazione scritta del contratto sociale (statuto),

2) l'assunzione di una firma comune.

La firma dell'associazione dev'essere desunta dall'oggetto dell'impresa, aggiunta la denominazione di « associazione iscritta. »

Non può accogliersi nella firma il nome di soci o di altre persone. Ogni nuova firma deve essere distinta chiaramente da tutte le firme di società iscritte già esistenti nel medesimo luogo o nello stesso comune.

Per l'assunzione dei singoli soci basta una dichiarazione scritta.

§ 3.

Lo statuto sociale deve determinare:

1) la firma e la sede dell'associazione,

2) l'oggetto dell'impresa,

3) la durata dell'associazione nel caso in cui sia limitata ad un certo periodo di tempo,

4) le condizioni per l'accoglimento e per il recesso dei soci,

5) l'importo delle quote di conferimento dei singoli soci e il modo di costituirle,

6) il modo di compilare il bilancio, di computare il guadagno, e di procedere all'esame del bilancio stesso,

7) il modo di eleggere e comporre la presidenza, e le firme della rappresentanza legale dei membri della presidenza,

8) la forma delle convocazioni dei soci,

9) le condizioni e la forma di voto che i soci sono chiamati a dare,

10) gli argomenti sui quali le deliberazioni non possono essere prese a semplice maggioranza di voti dei soli soci comparsi, ma che esigono un maggior numero di voti, od altro modo di votazione,

11) la forma di publicazione delle deliberazioni dei soci ed i fogli publici che devono darne l'annuncio,

12) la disposizione che tutti i soci sono obligati solidariamente e coll'intiero loro patrimonio per i debiti dell'associazione.

§ 4.

Il contratto sociale dev' essere publicato in sunto presso il tribunale di commercio, nel cui circondario ha sede l'associazione, e dev' essere iscritto nel registro delle associazioni che forma parte del registro di commercio (art. 73 della legge 24 giugno 1861 di promulgazione del cod. di commercio gen. germanico).

Il sunto dello statuto deve contenere:

1) la data del contratto sociale,

2) la firma e la sede dell' associazione,

3) l' oggetto dell' impresa,

4) la durata dell'associazione nel caso in cui sia limitata ad un certo periodo di tempo,

5) i nomi e il domicilio dei membri temporanei della presidenza,

6) la forma di publicazione delle deliberazioni dei soci ed i fogli publici che devono darne l' annuncio.

Nel tempo stesso devesi notificare che l' ispezione dell' elenco dei soci può essere fatta ad ogni tempo presso il tribunale di commercio.

Se il contratto sociale determina la forma speciale con cui la presidenza rende note al publico le sue deliberazioni e sottoscrive in nome dell' associazione, deve notificarsi anche la disposizione relativa.

§ 5.

Prima della iscrizione nel registro di commercio, l'associazione non possede i diritti di associazione iscritta.

§ 6.

Per ogni innovazione nel contratto sociale deve compilarsi un documento scritto, e se ne deve insinuare la notifica al tribunale di commercio mediante esibizione di due copie del protocollo della deliberazione relativa.

Nelle deliberazioni che portano innovazione allo statuto si procederà come pel contratto originario. Esse devono publicarsi in quanto rechino un mutamento nelle modalità determinate nell'annuncio anteriore.

La deliberazione non ha effetto giuridico prima che sia iscritta nel registro delle associazioni presso il tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l' associazione.

§ 7.

Presso i tribunali di commercio di tutti i luoghi nel cui circondario ha sede un istituto filiale dell' associazione devono osservarsi per la iscrizione nel registro relativo le stesse norme, che furono più sopra determinate (§§ 4-6) per l' istituto principale.

SEZIONE II.

DELLE RELAZIONI DI DIRITTO DEI SOCI FRA LORO, E DELLE RELAZIONI DI DIRITTO DI ESSI E DELL' ASSOCIAZIONE VERSO TERZI.

§ 8.

Le relazioni di diritto dei soci fra loro sono determinate dal contratto sociale. Quest' ultimo non può discostarsi dalle norme contenute nei paragrafi seguenti se non in quegli argomenti, pei quali la presente legge espressamente lo consente.

Il guadagno e la perdita, in difetto di determinazioni dello statuto, saranno ripartiti per capo tra i soci.

§ 9.

I diritti che ai soci competono nell' andamento dell' associazione, e particolarmente rispetto alla gestione degli affari, all' ispezione ed al controllo del bilancio ed alla ripartizione del guadagno, saranno esercitati dalla universalità dei soci nell' adunanza generale.

Ogni socio vi ha un voto, se non determini altrimenti il contratto sociale.

§ 10.

L' associazione iscritta può colla propria firma acquistare diritti ed assumere obligazioni, acquistare proprietà ed altri diritti reali sopra beni immobili, procedere in giudizio ed esservi impetita.

Il suo foro ordinario è il tribunale, sotto la cui giurisdizione essa ha la sua sede.

Le norme stabilite pei commercianti nel codice di commercio generale germanico e nella legge di promulgazione 24 giugno 1861 (Racc. delle leggi, pag. 449), valgono anche pelle associazioni, in quanto la presente legge non contenga norme che se ne discostino.

§ 11.

Per tutti i debiti contratti dall' associazione, in quanto a

coprirli non sia sufficiente in caso di liquidazione o di concorso il suo patrimonio, tutti i soci sono obligati solidariamente con tutto il loro avere.

Chi entra in una associazione esistente è obligato al pari di tutti gli altri soci per i debiti contratti prima del suo ingresso.

Qualunque patto in contrario non ha effetto giuridico verso terze persone.

§ 12.

I creditori privati di un socio non possono, pel sodisfacimento o per l'assicurazione dei loro crediti, colpire cose, crediti o diritti appartenenti al patrimonio dell'associazione, nè in tutto nè in parte. Può essere oggetto di esecuzione, di arresto o di sequestro soltanto ciò che il socio stesso può ripetere dall'associazione per interessi o per porzioni di guadagno, e quanto gli spetta all'atto della separazione.

§ 13.

La disposizione del precedente paragrafo vale anche pei creditori privati, a favore dei quali sussiste per legge o per altro titolo un'ipoteca o un diritto di pegno sui beni di un socio. La loro ipoteca o il loro diritto di pegno non si estende alle cose, ai crediti o ai diritti appartenenti al patrimonio dell'associazione o ad una porzione di esso, ma soltanto a quello che venne determinato nell'ultimo periodo del paragrafo precedente.

Da queste norme però non vengono alterati i diritti, che sopra un oggetto conferito da un socio nel fondo dell'associazione esistevano già all'atto del conferimento.

§ 14.

Finchè dura l'associazione non ha luogo compensazione nè totale nè parziale fra i crediti dell'associazione e i crediti particolari del suo debitore verso un socio. La compensazione può ammettersi dopo lo scioglimento della associazione, se ed in quanto all'atto della separazione il credito sociale venga assegnato al socio.

§ 15.

Se il creditore privato di un socio, dopo di avere esperita infruttuosamente l'esecuzione sopra il patrimonio speciale di lui, voglia escutere quella parte di attività che sarà per competere al debitore in seguito allo scioglimento dell'associazione, il creditore stesso per il proprio sodisfacimento può chiedere, previa denuncia, che sia ordinata l'esclusione del suo debitore dall'associazione, sia

questa conchiusa per un periodo determinato, oppure per un periodo indeterminato di tempo.

La denuncia deve darsi almeno sei mesi prima della fine dell' anno d' azienda dell' associazione.

SEZIONE III.

DELLA PRESIDENZA, DELLA GIUNTA DI SORVEGLIANZA E DELL' ADUNANZA GENERALE.

§ 16.

Ogni associazione deve avere una presidenza tratta dal gremio dei suoi soci. La presidenza rappresenta l'associazione in giudizio e fuori.

La presidenza può essere di uno o di parecchi soci, stipendiati o gratuiti. Il loro mandato è sempre revocabile, salvi i diritti di indennizzo competenti a tenore dei patti speciali esistenti.

§ 17.

Tosto dopo la loro elezione, i nomi dei membri della presidenza devono essere insinuati per la iscrizione nel registro di commercio, aggiunto alla insinuazione il mandato che serve a loro legittimazione. I membri della presidenza devono segnare la propria sottoscrizione innanzi al tribunale di commercio, o presentarla in forma autentica.

§ 18.

Gli ordinamenti che la presidenza trova di dare devono essere notificati nella forma determinata dal contratto sociale. La presidenza firma in nome dell' associazione; se non vi è alcuna norma in proposito, richiedesi la sottoscrizione di tutti i suoi membri. La sottoscrizione è fatta in guisa che tutti i sottoscriventi appongano il loro nome alla firma dell' associazione, oppure alla denominazione della presidenza.

§ 19.

L' associazione acquista diritti ed assume obligazioni per gli affari di diritto che la presidenza conchiude in suo nome. È indifferente che l' affare sia conchiuso espressamente in nome dell' associazione, oppure, se le circostanze lo esigano, che sia conchiuso in nome dei contraenti e nell' interesse dell' associazione.

La facoltà della presidenza di rappresentare l' associazione si

estende anche a quegli affari ed a quei rapporti di diritto pei quali le leggi esigono un mandato speciale. A legittimare la presidenza in tutti i contratti e in tutti gli affari che hanno relazione a diritti ipotecarî basta un attestato del tribunale di commercio, il quale dichiari che le persone che devono intervenirvi sono iscritte nel registro delle associazioni quali membri della presidenza.

§ 20.

La presidenza è obligata verso l'associazione ad osservare quelle limitazioni, che nello statuto sociale o nelle deliberazioni della adunanza generale furono poste all'estensione del suo incarico di rappresentante dell'associazione. Verso i terzi però le limitazioni delle facoltà della presidenza nella rappresentanza della associazione non hanno alcun valore legale. Ciò vale specialmente nel caso in cui la rappresentanza si estenda soltanto a certe specie di affari, o ad alcune determinate circostanze, o ad un certo tempo, o a certi luoghi speciali, oppure sia subordinata all'adesione dell'adunanza generale, o di un consiglio di sorveglianza, o di qualche altro consiglio di socî delegato ad affari speciali.

§ 21.

La presidenza presta giuramenti in nome dell'associazione.

§ 22.

Ogni mutazione nei membri della presidenza deve essere notificata al tribunale di commercio, perchè ne sia fatta annotazione nel registro delle associazioni e perchè sia resa di publica notizia.

La mutazione può essere opposta contro terzi solo in quanto concorrano riguardo ad essa quelle condizioni, che l'art. 46 del cod. di commercio generale germanico determina per l'estinzione del mandato.

§ 23.

L'intimazione alla associazione di diffide o di citazioni è fatta regolarmente quando ne sia intimato un membro della presidenza, che abbia facoltà di firmare da solo od insieme agli altri.

§ 24.

Alla fine di ogni trimestre la presidenza deve presentare in iscritto al tribunale di commercio l'elenco dei soci, che durante quel periodo di tempo entrarono ed uscirono dall'associazione: ad ogni anno poi, nel mese di gennajo, deve presentare un catalogo completo dei socî disposto in ordine alfabetico.

In base a questo catalogo il tribunale di commercio notifica e convalida l' elenco degli associati.

§ 25.

La presidenza deve tenere con diligente cura i registri necessarî all'azienda dell'associazione. Al più tardi nei primi sei mesi di ogni anno d'amministrazione deve publicare il bilancio dell'anno d'azienda trascorso, il numero dei socî che entrarono o recedettero posteriormente alla notificazione dell'anno precedente, e finalmente il numero dei soci in quel momento esistenti.

§ 26.

I membri della presidenza, che avessero operato oltre i limiti del proprio officio, o contro le determinazioni di questa legge o del contratto sociale, sono responsabili personalmente e solidalmente del danno che ne fosse derivato.

Se la loro opera sarà rivolta a scopî differenti da quelli puramente degli affari determinati nella presente legge (§ 1), oppure se nell'adunanza generale promuoveranno o non impediranno la conchiusione di contratti rivolti bensì ad argomenti di publico interesse, ma non allo scopo dei negozî predetti, saranno passibili di una multa estensibile ai 200 talleri (§ 1 dell'ordinanza 11 marzo 1850 sugli abusi del diritto di adunanza contrarî alla libertà civile).

§ 27.

Il contratto sociale può determinare che a lato della presidenza sia costituita una giunta di sorveglianza (consiglio di amministrazione, comitato).

Se è costituita una giunta di sorveglianza, essa deve esercitare un controllo sulla azienda dell'associazione in tutti i rami dell'amministrazione, può informarsi dell'andamento dei negozî dell'associazione stessa, prendere ispezione dei libri e dei documenti, esaminare lo stato della cassa sociale, convocare le adunanze generali. Quando le sembri necessario, può sospendere temporaneamente dalle loro funzioni membri della presidenza e impiegati, e ciò fino alla decisione dell'adunanza generale, che tosto dopo deve convocare, dando nel frattempo i provvedimenti opportuni per la gestione degli affari.

Essa esamina i resoconti annuali, i bilanci e le proposte sulla ripartizione dei guadagni, e deve riferirne ogni anno alla adunanza generale.

Convoca l'adunanza di tutti i soci ogni qual volta lo renda necessario l'interesse dell'associazione.

§ 28.

La giunta di sorveglianza ha facoltà di incoare procedimenti contro i membri della presidenza, ogni qual volta l'adunanza generale lo determini.

Quando l'associazione deva iniziare un procedimento contro i membri del consiglio di sorveglianza, lo fa mediante persone fornite di pieno mandato, che sono elette a tale scopo nell'adunanza generale. Ogni socio può intervenire, se il voglia, nella procedura a proprie spese.

§ 29.

La gestione degli affari dell'associazione e la sua rappresentanza riguardo alla azienda stessa possono essere affidate ad altri procuratori, oppure ad impiegati dell'associazione. In tali casi le loro facoltà si determinano a seconda del mandato loro conferito; in dubio si estendono a tutte quelle attribuzioni di diritto, che trae seco ordinariamente l'esercizio di simili affari.

§ 30.

L'adunanza generale dei soci è convocata dalla presidenza, in quanto il contratto sociale non ne attribuisca facoltà anche ad altre persone.

L'adunanza generale dei soci, oltre ai casi espressamente determinati nel contratto sociale, deve convocarsi ogni qual volta sembri esigerlo l'interesse dell'associazione.

L'adunanza generale deve convocarsi se almeno la decima parte dei membri dell'associazione ne faccia domanda in iscritto alla presidenza, determinando anche lo scopo ed i motivi di tale convocazione. Se il contratto sociale stabilisse che il diritto di convocazione deva spettare ad un numero maggiore o minore di soci, se ne osserveranno le speciali disposizioni.

§ 31.

La convocazione dell'adunanza generale dev'essere fatta nel modo determinato dal contratto sociale.

Ogni qual volta si convochi l'adunanza generale se ne deve determinare il motivo. Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti, la cui trattazione non sia stata annunciata: se ne eccettua però la deliberazione sopra affari pei quali in un'adunanza

generale sia stato proposto di convocare un'adunanza straordinaria successiva.

Per proporre e per trattare argomenti senza deliberarne, non è necessario di annunziare previamente il motivo dell'adunanza.

§ 32.

La presidenza è obligata all'osservanza ed alla esecuzione di tutte le norme determinate dal contratto sociale e delle deliberazioni prese in corrispondenza alle norme stesse in adunanza generale, e ne è responsabile verso l'associazione.

Le deliberazioni dell'adunanza generale devono essere iscritte in un libro di protocollo, la cui ispezione è libera a tutti i soci ed ai magistrati dello stato.

SEZIONE IV.

DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEL RECESSO DI SINGOLI SOCI.

§ 33.

L'associazione si scioglie:

1) col decorso del tempo determinato nel contratto sociale,

2) con deliberazione dell'adunanza generale,

3) coll'apertura del concorso (fallimento).

§ 34.

Se un'associazione si renda colpevole di azioni o di ommissioni contrarie alla legge, per le quali sia danneggiato il bene comune, oppure se volga l'opera sua a scopi differenti da quelli degli affari determinati nella presente legge (§ 1) può essere disciolta, senza che perciò le competa alcun diritto di indennizzo.

Lo scioglimento in tal caso può avvenire soltanto per sentenza giudiziale provocata dall'autorità governativa della provincia. Competente a pronunciare la sentenza è il tribunale del luogo in cui l'associazione ha la sua ordinaria sede d'affari.

Il tribunale competente deve partecipare la sentenza a quel tribunale che tiene il registro delle associazioni, e ciò affinchè, a tenore del § 36, ne effettui l'iscrizione e vi dia publicazione.

§ 35

Dello scioglimento dell'associazione, [illegible]

seguito ad apertura di [illegible]

tribunale per la annotazione relativa nel registro delle associazioni; e per tre volte se ne deve dare l'annuncio nei giornali determinati per le notificazioni degli affari concernenti l'associazione.

Nell' annuncio devono essere invitati i creditori ad insinuare le loro pretese presso la presidenza dell' associazione.

§ 36.

Il tribunale che è foro del concorso deve d'officio annotare nel registro delle associazioni l'apertura del concorso. La notificazione relativa dev' essere data nei giornali determinati secondo il § 4, n. 6. Se il registro delle associazioni non è tenuto presso il tribunale ch'è foro del concorso, deve quest' ultimo darne partecipazione al tribunale di commercio, presso il quale è tenuto il registro, acciocchè ne eseguisca immantinente la iscrizione.

§ 37.

Ogni socio ha il diritto di uscire dell' associazione anche se il contratto sociale sia stato conchiuso per un periodo determinato di tempo.

Se il contratto sociale non determina il termine per la previa denuncia, nè il momento in cui può avvenire il recesso del socio, questo ha luogo soltanto alla fine dell' anno di amministrazione, previa denuncia data con un termine non minore di quattro settimane. Il vincolo sociale si estingue colla morte del socio, in quanto i contratti sociali non stabiliscano diversamente.

In ogni caso l'associazione può escludere soci dal proprio seno pei motivi determinati nel contratto sociale, come pure per la perdita dei diritti civili.

§ 38.

I soci receduti od esclusi, come pure gli eredi di soci defunti rimangono obligati verso i creditori dell' associazione per tutti gli obblighi da questa contratti fino al momento della cessazione del loro vincolo sociale, e ciò fino al compimento del termine di prescrizione (§ 51).

Se il contratto sociale non determina diversamente, i soci receduti non hanno alcun diritto sul fondo di riserva o sul patrimonio dell' associazione altrimenti esistente; possono soltanto ripetere entro tre mesi dallo scioglimento del loro vincolo il pagamento delle quote di conferimento ed i dividendi a queste attribuiti.

Da tale obligazione non può essere dispensata l'associazione quand' anche per il recesso o per l' esclusione del socio si fosse

diminuito il suo patrimonio; essa può soltanto deliberare il proprio scioglimento e procedere alla liquidazione.

SEZIONE V.

DELLA LIQUIDAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE.

§ 39.

Avvenuto lo scioglimento dell'associazione, fuori del caso di concorso, la liquidazione si compie ad opera della presidenza, a meno che il contratto sociale o una deliberazione dell'associazione non ne dia incarico ad altre persone. La determinazione di procedere alla liquidazione può sempre essere revocata.

§ 40.

La presidenza parteciperà al tribunale di commercio il nome dei liquidatori affinchè sieno iscritti nel registro delle associazioni: eglino dovranno segnare la propria sottoscrizione personalmente innanzi al tribunale, oppure dovranno presentarla in forma autentica.

Del pari s'insinuerà per l'iscrizione nel registro il recesso di un liquidatore oppure l'estinzione del suo mandato.

§ 41.

La nomina di liquidatori, come pure il recesso di uno di essi o l'estinzione del suo mandato, possono opporsi ai terzi solo in quanto concorrano riguardo a questi fatti le condizioni sotto le quali, giusta gli articoli 25 e 46 del codice di commercio generale germanico, il cambiamento dei proprietari di una firma o l'estinzione di una procura hanno effetto in confronto di terze persone.

Se sieno parecchi i liquidatori, potranno procedere con efficacia legale alle operazioni proprie della liquidazione soltanto riuniti, a meno che non sia espressamente statuito che possano agire separati.

§ 42.

I liquidatori dovranno condurre a termine gli affari correnti, adempiere agli obblighi della disciolta associazione, riscuotere i crediti e convertire in denaro il fondo sociale: dovranno rappresentare l'associazione in giudizio e fuori; potranno per essa transigere e far compromessi. Per ultimare gli affari pendenti potranno i liquidatori imprenderne anche di nuovi.

Ove il contratto sociale o una deliberazione dell'associazione

non disponga altrimenti, i liquidatori non possono alienare beni immobili se non a publico incanto.

§ 43.

In confronto dei terzi non hanno alcun effetto giuridico le limitazioni imposte alle facoltà dei liquidatori (§ 42).

§ 44.

I liquidatori si sottoscriveranno apponendo il loro nome alla firma sin allora usata, da denotarsi come firma in liquidazione.

§ 45.

Nella trattazione degli affari, i liquidatori sono vincolati verso l'associazione ad eseguire le deliberazioni dell'adunanza generale.

§ 46.

I denari esistenti al momento dello scioglimento dell'associazione e tutti quelli che si ricavassero durante la liquidazione, saranno impiegati nel modo seguente:

a) saranno anzi tutto pagati alla scadenza i creditori dell'associazione, e saranno trattenuti i denari necessarî a coprire i crediti non ancora scaduti;

b) col denaro rimasto saranno restituite ai socî le loro quote di conferimento, compresi i dividendi attribuiti. Se la somma non basta all'intiero pagamento, si ripartirà in proporzione degli importi delle singole azioni;

c) col denaro che avanzerà, pagati i debiti dell'associazione e le azioni dei soci, si ripartirà tosto tra i socî il guadagno dell'ultimo anno di amministrazione secondo le norme del contratto sociale. Gli ulteriori civanzi saranno divisi *pro capite* tra i soci, ove lo statuto non disponga altrimenti.

§ 47.

I liquidatori devono fin dal principio della liquidazione compilare un bilancio del negozio. Se da questo o da un altro bilancio eretto più tardi apparisse che il patrimonio sociale (compresi il fondo di riserva e le azioni dei soci) non basti a coprire i debiti dell'associazione, i liquidatori sotto propria responsabilità dovranno tantosto convocare un'adunanza generale, e poscia, in quanto i soci otto giorni dopo la convocazione mancassero di versare le somme di denaro necessarie a far fronte alla deficienza, avranno obligo di provocare dal tribunale di commercio l'apertura del concorso mercantile (fallimento) sopra il patrimonio dell'associazione.

§ 48.

Ad onta dello scioglimento dell'associazione, fino a che venga ultimata la liquidazione, si applicheranno alle relazioni di diritto dei soci cessanti fra loro, come pure a quelle dell'associazione coi terzi, le norme della seconda e terza sezione di questa legge, in quanto non sia diversamente richiesto dalle disposizioni della sezione presente, o dalla natura della liquidazione. In caso di scioglimento dell'associazione, un socio che abbia per avventura contribuito nelle sue quote di partecipazione meno di quello che stabilisce lo statuto non è obligato in via di regresso verso i soci che abbiano contribuito di più. Il foro che era competente per l'associazione all'atto del suo scioglimento continua ad esserlo per l'associazione disciolta fino a liquidazione compiuta. Le intimazioni all'associazione si faranno con effetto legale ad uno dei liquidatori.

§ 49.

Compiuta la liquidazione, i libri e i documenti dell'associazione disciolta si daranno in custodia ad uno dei soci cessati o ad un terzo. In mancanza di amichevole accordo, il socio o il terzo sarà destinato dal tribunale commerciale.

I soci e i loro successori conservano il diritto d'ispezionare e di valersi dei libri e delle carte.

§ 50.

Oltre al caso menzionato al § 47, si aprirà il concorso mercantile (fallimento) sul patrimonio dell'associazione non appena essa abbia sospeso i suoi pagamenti prima o dopo il suo scioglimento (v. § 281, n. 2 dell'ordinanza 8 maggio 1855 sulle masse concorsuali, codice di commercio renano art. 441, legge 9 maggio 1859, raccolta delle leggi, pag. 208).

La presidenza dell'associazione deve dare l'annuncio della sospensione dei pagamenti. Se tale sospensione avviene dopo lo scioglimento dell'associazione, quest'obligo compete ai liquidatori.

L'associazione è rappresentata dalla presidenza o dai liquidatori secondo il caso. Devono quindi comparire in giudizio personalmente e porgere informazioni in tutti quei casi nei quali ciò è prescritto per i debitori comuni. Non possono conchiudersi in tale argomento convegni.

L'apertura del concorso sul patrimonio sociale non trae con sè l'apertura del concorso sul patrimonio privato dei singoli soci.

L'editto di apertura del concorso, e rispettivamente la dichiarazione di fallimento, non deve contenere i nomi dei soci solidalmente responsabili. Tosto che il concorso sia chiuso, possono i creditori per la deficienza dei loro crediti, compresi anche interessi e spese, ma però in quanto ne abbiano fatta insinuazione e ne abbiano ottenuta la liquidazione nella procedura concorsuale, procedere in confronto dei soci solidalmente responsabili.

SEZIONE VI.

DELLA PRESCRIZIONE DELLE AZIONI IN CONFRONTO DEI SOCI.

§ 51.

Le azioni contro un socio per crediti verso l'associazione si prescrivono in due anni dopo lo scioglimento dell'associazione o dacchè il socio è receduto o ne fu escluso, in quanto per l'indole del credito la legge non determini un tempo più breve di prescrizione.

La prescrizione comincia col giorno in cui lo scioglimento dell'associazione fu iscritto nel registro di commercio, oppure il recesso o l'esclusione del socio fu notificato al tribunale. Se il credito scade posteriormente all'iscrizione od alla notificazione, la prescrizione decorre dal dì della scadenza. Esistendo ancora un fondo sociale indiviso, non si potrà opporre al creditore la prescrizione biennale, in quanto egli ripeta il suo sodisfacimento dal fondo sociale.

§ 52.

La prescrizione a favore di un socio receduto od escluso non s'interrompe per atti giudiziari intrapresi contro un altro socio, ma bensì per atti rivolti contro l'associazione che continua ad esistere.

La prescrizione a favore di un socio che formava parte della associazione al tempo del suo scioglimento, non s'interrompe per atti giudiziari promossi contro un altro socio, ma s'interrompe per atti intrapresi contro i liquidatori, e rispettivamente contro la massa concorsuale.

§ 53.

La prescrizione decorre anche contro i minorenni e le persone sotto tutela, come pure contro le persone giuridiche, alle quali per legge competono i diritti dei minorenni, senza che sia ammissibile la restituzione in intiero, ma però con riserva del regresso dei minorenni contro i tutori e gli amministratori.

Disposizioni finali.

§ 54.

Il tribunale di commercio deve costringere sotto pene disciplinari la presidenza dell'associazione ad adempiere esattamente agli obblighi del suo officio determinati ai §§ 4, 6, 17, 22, 24, 25, 30 terzo allinea, 32 secondo allinea, 35, 40.

Per il procedimento relativo si seguiranno le norme statuite nell'art. 5 della legge 24 giugno 1861 di promulgazione del cod. di commercio generale germanico.

§ 55.

L'inosservanza nelle denuncie prescrittte, od altre mancanze, negli obblighi imposti alla presidenza dalla presente legge saranno punite con multe da infliggersi ai suoi membri ed estensibili a 20 talleri.

§ 56.

La disposizione del § 55 non esclude l'applicazione di pene più severe sancite da altre leggi contro le azioni commesse.

§ 57.

Le iscrizioni nel registro delle associazioni sono immuni da spese. Più particolareggiati ordinamenti sulla tenuta del registro delle associazioni saranno dati in una istruzione che verrà emanata dal ministro del commercio, dell'industria e dei lavori publici e dal ministro della giustizia.

Il ministro del commercio, dell'industria e dei lavori publici ed il ministro della giustizia sono incaricati dell'esecuzione di questa legge.

A sanzione di che apponiamo alle presenti la nostra sottoscrizione ed il regio nostro sigillo.

Dato a Berlino, addì 27 marzo 1867.

b.

Istruzione 2 maggio 1867 del Ministro della giustizia sulla tenuta del registro delle associazioni.

(§ 57 *della legge sulle associazioni.*)

§ 1.

Il registro delle associazioni (§ 4 della legge 27 marzo 1867) ha lo scopo di recare a publica notizia colla maggiore esattezza possibile ed in guisa che ottengano piena fede quelle relazioni di diritto di un'associazione iscritta (§ 2 della legge stessa) che riescono di notevole interesse per la sua azienda commerciale.

§ 2.

Il registro delle associazioni è publico. La publicità vi è data in duplice modo. È libera a chiunque la ispezione di esso duranti le ore ordinarie d'officio, ed anche se ne può rilasciare, dietro domanda, una copia semplice o autenticata (certificato, estratto), la quale fa fede dell'avvenuta iscrizione e del suo tenore, ed in pari tempo si estende a far conoscere se ed in quanto siavi stato iscritto un fatto od un mutamento che tocchi la essenza dell'iscrizione. Se un tal fatto fu iscritto, deve riportarsi nell'attestato che si rilascia il preciso tenore della iscrizione relativa.

Parimenti il tribunale, dietro domanda, deve rilasciare un attestato, che dichiari non essere avvenuta una certa iscrizione nel registro, oppure non essere stato iscritto alcun fatto od alcun mutamento riferibile al contenuto di essa. È poi di metodo che ogni iscrizione si reca a publica notizia mediante uno o più annunci in publici fogli.

Ogni tribunale di commercio deve ogni anno, nel decembre, determinare i fogli publici, nei quali durante il corso dell'anno successivo saranno notificate le iscrizioni. La deliberazione relativa viene publicata una o più volte nel giornale officiale governativo e nei giornali determinati dal tribunale di commercio.

Se nel corso dell'anno uno di questi giornali cessa dalle sue publicazioni, se ne sostituisce un altro e se ne dà notizia nel modo sopradetto. Per le notificazioni da farsi nel frattempo, basta l'inserzione negli altri giornali che continuano a sussistere.

Per l'anno 1867, tosto che entrerà in vigore la legge 27 marzo 1867, la publicazione si farà nella gazzetta officiale del governo.

§ 3.

Ogni insinuazione destinata ad essere iscritta nel registro deve essere presentata innanzi al tribunale di commercio o personalmente o in forma autentica.

La insinuazione vale come fatta innanzi al tribunale di commercio quando sia stata ricevuta da un giudice del tribunale eletto a tal uopo, e nel circondario del tribunale d'appello di Colonia quando sia stata ricevuta dal secretario del tribunale di commercio.

Per forma autentica s'intende quella sanzionata da intervento di giudice o di notajo.

Se la insinuazione è fatta da un mandatario, deve questi esibire la procura autenticata da giudice o da notajo.

Le stesse solennità di forma si esigono per la sottoscrizione oppure per l'esibizione di una firma che per determinazione della legge debba essere fatta innanzi al tribunale di commercio.

§ 4.

Le iscrizioni, che la legge prescrive doversi fare nel registro delle associazioni, devono eseguirsi dagli interessati; i tribunali però ai quali è sffidata la tenuta del registro devono, nei casi contemplati dal § 54, compellere gli interessati con pene disciplinari, affinchè avvengano le insinuazioni necessarie e si adempiano formalmente le prescrizioni di legge.

Le regole del procedimento prescritto dall'art. V della legge 24 giugno 1861 di promulgazione del codice di commercio generale germ. sono determinate qui in segnito, ai § 31-40.

Siccome però possono costituirsi società senza i diritti di « associazione iscritta », così le associazioni contemplate dal § 4. della legge, sono tenute all'insinuazione ed alla iscrizione soltanto se vogliono usare della firma di « associazione iscritta ».

§ 5.

Il registro delle associazioni nel circondario del tribunale di appello di Colonia sarà tenuto dai tribunali di commercio: nelle altre parti del regno, nelle quali ha vigore la legge 27 marzo 1867, fino alla promulgazione di una legge generale sulla costituzione e sull'organamento dei tribunali di commercio, sarà tenuto dai tribunali circolari o dai tribunali civici; in Königsberg e in Danzica sarà tenuto invece dai collegi di commercio e di ammiragliato ivi

esistenti; in Eibing, Stettino e Memel dalle sezioni commerciali di quei tribunali circolari.

Nei tribunali circolari e civici la tenuta del registro è affidata alla prima sezione di essi, e, se questa si compone di parecchie divisioni, a quella che tratta di argomenti di procedura civile.

Se nel circondario di un tribunale civile è costituita una sezione speciale competente in argomento, questa è incaricata del registro di commercio per tutta la sua giurisdizione, e le altre sezioni dei tribunali circolari sono escluse dalla tenuta del registro delle associazioni.

Le istanze per le iscrizioni nel registro e le sottoscrizioni possono però esser fatte anche innanzi ai commissari giudiziali, i quali trasmettono i protocolli eretti al tribunale che deve dare gli ulteriori provvedimenti.

§ 6.

Gli affari relativi alla tenuta del registro delle associazioni saranno trattati da un giudice a ciò incaricato, colla cooperazione di un secretario. Di regola saranno chiamati gli stessi impiegati, ai quali è affidata la tenuta del registro di commercio. L'incarico è affidato a questi impiegati prima che incominci il nuovo anno e continua per tutta la durata di questo: nel tempo stesso se ne dà publica notizia nel modo prescritto nel § 2. terzo alinea. Se nel corso dell'anno si rende necessario qualche mutamento, lo si reca a publica conoscenza con un avviso inserito nei giornali destinati alla notificazione delle iscrizioni avvenute nel registro delle associazioni.

§ 7.

Il giudice che tratta gli affari relativi alla tenuta del registro delle associazioni, deve in particolare:

1) ricevere le insinuazioni per le iscrizioni nel registro delle associazioni e assistere di veduta alle sottoscrizioni che devono segnarsi innanzi al tribunale: in tali bisogne può servirsi della collaborazione di un secretario.

Affinchè in ciò si possa rispondere in modo sufficiente ai bisogni del publico, dovranno osservarsi nell'evadere le domande relative le norme contenute nel quarto alinea del § 19 del regolamento per i tribunali di prima istanza del 18 luglio 1850 (bullettino del ministero della giustizia pag. 232).

2) effettuare l' iscrizione delle insinuazioni assunte a

protocollo o presentate in iscritto, in quanto siano accoglibili, e provvedere tosto alle publicazioni prescritte;

3) sorvegliare perchè sia data precisa e perfetta esecuzione alle iscrizioni insinuate ed alle publicazioni relative, come pure perchè siano presentati gli elenchi dei membri delle associazioni (§ 24 della legge);

4) evadere le istanze relative alla tenuta del registro delle associazioni, e particolarmente rilasciare copie ed attestati;

5) procedere a tenore delle prescrizioni contenute nel § 54 di questa legge e nell'art. V della legge di promulgazione del codice di commercio: se però è fissata un'udienza per trattare e decidere sulla applicazione delle pene determinate dalla legge, la presidenza del tribunale (presidente di sezione) eleggerà un giudice che abbia a sostenere le funzioni di referente;

6) emanare ordinamenti di massima, segnatamente in quanto concerne il modo di eseguire le publiche notificazioni.

§ 8.

Riguardo al modo di trattare gli affari innanzi al collegio giudiziale, o di procedere alla revisione ed alla sottoscrizione dei decreti, e riguardo ad altri argomenti analoghi si applicheranno le norme contenute nei §§ 10 e 11 del regolamento sui tribunali di prima istanza 18 luglio 1850 (bullettino del ministero della giustizia, pag. 232). Il giudice, che tratta degli argomenti relativi al registro delle associazioni, non ha officio di commissario con azione indipendente.

§ 9.

Il secretario deve:

1) eseguire le iscrizioni nel registro in conformità alle prescrizioni,

2) provvedere al regolare adempimento delle disposizioni del tribunale,

3) compilare gli elenchi prescritti (§ 28 dell'istruzione),

4) offrire nelle solite ore d'officio all'ispezione di chiunque ne faccia ricerca il registro delle associazioni e le sottoscrizioni segnate in giudizio.

§ 10.

Il registro delle associazioni sarà tenuto in carta di buona durata, unita con solida legatura, e ne saranno numerati i fogli.

Il secretario nella prima pagina annoterà il numero dei fogli

che compongono il volume e munirà della propria firma tale annotazione.

§ 11.

Oltre il registro delle associazioni, saranno custoditi con cura gli altri atti particolari che vi si riferiscono.

A questi atti appartengono, nel corso del tempo, tutte le istanze per iscrizioni nel registro insieme ai relativi documenti, ed in particolare quei documenti che contengono le sottoscrizioni, i decreti relativi alle istanze d'iscrizione, e le prove delle avvenute notificazioni. Oltracciò possono esistere atti particolari per ogni associazione speciale.

Gli atti di procedura ed i decreti, che si riferiscono ai provvedimenti dati dal tribunale a tenore del § 54, vengono custoditi fra gli atti particolari delle singole associazioni.

Se in casi particolari questi atti sono numerosi, oppure se sopra qualche argomento speciale è necessario di chiamare le parti ad udienza giudiziale, se ne forma un apposito fascicolo.

§ 12.

Ogni qual volta sia da farsi un'iscrizione nel registro delle associazioni, devono annotarsi:

1) la data del decreto giudiziale che ordinò l'iscrizione,

2) il giorno in cui l'iscrizione fu eseguita,

3) l'indicazione d'archivio del fascicolo che contiene il decreto giudiziale.

Ogni annotazione deve essere sottoscritta dal secretario coll'indicazione del suo carattere officiale.

Eseguita l'iscrizione, il secretario deve, accanto al decreto giudiziale, apporre nota della sua esecuzione e del giorno in cui vi fu dato adempimento; e tale annotazione sarà da lui sottoscritta.

§ 13.

La notificazione publica di un'iscrizione deve essere fatta senza ritardo di sorte, tosto che l'iscrizione stessa sia stata eseguita, e prima che se ne abbia a verificare una nuova.

§ 14.

Deve darsi particolare notizia dell'effettuazione di un'iscrizione a chi ne fece istanza. Nel caso in cui si dovesse rigettare la domanda, se ne faranno conoscere i motivi all'interessato.

§ 15.

Se nel registro fu iscritto lo scioglimento di un'associazione,

tutte le annotazioni relative alla disciolta associazione saranno sottolineate con inchiostro rosso.

Se ciò è avvenuto nella massima parte del registro, questo potrà chiudersi colla istituzione di un nuovo registro, scrivendosi sulla prima e sull' ultima pagina di quello l' annotazione: « Questo registro fu chiuso per la istituzione di un registro nuovo. »

Nel nuovo registro devono riportarsi dall' anteriore tutte le iscrizioni sottolineate in inchiostro rosso; ad ogni singola traslazione di queste iscrizioni sarà da aggiungersi il richiamo del numero corrispondente del registro antico colle parole: « trasportato dall' anteriore registro n.° ».

§ 16.

Le insinuazioni per l' iscrizione nel registro delle associazioni, mostrandosi di per sè d' urgente interesse, vanno accolte ed esaurite anche duranti le ferie giudiziali.

§ 17.

Il registro delle associazioni non potrà mai essere distrutto.

Gli atti che vi appartengono potranno distruggersi dopo il decorso di 30 anni computati dal tempo in cui le annotazioni, alle quale gli atti si riferiscono, furono nel registro delle associazioni sottolineate in rosso.

§ 18.

Il registro delle associazioni sarà tenuto secondo il formulario qui aggiunto in *A*.

Ogni qual volta deva iscriversi nel registro un' associazione avente sede nel circondario del tribunale, si istituirà per essa un registro speciale, nel quale si terrà annotazione del tenore dei contratti sociali relativi a questa associazione, degli altri contratti e delle determinazioni successive che si discostano dallo statuto primitivo; e questo registro particolare dovrà riguardarsi quale parte ed appendice del primo. Sulla prima pagina del registro generale il secretario farà annotazione da lui sottoscritta della istituzione di un tal registro di appendice. In questa appendice saranno iscritti anche gli elenchi dei soci che deve presentare la presidenza.

§ 19.

L' iscrizione delle associazioni, scorso il termine delle insinuazioni, viene eseguita nel registro del tribunale entro il cui territorio le associazioni hanno sede.

§ 20.

Ogni associazione viene iscritta sopra una pagina particolare del registro. In quanto una pagina non bastasse per la prima iscrizione si riempiranno quante occorrono delle pagine seguenti in serie non interrotta; ed anzi, se si preveda il bisogno di iscrizioni che esigono uno spazio notevole, si lascierà a tal uopo vacuo un numero sufficiente di fogli successivi.

§ 21.

La iscrizione si eseguisce dietro insinuazione della presidenza dell'associazione e dietro presentazione in iscritto del contratto sociale, a tenore del § 3 della legge.

All'insinuazione la presidenza deve aggiungere l'elenco dei soci esistenti al tempo dell'insinuazione, giusta il formulario in *B*.

§ 22.

L'iscrizione dell'associazione nel registro si fa in seguito all'accoglimento del contratto sociale.

Accolto dal tribunale il contratto sociale, si effettuerà l'iscrizione nel registro generale, riferendo in compendio:

1) la data del contratto sociale,

2) la firma e la sede dell'associazione,

3) l'oggetto dell'impresa,

4) la durata dell'associazione nel caso in cui sia limitata ad un certo periodo di tempo,

5) il nome e il domicilio degli attuali membri della presidenza,

6) la forma in cui devono essere fatte le notificazioni dell'associazione ed i publici giornali nei quali devono inserirsi.

Se il contratto sociale determina la forma, secondo cui la presidenza notifica le proprie deliberazioni e sottoscrive in nome della associazione, sarà da iscriversi nel registro generale la disposizione relativa; mentre invece al registro speciale di appendice di cui il § 18 sarà da aggiungersi una copia esatta, oppure un completo esemplare a stampa del contratto sociale vidimato dal secretario.

Nel registro generale si annota la pagina del registro di appendice, cui si trova allegata la copia o l'esemplare del contratto sociale. La firma della associazione è iscritta nel secondo casellino del registro, il luogo ove ha sede è annotato nel terzo casellino; le rimanenti annotazioni col riferimento al registro di appendice si iscrivono nella quarta finca del registro generale.

§ 23.

La iscrizione delle deliberazioni dell' adunanza generale, che hanno per argomento la continuazione dell'associazione oppure un mutamento nelle statuizioni del contratto sociale, si fa in seguito all' insinuazione fattane dalla presidenza e dopo che sia stato offerto il documento scritto che contiene la presa deliberazione.

Delle deliberazioni stesse si tiene nota compendiosa nel registro generale, a tenore del § 21, e nel registro di appendice per disteso.

Se queste deliberazioni recano un' alterazione nella firma o nella sede della società, si effettua l' iscrizione della prima mutazione nella seconda colonna del registro; e della seconda mutazione nel terzo casellino.

§ 24.

Nella quarta colonna del registro si iscriveranno con brevi annotazioni:

1) i nomi degli attuali membri della presidenza dell' associazione: prima però dell' iscrizione di un membro della presidenza, dovrà egli eseguire la propria sottoscrizione innanzi il giudice, oppure presentarla in forma autentica:

2) lo scioglimento dell' associazione; e se esso avvenga in seguito all' aprimento del concorso sulle sostanze della associazione, si farà annotazione dell' avviamento della procedura relativa;

3) i nomi dei liquidatori eletti in seguito allo scioglimento dell'associazione, il recesso di un liquidatore, oppure la cessazione del suo mandato.

Ogni liquidatore deve eseguire la propria sottoscrizione innanzi al giudice oppure presentarla in forma autentica.

Non può iscriversi limitazione di sorta delle facoltà della presidenza o di un liquidatore.

§ 25.

Le iscrizioni determinate al § 24 avvengono in seguito ad insinuazione della presidenza fatta in base della deliberazione dell' adunanza generale della società, intorno a che dovrà presentarsi il documento relativo.

Se l' intiera presidenza sia sospesa per ordine del consiglio di amministrazione (§ 27) se ne farà insinuazione dal consiglio stesso per l' analoga iscrizione.

L' iscrizione dell' apertura del concorso è fatta ex officio tosto

che se n'abbia notizia. Se il concorso è aperto dallo stesso tribunale del luogo, se ne deve fare immediatamente annotazione nel registro delle associazioni.

Parimenti si fa l'iscrizione ex officio dello scioglimento di una società nel caso determinato al § 34 della legge, tostochè al tribunale di commercio sia stata comunicata legalmente la sentenza dal competente tribunale.

§ 26.

Per la iscrizione di un'associazione nel registro del tribunale, nel cui circondario l'associazione stessa non ha la propria sede, ma tiene un istituto dipendente, valgono le disposizioni antecedenti, coll'avvertenza che la iscrizione nel registro del tribunale ove siede l'istituto filiale non può aver luogo, se prima non sia offerto un attestato del tribunale del luogo ove ha sede l'associazione, donde risulti essere stata eseguita l'iscrizione di essa nel registro.

§ 27.

Se un'associazione trasporta la sua sede in un luogo che sia fuori del circondario del tribunale, e se nel circondario stesso non esiste neppure un istituto filiale, l'associazione deve considerarsi come estinta in quanto riguarda la tenuta del registro.

§ 28.

Oltre al registro delle associazioni è officio del secretario di tenere un elenco disposto in ordine alfabetico contenente le firme rispettive delle associazioni che vi sono iscritte, con riferimento al numero che tengono nel registro. Nell'elenco dei soci (§ 21) deve poi tenere nota dei nomi dei nuovi soci, e nella quarta colonna deve iscrivere il giorno in cui i soci recedettero o furono esclusi dall'associazione.

§ 29.

Ogni qualvolta vogliasi effettuare un'iscrizione nel registro delle ipoteche in nome dell'associazione, non si deve soltanto accennare l'anteriore iscrizione dell'associazione nel registro delle associazioni (§ 10 della legge), ma oltracciò, a tenore delle norme determinate pella tenuta dei libri ipotecari, deve darsi publico avviso che il diritto fu acquisito dalla società, e che questa ne divenne proprietaria.

§ 30.

Se il tribunale deve procedere contro i membri della presidenza

dell' associazione a tenore del § 54 della legge, si applicheranno le norme seguenti.

§ 31.

Il tribunale deve procedere contro il membro della presidenza, quand' anche egli non abbia domicilio nella sua giurisdizione.

Se prima di procedere, il tribunale reputa necessario di effettuare indagini più precise, deve effettuarle a tenore del § 8 art. 5 della legge 14 giugno 1861.

§ 32.

La deliberazione dietro cui incomincia il procedimento (§ 1 detta legge) ed ogni decreto che ordina di riattivarlo (§ 2 e § 6 n. 3 detta legge) deve notificarsi alla parte a tenore delle prescrizioni sull' intimazione di decreti giudiziali di procedura civile, ritirandosi la prova dell' intimazione.

§ 33.

Se è comminata una pena disciplinare, ove entro il termine prescritto non sia stato eseguito il decreto, nè contro esso siasi insinuato ricorso, tal pena verrà applicata non appena sia stata comminata, quand'anche, in seguito a rinnovazione del decreto, la persona colpita più tardi si giustifichi (§ 2 detta legge).

§ 34.

Quando dal ricorso insinuato in tempo opportuno, od in altro modo (§ 8 detta legge) emerga la manifesta giustificazione della persona colpita dalla pena, il tribunale dovrà cassare il pronunciato decreto e darne in pari tempo notizia all' interessato.

§ 35.

Sul ricorso, che non fosse trovato sufficiente alla giustificazione della persona, sarà fissata udienza dal tribunale (§ 3 detta legge).

§ 36.

Quand'anche la comminata pena disciplinare importi meno di 50 talleri, l' udienza sarà tenuta innanzi la deputazione od una delle deputazioni incaricate della trattazione e della decisione dei processi civili discussi oralmente a forma collegiale.

La persona interessata sarà citata in termine opportuno secondo le prescrizioni del processo civile.

La trattazione all' udienza comincierà con una esposizione orale del fatto, che sarà presentata da uno dei membri del tribunale eletto a referente. L' ulteriore procedimento è determinato

dalle disposizioni del processo orale civile, colle modificazioni volute dalla natura della cosa; così che il tribunale potrà, fino alla decisione finale, ammettere l'introduzione di nuovi fatti e di nuove prove ed anche ordinare d'officio nuove ricerche sui rapporti di fatto, dandone notizia all'interessato, in ispecialità per quanto riguarda l'audizione di testimoni, che saranno assunti nell'udienza stessa (§§ 3, 8 detta legge).

§ 37.

La decisione finale, come pure la decisione pronunciata nel dì dell'udienza in caso di contumacia dell'interessato (§ 4 detta legge), ha forma di sentenza; essa viene publicata e intimata al reo secondo le norme del processo civile per la publicazione e per l'intimazione delle sentenze: la decisione favorevole all'interessato sarà formulata in modo che ne risulti la cassazione dell'anteriore decisione che infliggeva la pena.

§ 38.

Se l'interessato non giunse a giustificarsi, ma le condizioni mutarono più tardi in guisa che il decreto sembri privo di efficacia, si applicherà ciò non ostante la pena minacciata finchè per nuovo decreto non cessino gli effetti del primo (§ 4 detta legge).

§ 39.

Se l'interessato insinua gravame al tribunale d'appello contro la decisione pronunciata in suo confronto, la trattazione e la decisione relativa sarà sottomessa alla deputazione o ad una delle deputazioni del senato civile per gli argomenti di appello civile, e ciò quand'anche la pena determinata importi meno di 50 talleri.

Le disposizioni dei §§ 36-38 trovano applicazione anche nel procedimento di appello (Art. 5 § 5 della legge di introduzione).

§ 40.

Le somme ricavate dalle pene disciplinari saranno dai tribunali versate nelle casse degli stipendi cui sono devolute, e non andranno applicate al fondo di sussidio dei figli indigenti di impiegati giudiziari defunti (vedi bullettino del ministero della giustizia del 1852, pag. 370, 371, e del 1856, pag. 195).

§ 41.

Il procedimento penale da tenersi nel caso contemplato dal § 26 della legge sulle associazioni è avviato secondo le disposizioni sull'inquisizione e sulla punizione dei delitti (Art. XV della legge di promulgazione del codice penale 14 aprile 1851, collez. delle

leggi, pag. 93 e segg.; §§ 39 e segg. dell'ordinanza 3 gennaio 1849, collez. delle leggi, pag. 14 e segg.; Art. 46-51 della legge 5 maggio 1852, collez. delle leggi, pag. 209 e segg.).

§ 42.

Nel circondario della corte di appello di Colonia non hanno applicazione i §§ 6-9, 12, 14, 36, 37, 39 e 40. In loro luogo si applicano le norme determinate ai §§ 119, 120 e 121, n. 1-6 della istruzione 12 dicembre 1861 concernente la tenuta del registro di commercio (bull. del ministero della giustizia del 1861, pag. 329), e ciò colle modificazioni che derivano dalla differenza dell'argomento.

§ 43.

I decreti di iscrizione nel registro delle associazioni e di licenziamento delle istanze relative sono esenti da tasse e da bolli. Per la notizia all'interessato dell'avvenuta iscrizione e per il decreto di rejezione dell'istanza di iscrizione si esigerà la tassa di cancelleria in ragione di 2 sgr. 6 pf. per ogni foglio di scritturazione incominciato.

Del rimanente per le spese e per i bolli si applicheranno le prescrizioni dell'ordinanza 27 gennaio 1862 (collez. delle leggi del 1862, pag. 33).

Berlino, addì 2 maggio 1867.

Il ministro della giustizia
Conte di Lippe.

c.

Estratto del codice di commercio generale germanico e della legge prussiana di introduzione 24 giugno 1861.

(V. § 10 della legge prussiana sulle associazioni).

I. Dei libri di commercio, dell'inventario e del bilancio

Dal codice di commercio generale germanico.

Art. 28.

Ogni commerciante è in obligo di tenere libri, dai quali si possano rilevare completamente i suoi affari di commercio e lo stato della sua sostanza.

Egli è obligato a conservare le lettere commerciali che riceve,

e a trattenere una copia (trascritta od impressa) di quelle che spedisce, ed a registrarle nel copia-lettere per ordine di data.

Art. 29.

Ogni commerciante dovrà al principio del suo esercizio elencare esattamente i suoi beni immobili, i suoi crediti e debiti, l'ammontare del suo contante ed ogni altro suo avere, indicarne il valore capo per capo, e chiudere le partite a pareggio, sì che ne risulti il ragguaglio fra l'attivo e il passivo; in appresso dovrà egli ogni anno compilare siffatti inventario e bilancio della sua sostanza.

Se il commerciante ha un fondaco di merci, di cui, attesa la qualità del commercio, non si possa senza inconvenienti far l'inventario ogni anno, basterà che l'inventario di tale fondaco sia assunto ogni due anni.

Le medesime disposizioni si applicano alle società di commercio per ciò che riguarda la sostanza sociale.

Art. 30.

L'inventario ed il bilancio saranno sottoscritti dal commerciante. Qualora vi sieno più soci personalmente responsabili, dovranno tutti sottoscriverli.

L'inventario e il bilancio potranno essere iscritti in un apposito libro, oppure compilati separatamente di volta in volta. In quest'ultimo caso saranno raccolti e conservati, riuniti in ordine progressivo.

Art. 31.

Nell'assunzione dell'inventario e del bilancio s'indicheranno tutti gli enti onde si compone la sostanza, ed i crediti secondo il valore ai medesimi attribuibile all'atto dell'assunzione.

I crediti dubi si esporranno secondo il loro valore verosimile; i crediti inesigibili saranno eliminati.

Art. 32.

Nella tenuta dei libri di commercio e nelle altre occorrenti annotazioni, il commerciante dovrà servirsi di una lingua vivente e dei caratteri di una tal lingua. I libri saranno legati, e ciascuno di essi numerizzato progressivamente foglio per foglio.

Nelle parti del foglio, le quali di regola vengono riempite dalla scrittura, non dovranno lasciarsi spazi in bianco. Il primitivo tenore di una registrazione non può essere reso illeggibile mediante cancellature od in altro modo; non si faranno raschiature, nè tali

cambiamenti che per la loro natura lascino dubio se siano stati fatti all'atto della primitiva iscrizione o soltanto posteriormente.

Art. 33.

I commercianti sono obligati di conservare i loro libri di commercio per lo spazio di dieci anni decorribili dal giorno che vi venne fatta l'ultima iscrizione.

Lo stesso vale per le lettere commerciali ricevute, come pure per gli inventari ed i bilanci.

Art. 34.

Nelle controversie fra commercianti in fatto di commercio, i libri debitamente tenuti forniscono una prova incompleta, la quale può rendersi piena col giuramento o con altri mezzi di prova. Il giudice però, ponderate tutte le circostanze, deciderà, secondo il suo criterio, se al contenuto dei libri sia da attribuire un maggiore o minore grado di forza provante, se, nel caso che i libri di commercio delle parti contendenti non si accordino, sia da prescindere onninamente da tale mezzo di prova, o se ai libri di una delle parti si deva attribuire una credibilità prevalente.

Si giudicherà secondo le leggi del paese se ed in quanto i libri di commercio abbiano forza di prova in confronto di chi non è commerciante.

Dalla legge prussiana di introduzione.

Art. 8, Tit. I, Sez. 1.

I libri di commercio dei commercianti non sono per sè soli sufficienti a costituire la prova nelle loro controversie con chi non è commerciante, ma hanno soltanto efficacia di sussidiare altre prove.

Tuttavolta sta nel criterio del giudice, guidato dall'apprezzamento di tutte le circostanze del caso, di distinguere se in affari di commercio sia da attribuire ai libri commerciali tenuti regolarmente tale forza provante, che possa all'una od all'altra delle parti essere deferito il giuramento suppletorio.

Dal codice di commmercio generale germanico.

Art. 35.

I libri di commercio nella cui tenuta siano incorse delle irregolarità, possono essere presi a calcolo come mezzi di prova solo

in quanto lo si trovi del caso, avuto riguardo alla qualità ed importanza delle irregolarità ed alla condizione della cosa.

Art. 36.

Le iscrizioni nei libri di commercio si potranno effettuare a mezzo degli assistenti di negozio senza pregiudizio della loro forza provante.

Art. 37.

Nel corso di una lite può il giudice, sopra proposta di una delle parti, ordinare la presentazione dei libri commerciali della controparte. Non avvenendo tale presentazione, si riterrà provato, a pregiudizio della parte renitente, l'asserito contenuto dei libri.

Art. 38.

Venendo in una lite presentati libri di commercio, si prenderà ispezione del loro contenuto riferibilmente all'oggetto controverso in concorso delle parti, e se ne formerà, nei casi opportuni, un estratto. Sarà libera al giudice l'ispezione del restante contenuto dei libri, in quanto ciò sia necessario per l'esame della regolare loro tenuta.

Art. 39.

Se i libri di commercio da presentarsi si trovano in luogo non compreso nel circondario del giudice della lite, questi ricercherà il giudizio del luogo dove si trovano i libri di commercio, perchè ne ordini la presentazione a sè dinanzi, procedendo dappoi secondo le disposizioni del precedente articolo, e rimettendo, in uno all'estratto autenticato, il protocollo assunto sull'incidente.

Art. 40.

In affari ereditari o di comunione di beni, come pure in caso di divisione di una società e nel concorso, in quanto vi si tratti dei libri del fallito, si potrà ordinare in via giudiziale la comunicazione dei libri di commercio, affine di prendere una piena cognizione dell'intiero loro contenuto.

2. DEGLI ATTI DI COMMERCIO, DELLA LORO CONCLUSIONE, DEL LORO ADEMPIMENTO, DELLA LORO CESSAZIONE E DI ALTRE DISPOSIZIONI ACCESSORIE CHE VI SI RIFERISCONO.

Dal codice di commercio generale germanico.

Art. 272.

Sono inoltre atti di commercio i seguenti affari, qualora vengano esercitati per professione:

ecc. ecc.

2. le operazioni dei banchieri o cambiavalute.

Art. 277.

Le disposizioni seguenti sono da applicarsi egualmente ad amendue i contraenti rispetto ad ogni affare che è un atto di commercio per parte di uno di essi, a meno che da queste disposizioni non risulti che le loro particolari determinazioni si riferiscano soltanto a quello dei due contraenti, riguardo al quale l'affare è un atto di commercio.

Art. 278.

Nel giudicare ed interpretare gli atti di commercio, il giudice deve indagare la volontà dei contraenti, senza attenersi al senso letterale dell'espressione.

Art. 279.

Nel valutare il significato e l'efficacia delle azioni ed ommissioni, si avrà riguardo alle consuetudini ed agli usi vigenti nel commercio.

Art. 280.

Se due o più persone hanno in comune assunto un obligo verso un altro rispetto ad un affare che dal loro canto è un atto di commercio, saranno essi da riguardarsi quali debitori insolidari, in quanto non risulti il contrario dall'accordo fatto col creditore.

Art. 281.

Per gli atti di commercio, come pure in tutti i casi nei quali questo codice impone un obligo solidale, non compete al debitore solidario l'eccezione della divisione o della previa escussione.

Lo stesso vale pel fidejussori quando il debito proviene da un affare, che per parte del debitore principale sia un atto di commercio, o quando la stessa fidejussione è un atto di commercio.

Art. 282.

Chi verso un altro è tenuto a usar diligenza rispetto ad un affare, che dal canto suo è un atto di commercio, deve applicare la diligenza di un regolato commerciante.

Art. 283.

Chi ha diritto all'indennizzo può chiedere la prestazione del danno emergente e del lucro cessante.

Art. 284.

La pena convenzionale non soggiace ad alcuna restrizione nell'importo; essa può eccedere il doppio dell'interesse.

Nel dubbio il debitore non è autorizzato a liberarsi dall'adempimento del suo obligo col pagamento della pena convenzionale.

Il patto d'una pena convenzionale non esclude nel dubbio la pretesa ad un indennizzo che ne superi l'importo.

Art. 285.

La caparra vale come pena di recesso solo nel caso che ciò sia convenuto o sia nell'uso locale.

Sarà restituita o messa in conto se null'altro fu convenuto od è nell'uso locale.

Art. 286.

Non si possono impugnare atti di commercio per lesione enorme e particolarmente per lesione oltre la metà.

Art. 287.

La misura degli interessi legali, ed in particolare di quelli di mora, è, pegli atti di commercio, il sei per cento all'anno.

In tutti i casi, nei quali è stabilito in questo codice l'obligo di pagare interessi, senza precisarne la misura, sono da intendersi del sei per cento all'anno.

Art. 291.

Se un commerciante ha con un altro commerciante conto corrente, quegli a cui nella chiusa del conto compete un saldo, ha diritto di chiedere interessi dal giorno del conguaglio sopra l'intero importo del saldo, quand'anche vi sieno compresi interessi.

Il conto si chiude una volta all'anno, sempre che non sia disposto altrimenti dalle parti.

Art. 292.

Pegli atti di commercio si possono pattuire gli interessi del sei per cento all'anno; il pattuire interessi maggiori è ammissibile solo in quanto lo concedano le leggi del paese.

Per i mutui che riceve un commerciante e pei debiti di un commerciante dipendenti dai suoi atti di commercio si possono patteggiare interessi anche maggiori del sei per cento all' anno.

Art. 293.

Negli atti di commercio possono gli interessi, nel loro importo complessivo, superare il capitale.

Art. 295.

La forza provante di un chirografo o di una quitanza non è vincolata al decorso di un termine.

Art. 296.

Il portatore di una quitanza si riguarderà autorizzato a ricevere il pagamento, sempre che le circostanze note al pagatore non ostino all' ammissione di una tale facoltà.

Art. 299.

Nel caso della cessione d' un credito derivante da un atto di commercio, si potrà chiedere il pagamento dell' intiero importo, ancorchè questo superi la somma del prezzo convenuto per la cessione.

Art. 300.

Un commerciante che ha accettato un assegno emesso sopra di lui, e ciò in confronto del terzo a cui favore fu emesso, è obbligato di sodisfarlo a quest' ultimo.

La dichiarazione di accettazione scritta e sottoscritta sopra un assegno scritto equivale ad una promessa di pagamento fatta all' assegnatario.

Art. 301.

Gli assegni e le polizze di debito emessi da commercianti per somministrazioni di denaro o di una quantità di cose fungibili o di carte di valore, senza che in essi si faccia dipendere l'obligo alla somministrazione da una controprestazione, possono cedersi mediante girata, qualora siano emessi all' ordine.

Per la validità del documento o della girata non si richiede che indichino il titolo dell'obligo o che contengano la dichiarazione della valuta avuta.

Chi ha accettato un tale assegno è obligato di sodisfarlo a colui, in favore del quale venne emesso od a cui è stato girato.

Art. 305.

Per carte emesse all'ordine e cedibili mediante girata (art. 301-304) valgono, riguardo alla forma della girata, alla legittimazione del

portatore ed all'indagine di tale legittimazione, come pure riguardo all'obligo del possessore a rilasciarle, le medesime disposizioni che per le cambiali si contengono negli articoli 11-13, 36 e 74 della legge generale di cambio germanica.

Se le carte indicate nell'art. 301 andarono smarrite, si applicheranno, riguardo all'ammortizzazione, le disposizioni date dall'art. 73 della legge generale di cambio germanica. L'ammortizzazione delle carte indicate nell'art. 302 si regola secondo le leggi del paese.

Art. 317.

Negli atti di commercio la validità dei contratti non dipende dalla erezione di uno scritto o da altre formalità.

Non si ammettono eccezioni a questa regola, se non in quanto sieno contenute nel presente codice.

3. DEGLI INSTITORI (PROCURATORI FIRMATARI).

(*V.* § 22 *della legge prussiana sulle associazioni, allinea* 2).

§ 46.

Se la estinzione della procura commerciale non fosse iscritta nel registro di commercio e publicata, il principale potrà opporla ai terzi nel solo caso ch'egli comprovi che a questi ciò era noto all'atto della conclusione dell'affare.

Se l'iscrizione e publicazione sono seguite, il terzo dovrà tollerare che l'estinzione della procura commerciale abbia effetto in suo confronto, a meno che le circostanze non diano fondamento a credere che egli, all'atto della conclusione dell'affare, non abbia conosciuto nè dovuto conoscere tale estinzione.

II.

Statuti.

Nelle odierne condizioni delle nostre unioni di credito e di prestito, troviamo opportuno di richiamare l'attenzione dei nostri lettori sui seguenti statuti, che potranno servire utilmente di esempio nella fondazione e nell'indirizzo di simili istituti. E però qui riportiamo:

a) lo statuto normale dell'unione di prestito di Berlino, compiuto colla cooperazione della direzione dell'associazione generale, introdottivi alcuni pochi mutamenti adatti all'ordine delle cose;

b) lo statuto e l'ordinamento d'affari della unione di credito di Meissen;

c) lo statuto modello compilato dall'autore, nella sua qualità di direttore dell'associazione generale, per quelle unioni che vogliano adottare le norme della legge prussiana sulle associazioni. Inoltre, per la migliore intelligenza dell'organamento delle associazioni tedesche, aggiungiamo:

d) lo statuto organico dell'associazione generale delle società germaniche.

Il primo di questi statuti (*a*) può in particolare servire di norma per l'organamento dei ristretti negozi delle unioni che si trovano nei primi gradi di svolgimento, fuori dei quali in generale non si è ancora spinto il movimento degli istituti di Berlino. E quello statuto non tien conto delle norme prescritte dalla recente legislazione prussiana, perocchè anche le unioni di Prussia non sono tenute a sottomettervisi.

Il secondo statuto (*b*) corrisponde a quelle unioni che vogliono ottenere i diritti di corporazione, e vale specialmente per norma delle unioni di Sassonia, a cagione delle concessioni speciali loro accordate da quel governo.

Il terzo (*c*) serve a modello per quelle unioni che vogliano sottomettersi alle norme della legge prussiana sulle associazioni. Oltracciò si acconcia alle condizioni delle unioni, che giunsero a maggiore svolgimento e si estesero a grande traffico bancario, laonde in esso doveva aversi riguardo ai principî del codice generale di commercio germanico, sui quali si fonda quella legge.

a.

Statuto normale dell' unione di prestito di Berlino.

§ 1. *Dello scopo dell' unione.*

L'unione ha per iscopo di procacciare ai suoi membri prestiti verso interesse.

§ 2. *Dei mezzi relativi.*

I fondi a tale scopo si raccolgono:

1) colle tasse d'ammissione e colle contribuzioni dei soci;

2) con prestiti che si contraggono verso obligazione solidale di tutti i socî.

§ 3. *Dell' amministrazione degli affari dell' unione.*

L'unione ordina i proprî affari per mezzo delle deliberazioni dei suoi membri, che hanno forza obligatoria per tutti quando siano prese dalla maggioranza degli intervenuti in un'adunanza generale, sempre che però l'invito alla adunanza stessa e l'avviso degli argomenti da trattarvisi siano stati notificati almeno 24 ore prima colla publicazione in un giornale oppure per iscritto ad ogni singolo membro che abbia fatto conoscere il suo domicilio alla presidenza. Il giornale in cui devono inserirsi gli avvisi sarà determinato in un'adunanza generale, e sarà ritenuto sempre lo stesso finchè con un'altra deliberazione non lo si muti.

Tutti gli argomenti che il presente statuto espressamente non

affida alla libera opera della presidenza o del comitato, sono sottoposti alle deliberazioni dell'adunanza generale.

L'unione conferisce il mandato di amministrazione speciale dei suoi affari ad un comitato composto:

di un presidente,
dl un cassiere,
dl un controllore,
e per lo meno di sei assessori.

Il comitato è incaricato dell'amministrazione degli affari correnti ed è perciò responsabile verso l'unione per l'osservanza del presente statuto e delle deliberazionl prese dall'unione.

I membri del comitato sono eletti la prima volta per un anno ed in seguito per un triennio, coll'avvertenza però che ad ogni anno esce un terzo dei membri, che viene sostituito con novelle elezioni.

Le due prime volte si traggono a sorte l nomi del membrl che devono uscire di carica, in seguito escono in relazione alla durata del tempo che rimasero in officio: tuttavolta il presidente ed il cassiere non possono mai uscire di carica ln pari tempo.

La elezione è fatta per ischede e ad assoluta maggioranza dl voti; il presidente, il cassiere e il controllore con elezionl separate; gli assessori tutti in una sola volta. Se avvenga che le elezioni per la regolare costituzione degli assessorl siano contemporanee a quelle fatte per la sostituzione di altri assessori usciti d'officio nel corso dell'ultimo anno, in tal caso le persone che nella elezione ebbero il maggior numero di voti entrano in officio per la durata del tre anni in luogo degli assessori regolarmente usciti, e le persone che vi seguono per numero di voti subentrano nel comitato agli assessori usciti fuori dl serie e ciò fino al compiersi del tempo, per il quale questi ultimi avrebbero dovuto rimanere in officio. È ammessa la rielezione degli assessori usciti di carica.

Per esercitare un controllo sull'amministrazione e per attendere all'esaurimento degli affari che non sono esclusivamente affidati al comitato, ad ogni trimestre si raccoglierà un'adunanza generale di tutti i membri dell'unione, dietro publico invito del comitato. Il comitato propone l'ordine del giorno di queste rlunioni; però è obligato a presentare tutte le proposte insinuate in iscritto prima dell'ultima tornata del comitato e che siano appoggiate per lo meno da dieci membri mediante la loro sottoscrizione

alla relativa proposta. In ogni adunanza generale il comitato deve presentare il rendiconto esatto dell' azienda e il bilancio di cassa e deve rendere conto di tutti i prestiti che nell' ultimo trimestre affluirono alla cassa, come dei relativi pagamenti da essa effettuati.

Dopo chiuso il conto annuale, sarà convocata un' adunanza generale, cui dev' essere presentato il conto stesso e la relazione dell' andamento dell' azienda, e cui spetta di deliberare sulla ripartizione del guadagno, nonchè su tutti gli altri oggetti relativi. Per altri argomenti di grave importanza può il comitato convocare un' adunanza generale straordinaria; dovrà poi questa essere raccolta se la decima parte almeno dei soci attuali ne faccia proposta in iscritto coll' aggiunta del motivo della convocazione.

La presidenza dell' adunanza generale, sopra proposta presentata nell' adunanza stessa e per deliberazione dell' unione, può essere tolta al presidente ordinario e conferita ad un socio da eleggersi al momento.

§ 4. *Dell' azienda e delle facoltà attribuite al comitato.*

Tutte le istanze e le proposte insinuate all' unione ed in particolare le domande di imprestiti devono essere presentate in iscritto al comitato. Questo dà gli opportuni provvedimenti, procaccia il danaro necessario, dà opera all' esazione dei crediti, e conduce gli affari con ordinata amministrazione. A tale scopo il comitato si raccoglie regolarmente ogni settimana in adunanza, in un giorno previamente determinato e in un determinato locale, ed in quella convocazione il comitato delibera sugli affari a pluralità di voti, quando sia presente per lo meno la metà dei suoi membri. A parità di voti prevale il partito cui si associa il presidente.

Il comitato ed anche il presidente hanno diritto di ripetere ad ogni tempo dagli impiegati di cassa la presentazione di tutti i registri, elenchi, documenti, di eseguire l' ispezione degli effetti esistenti in cassa e di ordinarne la consegna nelle mani di persone determinate. Può pure il comitato togliere l' amministrazione di cassa agli impiegati chiamati a quell' officio, e può affidarla ad altri ogni qual volta abbia scoperto disordini o ammanchi; però esso è obligato in tal caso di convocare tosto un' adunanza generale che decide definitivamente.

Il comitato inoltre ha facoltà:

a) di concedere prestiti secondo le disposizioni date dai

presente statuto al §§ 11 e 12, e di accordare prolungamenti degli imprestiti già conceduti;

b) di conchiudere contratti nell'interesse della unione e di assumere obligazioni per essa;

c) di ottenere imprestiti per conto dell'unione e ordinare al cassiere l'accoglimento delle somme relative, sempre coll'effetto che tutti i soci dell'unione ne siano personalmente e solidalmente responsabili. Tuttavia l'adunanza generale deve previamente determinare l'importo massimo, oltre il quale non possono dal comitato assumersi obligazioni per conto dell'unione.

La responsabilità del comitato non si estende alle perdite che la cassa dall'unione soffre a causa della insolvibilità dei suoi debitori, poichè ad esso non può darsi carico dell'errore di giudizio sulle condizioni economiche dei debitori stessi.

§ 5. *Della direzione dell' unione.*

Il presidente, il cassiere e il controllore costituiscono la direzione dell'unione, che rappresenta quest'ultima ed attende alla esecuzione delle deliberazioni del comitato e dell'unione stessa. Eglino hanno una propria facoltà esecutiva negli affari dell'unione, poichè i contratti e le quitanze da essi d'accordo sottoscritte in nome del comitato hanno forza obligante per tutta l'unione, e verso quest'ultima sono tenuti all'indennizzo solo in quanto non abbiano adempiuto alle deliberazioni del comitato o delle adunanze generali.

Oltracciò ognuno di essi da solo ha facoltà, in nome e d'autorità dell'unione, di procedere e di stare di giudizio, di proseguire il procedimento relativo, di introdurvi prove, di deferire e riferire giuramenti, di ricevere l'intimazione delle sentenze relative, di usare di tutti i mezzi di diritto che fossero del caso, di ricevere pagamenti, di procedere ad esecuzioni di ogni maniera, in tutto ciò potendo farsi sostituire anche da un proprio mandatario.

In ispecialità il presidente dirige e sorveglia tutti gli affari dell'unione. All'occorrenza può convocare anche in adunanze straordinarie il comitato, al qual uopo devono tosto essere invitati tutti i membri di esso coll'indicazione dell'argomento da trattarsi.

Il cassiere custodisce gl'introiti della cassa, ne rilascia ricevuta in unione al controllore, ed eseguisce pagamenti dietro deliberazione del comitato, che gli è notificata con un ordine scritto rilasciato dal presidente e da un altro membro del comitato.

Il cassiere poi ha i seguenti altri obblighi determinati dalle istruzioni speciali per l'ordinamento di cassa, e cioè:

1) tenere i necessari registri e gli elenchi di introito e di uscita, e presentare ad ogni settimana al comitato un elenco di tutti i debitori morosi nella restituzione dei prestiti, unendo in pari tempo il resoconto dello stato di cassa;

2) presentare al comitato sulla fine di ogni anno il conto completo dell'introito e dell'uscita coll'aggiunta dei documenti giustificativi, e offrire il resoconto del patrimonio sociale; lo stesso conto va presentato anche all'adunanza generale per l'esame e per l'approvazione.

Il controllore sorveglia ed assiste il cassiere nell'opera che a quest'ultimo compete a tenore delle più precise determinazioni del regolamento di cassa e tiene i necessari libri di controlleria.

Un secretario, che il comitato deve eleggere dal proprio gremio, e il cui officio può riunirsi con quello di controllore, deve tenere i protocolli delle sedute del comitato e delle adunanze generali e la corrispondenza secondo le istruzioni del presidente, il quale di nuovo deve curare la revisione degli atti spediti in nome della unione.

In ogni caso, in cui si renda necessaria una temporanea sostizione di uno dei sopradetti impiegati, il comitato ha diritto e dovere di eleggere tosto un sostituto fra i propri membri.

Si può concedere una rimunerazione dell'opera prestata soltanto al presidente, al cassiere ed al controllore, come pure all'usciere da eleggersi dal comitato. Le relative condizioni per tale argomento si devono determinare con particolari contratti e con deliberazioni dell'unione proporzionalmente alla estensione degli affari; altrettanto deve farsi riguardo alla cauzione da prestarsi dal cassiere e dall'usciere.

§ 6. *Dei diritti e dei doveri dei soci.*

I soci dell'unione hanno diritto:

a) di dare il proprio voto in tutte le deliberazioni dell'unione e nelle elezioni;

b) di ricevere prestiti in danaro sonante verso cambiale, in quanto la cassa dell'unione sia munita di sufficiente danaro, e in quanto offrano la necessaria sicurtà;

c) di ottenere il dividendo del guadagno a seconda delle norme del § 10.

Di rincontro hanno obligo:

d) di pagare nella cassa dell'unione una tassa di ammissione (§ 8) che va assegnata al fondo di riserva; e di versare, fino all'importo dell'intiera quota di conferimento stabilita (§ 7), una contribuzione mensile dell'importo non minore di.... *silbergrossi.*

e) di contribuire alle spese di amministrazione;

f) di rispondere solidalmente per tutte le obligazioni della unione;

g) di nulla operare in contraddizione alle disposizioni di questo statuto ed alle deliberazioni ed all'interesse dell'unione, e di apporre la propria sottoscrizione allo statuto stesso, oppure ad una espressa dichiarazione di farvi adesione.

§ 7. *Delle azioni (quote di conferimento) dei soci.*

Le contribuzioni mensili, che devono versare i soci a tenore di quanto dispone il § 6 lett. *d*, rimangono in loro proprietà, e sono alla fine dell'anno ascritte a credito di ciascuno in un conto particolare, insieme ai dividendi accennati al § 6 lett. *c*, e ciò fino a che di questi dividendi non si faccia l'effettivo pagamento.

Fino a che quest'attività, che costituisce la quota di conferimento di ogni socio, abbia raggiunto l'importo di 50 talleri, ogni socio ha obligo di proseguire le contribuzioni mensili e di accumularvi i dividendi. Solo quando l'attività avrà raggiunto l'importo sopradetto, i dividendi saranno pagati al socio in contanti. Può del resto effettuarsi il pieno pagamento di tutta l'azione, tanto al momento di entrare nell'unione, quanto più tardi.

Ogni socio riceve un registro particolare relativo alla sua azione, nel quale il cassiere e il controllore fanno annotazione di tutte le sue contribuzioni. Finchè dura il vincolo sociale, ognuno deve lasciare intatta nella cassa sociale la sua azione, onde per tutto quel tempo non se ne può chiedere la restituzione nè in tutto nè in parte, nè puossi disporne in verun'altra maniera. Segnatamente le cessioni, i pegni o vincoli d'altro genere sono di nessun effetto verso la unione, cui rimane vincolato l'importo dell'azione del socio anzi tutto per le eventuali obligazioni di lui; locchè sarà espressamente dichiarato nel registro consegnato al socio.

Rispetto alla cassa dell'unione, l'azione del socio assume carattere di debito; laonde al socio che esce dell'unione viene pagata in danaro contante (§ 13), e nello scioglimento dell'unione è liquidata fra i debiti di quest'ultima. Tuttavolta, allorquando il

patrimonio dell' unione non basti a pagarne tutti i debiti, le azioni dei soci rispondono verso i creditori dell' unione stessa. Se in tale evenienza non viene assorbita pel pagamento l' intiera attività di tutti i soci, ma ne va perduta soltanto una parte, allora la perdita va sostenuta dai singoli in proporzione degli importi delle rispettive quote. Nessun socio, per le perdite in tal guisa sofferte, può esercitare pretese verso gli altri.

§ 8. *Del fondo di riserva.*

Affine di coprire le parziali perdite avvenibili nella restituzione degli imprestiti dati ai soci, si costituisce un fondo di riserva, il quale precisamente si forma:

1) colle tasse di ammissione dei soci (§ 6, *d*);

2) con una quota del guadagno netto dell' azienda dell' unione.

La tassa di ammissione è per ora fissata all' importo di un tallero; però a chi entra nella società può concedersi di farne il pagamento per una metà subito, e per l'altra metà entro i sei mesi successivi. Al momento del recesso non se ne fa restituzione.

Per quanto riguarda la quota del guadagno netto, finchè il fondo di riserva non abbia raggiunto l' importo da determinarsi con deliberazione successiva dell' unione e che deve fissarsi in proporzione dei capitali tolti a prestito dall' unione, verrà, prima della ripartizione da farsi ai soci, dedotto dal guadagno netto risultante un percento da determinarsi parimenti con deliberazione dell' adunanza generale, e sarà attribuito al fondo di riserva per il suo graduale incremento: lo stesso dovrà farsi ogni qual volta il fondo di riserva, dopo di aver già raggiunto quell'importo, ne fosse nuovamente disceso in conseguenza di perdite sofferte.

§ 9. *Dell' interesse degli imprestiti.*

Affine di costituire i fondi per pagare gli interessi dei capitali tolti dall' unione, e per supplire alle spese di amministrazione, come pure per costituire il fondo di riserva e per ottenere un dividendo, le persone che ricevono imprestiti dall' unione dovranno pagare alla cassa un interesse da determinarsi con particolari prescrizioni della adunanza generale, il cui importo sarà trattenuto dal cassiere al momento di consegnare le somme degli imprestiti.

§ 10. *Del dividendo.*

Cogli interessi pagati da chi ottiene imprestiti dall' unione (e come determinano i precedenti paragrafi) si supplisce anzi tutto

agli interessi dei capitali, che l'unione a sua volta toglie ad imprestito e si pagano le spese di amministrazione, indi se ne attribuisce un certo quoto al fondo di riserva (§ 8): quanto poi ne rimane, va alla fine dell'anno ripartito come dividendo tra i soci in proporzione delle loro azioni, e viene ascritto a queste (§ 7) oppure vien pagato in denaro contante.

Nel computo dei dividendi l'attività dei singoli soci viene considerata in quanto si tratti di unità intiere di talleri e non dell'anno di amministrazione del cui guadagno si tratta; così che gli importi mensili raccolti nello spazio di un anno non possono computarsi se non pei dividendi dell'anno successivo.

§ 11. *Dell' importo dei prestiti e dei termini alla restituzione.*

L' importo degli imprestiti che si concedono ai soci dipende dal rapporto che passa tra lo stato di cassa e i bisogni dell' unione, e la determinazione relativa è lasciata al coscienzioso giudizio del comitato. Se il fondo di cassa non basta a sodisfare a tutti i bisogni, le domande anteriori hanno la preferenza sulle più recenti, quelle di prestiti minori sopra quelle di prestiti maggiori.

Non si concedono prestiti a termine più lungo di tre mesi: però il comitato ha facoltà di prolungare questo termine ad altri tre mesi.

§ 12. *Delle condizioni che devono sodisfarsi da chi domanda imprestiti.*

Perchè una persona abbia diritto a un imprestito dalla cassa dell' unione è necessario:

a) che non sia rimasta in arretratto verso la cassa per mancata restituzione di prestiti anteriori, e che non abbia in precedenza recato danni ad un fidejussore senza risarcirlo;

b) che le sue condizioni economiche offrano l' assicurazione necessaria per la restituzione dell' imprestito.

L' imprestito si concede soltanto verso obligazione cambiaria del socio.

Per la concessione di un imprestito è necessaria una deliberazione del comitato, sopra la cui domanda deve essere dal socio costituita una sicurtà per mezzo di fidejussore oppure di pegno. Dell' accettabilità della fidejussione o del pegno giudica il comitato. Il fidejussore risponde qual debitore, secondo le norme della legge generale cambiaria germanica; ed egli e il socio che riceve il prestito emettono in comune una cambiale pell' importo del prestito.

Solo in casi di eccezioni particolari è lasciato libero al comitato di chiedere dal fidejussore, in vece di un'obligazione cambiaria, una semplice dichiarazione di debito.

Dal fidejussore contro cui si deva procedere ripetesi, dal momento della scadenza, l' interesse del solo 5 0/0.

La prossima adunanza generale giudica sui gravami interposti contro la deliberazione, con cui il comitato rigettò la istanza di sovvenzione.

§ 13. *Della durata e della cessazione del vincolo sociale.*

I. La qualità di socio si acquista colla sottoscrizione dello statuto, oppure con una espressa dichiarazione di adesione, dopo una previa approvazione del comitato, il quale può respingere ogni domanda di simil genere, quando trovi che l'accettazione della persona di cui si tratta torni sconveniente agli interessi dell' unione. Alla persona respinta resta aperto il ricorso all' adunanza generale.

II. La qualità di socio si perde :

1) col recesso volontario, ma soltanto alla fine dell' anno e sotto condizione che per lo meno quattro mesi prima ne sia stata data denuncia scritta al comitato ;

2) colla morte del socio, ma anche qui alla fine dell' anno della morte, sussistendo fino a quel tempo il vincolo sociale per gli eredi ;

3) coll' esclusione decretata dall' adunanza generale in caso di infrazione delle obligazioni imposte dallo statuto. È debito del comitato di dare notizia di tali infrazioni, e segnatamente quando un socio sia in arretratto di tre mesi delle sue contribuzioni periodiche, oppure quando sia stato duopo citarlo in giudizio per la restituzione di un imprestito concedutogli.

Le persone che recedono o vengono escluse dalla società, od i loro eredi hanno diritto all' importo completo di quanto pagarono per la loro azione e dei dividendi dell' anno già trascorso al momento della loro uscita dalla società : non hanno però diritti di sorte sul patrimonio sociale e segnatamente sul fondo di riserva, e nel caso di scioglimento del loro vincolo entro un anno di azienda non hanno diritto ai dividendi dell' anno corrente. Il pagamento del loro avere avviene dopo che l' adunanza generale ebbe esaminato e approvato il conto annuale, però non più tardi di sei mesi dal dì dello scioglimento del vincolo sociale, e quanto alla persona

esclusa dalla società non più tardi di sei mesi dalla fine dell'anno sociale entro il quale avvenne la esclusione.

Le persone uscite della società od i loro eredi possono, entro un anno, ripetere dall'unione una dichiarazione scritta, con cui la unione stessa scioglie la loro obligazione solidale incontrata durante il tempo del vincolo sociale di esse o dei loro autori verso i creditori dell'unione.

A tale richiesta non può rifiutarsi l'unione, se non in caso di cattiva condizione del proprio patrimonio determinando di devenire tosto alla liquidazione delle passività, e, se lo creda, deliberando anche il proprio scioglimento; nel qual caso la persona uscita dall'unione risponde delle obligazioni assunte da questa durante il tempo del suo vincolo sociale, e in quanto non sia sufficiente il patrimonio dell'unione.

Dal dì della cessazione del vincolo sociale è vietato alla persona uscita di immischiarsi, sotto qualsiasi pretesto, negli affari dell'unione.

§ 14. *Dello scioglimento dell' unione.*

Lo scioglimento dell'unione avviene per deliberazione della società stessa qualora in un'adunanza generale, convocata coll'annuncio della relativa proposta e nelle forme prescritte (§ 3), assentano a tale provvedimento per lo meno due terzi dei soci. Se in quell'adunanza non intervengano per lo meno due terzi dei soci, devesi convocare una seconda adunanza generale, e precisamente invitandovi per iscritto i singoli soci (§ 3) con espresso annuncio che in quella seconda riunione deciderà il voto dei due terzi degli intervenuti. Lo scioglimento avviene se lo deliberano due terzi dei presenti.

Allo scioglimento succede la liquidazione, che viene aperta dal comitato. Se dopo che fu esaurito il fondo di riserva e furono impiegate tutte le somme delle azioni dei soci, rimangono ancora debiti a pagare, sono obligati solidariamente i soci verso i creditori dell'unione col loro patrimonio privato.

§ 15. *Dell' esclusione di procedimenti giudiziali.*

Ogni qual volta sull'interpretazione dello statuto o delle deliberazioni dell'unione prese più tardi, e sui diritti e sui doveri dei soci che ne derivano, insorga contestazione tra questi, saranno tali controversie tutte decise inappellabilmente con deliberazioni della unione prese nelle adunanze generali; nè sarà concesso ad alcun

socio di interporre appello o rimostranza, e meno ancora di ricorrere alle vie giudiziali, essendo in tale riguardo esclusa assolutamente qualunque ingerenza giudiziale ed ogni rimedio processuale.

§ 16. *Di mutazioni nello statuto.*

Possono introdursi modificazioni nello statuto soltanto quando siano decretate da un' adunanza generale e quando concordi vi accedano per lo meno due terzi dei soci intervenuti. Per introdurre una modificazione a quanto determina il § 14 sullo scioglimento dell' unione, richiedesi una deliberazione adottata secondo le norme dello stesso § 14.

b.

Statuto dell' unione di credito di Meissen e ordinamento della gestione.

Dello scopo dell' unione.

§ 1. L' unione di credito ha per iscopo di procurare per qualche tempo ai suoi soci, col mezzo del credito comune, il denaro necessario all' esercizio dei loro negozi.

Del fondo originario dell' unione.

§ 2. Il capitale originario dell' unione è costituito delle quote di conferimento, che poco a poco devono pagare i suoi membri (V. § 27) e della tassa d'ammissione fissata a due talleri, che ogni socio deve contribuire tosto che è accolto nell' unione.

Dei fondi di azienda dell' unione.

§ 3. Consistono:

a) in somme date ad imprestito all' unione dai soci effettivi di lei. Intorno all' accoglimento e all' interessenza di tali soci, la direzione, d' accordo col comitato, dovrà dare di tempo in tempo disposizioni precise;

b) in somme che l' unione toglie a prestito da non soci;

c) nelle somme ricavate da interessi, da provvigioni e da altri introiti ottenuti colle somme date ad imprestito e coll' utile impiego dei denari della cassa.

Dei diritti di corporazione conferiti all' unione.

§ 4. L' unione di credito di Meissen riceve, per il riconoscimento datole dal governo, la qualità ed i diritti spettanti alle

persone morali: quale persona giuridica è soggetta al magistrato preposto all'amministrazione della giustizia nella città di Meissen.

§ 5. I soci hanno diritto a porzione del fondo dell'unione, in proporzione delle quote di conferimento già pagate: eglino sono invece tenuti solidariamente per tutte le obligazioni assunte dalla unione, secondo le norme particolari contenute nel § 38 e seguenti di questo statuto.

Dell' ingresso e del recesso dei soci.

§ 6. Ogni persona che sia maggiore di età e di condotta onesta può chiedere di essere accolta nella società. La proposta è fatta alla direzione. Dell'accoglimento decide la presidenza (V. § 13) a pluralità di voti. Nel caso in cui taluno alla domanda di essere ammesso alla società aggiunga istanza urgente di ottenere un imprestito, sempre che a quest'ultima domanda non si opponga alcuna difficoltà e che il petente posseda le sopradette qualifiche generali per essere ammesso, il direttore può accoglierlo, ma è obligato a darne notizia.

§. 7. A qualunque socio è concesso di uscire dall'unione alla fine di ogni anno sociale, sempre che però ne dia avviso tre mesi prima. Questo avviso è valido allorquando è presentato in iscritto alla direzione, la quale, senza ritardo, deve rilasciarne attestato di ricevuta. Anche la morte scioglie il vincolo di associazione della persona, ma è duopo osservare le norme determinate al § 9 riguardo agli eredi.

§ 8. L'esclusione di un socio avviene per deliberazione della presidenza quando egli non adempie ai doveri imposti dallo statuto; in particolare poi avviene quando sulle sostanze di lui è aperto il concorso, quando rimanga per tre mesi in arretratto delle contribuzioni dovute, quando deva essere impetito in giudizio per la restituzione degli imprestiti ricevuti, oppure quando i suoi comportamenti siano tali da renderlo indegno della publica fiducia. Il socio escluso ha diritto di appellarsi all'adunanza generale contro la deliberazione della presidenza che lo escludeva.

§ 9. Ogni socio che uscì dell'unione, per un anno intiero dal momento del suo recesso, è vincolato per tutti gli obblighi contratti dalla società durante il tempo in cui era socio e in cui egli concorreva colla propria responsabilità. Non è concesso però a chi cessò di essere socio di ingerirsi negli affari della società. Tutto ciò vale

anche per gli eredi della persona, il cui vincolo sociale fu rotto dalla morte.

Alla fine dell'anno sociale in cui fu annunciato il recesso (§ 7), oppure avvenne la esclusione o la morte del socio, la unione viene ad una liquidazione col socio cessato, oppure cogli eredi o coi legittimi successori di lui. Il credito del socio, che risulta costituito della quota di conferimento e dei dividendi, un anno dopo la chiusa del conto di liquidazione viene pagato dalla cassa sociale in denaro contante, coll'aggiunta dell'interesse in ragione di 4 $^0/_0$, a richiesta del socio cessato o degli eredi o legittimi successori di lui, e verso restituzione del libretto di quitanza (V. § 27): la direzione però ha facoltà di disporre il pagamento di tale credito del socio tosto dopo la chiusa del conto. In tal caso non gli competono interessi.

Nessun altro diritto il socio cessato ha sopra il patrimonio dell'unione: lo stesso va detto anche pegli eredi di un socio defunto.

Allorchè il socio cessato richieda la restitnzione della sua quota di conferimento, l'unione non può sottrarvisi sotto pretesto delle cattive condizioni del suo patrimonio, a meno che non occorra il caso accennato al § 39, o non preferisca di procedere al proprio scioglimento (§ 46): ed allora il socio cessato è ancora tenuto solidariamente per tutte le obligazioni contratte durante il tempo in cui durava il suo vincolo sociale e fino al momento in cui diede avviso di volerne cessare.

§ 10. Chiuso il conto annuale (§ 18 n. 5), la direzione, in uno dei giornali editi in Meissen, oppure in un resoconto dell'azienda che sia mandato alle stampe, deve publicare l'elenco dei soci, determinando particolarmente i nomi di quelli che entrarono nell'unione e di quelli che ne uscirono durante il corso dell'anno.

Dei diritti e dei doveri dei soci.

§ 11. I soci hanno diritto:

1) di far valere il proprio voto nelle adunanze generali quando si tratti di elezioni e di deliberare intorno ad argomenti che riguardano l'interesse della società;

2) di togliere denaro a imprestito dalla cassa sociale, in quanto in essa esistano denari contanti ed in quanto il socio che lo ricerca possa adempiere le condizioni prescritte dallo statuto (§ 26);

3) di ricevere una quota parte del guadagno netto, in proporzione della quota di conferimento già pagato.

§ 12. Di rincontro i soci hanno dovere:

1) di pagare al momento in cui sono accolti nell'unione una tassa di ammissione, che non può essere minore di 15 *sgr.*, e può anzi, in proporzione al fondo di riserva e per deliberazione della presidenza, essere determinata ad un importo maggiore;

2) di pagare, come principio della loro quota di conferimento, (§ 27) la somma di due talleri, e di contribuire poi mensilmente non meno di 2 *sgr.* 5 *pf.* finchè sia raggiunta la somma di 12 talleri, senza però che sia loro vietato di versare importi maggiori;

3) di obligarsi solidariamente per le spese di amministrazione e per tutti i debiti contratti dall'unione (§ 38);

4) di apporre la propria sottoscrizione al presente statuto e di adempiere in ogni parte le norme in esso contenute e le deliberazioni posteriori che sia per prendere la società;

5) di favorire gli scopi che si propone la società e di astenersi da tutto che possa porvi ostacolo ed impedire il buon accordo dei soci fra loro.

Della presidenza dell' unione.

§ 13. L'amministrazione è affidata ad una presidenza eletta a maggioranza di voti in un'adunanza generale.

Questa presidenza è composta:

a) di una direzione costituita:

1) del direttore;

2) del cassiere;

b) di un comitato formato di dieci membri, il cui numero può essere accresciuto od anche diminuito.

La presidenza sceglie dal suo seno ogni anno un sostituto al direttore, un sostituto al cassiere ed un secretario.

§ 14. I nomi del direttore, del suo sostituto, del cassiere e del secretario, come pure tutti i mutamenti avvenuti nelle persone di questi, sono notificati publicamente dalla direzione in un giornale edito in Meissen. La notificazione tiene le veci di legittimazione.

Dell' officio della presidenza.

§ 15. La direzione, sotto il controllo e colla cooperazione del comitato e secondo le norme qui poste, dà opera agli affari correnti della società, e al pari del comitato è responsabile verso l'unione dell'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni sociali. Tuttavolta questa responsabilità della presidenza non si estende mai in guisa che essa deva rendere conto delle perdite che la cassa della

unione va a soffrire per l'insolvenza dei debitori, poichè un errore eventuale nel giudicare la loro solvibilità non può essere posto a carico della presidenza e dei suoi membri, quando però siano state osservate le norme imposte dallo statuto e dal regolamento della azienda.

§ 16. Allorchè è accolto un novello socio (§ 6) la presidenza indaga coscienziosamente le condizioni economiche di lui e determina l'importo per cui può essergli concesso credito. È poi dovere di onore dei membri della presidenza di conservare il più scrupoloso silenzio intorno a quest'argomento. Gli elenchi compilati intorno alla capacità di credito dei soci devono di tempo in tempo essere sottoposti a revisione.

Della direzione.

§ 17. Il direttore ed il cassiere attendono alla gestione degli affari correnti, rappresentano l'unione, e, uno per entrambi ed entrambi per uno, sono autorizzati:

a) a conchiudere contratti, ad assumere obligazioni, a prendere somme a prestito: in quest'ultimo caso però devono ottenerne l'approvazione del comitato;

b) a promuovere liti, a sostenere procedimenti di ogni maniera, a deferire e riferire giuramenti, a ricevere denari e titoli di credito, a rilasciare quitanze, a sottoscrivere in nome della società, a riconoscere documenti, a transigere in qualunque argomento, a recedere da azioni intentate, a sottoporle ad arbitramenti, ad appellare, a sostituire un proprio mandatario in tutti questi argomenti. Inoltre il cassiere è specialmente antorizzato a ricevere, in nome della società, denaro e titoli di credito ed a rilasciarne quitanza.

Affinchè siano valide le quitanze rilasciate dalla direzione in nome dell'unione, per imprestiti ricevuti da creditori a lei estranei (§ 3 n. I, § 28 n. 1), fa duopo che sia aggiunta la sottoscrizione del secretario. Il direttore ed il cassiere prestano giuramento in nome dell'unione.

Del direttore.

§ 18. Il direttore:

1) prende conoscenza di tutte le istanze d'imprestiti, le sottopone a diligentissimo esame, e in conformità ai principî ed alle limitazioni determinate nello statuto (§ 26) e nel regolamento dell'azienda, dà la propria deliberazione. Ogni qual volta accolga la

istanza ne dà avviso scritto al cassiere, e tiene annotazione nel suo registro di controllo della somma accordata a prestito colla data relativa;

2) ha diritto, al pari di tutti i membri della presidenza, di chiedere ad ogni tempo agli impiegati di cassa l'ispezione di tutti i registri, degli elenchi, dei documenti, degli oggetti tenuti in pegno e di procedere all'esame della cassa; ha diritto di rimuovere tosto quegli impiegati ogni qual volta trovi tracce di disordini e di difetti;

3) affine di prendere consiglio intorno ad argomenti, che riguardano le condizioni e l'andamento degli affari, e di deliberare intorno a oggetti particolari, convoca ogni qual volta sia necessario, e di regola una volta al mese, tutti i membri della presidenza e ne dirige la discussione;

4) una volta all'anno per lo meno, e più spesso in occasioni importanti, convoca d'accordo colla presidenza un'adunanza generale e la dirige;

5) esamina il conto annuale compilato dal cassiere, lo presenta all'adunanza generale, e poi senza ritardo publica, sulla base di quello, il bilancio;

6) sorveglia all'esatta restituzione delle somme ricevute ad imprestito e al regolare adempimento delle obligazioni incontrate dall'unione;

7) conserva nelle sue mani i sigilli dell'unione.

Il direttore presta una cauzione, che deve essere determinata nel suo contratto dalla presidenza, e guarentisce con quella l'esatto adempimento dei doveri che gli incombono in forza di questo statuto.

§ 19. *Del secretario.*

Il secretario deve:

1) tenere i protocolli nelle adunanze della presidenza e del comitato, attendere al carteggio dietro le istruzioni che riceve dal direttore;

2) operare con onestà scrupolosa in tutti gli argomenti che riguardano l'unione, particolarmente nella compilazione delle quitanze rilasciate in nome della società (§ 17).

§ 20. *Del cassiere.*

Il cassiere:

1) tiene in custodia tutti i denari che vengono pagati alla

società, supplisce con quelli alle spese derivanti dall' azienda, però soltanto dietro ordine scritto del direttore;

2) ritira da chi riceve l'imprestito o dal fidejussore i documenti corrispondenti, secondo le istruzioni ricevute dal direttore nel caso speciale, facendosi cioè rilasciare cambiale o quitanza, dichiarazione di costituzione di pegno o di fidejusssione;

3) ha dovere speciale di tenere diligentemente i registri ed i conti secondo le istruzioni particolari della presidenza;

4) compila l'elenco dei soci da publicarsi al termine di ogni anno (§ 10);

5) alla fine dell'anno chiude i registri, erige coi risultamenti di quelli il conto annuale e lo presenta al direttore prima che sia trascorso il secondo mese del nuovo anno.

Il cassiere presta una cauzione da determinarsi nel suo contratto dalla presidenza e guarentisce con quella l'esatto adempimento dei doveri che gli incombono in forza di questo statuto.

Del controllo della cassa.

§ 21. Allorquando sia cresciuta l'estensione degli affari della società, la presidenza può affidare ad un socio dell'unione il controllo speciale della cassa, ed a questo scopo deve determinare un regolamento speciale di cassa.

Degli stipendi.

§ 22. Il solo cassiere riceve uno stipendio per l'opera che presta, determinato dalla presidenza con contratto speciale in proporzione dell'estensione degli affari. L'officio degli altri membri della presidenza è gratuito; tuttavia la presidenza può concedere rimunerazioni anche agli altri per loro servigi particolari.

Delle adunanze della presidenza.

§ 23. Affichè le deliberazioni della presidenza siano valide, devono essere prese in adunanza, dove siano presenti almeno sette membri. Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza di voti. A parità di voti negativi e positivi decide il direttore.

Del comitato.

§ 24. Il comitato dell'unione:

1) ha diritto e dovere di esercitare in generale un controllo sull'amministrazione della società e di recare gravami in questo argomento, tanto innanzi la presidenza, quanto innanzi l'adunanza generale;

2) assiste coi suoi consigli la direzione;

3) sopra proposta di tre dei suoi membri obliga il direttore a raccogliere senza ritardo la presidenza in adunanza straordinaria;

4) nel caso che il direttore controperi alle norme dello statuto, può radunarsi sotto la dirigenza del sostituto affine di prendere consiglio, e in caso urgente può anche sospendere temporaneamente il direttore, riservando la decisione suprema all'adunanza generale.

In concorso poi della direzione, il comitato:

5) determina le norme generali, dietro le quali può concedersi credito ai singoli soci e gli importi rispettivi degli imprestiti;

6) dà la propria approvazione affinchè a nome dell'unione siano tolti denari in prestito da terze persone;

7) elegge, secondo le norme del regolamento dell'azienda, dal seno della presidenza i membri incaricati dell'esame del conto annuale e di altre faccende amministrative;

8) delibera in tutti gli argomenti che lo statuto rimette alle decisioni della presidenza (§§ 6, 8, 12 n. 1, 22, 26).

Della durata in officio dei membri della presidenza.

§ 25. Il direttore ed il cassiere sono eletti per uno spazio di tempo di tre anni; tuttavolta, riconoscendosi che sieno incapaci di sostenere il loro officio, o negligenti nell'adempierne le funzioni, o che lo facciano in modo irregolare, possono esserne rimossi per deliberazione dell'adunanza generale.

Anche gli altri componenti la presidenza, cioè i membri del comitato, sono eletti per tre anni, in modo però che dopo la fine del primo anno ne escano quattro estratti a sorte, dopo il secondo anno altri tre pure a sorte, e finalmente dopo il terzo anno gli ultimi tre. I membri che escono sono con novelle elezioni sostituiti da altri, ma fino a che avvenga qusta novella elezione continuano nel loro officio. Gli uscenti sono pur sempre eleggibili, ma per i successivi tre anni non sono tenuti ad accettare l'officio. Trascorsi i primi tre anni, avviene la regolare sostituzione completa del comitato, in quanto che quei membri che sono rimasti in officio per tre anni ne escono, e sono surrogati da altri mediante novella elezione. Quei soci, i quali nell'elezione totale o parziale dei membri del comitato ottennero il maggior numero di voti dopo gli eletti, possono dalla direzione essere chiamati a sostituire i singoli membri del comitato impediti di prender parte alle tornate della presidenza.

Dell' importo delle somme da concedersi a prestito.

§ 26. La proporzione esistente tra le condizioni della cassa della società e le istanze per imprestiti, determina fino a quale importo possano questi concedersi. Il giudizio si abbandona allo scrupoloso esame del direttore. Devono però in generale osservarsi le norme seguenti:

1) Se il denaro esistente nella cassa non basti a sodisfare a tutte le domande, le istanze anteriori hanno la preferenza sulle posteriori, e quelle che chiedono somme minori in confronto di quelle per somme maggiori.

2) Un prestito che non superi l' importo del credito determinato per il socio che lo chiede può essere dato verso semplice sottoscrizione di una quitanza o di una cambiale.

3) Per imprestiti maggiori il debitore deve offrire assicurazione per mezzo di fidejussore o di pegno.

4) Se la solvenza di chi chiede l' imprestito sia superiore ad ogni eccezione, il direttore può, anche negli imprestiti maggiori, ommettere di chiedere assicurazione mediante pegno o fidejussione, e può concederli sopra semplice cambiale o quitanza, sempre che però osservi le norme del regolamento dell'azienda per tali casi.

5) Il direttore, in concorso del cassiere, deve esaminare il pegno o la fidejussione offerta, e deve nella deliberazione osservare le norme date in argomento dal regolamento dell' azienda.

6) Chi riceve un imprestito deve pagarne il relativo interesse nella ragione annua determinata dalla presidenza, ed inoltre al momento del ricevimento del prestito medesimo deve pagare alla cassa, qual provvigione, una somma proporzionata all' importo ed al tempo del prestito ricevuto. La misura adottata presentemente per gli interessi e per le provvigioni da pagarsi alla cassa è determinata nell' appendice (IV). Tutte le variazioni, che per deliberazione posteriore della presidenza fossero introdotte nella misura dell' interesse e della provvigione, saranno senza ritardo notificate per mezzo dei periodici locali.

7) Quanto al termine della restituzione, i prestiti non saranno mai concessi a termine più lungo di tre mesi: d'accordo con chi riceve il prestito, il termine sarà espresso nella quitanza.

8) Non si diranno le ragioni, per le quali sono respinte le istanze di prestiti; tuttavia i richiedenti hanno diritto di presentarne rimostranza alla prossima adunanza generale.

Delle quote di conferimento dei soci.

§ 27. La quota di conferimento, che ogni socio deve versare nella cassa dell'unione, non deve essere minore di 12 talleri. Però ogni socio può elevare la sua quota fino a quell'importo, che di tempo in tempo l'adunanza generale determina quale misura massima. Come principio della quota di conferimento, ogni socio, al momento del suo ingresso nell'unione, paga due talleri, e tosto dopo corrisponde non meno di 2 $^1/_2$ *sgr.* al mese, fino a che sia raggiunta la somma dei 12 talleri. Le contribuzioni mensili, d'accordo col cassiere, possono accrescersi a volontà del socio, e possono anche per maggiore semplicità corrispondersi ad ogni trimestre.

Ogni socio riceve un libretto di quitanza compilato secondo la formula che può vedersi nelle appendici (V): nel libretto, sotto la revisione del direttore o di altro controllore, sono registrate le somme pagate dal socio per la sua quota di conferimento ed il suo credito dipendente dai dividendi che gli sono attribuiti. Finchè dura il vincolo sociale, le quote di conferimento non possono essere restituite al socio nè in tutto nè in parte. Non si paga per esse interesse, ma godono del diritto ai dividendi. Per quelle quote di conferimento che non abbiano ancora raggiunta la somma di 12 talleri, i dividendi cadenti alla fine dell'anno sociale sono iscritti a credito, ma non si pagano in contante. Se la quota già pagata giunge ai 12 talleri od è maggiore, il dividendo, dietro richiesta del socio, sarà pagato in denaro, nei primi quattordici giorni dacchè fu fatta la ripartizione dei dividendi. Se il socio in questo tempo non chiede il pagamento del suo dividendo, questo si devolve alla quota di conferimento, in quanto essa non abbia ancora raggiunto l'importo massimo, e frutta al pari di essa un dividendo.

Delle passività della società.

§ 28. Consistono:

1) in prestiti che l'unione riceve col suo credito da persone estranee o da altri istituti: a seconda delle necessità della società per l'esercizio dei suoi affari, tali imprestiti vengono presi, in nome dell'unione e coll'approvazione della presidenza, dalla direzione (§ 17) la quale conviene col creditore sul tempo della restituzione, sull'interesse da pagarsi sulla somma, ne rilascia quitanza apponendovi la propria sottoscrizione, cui si aggiunge quella del secretario (§ 17) e il sigillo dell'unione. La quitanza compilata in tal guisa obliga l'unione e i soci solidariamente, e dà al creditore il

diritto di ottenere nel modo più sollecito il sodisfacimento del suo avere;

2) in somme di denaro che i soci dell'unione le dànno a prestito. Sull'accoglimento di queste somme, sull'interesse da pagarsene, sulla loro restituzione, sui termini del preavviso saranno di tempo in tempo dati dalla presidenza ordinamenti speciali, che dal direttore saranno publicati nei giornali locali. L'ordinamento ora esistente è aggiunto al presente statuto (III). Non possono mai rifiutarsi tali depositi, in riguardo ai quali i deponenti non si considerano quali soci, ma quali creditori della società;

3) negli interessi dovuti pei prestiti ricevuti e nelle spese di amministrazione;

4) le quote di conferimento dei soci, quando questi escono dell'unione, assumono rispetto alla cassa la natura di un debito e sono perciò pagate ai soci cessati in denaro effettivo, e allo scioglimento dell'unione sono liquidate fra i debiti di questa. Tuttavia se l'intiero patrimonio dell'unione non basti a pagare tutti i debiti, la quota di conferimento deve essere vincolata verso i creditori propri della società, in quanto che è considerata quale un deposito fatto a guarentia dell'impresa. Nessun socio può pretendere dagli altri indennizzo per la quota maggiore che in tal modo perdette; però se non vanno esaurite interamente le quote di tutti i soci, ma soltanto se ne perde una parte, tal perdita va sostenuta dai singoli soci in proporzione dell'importo delle quote.

Del fondo di riserva.

§ 29. Per far fronte a perdite eventuali avvenibili allorchè i soci non restituiscono le somme avute a prestito, si costituisce un fondo di riserva. È composto:

a) di un capitale di 250 talleri, che la cassa di risparmio di Meissen pose a disposizione dell'unione al momento della sua fondazione;

b) dell'importo della tassa d'ammissione imposta ai soci che entrano nell'unione e che non può essere minore di 15 *sgr.* (§ 12 n. 1);

c) di una porzione dei dividendi annui determinata dalla presidenza.

I denari che in tal guisa affluiscono al fondo di riserva saranno impiegati in carte di credito e si amministreranno secondo un ordinamento speciale da determinarsi dalla presidenza.

Dei dividendi.

§ 30. Il guadagno netto, che, detratti le spese e gli interessi, risulta dal bilancio annuale, costituisce il dividendo. Prelevata la parte assegnata al fondo di riserva (§ 29) tal dividendo si ripartisce fra i soci. In questa distribuzione devesi avere riguardo alla quota di conferimento dei soci, solo in quanto questa ammonti ad una somma di talleri in cifra rotonda, e solo per la parte versata prima dell'anno del cui guadagno si tratta, così che gli importi mensili raccolti in un anno hanno valore soltanto nel computo dell'anno posteriore, nel quale partecipano al dividendo.

Dei privilegi dell' unione.

a) Esenzione da bollo.

§ 31. Le cambiali, le quitanze e le dichiarazioni dei fidejussori, che pei prestiti dati dall' unione sono rilasciate dai soci di questa o dai loro fidejussori, in quanto le somme date a prestito non superino cinquanta talleri, sono, per concessione del r. ministero delle finanze duratura fino alla revoca, esenti dalla tassa di bollo, cui sarebbero sottoposte secondo la rubrica contenuta nel regolamento della tassa di bollo dell' 11 gennaio 1819.

Nessuna esenzione è conceduta all'unione di credito rispetto alle tasse di bollo occorrenti in tutti gli altri suoi affari.

b) Vendita dei pegni.

Se un socio diede a pegno, in assicurazione del prestito ricevuto, carte di credito od altri oggetti, nel caso in cui non restituisca la somma avuta a prestito, la direzione, affine di pagarsi col prezzo, ha diritto di vendere nel modo migliore il pegno, trascorso che sia un breve termine dall'avviso datone al debitore.

Se al socio che diede il pegno si apre il concorso dei creditori, il pegno può consegnarsi alla massa concorsuale soltanto quando essa paghi l'intiero importo del debito: che se non lo paga, la società, trascorso il termine sopradetto, ha diritto di vendere il pegno, consegnandone alla massa il sopraprezzo ed ottenendo, ove occorra, la liquidazione nel concorso della somma che ancora mancasse al pieno sodisfacimento.

Ogni patto, che vietasse la respondenza del pegno per il debito e la esecuzione sullo stesso, deve reputarsi nullo e come non aggiunto, eccetto nel caso in cui, dopo il completo pagamento del credito dell' unione, ne esistesse ancora una parte. A chi presenta la

quitanza di pegno e paga la somma data a imprestito cogli interessi relativi, deve farsi la restituzione del pegno.

Dell' adunanza generale.

§ 32. Alla fine di ogni anno sociale si convoca un' adunanza generale. Inoltre sopra argomenti importanti possono, per deliberazione della presidenza, convocarsi adunanze generali. L' avviso della convocazione si notifica in un giornale del luogo mediante due publicazioni fatte in modo che tra il primo invito ed il giorno dell'adunanza scorra un periodo non minore di sette giorni. La presidenza deve determinare l' ordine del giorno, e gli argomenti da trattarsi devono recarsi a publica conoscenza nell' avviso di convocazione.

§ 33. All' adunanza generale è riservato di discutere e deliberare sui seguenti argomenti:

a) provvedere all' ampliazione ed ai mutamenti da introdursi negli statuti dell' unione coll' approvazione del governo;

b) determinare l' ordinamento dell' amministrazione della unione;

c) procedere all' elezione ed alla regolare sostituzione dei membri della presidenza (§§ 13, 25);

d) decidere sui gravami elevati da singole persone contro le deliberazioni della presidenza o dei singoli membri di essa (§ 8, § 26 n. 8).

e) prendere conoscenza della relazione del direttore sul conto annuale e del rapporto della commissione delegata ad esaminarlo (§ 24 ad 7);

f) deliberare lo scioglimento della società;

g) deliberare sulle proposte della presidenza e sugli argomenti presentati alla discussione dai soci dell' unione, purchè però di questi sia fatta mozione per iscritto almeno da dieci soci e per tempo, così che la direzione possa comprenderli nell' ordine del giorno.

§ 34. Il direttore presiede all'adunanza generale. Della discussione e delle deliberazioni si tiene nota in un protocollo eretto da un notajo: letto ed approvato il protocollo, lo si convalida colla sottoscrizione del presidente, di due membri del comitato e di due altri soci dell' unione.

§ 35. Tutti i soci presenti all' adunanza hanno egual diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni prese occorre la maggioranza

dei voti; nelle elezioni è necessaria in primo luogo la maggioranza assoluta, e soltanto quando non la si raggiunge la prima volta, nella seconda elezione decide la maggioranza relativa. A parità di voti decide il presidente; se trattisi però di elezioni decide la sorte. Il modo di votazione è determinato dalla presidenza.

Tutti i socî dell'unione, anche gli assenti, si reputano aderenti alla decisione della maggioranza dei socî intervenuti, e sono obligati ad osservare le deliberazioni dell'adunanza generale.

§ 36. Il governo, per mezzo di un suo commissario, esercita sopra la società il diritto di sorveglianza che gli compete. Il commissario dev'essere invitato ad assistere a tutte le tornate generali, e senza entrare nella parte materiale delle cose invigila, affinchè non si prendano deliberazioni formalmente contrarie alle norme degli statuti, alle leggi e ad altri ordinamenti esistenti.

Della guarentia offerta ai creditori.

§ 37. Entro un termine di otto settimane tutt' al più, dal momento in cui ebbe fine l'anno d'amministrazione, il direttore publica in uno dei giornali di Meissen il bilancio della società.

Dell' assicurazione delle passività.

§ 38. L'assicurazione delle passività (§ 28), in quanto non risulti dal denaro esistente in cassa, dalle attività della società e dal suo fondo di riserva, è offerta dall'obligazione solidale di tutti i socî. Il modo con cui si realizza quest'obligazione solidale è determinato qui appresso dal § 39 al § 45.

Del processo di liquidazione.

§ 39. Tostochè, per rapporto dei creditori, il magistrato giudiziario competente (§ 4) abbia avuta conoscenza che non esistono mezzi sufficienti a pagare interamente e tosto le passività, il tribunale ordina che entro brevissimo termine il cassiere, sotto il controllo del direttore, eriga un inventario di tutta la sostanza della unione. Quest'inventario con tutti i registri, documenti, carte di valore, pegni, effetti di proprietà dell'unione viene consegnato al tribunale.

§ 40. Il tribunale, presa tosto notizia delle condizioni della sostanza, determina l'importo delle somme, che per la loro obligazione solidale i socî dell'unione e gli altri socî cessati, ma tuttora vincolati dall'obligazione (§ 9), devono contribuire a pagamento dei creditori.

§ 41. Il direttore dell'unione, in seguito alle deliberazioni del

tribunale, raccoglie dai soci le somme determinate per ognuno di essi, e contro i negligenti procede nelle vie giudiziali. In pari tempo il direttore realizza tutte le attività e deposita i denari raccolti al tribunale, il quale li rivolge a sodisfacimento dei creditori.

§ 42. Se per insolvenza o per altri motivi non si possa da alcuni soci ottenere il versamento delle quote loro spettanti, per tale mancanza sono pur obligati solidariamente tutti gli altri soci, e il tribunale determina un'altra volta secondo i §§ 40 e 41 le nuove quote che sono ancor necessarie. Con tale sistema si proseguirà, fino a tanto che tutti i creditori sieno pienamente pagati di capitale, interessi e spese.

§ 43. Sodisfatti i creditori, il tribunale, in concorso del direttore, determinerà i provvedimenti necessarî, affine di fare fra i soci un giusto conguaglio delle somme versate, avendo riguardo al differente importo delle loro quote di conferimento (§ 28 n. 4), e particolarmente affine di riscuotere tutte le quote non pagate ancora da alcuni soci e di distribuirne tra gli altri proporzionalmente gli importi.

§ 44. Contro le deliberazioni date dal tribunale secondo i §§ 39, 40, 41, 42, 43, 45, nè l'unione, nè singoli soci possono muovere opposizione o reclami. I soci, contro i quali siasi proceduto in giudizio per le quote loro assegnate, secondo le norme dei §§ 40-42, e contro i quali è provata l'esistenza del vincolo sociale, non potranno muovere eccezione di nessuna maniera riguardo all'importo di queste quote loro assegnate.

§ 45. Il direttore è responsabile dell'esatto adempimento dei doveri che gli incombono per le prescrizioni dei §§ 39-44. Se però il tribunale lo reputi conveniente può, in luogo del direttore, eleggere un curatore, il cui officio è quello di operare la liquidazione nei modi determinati dai §§ 39-43.

Dello scioglimento dell' unione.

§ 46. Lo scioglimento dell'unione avviene nel caso menzionato al § 39, nel quale il direttore ed il cassiere eserciteranno la loro opera solo in quanto lo richieda la liquidazione della società.

Può inoltre l'unione sciogliersi per deliberazione della adunanza generale, purchè ne convengano due terzi dei soci intervenuti. In tal caso, dopo che la direzione, con una relazione da notificarsi publicamente, avrà determinato di quali proprietà sia composta la sostanza dell'unione, saranno realizzate tutte le attività,

liquidati tutti i debiti dell'unione verso i suoi creditori, e il denaro rimanente dopo il pagamento di tutti i debiti, sarà ripartito fra i soci ascritti in quel tempo alla società, sempre in proporzione delle quote di conferimento da loro versate (§ 28 n. 4). Fra i debiti dell'unione dovrà contarsi anche la somma di 250 talleri, che al momento della fondazione dell'unione le fu, come si disse al § 29, largita dal consiglio municipale e fu devoluta al fondo di riserva, e che al consiglio municipale medesimo dovrà essere restituito. Tuttavolta la ripartizione della sostanza non potrà essere fatta prima che sia scorso il termine di sei mesi dal dì in cui fu, per la seconda volta, publicato nel giornale locale l'avviso dello scioglimento della società.

Il pagamento dei dividendi cessa col giorno in cui fu determinato lo scioglimento della società.

Dell'adempimento di queste prescrizioni è responsabile la direzione, specialmente in ciò:

a) che le notificazioni dello scioglimento della unione o del recesso di singoli membri (§ 10) avvengano regolarmente;

b) che la ripartizione della sostanza dell'unione non sia fatta prima che sia scorso un termine di sei mesi dalla seconda publicazione dell'avviso.

Se i membri della direzione manchino ad uno di questi doveri accennati ad *a* e *b*, ciascuno di essi, oltre all'obligazione generale di rifusione del danno, incorrerà in una multa di 200 talleri.

Il conto finale sarà sottoposto alla revisione di un'adunanza generale, che dovrà convocarsi appositamente. Riconosciutane l'esattezza, l'adunanza rilascierà quitanza di liberazione ai membri della direzione.

Ordinamento amministrativo dell'unione di Meissen.

§ 1. La presidenza si raccoglie ogni mese in adunanza regolare per redigere gli elenchi del credito personale e per attendere a tutti gli altri offici che le sono attribuiti dagli statuti.

§ 2. Prima che si sciolga la adunanza, nella quale i membri della presidenza determinano gli importi delle somme da concedersi a credito, il cassiere nel proprio elenco ed il direttore nel suo elenco di controllo, alla presenza dei membri stessi della presidenza, faranno di proprio pugno annotazione delle somme determinate in quella stessa adunanza e dei mutamenti introdotti negli importi anteriori. Un terzo elenco, che serve a controllo degli altri, sarà redatto da un membro del comitato eletto dalla presidenza.

§ 3. I membri della presidenza sono convocati in adunanza dal direttore. Affinchè le deliberazioni siano valide devono essere prese almeno da sette membri. Il direttore deve apporre la sua sottoscrizione al protocollo compilato dal secretario.

§ 4. Riguardo alle istanze di prestito che le sono rivolte, la direzione procede colla massima secretezza: e particolarmente nei casi in cui è prescritta l'approvazione di singoli membri del comitato, quando per esempio venga offerto pegno, ove sia possibile si farà in modo che il nome del richiedente non sia tosto svelato.

§ 5. Le istanze di imprestiti di somme, che non superino quelle determinate al credito personale di un socio, sono sottoposte alle sole determinazioni del direttore (§ 26 n. 2 dello statuto).

§ 6. Le istanze di imprestito di somme, che oltrepassano il credito personale, sieno o meno accompagnate da proposta di fidejussione o di pegno, al pari delle istanze di imprestito presentate da soci, ai quali per qualche accidente non sia stato ancora determinato l'importo del credito, hanno bisogno dell'approvazione del direttore, del cassiere e per lo meno di due membri del comitato deputati precedentemente a prender conoscenza di simili casi. A tale scopo la presidenza elegge ogni anno due dei suoi membri, e nel tempo stesso deputa un terzo a supplire quello dei due membri del comitato, che talora potesse essere impedito in quell'officio.

§ 7. In tutti quei casi, nei quali per la grave loro importanza lo creda opportuno, il direttore ha diritto di invitare uno o due

degli altri membri del comitato a esternare la propria opinione se siano da concedere gli imprestiti del genere citato al § 6.

§ 8. Dell'approvazione di questi due membri del comitato sarà fatto cenno nell'ordine di pagamento dato dal direttore al cassiere. La approvazione del cassiere si manifesta quando eseguisce il pagamento: infatti, ogni qual volta lo effettua, egli mostra di reputare l'affare scevro da ogni dubiezza di pericolo.

§ 9. Nei prolungamenti di prestiti, per quello che si riferisce alle condizioni della loro accettazione, si procede all'istesso modo che per gli imprestiti nuovi.

§ 10. La presidenza deputa due dei suoi membri ad esaminare il conto presentato dal cassiere e l'inventario della sostanza della società. A quest'officio, se la presidenza lo reputi opportuno, può essere aggiunto un socio dell'unione, che non sia dei suoi membri.

§ 11. La presidenza determinerà i provvedimenti opportuni per la conservazione degli oggetti deposti in pegno e delle carte di credito e per l'impiego dei denari deposti in cauzione dagli impiegati della direzione.

§ 12. La presidenza può delegare uno o due dei suoi membri a esercitare un controllo speciale sulle somme deposte nella cassa dai soci dell'unione (§ 28 n. 2), e sulle somme contribuite per le quote di conferimento (§ 27).

§ 13. Alla fine dell'anno i soci devono presentare alla direzione i loro libretti di quitanza, perchè siano confrontati col conto principale e per le annotazioni da farvisi dei dividendi e degli interessi.

§ 14. L'elenco dei soci compilato dal cassiere (§ 20 n. 4 degli statuti) dev'essere fatto in guisa che ne appaja il nome e la condizione dei singoli soci, ed inoltre il tempo del loro ingresso nella unione e del loro recesso. I nomi dei novelli soci che si presentarono alla direzione devono essere comunicati nella prossima tornata della presidenza per il loro accoglimento (§ 6 degli statuti): dell'accoglimento e della esclusione dei singoli soci devesi, ad ogni volta, tener nota nel protocollo. Sulla base di questo avvengono nell'elenco dei soci le iscrizioni necessarie, che sono sottoscritte dal direttore. Sull'elenco riunito nei suoi vari fogli, per mezzo di funicella, sarà apposto al principio ed alla fine il sigillo dell'unione. Ogni socio novello (§ 12 n. 4 degli statuti) deve apporre allo

statuto la sua sottoscrizione, la quale dovrà poi essere autenticata dal cassiere.

c.

Statuto modello compilato in analogia alle disposizioni della legge prussiana sulle associazioni.

Statuto (contratto sociale) della unione di prestito (di credito ecc.) in X.

FIRMA, SEDE E OGGETTO DELL' IMPRESA.

§ 1. I sottoscritti sotto la firma: « *Unione di prestito (di credito ecc) in X. — Associazione iscritta* » costituiscono un' associazione, il cui oggetto è l' esercizio di un' azienda bancaria, affine di acquistare col credito comune il danaro necessario al traffico ed all' economia degli associati.

L'unione ha la propria sede in X.

(§§ 2 e 3 della legge 27 marzo 1867).

FONDO DELL' UNIONE.

§ 2. Il fondo dell' unione è costituito con versamenti fatti dai soci e coi quoti di guadagno costituiti nel modo determinato dalle seguenti prescrizioni; e consta:

a) del patrimonio proprio dell' unione, che appartiene alla comunanza e serve di fondo di riserva del negozio sociale;

b) di attività speciali dei soci, ossia delle quote di conferimento, che i singoli soci depongono nella cassa dell' unione.

Il rapporto di diritto tra queste parti del patrimonio dell' unione è determinato più sotto.

ORDINAMENTO E GESTIONE DELL' AZIENDA.

Dei gestori dell' associazione.

§ 3. L' unione conduce da sè i propri affari colla cooperazione di tutti i suoi membri. Alla gestione intendono pertanto:

1) la presidenza,

2) il comitato (consiglio di sorveglianza o di amministraz.),

3) l' adunanza generale di tutti i soci.

1. DELLA PRESIDENZA.

a) *Costituzione ed elezione.*

§ 4. La presidenza è costituta:

1) di un direttore (gestore degli affari),

2) di un cassiere,

3) di un controllore (tenitore di libri),

ed è eletta in un'adunanza generale con separate elezioni, primieramente per un anno e più tardi per tre anni. L'elezione è fatta per ischede a maggioranza assoluta di voti. Se la maggioranza non è raggiunta nella prima elezione, si procede al ballottaggio fra i due candidati, che raggiunsero il numero maggiore di voti.

A parità di voti decide la sorte. È ammessa la rielezione delle stesse persone dopo decorso il periodo della antecedente elezione.

(§ 3 n. 7 e 9, § 16 e segg. della legge).

b) *Legittimazione.*

§ 5. I membri della presidenza provano il loro mandato per mezzo del protocollo della adunanza generale sulla loro elezione (§ 47).

Delle elezioni si dà notizia tosto al tribunale di commercio, cui i membri della presidenza in persona presentano due copie del protocollo di elezione, alle quali deve essere aggiunta una loro dichiarazione scritta della accettazione della nomina, dopo di che devono apporre innanzi al tribunale la propria sottoscrizione, oppure insinuarla in forma autentica.

(§ 3 n. 7, § 17 della legge).

c) *Sottoscrizione in nome dell' unione.*

§ 6. La sottoscrizione è fatta in modo che i sottoscrittori aggiungano il proprio nome alla firma dell' unione. La sottoscrizione ha efficacia legale per l' unione, quando sia stata apposta per lo meno da due membri della presidenza.

(§ 18 della legge).

d) *Offici della presidenza e gestione degli affari in generale.*

§ 7. La presidenza rappresenta l' unione in giudizio e fuori, con tutte le facoltà impartitele dai §§ 16 e segg. della legge sulle associazioni 27 marzo 1867.

§ 8. La presidenza tratta indipendentemente gli affari dell' unione, in quanto il presente statuto, o posteriori deliberazioni sociali non vi rechino una limitazione, esigendo la approvazione del

comitato (consiglio di sorveglianza ecc.), oppure dell'adunanza generale.

(§ 16, 19 della legge).

§ 9. Queste limitazioni però obligano la presidenza soltanto in confronto dell'unione, ma non hanno alcuna efficacia legale fuori di essa. Tutti gli atti intrapresi dalla presidenza in questa sua qualità, colla cooperazione di due dei suoi membri, obligano incondizionatamente l'unione verso i terzi; ed i gestori, in quanto abbiano oltrepassati i limiti delle loro attribuzioni, restano soltanto obligati solidariamente al pieno indennizzo verso l'unione.

(§ 20 della legge).

§ 10. La presidenza inoltre è obligata verso l'unione per tutti i danni recatile con dolo o per grave negligenza.

§ 11. La presidenza tratta gli affari dell'unione con ordinata amministrazione e deve aver cura specialmente della esatta e regolare tenuta dei registri e della sicura conservazione degli effetti di cassa e dei documenti.

§ 12. I membri della presidenza trattano gli affari dell'unione a maggioranza di voti, in sedute presiedute dal direttore, che si tengono in tempi regolarmente determinati, oppure, in casi particolari, sono convocate dal direttore colla indicazione degli argomenti che vi si tratterranno. Due membri della presidenza per lo meno dovranno convenire concordi sopra ogni provvedimento da prendersi sugli affari dell'unione.

§ 13. La presidenza è tenuta specialmente a vigilare per le insinuazioni al tribunale di commercio e per le publicazioni negli argomenti in cui sono prescritte, a tenore dei §§ 4, 6, 17, 22, 24, 25, 35, 40, 47, 50 della legge sulle associazioni; in caso contrario è colpita dalle penalità comminate dalla legge stessa (§§ 54-56) e in particolare dalle multe, che vanno applicate alla loro specialità, senza che la cassa dell'unione sia tenuta a sodisfarle. La presidenza in persona presenta al tribunale il presente contratto sociale e tutte le deliberazioni sociali che vi recano innovazioni od ampliamenti. Il contratto sociale è presentato in originale e in copia o in esemplare a stampa; le deliberazioni sociali sono presentate in due copie.

e) *Funzioni speciali dei singoli membri della presidenza.*

§ 14. Oltre i predetti incarichi generali, ai singoli membri della presidenza incombono le seguenti funzioni speciali:

Anzi tutto il cassiere attende alla custodia ed alla amministrazione dei denari esistenti in cassa, e così dell'introito e dell'uscita, come dell'intiera gestione di cassa, tiene esatti registri e compila elenchi, a tenore delle speciali istruzioni impartitegli. Ad ogni mese (o ad ogni settimana) deve poi presentare esatti rendiconti della gestione e bilanci di cassa, e dopo la fine dell'anno, colla massima sollecitudine e colla cooperazione del controllore, compila il conto annuale.

§ 15. Il cassiere non può eseguire pagamenti, se non dietro mandato scritto e sottoscritto da due membri della presidenza, uno dei quali può essere egli stesso.

Parimenti nel rilascio di quitanze di somme ricevute in cassa, oltre alla sua sottoscrizione, è richiesta assolutamente anche quella di un altro membro della presidenza, affinchè quella quitanza possa valere in confronto dell'unione (vedi § 6 dello statuto).

§ 16. Per il ricevimento di somme di denaro è pertanto necessaria la presenza di un altro membro della presidenza nel locale della cassa in determinate ore d'ufficio, di che si darà notizia ai clienti.

§ 17. Il cassiere deve prestare cauzione all'unione, su di che si daranno determinazioni precise in un contratto da conchiudersi tra lui ed il comitato (consiglio di sorveglianza ecc.) e soggetto all'approvazione dall'adunanza generale (*).

§ 18. Il controllore in ispecialità tiene i registri e gli elenchi di controlleria e collabora alla compilazione dei rendiconti regolari e dei bilanci di cassa, dei quali deve prendere cognizione esatta. In tutte le revisioni della cassa deve verificare con cura se i fondi effettivamente esistano nella misura indicata.

§ 19. Il direttore è tenuto a continua vigilanza sull'operosità dei propri colleghi, e in unione ad essi attende alla sicura conservazione dei documenti di credito e delle carte di valore dell'unione (**).

§ 20. Il direttore istituisce una revisione di cassa per lo meno

(*) Quando vi sia un usciere incaricato della riscossione delle contribuzioni dei soci e di altre funzioni simili, si esigerà anche da esso una conveniente cauzione.

(**) Dove sono scrigni od altri forzieri destinati alla custodia dei valori, come avviene per lo più nelle maggiori unioni, è prudente consiglio di apporvi serrature, le cui chiavi siano distribuite per la custodia tra i membri della presidenza.

ad ogni trimestre, e di tutti i difetti e delle irregolarità, che riscontra nella cassa e nella tenuta dei libri, dà immediata partecipazione al comitato (consiglio di amministrazione ecc.), affinchè questo prenda i provvedimenti necessarî per la guarentigia dell' unione.

§ 21. Nel caso di impedimento temporaneo o permanente, oppure della morte di uno dei membri della presidenza, il comitato (consiglio di amministrazione ecc.) provvede indilatamente alla sostituzione del membro mancante, e nei due ultimi casi cura che si proceda alla rielezione. I sostituti provvisorî devono produrre in persona la insinuazione relativa al tribunale di commercio. Essi si legittimano colla produzione di due copie della relativa deliberazione del comitato, e per la loro sottoscrizione innanzi al tribunale e per tutto il resto devono eseguire quanto la legge e il presente statuto richiedono dai membri della presidenza, nei cui diritti e doveri subentrano in tutto e per tutto.

f) *Rimozione dei membri della presidenza dal loro officio.*

§ 22. Tutti i membri della presidenza ad una volta, come pure ogni singolo membro di essa, possono ad ogni tempo, per deliberazione dell' adunanza generale, essere destituiti dall' officio. Ai rimossi compete soltanto un diritto d' indennizzo in dipendenza del contratto conchiuso tra essi e l' unione.

(§ 16 della legge).

§ 23. Al comitato compete il diritto di decretare la temporanea sospensione dei membri della presidenza, riservata la deliberazione definitiva all' adunanza generale da convocarsi tosto dopo nel più breve termine.

g) *Dello stipendio dei membri della presidenza.*

§ 24. I membri della presidenza ricevono uno stipendio, che è determinato dal contratto da conchiudersi con essi (*).

(*) Non occorre di dire che le condizioni dello stipendio devono essere approvate dall'adunanza generale prima della elezione e devono notificarsi ai candidati, laddove invece il contratto può conchiudersi soltanto colle persone già elette. Io ho spesso dimostrato che la miglior forma di rimunerazione nelle unioni nostre è un quoto, sia del prodotto brutto, sia del prodotto netto dell'azienda. Se però l' impiegato pone tutto intiero il suo tempo e la sua opera a servigio della unione, è mestieri assicurargli un minimo di stipendio.

2. DEL COMITATO (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DI SORVEGLIANZA).

a) *Costituzione ed elezione.*

§ 25. Il comitato (consiglio di amministrazione o di sorveglianza) è costituito di .... (6-12) membri, i quali sono eletti dalla adunanza generale ad assoluta maggioranza di voti, per ischede ed in una sola volta, e per la durata di anni tre.

Se nella prima elezione non si raggiunge la pluralità dei voti, si istituisce il ballottaggio fra quelli che hanno raggiunto il maggior numero di voti, e in tal maniera si procede, finchè tutti gli eleggibili abbiano ottenuta una maggiorità assoluta. A parità di voti decide la sorte.

Ogni anno esce di officio un terzo dei membri del comitato e si passa alla sostituzione con nuova elezione. Nei due primi anni decide la sorte: in seguito si procede in proporzione del tempo, in cui i singoli membri compirono i tre anni dal momento in cui entrarono in officio.

(§ 27 della legge).

§ 26. In caso di recesso o di morte dei membri del comitato, subentrano in loro vece, per il rimanente periodo di tempo, coloro che nella elezione dei cessati riportarono il numero di voti immediatamente successivo agli eletti, per cui sarà necessario tenerne esatta memoria nel protocollo.

b) *Gestione degli affari.*

§ 27. Dai membri del comitato si sceglie un presidente, un vicepresidente ed un secretario. Il comitato delibera a maggioranza di voti dei comparsi, nelle sue tornate, le quali si reputano in numero legale quando interviene per lo meno la metà dei suoi membri.

§ 28. Il comitato si raccoglie in un locale determinato ed in tempi regolarmente stabiliti, oppure è convocato in casi speciali dal presidente, al qual uopo devono invitarsi per tempo alla seduta i membri coll' indicazione dell' oggetto dell' adunanza, affinchè possano intervenirvi.

I protocolli delle sedute, che devono riportare testualmente le prese deliberazioni, vengono sottoscritti dai membri del comitato intervenuti e custoditi dal presidente.

§ 29. Tanto la presidenza che la terza parte dei membri del comitato potranno ad ogni tempo chiedere al presidente del

comitato stesso che convochi una adunanza straordinaria; nella domanda relativa si dovrà indicare sempre in iscritto l'argomento da trattarsi: a tale istanza il presidente darà evasione colla massima prontezza.

§ 30. La presidenza assiste alle tornate del comitato, ma soltanto con voto consultivo, offre gli schiarimenti necessari e presenta all'ispezione i registri, le corrispondenze e gli altri documenti, che il comitato trovasse necessario di esaminare. Soltanto nei casi in cui questo statuto espressamente ordina (§§ 36, 37 e 72) delle sedute comuni dei due offici riuniti, anche la presidenza prende parte alle deliberazioni. In tali casi la tornata è diretta dal presidente del comitato.

c) *Rimozione dei membri del comitato dal loro officio.*

§ 31. L'adunanza generale può con propria deliberazione rimovere dal loro officio i membri del comitato, ogni qual volta abbiano perduta la capacità patrimoniale, o i diritti civili, ovvero sia aperto il concorso dei creditori sulle loro sostanze, o non adempiano ai loro obblighi verso l'unione, o siano entrati in lite con essa, o finalmente siensi verso di essa resi colpevoli di qualche abuso.

La proposta relativa può farsi dalla presidenza o dagli altri membri del comitato, od anche da un socio qualunque, purchè la presenti in iscritto al comitato additandone il motivo, e purchè sia appoggiata dalla firma di . . . . . soci almeno.

d) *Doveri e facoltà del comitato.*

§ 32. Il comitato sorveglia la gestione della presidenza, ed a tale scopo ha in ogni tempo facoltà di prendere ispezione di tutti i registri e di tutti i documenti relativi, di fare incontri di cassa e di prendere tutti i provvedimenti necessari per la guarentia dell'unione nel caso in cui scoprisse irregolarità.

Può rimovere dall'officio i membri della presidenza in via temporanea, fino alla decisione dell'adunanza generale da raccogliersi tosto, e per la temporanea sostituzione provvede indilatamente colla nomina di altre persone. Per quanto riguarda le notifiche al tribunale di commercio, la legittimazione e la sottoscrizione, come riguardo alle facoltà ed agli obblighi delle persone sostituite vale anche in questo caso quanto è prescritto più sopra al § 21. (§ 27 della legge).

§ 33. Il comitato inoltre esamina i bilanci mensili e trimestrali

presentatigli dalla presidenza e si procura in tal modo le necessarie notizie sull'andamento degli affari.

In ispecial guisa rivede esattamente il conto ed il bilancio eretti alla fine dell'anno di amministrazione, confronta le partite ivi esposte coi registri, coi documenti e coi valori esistenti in cassa, espone il proprio voto all'adunanza generale e presenta a quest'ultima le proprie proposte per la ripartizione del guadagno.

(§ 27 della legge).

§ 34. Il comitato rappresenta l'unione allo spirare del termine fissato nei contratti eretti coi membri della presidenza, come pure in tutte le liti da intentarsi contro questi ultimi. La legittimazione a tale uopo necessaria si ottiene colla presentazione di due copie dei relativi protocolli di elezione (§ 47) che i membri del comitato in persona devono insinuare al tribunale di commercio.

(§ 28 della legge).

§ 35. La presidenza è obligata di ottenere l'approvazione del comitato negli argomenti seguenti:

a) nell'assunzione di impiegati e nella determinazione del loro stipendio;

b) nella conchiusione di contratti di locazione, conduzione ed altri, e nell'acquisto ed alienazione di effetti mobili;

c) nella compilazione di regolamenti sull'ordinamento della azienda e nell'ordine della tenuta dei registri;

d) nell'impiego di capitali, che rimanessero per qualche tempo infruttiferi;

e) nella determinazione dell'importo degli interessi e delle provvigioni per il credito concesso ai clienti, da recarsi a conoscenza dei soci con publica notificazione;

f) nell'accoglimento di mutui e di depositi di risparmio entro i limiti determinati dalla deliberazione dell'adunanza generale.

§ 36. Per l'accoglimento di depositi di risparmio, fino all'importo di 50 talleri decide la presidenza da sola; tuttavia il comitato in questo genere di affari invigila con cura speciale, affinchè siano convenuti termini di denuncia proporzionati, e sia mantenuto un ragguaglio determinato col patrimonio proprio e coi capitali di prestiti a termine fisso.

Sopra ambidue questi argomenti, come pure sull'importo degli interessi da pagarsi da coloro che depongono somme di risparmio, deliberano in comune seduta il comitato e la presidenza.

§ 37. Alla deliberazione comune della presidenza e del comitato spetta inoltre:

a) di decidere sull'accoglimento di nuovi soci;

b) sulla concessione di credito a conto corrente, in ogni singolo caso;

c) di compilare un elenco sulla capacità di credito, ove sia determinato l'importo massimo di credito da concedersi ai singoli soci, che la presidenza non può mai oltrepassare.

Questo elenco viene sottoposto a revisione per lo meno ogni mese e viene modificato a seconda delle condizioni che eventualmente mutassero (*).

Perchè la deliberazione comune della presidenza e del comitato sia legale, occorre la presenza della maggioranza dei membri della presidenza e la metà dei membri del comitato.

3. DELL' ADUNANZA GENERALE.

a) *Diritto di parteciparvi.*

§ 38. I diritti, che competono ai membri dell'unione riguardo all'amministrazione di essa, vengono da loro esercitati nell'adunanza generale.

Ogni socio pertanto nelle deliberazioni da prendersi ha un voto, che non può essere ceduto a terzi.

b) *Convocazione ed invito all' adunanza.*

§ 39. L'adunanza generale di regola si convoca dal comitato; tuttavia se il comitato differisce di radunarla può farlo anche la presidenza.

L'invito all'adunanza generale, sottoscritto dal presidente del comitato, è inserito una sola volta nel giornale . . . ., almeno tre giorni prima di quello fissato alla tornata.

(*) Per le unioni, nelle quali finora la concessione di imprestiti ecc. fu determinata in comune dalla presidenza e dal comitato, e dove non è necessaria la compilazione di un elenco della capacità di credito a guida della presidenza, perchè in ogni singolo caso interviene il comitato col maggior numero di persone che prendono cognizione del caso speciale (provvedimento che si conservò assolutamente in tutte le unioni di minore importanza), questo § 37 si modifica come segue:

« Inoltre la presidenza ed il comitato di comune accordo, in sedute convocate regolarmente, o raccolte altrimenti secondo il bisogno, decidono:

a) sull'accoglimento di novelli soci, e

b) sopra ogni concessione e prolungamento di imprestiti e sopra il credito da aprirsi ai soci ».

Può nondimeno il comitato convocare i soci con una circolare o con cedole speciali ai vari soci.

(§ 3 n. 8 della legge).

§ 40. Nell'invito si espongono brevemente le proposte da discutersi e gli altri argomenti compresi nell'ordine del giorno.

(§ 31 al. 2 della legge).

c) *Adunanze generali ordinarie.*

§ 41. Le adunanze generali si raccolgono d'ordinario:

a) dopo la fine dell'anno di azienda, per le elezioni dei membri della presidenza e del comitato, per la comunicazione del conto annuale e del bilancio, per la deliberazione sulla ripartizione del guadagno e sulla quitanza di liberazione da darsi alla presidenza;

b) dopo la fine di ogni trimestre, per la presentazione dei rendiconti di cassa e dell'azienda relativi a quel periodo, per la decisione sui gravami interposti e sopra altri argomenti di amministrazione.

d) *Adunanze generali straordinarie.*

§ 42. Oltracciò, in casi di grave importanza, possono sempre convocarsi adunanze generali, ed il comitato è obbligato di farlo ogni qual volta lo propongano la presidenza, oppure la decima parte dei soci, sempre che ne presentino domanda scritta, indicando gli argomenti da trattarvisi.

e) *Ordine del giorno.*

§ 43. L'ordine del giorno è determinato dal comitato; tuttavia vi si devono comprendere tutte le proposte, che la presidenza o la decima parte dei soci avessero presentate in iscritto prima che sia stato diramato l'invito.

f) *Dirigenza.*

§ 44. La dirigenza delle adunanze generali spetta al presidente del comitato, che elegge anche il secretario che deve redigere il protocollo; nondimeno l'adunanza può sempre deliberare che la dirigenza sia data a qualunque altro dei suoi membri.

g) *Votazione.*

La votazione succede per alzata di mani, ed il presidente, quando il risultamento gli sembri dubio, può farne eseguire la verificazione da due dei soci presenti nominati a scrutatori e scelti da dieci membri che egli propone. Soltanto nei casi di esclusione di un socio e nelle elezioni la votazione si fa sempre per ischede.

h) *Deliberazioni.*

§ 45. Le deliberazioni prese dalla maggioranza dei soci intervenuti in un'adunanza generale hanno forza obbligatoria per l'unione, quando l'invito sia stato spedito regolarmente colla indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

§ 46. Soltanto nelle deliberazioni sopra modificazioni od ampliazioni del presente statuto, come pure sullo scioglimento della unione, è necessaria la presenza di un terzo almeno di tutti i soci, ed inoltre, perchè la deliberazione sia valida, devono concorrere nello stesso partito almeno due terzi degli intervenuti.

Se non interviene la terza parte dei soci come sopra richiesta, passati otto giorni almeno, sarà convocata una seconda adunanza generale per l'esaurimento dello stesso ordine del giorno; e la seconda adunanza delibera definitivamente, senza riguardo al numero degli intervenuti.

§ 47. I protocolli assunti sulle deliberazioni dell'adunanza generale, che ne contengono il compendio nei punti essenziali e segnatamente le deliberazioni prese, vengono raccolti sotto la data del giorno della convocazione in un particolare protocollo e sono sottoscritti dal presidente, dai membri della presidenza e del comitato, dal secretario e per lo meno da tre altri soci: indi si affidano in custodia al comitato.

i) *Argomenti da sottoporsi alle deliberazioni dell' adunanza generale.*

§ 48. Alle deliberazioni dell'adunanza generale vanno sottoposti gli argomenti seguenti:

1) mutazioni ed ampliamenti nel presente statuto,

2) scioglimento o liquidazione dell'unione,

3) acquisto e alienazione di proprietà fondiaria,

4) elezione e rimunerazione dei membri della presidenza e del comitato, ed elezione della commissione, che deve determinare il limite di credito dei membri del comitato (§ 69),

5) procedimento e azioni in confronto dei membri della presidenza e del comitato,

6) loro rimozione dall'officio,

7) decisione sulle controversie intorno al significato ed al contenuto del presente statuto e di anteriori deliberazioni della società,

8) decisione in sede suprema sopra tutti i gravami interposti

contro la gestione e le deliberazioni della presidenza e del comitato,

9) determinazione dell'importo massimo, da non snperarsi,

a) nel complesso delle somme che stanno a debito dell'unione per mutui e per depositi di risparmio,

b) nel credito aperto contemporaneamente ad un solo socio,

10) aperture di credito a conto corrente,

11) ripartizione del guadagno alla fine dell'anno e quitanza di liberazione rilasciata alla presidenza per la sua azienda,

12) esclusione di soci dal seno dell'unione.

Acquisto e fine della qualifica di socio.

§ 49. La qualifica di socio si acquista, dopo la formale accettazione della presidenza e del comitato, colla sottoscrizione dello statuto o con dichiarazione scritta. Alla persona che non è accolta è libero l'appello alla adunanza generale.

§ 50. La qualifica di socio si perde per inadempimento delle obligazioni imposte dallo statuto, e sempre dietro deliberazione dell'unione, cui in particolare la presidenza denuncia i soci, che sono rimasti in arretratto degli importi correnti per un periodo di tre mesi, o che si devono citare in giudizio per la restituzione degli imprestiti, oppure che hanno perduto i diritti civili. Il vincolo sociale cessa in questo caso col giorno in cui la società lo delibera.

(§ 37 ultimo al. della legge).

§ 51. Cessa inoltre il vincolo sociale colla morte del socio, ma soltanto colla fine dell'anno di amministrazione entro cui la morte è avvenuta, laonde gli eredi sono tenuti per le obligazioni derivanti dal vincolo sociale e sussistenti fino a quel termine.

Inoltre è facoltativo ai soci di recedere dalla unione alla fine dell'anno di amministrazione, previa denuncia scritta prodotta in tempo opportuno alla presidenza. La denuncia dev'essere data almeno quattro mesi prima della fine dell'anno, altrimenti chi la dà è sciolto dal vincolo soltanto alla fine dell'anno successivo.

§ 52. La persona uscita della società (§§ 50, 51) (od i suoi eredi) può ripetere soltanto l'importo della sua quota di conferimento (azione) inclusivamente ai dividendi dell'anno ultimamente decorso, ma non ha diritto di sorta sul patrimonio sociale e segnatamente sul fondo di riserva. In particolare la persona esclusa non ha diritto ai dividendi dell'anno corrente, in cui è pronunciata l'esclusione.

Il pagamento delle quote di conferimento (azioni) alle persone uscite dall'unione si fa soltanto nel terzo mese dalla chiusa dell'anno, in cui o con cui è stato sciolto il suo vincolo colla unione.

§ 53. Nel caso in cui il patrimonio sociale fosse ridotto a cattive condizioni, l'unione può sottrarsi al pagamento delle azioni soltanto addivenendo alla liquidazione, e, ove fosse necessario, al proprio scioglimento; e la persona uscita della società deve tollerare che sia trattenuta la sua azione, in quanto, per prescrizione dello statuto, possa essere obligata al sodisfacimento dei debiti dell'unione.

Per lo spazio di due anni dalla fine del vincolo sociale la persona uscita della società (a tenore del § 51 della legge sulle associazioni del 27 Marzo 1867) è in tutti i casi obligata solidalmente verso i creditori dell'unione per tutti i debiti da questa assunti fino a quell'ultimo tempo.

Tuttavolta alla persona receduta dalla società è vietata ogni intrusione negli affari dell'unione.

§ 54. La presidenza è tenuta a presentare sulla fine di ogni trimestre al tribunale di commercio una relazione scritta di tutti i soci entrati ed usciti della società, e deve nel gennajo di ogni anno presentare un elenco esatto dei soci disposto per ordine di alfabeto, come pure, al più tardi entro i primi sei mesi di ogni anno di amministrazione, deve rendere noto publicamente il numero dei soci entrati ed usciti posteriormente alla notificazione dell'anno anteriore ed il numero dei soci attualmente appartenenti all'unione.

(§ 24 al. 1 della legge).

Diritti ed oblighi dei soci.

§ 55. I soci dell'unione hanno diritto:

a) di dare il proprio voto nelle adunanze generali in tutte le deliberazioni della società e nelle elezioni;

b) di ottenere dalla cassa sociale imprestiti in denaro contante, in quanto la cassa sia fornita di danaro, ed in quanto eglino sodisfacciano alle condizioni determinate al § 67 e segg.

c) di partecipare ai dividendi sul guadagno sociale nella misura determinata ai §§ 80-82.

§ 56. D'altra parte è dovere dei soci:

a) di costituirsi una quota di conferimento pagando mensilmente per lo meno . . . *silbergrossi*, finchè sia raggiunto l'importo normale dell'azione (§ 57);

b) di pagare al momento del loro ingresso nella società la tassa di ammissione determinata al § 62;

c) di non controperare alle prescrizioni di questo statuto, alle deliberazioni ed all' interesse della società;

d) di rispondere solidalmente dell' adempimento di tutte le obligazioni regolarmente assunte dall' unione, in quanto non vi basti il patrimonio sociale; essendo indifferente (§ 11 della legge) che le obligazioni siano state assunte prima dell' ingresso dei soci o durante il loro vincolo sociale.

Quota di conferimento (azione) dei soci.

§ 57. La quota di conferimento di ogni socio è previamente stabilita nell' importo massimo di . . . . talleri, che può sempre essere accresciuto per deliberazione sociale. Può essere pagata per intiero al momento dell' ingresso dei soci, od anche più tardi per mezzo di contribuzioni successive, il cui minimo importo mensile è determinato al § 56 lett. *a*.

§ 58. Oltracciò, fino a che sia raggiunto l' importo massimo della quota di conferimento di ogni socio, saranno accumulati i dividendi del guadagno netto al socio stesso attribuiti, i quali, insieme con tutte le contribuzioni fatte per l'accrescimento della quota, saranno alla fine d' ogni anno registrati a credito del socio in un conto particolare (*).

§ 59. Tutte le somme contribuite ed i dividendi rimangono proprietà dei soci; tuttavia, finchè dura il vincolo sociale, non possono essere nè in tutto nè in parte ritirati dalla cassa.

§ 60. Ogni socio riceve un registro relativo alla sua quota di conferimento (azione), sul quale la presidenza fa annotazione dei pagamenti.

Per nessun caso e modo si può disporre delle quote di conferimento finchè rimangono nella cassa dell' unione, per lo che cessioni, pegni ed aggravi di qualsiasi altro genere sono assolutamente privi di effetto in confronto dell' unione, rispondendo invece

(*) Affine di evitare nel conto del socio l' annotazione speciale ed assai incomoda di ogni singola contribuzione mensile, sarà tenuto un conto sussidiario sui pagamenti fatti dal socio, il cui duplicato è affidato all' usciere ed in cui viene iscritto ogni versamento, sotto la rubrica del mese di cui trattasi. Alla fine dell' anno poi si sommano tutti gli importi mensili, ed il totale viene iscritto a credito di ogni socio nel suo conto particolare.

le quote per gli obblighi assunti dal socio. Di una tal clausola sarà fatto espresso annotamento nel registro consegnato al socio.

Fondo di riserva.

§ 61. Il patrimonio dell'unione, menzionato al § 2 lett. *a*, serve qual fondo di riserva a sopperire alle eventuali perdite dell'impresa.

Il fondo di riserva è costituito colle tasse d'ammissione dei nuovi soci e coi quoti di guadagno netto che vi si ascrivono a tenore del § 82, e viene gradualmente accresciuto fino a che raggiunga l'importo di 10 0/0 del patrimonio dei soci (azioni) ed in caso di perdite viene ricondotto a tale misura.

§ 62. L'importo della tassa d'ammissione dei soci è di tempo in tempo determinata dalle deliberazioni della società. Per ora, e fino a nuova prescrizione, resta fissata in . . .

La tassa d'ammissione si paga quando si acquista la qualità di socio.

§ 63. Del fondo di riserva si usa tanto nel caso in cui avvengano nell'azienda perdite tali, che non possano essere coperte dal guadagno dell'anno (su di che decide l'adunanza generale), quanto anche nel caso in cui il patrimonio dell'unione non bastasse a coprirne i debiti: e soltanto dopo assorbito per intiero il fondo di riserva si ricorre alle azioni (quote di conferimento) dei soci. Del resto, il fondo di riserva rimane integro fino allo scioglimento dell'unione; e i soci che escono dalla società prima di un tale scioglimento non hanno sopra di esso diritti di sorta.

Forma, importo e termini degli imprestiti.

§ 64. Gli imprestiti si concedono di regola sopra cambiale (propria o tratta) e soltanto in via di eccezione, per piccole partite, sopra quitanza ordinaria.

Perchè sia aperto credito a conto corrente è necessaria l'adesione dell'adunanza generale. Un tal credito non può mai concedersi senza conveniente assicurazione.

§ 65. L'importo, fino al quale l'unione può concedere crediti nei singoli casi, dipende in generale dal rapporto che passa tra la potenza della cassa ed i bisogni prevalenti, ed è rimesso al giudizio coscienzioso della presidenza e del comitato.

§ 66. Nella fissazione dei termini di restituzione, che l'unione può accordare ai suoi debitori, si ha riguardo ai termini, dei quali gode l'unione stessa per la restituzione dei denari, ch'essa stessa

toglie ad imprestito, così che bisogna porre in corrispondenza il credito che l'unione riceve dai suoi creditori con quello che apre ai suoi debitori.

Di regola pertanto non si apre credito al di là dei tre mesi; tuttavia, trascorso tal termine, il credito può, coll'adesione del fidejussore, prolungarsi per un altro periodo tutto al più eguale al primo; ma solo colla premessa che ciò non serva mai a nascondere un impiego permanente del capitale.

Condizioni richieste dall'unione per la concessione di imprestiti. Assicurazione.

§ 67. Si concede credito soltanto ai soci dell'unione, e solo in quanto la loro persona e i loro rapporti economici offrano la necessaria sicurtà.

§ 68. I membri della presidenza, finchè durano nel loro officio, sono esclusi affatto dal credito, nè possono in verun caso servirsi della cassa dell'unione ai loro scopi privati, altrimenti saranno tosto rimossi dall'officio.

§ 69. I membri del comitato, finchè continuano nelle loro funzioni, non possono ottenere imprestiti se non verso l'assicurazione più sodisfacente e fino ad un importo massimo determinato da una commissione composta di tre persone ed eletta ogni anno dall'adunanza generale. La commissione ha sempre diritto di mutare una tale misura.

§ 70. Per tenui importi, che si restringano alla metà dell'azione dei singoli soci chiedenti imprestiti, si può prescindere da ulteriore assicurazione, in quanto non vi si oppongano circostanze particolari.

§ 71. Per imprestiti di maggior entità deve ottenersi assicurazione per mezzo di fidejussione o di pegno, sulla cui accettabilità si darà in ogni caso il giudizio più coscienzioso. Si sconteranno cambiali solo quando siano munite almeno di due firme senza eccezione.

§ 72. Per credito continuato si può, in certe circostanze, costituire una cauzione ipotecaria sopra proprietà fondiaria del debitore; ma in tal caso occorre sempre una deliberazione concorde della presidenza e del comitato.

Sopra ipoteca speciale invece non saranno mai prestati denari, ma piuttosto a tale genere di cauzione si ricorrerà, soltanto in via di eccezione, per crediti periclitanti verso i debitori ed i garanti, in mancanza di altro modo di assicurazione.

§ 73. Del resto, ad uno stesso debitore possono contemporaneamente concedersi parecchi imprestiti, ma sempre entro la cerchia della sua capacità di credito e verso proporzionata assicurazione.

In quanto però sieno interessati fidejussori negli imprestiti anteriormente conceduti, sarà necessario dare loro avviso del nuovo credito accordato prima dell' effettivo pagamento.

§ 74. I gravami sul licenziamento di istanze per sovvenzioni si presentano innanzi alla prossima adunanza generale.

Contabilità.

§ 75. L' anno sociale decorre dal giorno .... al giorno .... Alla fine di esso si deve tosto:

a) effettuare da parte del comitato la revisione e un bilancio dello stato di cassa, dei documenti di debito e delle carte di valore;

b) chiudere dalla presidenza i registri dell' anno decorso.

§ 76. Al più tardi entro otto settimane dalla fine dell' anno, la presidenza è tenuta a presentare al comitato il rendiconto completo dell' anno trascorso: in caso contrario il comitato ha diritto di farlo compilare da altre persone, sotto la propria direzione ed a spese della presidenza.

§ 77. Il rendiconto contiene:

1) l' indicazione esatta dell' introito e dell' uscita dell' anno, seguendo l' ordine delle rubriche principali dei registri e dei conteggi tenuti durante l' anno;

2) un conto particolare del guadagno e della perdita dell' anno;

3) il bilancio del patrimonio sociale alla fine dell' anno.

§ 78. Nel bilancio, oltre ai debiti dell' unione (*), sono da calcolarsi nella parte passiva il fondo di riserva colle quote di conferimenta dei soci, come pure gli eventuali interessi previamente determinati, se anche scadibili nell'anno successivo. Il valore dei mobili, fatta però la deduzione del percentuale ordinario dell' uso ricavatone, la scorta di cassa in denaro contante ed in carte di valore, queste ultime al corso della giornata, come pure i crediti esistenti ripartiti nelle differenti loro specie, vanno tutti collocati nella parte attiva, coll' avvertenza però che gli eventuali crediti di incerta

(*) S' intende che fra i debiti dell' unione si comprendono gli stipendi degli impiegati, le pigioni ecc. sebbene non ancora pagati.

riscossione si valutano secondo il loro valore probabile. Gli inesigibili invece devono distinguersi dagli altri ed eliminarsi.

Quanto rimane di attività, dopo la deduzione delle passività, costituisce il guadagno netto.

(§ 3 n. 6 della legge.)

§ 79. La revisione dei conto si fa dal comitato, il quale a tal uopo effettua i necessari rilievi coll' ispezione dei registri e della cassa e col riscontro dell' inventario eretto a tenore del § 75 lett. *a.*

Se nell' adunanza generale, convocata a questo scopo, sorga dubio sull' esattezza del conto e della revisione del comitato, si può, per deliberazione sociale e senza bisogno che la proposta relativa sia contenuta nell' ordine del giorno, scegliere una commissione speciale di due a tre membri, e ad essa affidare una ulteriore revisione, al quale scopo essa è fornita di tutte le facoltà, che il presente statuto nei §§ 32 e 33 accorda al comitato per la sorveglianza dell' azienda.

Dividendi.

§ 80. Il guadagno netto viene ripartito alla fine dell'anno quale dividendo fra i soci, in proporzione dei pagamenti fatti da ciascheduno per la propria quota di conferimento e delle quote di guadagno anteriormente ascrittegli, oppure vengono attribuiti alla quota di conferimento, finchè questa abbia raggiunto l' importo normale.

§ 81. Nel computo dei dividendi si ha riguardo alla quota di conferimento (azione) dei singoli soci, solo in quanto essa importi unità complete di tallero, e non sia stata raccolta durante l' anno amministrativo del cui guadagno si tratta, così che alle contribuzioni mensili raccolte durante un anno si ha riguardo soltanto nel computo dei dividendi dell' anno successivo.

§ 82. Finchè il fondo di riserva non sia pervenuto all' importo determinato nel § 61 al. 2 di questo statuto, sarà dedotto dal guadagno netto, prima della sua ripartizione fra i soci, nei tre primi anni della fondazione dell' unione per lo meno il 10 0/0, posteriormente il 5 0/0; e tale importo sarà attribuito al fondo suddetto: lo stesso si farà anche nel caso, in cui per riparare a perdite avvenute nell' impresa sia disceso al di sotto di quell' importo normale.

Scioglimento dell' unione e obligazione dei soci.

§ 83. L' unione si scioglie:

1) per deliberazione dell' adunanza generale;

2) per aprimento del concorso sulle sostanze di essa;

3) per decreto giudiziale, nei casi determinati dal § 34 della legge sulle associazioni.

§ 84. Il concorso sulle sostanze dell'unione si apre dal giudice in seguito all'avviso di sospensione dei pagamenti dato dalla presidenza; l'aprimento di tale concorso però non reca di conseguenza l'aprimento del concorso sul patrimonio privato dei soci.

(§ 50 al. 4 della legge).

§ 85. Però i creditori dell'unione, chiuso il concorso di questa, e solo in quanto in esso non abbiano ottenuto pagamento dei loro crediti, hanno diritto di rivolgersi verso i singoli soci loro obligati solidariamente, affine di ottenerne il pagamento delle perdite sofferte.

§ 86. La liquidazione, in seguito allo scioglimento dell'unione fuori del caso di concorso, si fa dalla presidenza e sempre a tenore delle norme prescritte dalla legge sulle associazioni al § 39 e seguenti. Pertanto anche l'attività dei soci è liquidata fra i debiti dell'unione; ma in caso che il patrimonio dell'unione non basti, insieme col fondo di riserva, a pagare i debiti, l'attività dei soci ottiene il secondo posto dopo i creditori dell'unione. In quanto la deficienza non assorba l'intiera attività di tutti i soci, la perdita è sostenuta proporzionalmente ai singoli importi. Un socio però non potrà mai, per la perdita parziale o totale della sua attività, ottenere regresso verso quei soci che hanno sofferto una perdita minore.

Sopperito al pagamento dei debiti e dell'attività dei soci, quanto rimane serve anzi tutto a pagare ai soci i dividendi dell'ultimo anno: ciò che rimane ulteriormente è ripartito fra i soci *pro capite.*

Se in caso di aprimento di concorso rimanga un civanzo dopo il pagamento dei creditori, tale civanzo servirà anzi tutto a sconto delle attività dei soci, proporzionalmente ai singoli importi. Col civanzo ulteriore si provvede al dividendi nei modi precedentemente stabiliti pel caso di liquidazione.

§ 87. Appena cominciata la liquidazione, la presidenza erige un bilancio del patrimonio dell'unione. Se ne risulta che il patrimonio dell'unione non è sufficiente a sodisfare i debiti di essa, i liquidatori, sotto la propria responsabilità, convocano tosto una adunanza generale, dopo di che, in quanto i soci, entro otto giorni dal dì dell'adunanza, non versino in denaro contante gli importi

necessarî a sopperire alla deficienza, devono avanzare proposta al tribunale di commercio, affinchè sia aperto il concorso (fallimento) sul patrimonio sociale.

(§ 47 della legge).

Notificazioni, avvisi dell' unione e publici fogli scelti pella loro inserzione.

§ 88. Tutte le notificazioni e gli avvisi riguardo all' amministrazione dell' unione, sono publicati sotto la sua firma e sottoscritti da due membri.

§ 89. Gli inviti alle adunanze generali, in quanto non siano spediti dalla presidenza (§ 39), sono emanati dal presidente del comitato colla annotazione:

« Il comitato della . . . . . (firma dell' unione) ».
« N. . . . . presidente. »

§ 90. Per la publicazione dei suoi avvisi, l' unione provvede alla loro inserzione nel giornale . . . . .

Nel caso in cui questo giornale cessasse dalle publicazioni, la presidenza, coll' approvazione del comitato, ha diritto di determinarne un altrò.

(§ 3 n. 11 della legge).

Completamento dello statuto ed insinuazioni al tribunale di commercio.

§ 91. Il presente statuto sarà completato colla sottoscrizione appostavi dai soci presenti all' adunanza generale convocata per la sua accettazione. Per quelli che non vi saranno presenti, come per tutti coloro che entreranno più tardi nell' unione, basterà una dichiarazione scritta di farvi adesione.

Controversie avvenibili sull' interpretazione dello statuto e delle deliberazioni sociali.

§ 92. Tutte le controversie sul significato di singole prescrizioni del presente statuto, come di posteriori deliberazioni sociali, saranno decise definitivamente con deliberazione dell' adunanza generale; nè ad alcun socio è permesso di appellarne, restando in particolare escluso ogni rimedio di procedura giudiziaria.

d.

Statuto organico dell' associazione generale delle società germaniche di acquisto e di economia fondate sulla mutua cooperazione.

§ 1. *Scopo dell' associazione.*

Le sopra indicate società germaniche costituiscono tra loro un' associazione allo scopo:

a) di completare lo svolgimento della loro costituzione e dei loro affari;

b) di guarentire coll' unione dei mezzi e delle forze i comuni interessi;

c) di annodare vicendevoli relazioni di affari nel complesso e nelle singole parti.

§ 2. *Diritto di formar parte dell' associazione.*

Tutte le società germaniche, aventi scopo di economia e di acquisto, che si fondano sul principio della mutualità delle forze proprie, hanno diritto di formar parte di questa associazione coi diritti e cogli oblighi determinati nel presente statuto. Senza che perciò venga esclusa ogni altra novella forma di società future, ciò vale principalmente:

a) per le unioni di prestito e di credito (banche popolari);

b) per le società costituite per ispeciali rami d'industria, allo scopo di comune acquisto di materie prime, e di custodia di merci in vendita, come pure alla produzione per conto comune;

c) alle unioni di consumo.

§ 3. *Ordinamento degli affari dell' associazione. Dieta generale.*

Le società che formano parte dell'associazione sono rappresentate per mezzo di deputati alla dieta generale, che si raccoglie per lo meno una volta all'anno, e decidono a pluralità di voti le questioni che vi sono discusse.

La dieta generale costituisce l' istanza suprema dell' associazione. Essa da sola decide sulle regole e sulle condizioni della radunanza, compila e modifica gli statuti, dispone dei fondi contribuiti dalle società agli scopi dell' associazione, ed esercita la suprema vigilanza sopra tutti i gestori preposti alla direzione ed alla amministrazione degli affari dell' associazione, che essa immette in

officio e destituisce, e coi quali stringe i contratti relativi al loro impiego.

Tale opera esercita la dieta generale lasciando però salva ed impregiudicata l'assoluta indipendenza delle singole società in ciò che riguarda gli speciali e proprî loro interessi. Pertanto, ogni qual volta si tratti di accollare a singole unioni nuove obligazioni non determinate nel presente statuto, le deliberazioni della dieta saranno obligatorie per una società, solo se questa vi abbia fatto adesione speciale. Parimenti, ogni qual volta si tratti di decidere sulla opportunità ed inopportunità di provvedimenti adottati dalle società, le deliberazioni della dieta serviranno solo di consiglio e di esortazione, non essendo la loro influenza sostenuta da veruna esterna coazione, ma soltanto dal valore delle ragioni.

Le forme da osservarsi nelle deliberazioni della dieta generale, sono determinate nel regolamento qui aggiunto, al quale in ogni convocazione della dieta si potranno recare innovazioni.

Soltanto per la validità delle deliberazioni per innovazioni del presente statuto organico sarà, una volta per sempre, richiesto:

a) che le proposte di mutazioni al momento dell'invito alla dieta sieno rese di publica ragione nel giornale dell'associazione;

b) che per lo meno tre quarti dei deputati presenti vi diano voto favorevole.

§ 4. *Gestori dell' associazione.*

I gestori dell'associazione, chiamati alla direzione ed all'amministrazione dei suoi affari, sono:

1) il direttore;

2) il comitato a lui aggiunto;

3) le associazioni inferiori territoriali e provinciali.

§ 5. *Direttore.*

Il direttore dell'associazione è eletto dalla dieta generale, e, quale gestore delle società germaniche, deve informarsi delle condizioni loro, al quale scopo deve costituire una ordinata agenzia.

Sue funzioni principali sono:

1) rappresentare l'associazione ed i suoi interessi in generale innanzi al publico collo scritto e colla parola, e segnatamente innanzi al legislatore ed alla magistratura;

2) sovvenire le singole società col consiglio e coll'opera, dando consulti e schiarimenti, compilando e rivedendo i loro statuti,

e facendosi intermediario fra loro in quello che riguarda la condotta degli affari;

3) compilare una statistica quanto più precisa sia possibile delle loro istituzioni, dei loro risultati e del loro svolgimento, allo scopo di procurare lo scambio delle fatte esperienze e di renderne possibile una critica;

4) compilare e publicare un giornale speciale riguardante le associazioni, quale esiste presentemente nella publicazione mensile intitolata « L' avvenire delle associazioni industriali »;

5) preparare gli argomenti da discutersi nella dieta generale e darvi esecuzione.

Il direttore cessa dalle sue funzioni previo avviso, che deve darsi tanto a lui quanto al comitato, con un termine di sei mesi, trascorsi i quali egli deve cedere il proprio officio, consegnando le carte, i libri e gli elenchi relativi alla sua azienda al successore, che gli viene fatto conoscere dal comitato.

§ 6. *Comitato.*

Il comitato delle società costituenti l'associazione, è composto dei direttori delle associazioni inferiori distrettuali e provinciali. Fino a che siano costituite queste associazioni inferiori in tutta la Germania, appartiene alla dieta generale di aggiungere al comitato alcuni presidi di quelle società, che non fossero ancora in grado di costituire un' associazione inferiore.

È officio del comitato:

a) assistere il direttore col suo consiglio ogni qual volta si tratti di un provvedimento da prendersi nell' interesse dell' associazione, e non sia possibile per l' urgenza di provocare la deliberazione della dieta generale, se il direttore dubiti di assumerne da solo tutta la responsabilità;

b) deliberare, sopra invito del direttore, sulla convocazione della dieta generale, preparare l' ordine del giorno relativo, e nominare un relatore, dando di tutto ciò notificazione scritta, in quanto non abbia già disposto l' anteriore dieta generale;

c) esercitare un controllo indipendente sulla cassa e sulla contabilità dell' associazione, e segnatamente invigilare sulla esazione delle contribuzioni, che le società devono effettuare per le spese di azienda dell' associazione, e costringere a tale contribuzione le società negligenti, sia per mezzo delle associazioni, o in caso di bisogno anche direttamente da sè. A tale scopo il direttore

dovrà esibire gli elenchi delle esazioni annuali al più tardi al momento della convocazione della dieta generale, cui deve sottoporsi un resoconto delle riscossioni e dell' impiego delle somme esatte;

d) provvedere finalmente alla sostituzione del direttore nel caso che questi per avventura esca improvvisamente dal suo officio, e ciò fino alla deliberazione della prossima dieta generale.

Il comitato delibera a maggioranza di voti dei suoi membri, e per provvedere agli argomenti enunciati sub *c* e *d*, nei quali è indipendente, elegge un presidente, che dura in tale officio pel corso di un anno. Negli argomenti sub *a* e *b* spetta l' iniziativa al direttore.

La votazione di regola si fa per iscritto, in via di corrispondenza, proponendo il direttore, o, secondo il caso, il presidente del comitato, i quesiti ai singoli membri. In seguito poi le prese deliberazioni, in quanto riescano di generale interesse, si publicano nel detto giornale.

Soltanto in occasione della convocazione della dieta generale ha luogo una tornata dei membri del comitato, ed in essa si provvede alla costituzione ed all'elezione del presidente per l'anno successivo, e si esaurisce la revisione di cassa.

§ 7. *Associazioni inferiori, distrettuali e provinciali.*

Le società che formano parte dell'associazione generale si raggruppano, per ordine di territorio, in particolari associazioni inferiori distrettuali e provinciali costituite secondo il bisogno e l' opportunità. È loro còmpito:

a) di tenere una continua corrispondenza col direttore e colla dieta generale;

b) di annodare fra loro più strette relazioni di affari e segnatamente un ordinato commercio bancario, e di scambiarsi reciprocamente le fatte esperienze;

c) di provvedere alla comune guarentigia degli interessi speciali delle società del proprio distretto;

d) di appoggiare il direttore ed il comitato nelle loro funzioni, e in particolare poi di fornire notizie statistiche e di esigere dalle società comprese nella propria cerchia le contribuzioni, come pure, ove sia il caso, di eseguire le deliberazioni della dieta generale.

Le associazioni inferiori si reggono con proprî statuti da esse medesime compilati, i quali però non possono essere in opposizione

col presente statuto dell'associazione generale. Col mezzo di deputati delle società del proprio circolo convengono ad un'adunanza, che deve tenersi per lo meno una volta all'anno per l'esercizio delle funzioni loro spettanti e per l'ordinamento dei loro affari. Le deliberazioni di queste adunanze negli argomenti speciali delle associazioni inferiori hanno pari efficacia delle deliberazioni della dieta generale negli argomenti generali, ma anche quelle, come queste, non possono menomare l'indipendenza delle singole unioni negli affari speciali di queste ultime, nè vincolarle legalmente senza la espressa loro adesione.

Per la gestione dei loro affari le società di un circolo eleggono dal loro seno, in ogni adunanza annuale, una società che presiede alle altre, e la cui sede diventa sede dell'associazione, e come tale è incaricata di tutti i lavori relativi, convoca l'adunanza, prepara le materie da discutersi, restando però sempre soggetta in tali bisogne al regolamento dell'associazione.

Rimane tuttavia libero all'associazione di eleggersi per proprio statuto, invece di una società direttrice, una determinata persona quale speciale gestore.

Gli statuti e i regolamenti delle associazioni inferiori sono da presentarsi al direttore dell'associazione generale, il quale deve presentarli alla prossima dieta generale, perocchè soltanto le associazioni inferiori da essa riconosciute hanno i diritti stabiliti in questo statuto organico.

§ 8. *Ingresso, recesso ed esclusione di società.*

L'ingresso nell'associazione generale avviene per mezzo di notificazione scritta, che le presidenze delle società presentano al direttore generale od al direttore delle associazioni inferiori, colla dichiarazione di voler assumere le obligazioni determinate nel presente statuto. Parimenti si dichiara in iscritto di volerne recedere, ma però la società che recede ha obligo di effettuare la sua contribuzione per le spese dell'associazione generale fino al termine dell'anno in cui avviene il recesso.

L'esclusione di una società è decretata soltanto dalla dieta generale, ed avviene in caso di inadempimento degli oblighi imposti da questo statuto. La decisione della dieta deve ottenersi parimenti dal direttore per l'accoglimento di novelle società, se insorgano dubî sulla esistenza delle condizioni richieste al § 2 per la loro ammissione.

§ 9. *Diritti ed obblighi delle società, che formano parte dell' associazione.*

Le società appartenenti all'associazione generale hanno diritto:

1) di essere sovvenute di consiglio e di opera, tanto unite che singolarmente, così dal direttore, come dalle società associate;

2) di giovarsi delle istituzioni rivolte al comnne vantaggio, delle vicendevoli relazioni di affari e degli agi che ne derivano al loro andamento;

3) in particolare di usare della mediazione delle associazioni inferiori e della direzione centrale per procacciarsi vicendevolmente capitali e per aprirsi credito bancario, in quanto sodisfacciano sotto questo riguardo alle condizioni determinate dall' associazione e dai suoi regolamenti.

Di rincontro hanno obligo:

4) di effettuare regolarmente le contribuzioni stabilite per sopperire alle spese dell' associazione;

5) di mandare ogni anno alla direzione, sia direttamente, sia per mezzo delle associazioni inferiori, esatti rendiconti e tabelle riempiute a seconda dei formulari loro spediti, affine di contribuire alla compilazione dei lavori statistici;

6) di associarsi per lo meno ad una copia del giornale delle associazioni suddetto;

7) di contribuire in ogni guisa al maggiore svolgimento degli interessi dell' associazione, di entrare in vicendevoli relazioni di affari colle società consorelle e procurar loro in tal modo tutti i vantaggi possibili.

§ 10. *Modo di sopperire alle spese.*

1) Le spese necessarie all' associazione generale, e precisamente:

a) lo stipendio del direttore e le spese relative al suo officio;

b) le spese per la riunione della dieta generale,

sono sostenute da tutte le società comprese nell' associazione generale.

Le spese delle associazioni inferiori sono invece sostenute da quelle società che fanno parte di ognuna di esse, e sul modo di contribuirvi e di spendere i denari raccolti le associazioni inferiori deliberano indipendentemente.

2) Per sopperire alle spese dell' associazione generale sarà pagato:

a) dalle unioni di prestito l'1 $^0/_0$ del guadagno netto della loro gestione;

b) dalle società di consumo e di acquisto di materie prime $^1/_6$ di tallero o di fiorino per ogni mille del prodotto della vendita;

c) dalle società di produzione $^1/_{12}$ di tallero o di fiorino per ogni mille del prodotto della vendita, fissato però un importo minimo e massimo di talleri 2-20 per tutte le società.

3) Dell'introito dell'associazione sono assegnati al direttore 3200 talleri per stipendio, spese di officio e spese di convocazione della dieta generale.

4) Il maggiore importo costituisce un fondo di riserva.

5) Il fondo di riserva così costituito rimane a disposizione della dieta generale e frattanto viene dato in amministrazione alla « banca delle associazioni tedesche in Berlino ».

6) Le contribuzioni per le spese dell'associazione vengono esatte dalle società direttrici, ossia dai direttori delle associazioni inferiori, e sono trasmesse alla direzione generale.

(Quelle società, che non appartengono ad alcuna associazione inferiore, devono trasmettere le proprie contribuzioni da sè direttamente alla direzione centrale).

III.

Norme per la più semplice tenuta dei registri nelle unioni di prestito e di credito.

Condizione essenziale di amministrazione ben ordinata è l'esatta e regolare tenuta dei registri. Nelle unioni di prestito e di credito sono riunite le condizioni fondamentali di ogni amministrazione: sostanza propria, crediti e debiti, guadagno e perdita. Perciò anche le unioni devono tenere registri con ordinato sistema; locchè viene poi a maggior ragione imposto dalla solidarietà dei soci per i debiti dell'unione. Il metodo della scrittura doppia o mercantile è, fra tutti, il più acconcio; onde la sua introduzione sarebbe il mezzo migliore che potesse raccomandarsi alle unioni per la loro buona amministrazione. Ma nella maggior parte delle unioni di media e di piccola estensione vi si oppongono gravi difficoltà. Anzi tutto non si può diminuire di troppo gli introiti della cassa cogli stipendi degli impiegati, e questi, attendendo ad altri negozi o ad industrie, non possono dare opera alla gestione della società se non come ad occupazione secondaria. Indi si oppone il fatto che alla massima parte degli impiegati non si può affidare quel metodo di conteggi, il quale richiede cognizioni o lunga esperienza, e finalmente per lo scopo di molte unioni quel sistema si dimostra troppo scabroso e richiede soverchia perdita di tempo. Perciò nell'interesse generale di tali unioni conveniva, senza introdurre interamente il metodo di scrittura doppia, goderne i vantaggi. Per la qual cosa nel congresso delle unioni veniva presentata una mozione alla presidenza ed al comitato delle associazioni tedesche, affinchè fosse compilato un ordinamento di scrittura doppia applicato alle unioni minori e lo si publicasse nel giornale delle unioni: a ciò deve la propria origine il presente ordinamento.

I vantaggi del sistema di scrittura doppia trovansi, a nostro avviso, in questo metodo che si distingue sotto il nome di tenuta semplice dei registri. Se ne ottiene l'effetto istituendo un conto speciale per le singole parti dell'amministrazione e dell'economia, così che esistono due specie di conti: il primo cronologico, il secondo sistematico, che ambedue si controllano vicendevolmente dando il conto finale del guadagno e della perdita dell'azienda.

Lo scopo di queste brevi osservazioni è di applicare questo metodo alla tenuta dei registri delle unioni di prestito e di credito, chiarendolo, ove occorra, per mezzo di formule.

Considerando l'amministrazione delle unioni, troviamo in ciascuna:

a) *una sostanza propria* (fondo di riserva, quote di conferimento, attività, azioni);

b) *crediti* (per somme date ad imprestito, ecc.);

c) *debiti* (per somme tolte a prestito, per somme deposte in cassa di risparmio, o deposte in contante a cauzione, ecc.);

d) *spese d'amministrazione* (introito per il prezzo dei libretti di risparmio, uscita per stipendi, per ispese di stampa ecc.);

e) *guadagno* o *perdita* risultante dalla differenza tra l'introito (interessi ecc.) proveniente dai rami dell'amministrazione enunciati in *b* e *d*, e la uscita (interessi ecc.) derivante dai rami dell'amministrazione sopra enumerati in *c* e *d*. Tal differenza dee venire aggiunta o diffalcata dal patrimonio proprio dell'unione ad *a*.

Noi prendiamo questa distinzione a base del nostro metodo, attribuendo un conto particolare ad ognuno di questi rami dell'amministrazione. Il conto cronologico ed il conto sistematico necessari per ogni ramo di amministrazione vengono tenuti:

a) *in un giornale di cassa* (libro di cassa);

b) *in un registro principale* (libro di controllo, conto principale, manuale).

Il vicendevole controllo poi si ottiene col separare, anche nel primo giornale, i singoli rami dell'amministrazione.

Spiegheremo qui sotto l'uso, l'ordinamento interno e le vicendevoli relazioni che esistono tra il libro di cassa e il registro principale; tuttavia reputiamo opportuno di avvertire anzi tutto che in ambidue i registri ci siamo giovati delle rubriche usate nel metodo camerale o della contabilità dello stato, e ciò perchè la loro chiarezza di espressione si acconcia all'intelligenza degli inesperti di tali materie meglio delle espressioni di « debito e credito », oppure di « dare ed avere » usate nella contabilità mercantile.

I. Il giornale di cassa,

(form. 1 e 2)

detto anche registro di cassa, ha lo scopo di indicare in ordine di tempo (cronologicamente) le mutazioni avvenute nella sostanza dell'unione per introito o per uscita. È perciò un manuale tenuto giorno per giorno. Per la sua stessa indole dobbiamo dividerlo in due sezioni, di introito (form. 1) e di uscita (form. 2). Le due sezioni possono contrapporsi l'una all'altra su due pagine di fronte, oppure separate possono farsi succedere l'una all'altra. Il primo modo non è commendevole, perchè il formato del libro diventa troppo grande, nè è quindi agevole a maneggiarsi.

Il giornale di cassa si rinnova ogni anno. Vi si iscrive anzi tutto il denaro contante provenuto dall'anno anteriore. Indi si fa annotazione di ogni somma d'introito o di uscita con numero progressivo. Dal giornale di cassa si trasportano le partite nel registro principale, nel quale si denotano coi numeri progressivi loro relativi. Per converso nel casellino quinto del giornale di cassa si indica la pagina del registro principale, in cui venne iscritta la partita. Il trasporto delle partite deve farsi almeno ogni settimana: è ottima cosa farlo giorno per giorno.

Non occorrono spiegazioni particolari intorno alle caselle 2, 3, 4 e 6 dei formulari aggiunti, perocchè si dimostrano per sè stesse chiarissime. Le colonne 1, 5, e quelle da 7 a 12, hanno lo scopo di controllare le iscrizioni fatte nel registro principale, in modo che concordino tutte le partite di entrata e di uscita annotate nei due registri.

La casella 13, « generali », è destinata alle partite transitorie (p. es. incassi fatti per conto di altre unioni ecc.) e per l'annotazione di somme di denaro contante risultanti dall'ultimo conto finale.

Se si sottraggono le somme dell'introito (casella 6) da quelle della uscita del giornale di cassa, o viceversa, si ha lo stato di cassa.

Affinchè poi nel giornale di cassa non si iscriva un numero troppo grande di singole partite, nelle unioni che ricevono dai soci somme per contribuzioni ricorrenti è acconcio di compilare un giornale sussidiario per tali contribuzioni, secondo la formula 3, in cui si fanno le annotazioni di tali pagamenti, l'importo totale dei quali

ad ogni mese, ad ogni trimestre o ad ogni anno, si iscrive nel giornale di cassa. Un duplicato di questo giornale sussidiario si consegna all' usciere, quando questi abbia officio di riscuotere quelle contribuzioni.

II. Il registro principale,

(libro di controllo, libro di conto principale, manuale)

contiene l' iscrizione delle partite per ordine sistematico. Noi lo dividiamo perciò in tanti conti particolari quanti sono i vari rami dell' amministrazione.

Nel piccolo traffico si uniscono tutti in un sol volume, ciascuna delle cui pagine riceve un numero progressivo: nel traffico più esteso invece ad ogni conto si assegna un volume speciale, che si contrassegna con una lettera e del quale parimenti si numerano le pagine. Ma tutti i volumi staccati formano poi sempre il registro principale.

L' ordine dei conti è tale che in ciascuno di essi non solo si ravvisa il debito, il credito ed il saldo per l' intiero ramo di amministrazione di cui si tratta, ma vi appare anche il debito, il credito ed il saldo delle singole partite di introito e di uscita che vi appartengono (interessi, dividendi ecc.). Il trasporto delle partite di introito e di uscita vien fatto nel detto modo dal giornale di cassa. Le iscrizioni delle partite del « dare » (p. es. per interessi di dividendi ecc.) deve farsi quando ne dia occasione l'esercizio del rispettivo ramo di amministrazione.

A. CONTO DEL PATRIMONIO DELL' UNIONE.

Dobbiamo ripartirlo in due sezioni, cioè: « conto dei fondo di riserva » e « conto delle quote di conferimento, ovvero azioni ecc. dei soci ». Infatti vi si ravvisa indole differente, perocchè il fondo di riserva appartiene alla universalità dei soci, ed ogni singolo socio invece partecipa all'attività in proporzione delle sue contribuzioni. Questa differenza essenziale richiede quindi anche una forma differente di trattazione.

1) Conto del fondo di riserva.

(form. 4).

Distinguiamo anche qui introito ed uscita. All' introito

appartengono le tasse d'ammissione, gli importi pagati ogni semestre od ogni anno, le contribuzioni dei soci onorari, la quota del dividendo, l'assegnamento di somme degli anni anteriori, ecc. La uscita è costituita da perdite di crediti inesigibili, ecc.

L'iscrizione sarà fatta sotto titoli particolari, secondo la categoria cui appartengono le somme di introito o di uscita.

Il conto si rinnova ogni anno. Per non estendere troppo il conto del fondo di riserva si istituisce un elenco particolare delle somme che vi si attribuiscono, e l'importo totale di esse alla fine dell'anno si attribuisce al conto relativo.

Una sezione accessoria del conto del fondo di riserva costituisce il conto del valore degli utensili dell'unione. Anche questo riceve l'ordinamento identico del primo conto. Nell'introito si iscrive il valore degli utensili, nell'uscita le spese annue per la conservazione e rinnovazione di essi.

2) Conto delle azioni.

(form. 5)

Esso può estendersi ad una serie di anni. Noi vi attribuiamo ad ogni socio un conto speciale, che può forse occupare lo spazio di una mezza pagina.

Nell'introito si iscrivono tutte le contribuzioni del socio e tutti i dividendi assegnatigli, nell'uscita tutti pagamenti fattigli. Nella casella del residuo si deve indicare ogni volta il credito del socio. In essa dunque si iscrive o la somma delle rendite, oppure la restanza che deriva dalla sottrazione di somme pagate al socio.

Affinchè possa farsi annotazione delle somme pagate in contante per i dividendi e per gli interessi, aggiungiamo un casellino in cui si iscrivono le somme per tale oggetto uscite della cassa. Al conto può aggiungersi un indice alfabetico dei nomi dei soci.

Affine poi di non estendere di troppo il registro principale, si usa del conto sopradetto come di un registro accessorio, e si forma per l'intiera attività di tutti i soci un solo conto nel registro principale, nel quale si pongouo a debito della cassa tutte le somme entrate, e a credito tutte le somme uscite.

B. CONTO DEI CREDITI.
(form. 6)

Questo dovrebbe essere compilato in pari guisa; tuttavia sarebbe commendevole distinguere i crediti stessi secondo la loro varia natura in altrettante sezioni (p. es. prestiti verso fidejussione, prestiti a pegno o ad ipoteca, crediti per ispese di lite o per bolli ecc.).

È ottima cosa rinnovare il conto ogni anno. Le iscrizioni si fanno di seguito le une alle altre, ma conservando sempre uno spazio conveniente per iscrivere i prolungamenti o per apporvi osservazioni.

C. CONTO DEI DEBITI.

Tanto per la differenza essenziale della qualità dei debiti, quanto riguardo alla forma, esso richiede una trattazione separata per le speciali sue categorie. Dobbiamo perciò distinguere:

1) Conto delle somme tolte a prestito.
(form. 7).

In questo conto si collocano i debiti provenienti da somme, che nei bisogni della cassa si prendono a prestito verso condizioni da determinarsi. La iscrizione del nome dei creditori si fa a conveniente distanza, oppure può seguire disposta in serie, a mo' di elenco. È ottima cosa che il conto si rinnovi ad ogni anno.

2) Conto dei depositi di risparmio.
(form. 8).

Per ogni persona che depone denari in cassa di risparmio si istituisce un conto particolare sotto un numero progressivo, che viene pure assegnato al libretto che si consegna al deponente. Lo spazio determinato per un tal conto deve essere proporzionato al bisogno ed all'ampiezza dell'azienda del deponente.

Quando il traffico della cassa importi un giro di denaro ragguardevole è desiderabile per chi tiene i registri di potere d'un tratto avere sott'occhio le risultanze residue del conto, per la qual cosa si aggiunge il casellino ottavo destinato alle « somme residue » sul quale si fanno iscrizioni simili a quelle, delle quali abbiamo parlato per la formula 5.

Essendo pure utile di poter avere sott'occhio gli interessi da concedersi per i depositi di risparmio e ricorrenti nel corso dell'anno, noi aggiungiamo a questo conto le caselle 5, 7 e 9 destinate agli interessi. Il modo di usarne è semplice, poichè per ogni deposito noi computiamo gli interessi fino al termine dell'anno senza riguardo a somme restituite, e accreditiamo poi la cassa di tutti gli interessi maturati fino alla fine dell'anno per le somme restituite. La differenza tra gli interessi da pagarsi al deponente e quelli accreditati alla cassa costituisce il credito di interessi del deponente.

Il conto può servire per lunghe serie di anni; nelle maggiori gestioni può aggiungersi un elenco dei deponenti per ordine alfabetico.

3) Conto delle somme di denaro contante deposte in cauzione.

Può istituirsi socondo la formula 7.

D. Conto delle spese di amministrazione.

Adottiamo la partizione dell'introito e dell'uscita. In queste due sezioni sono nuovamente ordinati a maggiore chiarezza i singoli oggetti di spesa. Può usarsi per esso la formula 4. Negli introiti si contengono: *a*) il ricavato del prezzo dei libretti di cassa di risparmio, *b*) il ricavato della vendita degli esemplari degli statuti ecc. Nell'uscita invece: *a*) gli stipendi e le quote di guadagno, *b*) le spese di stampa, *c*) le spese di posta, *d*) le spese di viaggio, *e*) le pigioni, ecc.

E. Conto dei guadagni e delle perdite.

Lo dividiamo in due sezioni, introito ed uscita, secondo la modula 4. Le iscrizioni si fanno alla chiusa del conto annuo.

Al paro di ogni amministrazione bene ordinata, anche le unioni di credito e di prestito hanno l'obligo di istituire, almeno ogni anno, un bilancio delle condizioni della sostanza sociale e un bilancio del guadagno e della perdita dell'azienda. Ambidue questi bilanci si fondano sulle chiuse dei singoli conti particolari, le quali perciò devono precedere: ci riportiamo a quanto abbiamo detto in proposito nella sezione XI del capo III.

Le condizioni della sostanza della società si conoscono pel confronto delle attività colle passività. Alla parte attiva nelle unioni di prestito appartengono:

a) il denaro contante esistente in cassa al momento in cui il conto si chiude;

b) i crediti per somme date a prestito, per loro interessi arretratti, per ispese processuali od altre liquidate a favore dell'unione, ecc.

c) azioni sopra banche od altre unioni;

d) valori dell'inventario.

Le passività sono costituite:

a) da somme tolte a prestito, depositi di risparmi o cauzioni, ecc.

b) dall'attività propria dei soci;

c) dal fondo di riserva,

d) da interessi dovuti per il venturo anno di azienda;

e) da altri debiti provenienti da quote di guadagno non pagate, da dividendi, da interessi insoluti ecc.

Tale bilancio della sostanza dell'unione comprende le ultime pagine del libro principale.

Quanto al bilancio del guadagno e della perdita le unioni di prestito devono comprendere:

A. *nell' introito:*

a) il guadagno ricavato dagli interessi, che risulta dal conto dei crediti,

b) il guadagno che risulta dal conto delle spese di azienda;

B. *nell' uscita:*

a) le spese per interessi pagati, che risultano dal conto dei debiti,

b) quelle risultanti dal conto delle spese di azienda,

c) le perdite derivanti da crediti inesigibili.

La differenza fra l'introito in *A* e l'uscita in *B* costituisce i risultamenti del guadagno e della perdita, che per le norme degli statuti o per le deliberazioni delle adunanze generali sono aggiunti o sottratti dal conto delle attività dei soci e dal fondo di riserva.

Mezzi sussidiari alla tenuta dei libri delle unioni di prestito sono:

a) un elenco progressivo dei soci a due colonne, nella prima

delle quali si iscrive il nome del socio col numero da cui è contrassegnato il prestito concedutogli e l'importo di questo, e nella seconda è fatta annotazione del numero, che contrassegna la data dell' assicurazione e la qualità di essa;

b) un libro delle scadenze, cui si assegna uno spazio particolare ad ogni mese od anche ad ogni giorno, e nel quale si fa annotazione del numero e dèll'importo dei debiti e dei crediti che vanno a maturarsi. Nelle unioni che hanno un traffico meno esteso basta a questo scopo un calendario da scrivania, che contenga alcuni spazî larghi circa due pollici per le annotazioni da farsi ogni mese.

c) un conto degli oggetti deposti a pegno con caselle contenenti il loro valore, il momento in cui furono consegnati all'unione e quello in cui da essa furono restituiti.

Perchè la tenuta dei libri offra colla esattezza la necessaria guarentia, fa duopo che accanto al cassiere sia posto un secondo impiegato, un controllore.

La più semplice maniera di esercitare il controllo è che il primo tenga il giornale di cassa ed abbia cura del denaro contante, mentre il secondo assume la tenuta del registro principale. Ciò peraltro è possibile solo quando i due impiegati attendono agli affari contemporaneamente in un medesimo locale d'officio. Altrimenti si affida al cassiere anche la tenuta del libro principale, che egli ha sempre bisogno di esaminare per il computo degli interessi e per gli altri oggetti che si riferiscono alla gestione della cassa. Il controllore ne tiene un duplicato, nel quale effettua le iscrizioni una volta almeno ogni settimana. Non è invece necessario di tenere in doppio il giornale di cassa.

FORMULARÎ

PER LA TENUTA SEMPLICE DEI LIBRI

DELLE

UNIONI DI PRESTITO.

Formula 1.

GIORNALE

Intr

1	2	3	4	5	6		
Numero progressivo	Giorno dell' incasso 1861	Nome e domicilio del pagatore	Oggetto dell' introito	Pagina del registro principale	Importo dell' introito Tall.	sgr.	pf.
1	2 Genn.	Riportasi la somma residua dell' anno	1860	—	1100	—	—
2	» »	*Neumann* stipettaio di qui	Tassa d'ammissione	3	—	15	—
3	» »	*Schmidt* coltellinaio di qui	Depositi di risparmio	100	20	—	—
4	3 »	*Schneider* possidente di Werben	Pagamenti	25	5	—	—
5	» »	*Hofmann* vasaio di qui	Restituzione d' imprestito ecc.	120	50	20	—
6	4 »	*Altner* e compagni	Contribuzioni mensili per Gennaro	—	20	5	—
7	5 »	*Wagner* vetturale di qui	Prezzo del libretto di risparmio N. 116	130	—	1	—

ecc.

Formula 2.

Usci

1	2	3	4	5	6		
Numero progressivo	Giorno del pagamento 1861	Nome e domicilio di chi riceve il pagamento	Oggetto del pagamento	Pagina del registro principale	Importo della uscita Tall.	sgr.	pf.
1	2 Genn.	*Unione di Prestito* di *Burgstedt*	Restituzione d' imprestito	28	2005	—	—
2	» »	*Müller* lavoratore di ottoni di qui	Imprestito	101	100	—	—
3	» »	*Schulze* tipografo di qui	Per istampe	123	2	5	—
4	5 »	*Niemann* ferrajo di qui	Restituzione di sua azione	17	25	—	—

ecc.

DI CASSA

oito

Gli introiti vanno distribuiti nel:																					14
Conto A.						Conto B.						Conto C.			Conto D.			Generali			
7 Fondo di riserva			8 Azion i			9 Somme restituite all' unione per suoi crediti			10 Interessi sulle somme stesse			11 Somme tolte a prestito ecc.			12 Spese di gestione			13 Partite transitorie			Osservazioni
Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1100	—	—	
—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	50	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	20	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	

ecc.

t a

Le somme di uscita vanno distribuite nel:																					14
Conto A.						Conto B.						Conto C.			Conto D.			Generali			
7 Fondo di riserva			8 Restituzioni di azioni			9 Prestiti accordati ecc.			10 Restituzioni di prestiti ricevuti			11 Interessi sulle stesse somme			12 Spese di gestione			13 Partite transitorie			Osservazioni
Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	Tall.	sgr.	pf.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2000	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	—	—	—	
—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

ecc.

Formula 3.

GIORNALE SUSSIDIARIO DEL

Num. progress.	Nome dei soci	Contribuzioni pel fondo di riserva			Contribuzioni																	
					Genn.			Febbr.			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno		
		tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.
1	*Antonio* sarte	—	5	—	—	2	6	—	—	—	—	5	—	—	2	6	—	2	6	—	—	—
		—	5	—																		
2	*Bennemann* vasajo	—	10	—	—	—	—	—	5	—		ecc.			ecc.							
3	*Cramer* stipettajo	—	—	—	—	2	6		ecc.			ecc.										

Formula 4. **Conto del fondo di riserva**

Introito	Numero del giornale di cassa	Importo			Osservazioni
		tall.	sgr.	pf.	
A. Riportasi la somma residua dell'anno 1860	—	300	—	—	
B. Tasse d'ammissione: *Achille* sarte di qui	29	—	15	—	
C. Contribuzioni dei soci, come dal giornale sussidiario	—	25	—	—	ecc.

Uscita	Numero del Giornale di cassa	Importo			Osservazioni
		tall.	sgr.	pf.	
Credito inesigibile da *Guglielmo* fabro ferrajo di qui	—	5	—	—	
ecc.					

LE CONTRIBUZIONI DEI SOCI

per le azioni																		Somma			Residuo alla fine dell' anno			Osservazioni
Luglio			Agosto			Settem.			Ottobre			Novem.			Dicem.									
tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	
—	—	—	—	7	6	—	—	—	—	5	—	—	2	6	—	2	6							
												ecc. ecc.												

Formula 5. **Conto delle azioni**

Oggetto	Data	Num. del giornale di cassa	Introito			Uscita			Residuo			Degli interessi (dividendi) furono pagati in contanti					Osservazioni
												all' anno	come dal giornale di cassa	Importo			
			tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.			tall.	sgr.	pf.	
N. 1. *Ant. Allner* di qui.																	
Pagamento	1861 5 Febb.	39	5	—	—	—	—	—	5	—	—						
Contribuz. mensili per il 1861	—	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—						
Dividendi per il 1861	—	—	—	15	—	—	—	—	6	15	—						
Pagamento ecc.	1862 3 Genn	17	10	—	—	—	—	—	16	15	—						
N. 2. *Augusto Bergmann* di qui ecc.																	

Formula 6.

CONTO DEI

Numero progressivo	Somme date a imprestito tall.	sgr.	pf.	Giorno del pagamento	Numero del giornale di cassa	OGGETTO
1	100	—	—	1861 2 Genn.	17	A. Somma data a prestito a *Lindner* ferrajo di qui colla fidejussione di *Naumann* macellajo, restituzione a quattro mesi in quattro rate 25 tall. per ciascuna. Per 50 talleri fu concesso un prolungamento a tutto 2 Luglio 1861. ecc. B. Prestito sopra pegno: ecc.

Formula 7.

CONTO DEI

Numero progressivo	Somme ricevute a prestito tall.	sgr.	pf.	Giorno in cui si ricevette il prestito	Numero del giornale di cassa	OGGETTO
1	500	—	—	1861 1 Aprile	217	*Heinze* possidente di Naundorf a tre mesi dall' avviso. ecc. ecc.

CREDITI

Dei prestiti fu restituito			Giorno della scadenza	Numero del giornale di cassa	Rimanenza a credito alla fine dell' anno			DEGLI INTERESSI										Osservazioni
								dovevano essere pagati			furono pagati				Restano a pagarsi alla fine dell' anno			
											Num. del giornale di cassa	Importo						
tall.	sgr.	pf.			tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.		tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	
25	—	—	1861 2 Feb.	86	—	—	—	5	—	—	86	5	—	—				
25	—	—	2 Mar.	121	—	—	—	2	15	—		—	—	—	2	15	—	
50	—	—	2 Lug.	165	—	—	—											

DEBITI

Dei prestiti furono restituiti			Giorno della restituzione	Numero del giornale di cassa	Debito alla fine dell' anno			DEGLI INTERESSI																Osservazioni
								devono pagarsi									furono pagati				Alla fine dell' anno rimane a pagarsi			
								per cento	sopra			nell' epoca		Importo			Numero del giornale di cassa	Importo						
												da	a											
tall.	sgr.	pf.			tall.	sgr.	pf.		tall.	sgr.	pf.			tall.	sgr.	pf.		tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	
250	—	—	1861 1 Ott.	315	250	—	—	4	500	—	—	1861 1 Apr.	30 Set.	10	—	—	315	10	—	—	—	—	—	
									250	—	—	1 Ott.	31 Dic.	2	15	—		—	—	—	2	15	—	
									ecc.				ecc.											

Formula 8.

CONTO DEI DEPOSITI DI RISPARMIO

Oggetto	Data	Num. del giornale di cassa	Introito: Depositi e interessi accreditati			Introito: Interessi relativi alla fine dell' anno			Uscita: Somme restituite			Uscita: Interessi da accreditarsi alla cassa alla fine dell' anno			Residuo: Importo			Residuo: Credito e debito di interessi			Osservazioni
			tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	tall.	sgr.	pf.	
N. 1. *Federico Meyer* di qui	1861																				
Deposito	3 Genn.	7	12	—	—	—	11	6	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	11	6	
Simile	15 Genn.	116	18	—	—	—	17	3	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	28	9	
Restituito	15 Giug.	8	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	2	4	25	—	—	—	26	5	
Residuo capitale del 1861			25	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	25	—	
Residuo interessi del 1861			—	26	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	26	5	—	25	—	
									ecc.			ecc.									

IV.

Formule.

1.

QUITANZA SOLIDALE DI DEBITO RILASCIATA DA UN' UNIONE PRIVA DI PERSONALITÀ GIURIDICA.

a) *rilasciata dal complesso di tutti i soci.*

Noi sottoscritti soci dell'unione di prestito di N.... dichiariamo che il signor ...... sopra nostra domanda ci ha conceduto oggidì un prestito di talleri ......, ... *sgr*, ... *pf*, di valuta prussiana, e che per incarico nostro egli pagò tal somma in contante alla cassa della nostra unione. Nel tempo stesso in cui rilasciamo la dichiarazione di aver ricevuto questa somma, ci obblighiamo a pagare su di essa l' annuo interesse di .... $^0{}_0$ e di restituirla nel termine di .... dall' avviso, in valuta eguale alla ricevuta. A questo ci obblighiamo tutti per ciascuno e ciascuno per tutti, così che il creditore abbia diritto di chiedere la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi sia da tutti in comune che da uno solo di noi.

N......, addì ......

(Seguono le sottoscrizioni dei soci.)

b) *rilasciata dalla presidenza e dal comitato, quali mandatarî dell' unione.*

I sottoscritti membri della Presidenza e del Comitato dell'unione di prestito qui residente dichiarano che il sig. . . . . concedette oggidì alla sopradetta unione un imprestito della somma di talleri . . . . *sgr*. . . . . *pf*. . . . Nell' atto in cui rilasciano quitanza di tale somma, che fu pagata in contanti ed in giusta misura, si obligano per sè e per tutti i socî dell' unione, in forza della piena facoltà da questi loro conferita, di pagare sulla sopradetta somma l' annuo interesse di . . . . $^0/_0$ e di farne la restituzione nel termine di . . . . dall' avviso, e concedono al signor creditore il diritto di rivolgersi verso i sottoscritti o verso tutti i socî dell' unione tanto riuniti che singoli per ottenere la restituzione dell' intiero capitale e il pagamento degli interessi.

N. . . . . addì . . . . . .

La presidenza e il comitato dell' unione di prestito

(sottoscrizioni)

2.

CONTO

DEI

DEPOSITI DI RISPARMIO

DELLA

UNIONE DI PRESTITO

IN

pel Signor

CONDIZIONI

per l'accoglimento, l'interesse e la restituzione dei depositi volontarî fatti nella cassa dell' unione di prestito di X.

1) Il cassiere può ricevere sempre depositi di somme non maggiori di 50 talleri, pagando al deponente l'annuo interesse del . . . . 0/0, però soltanto sopra somme composte di unità integrali di tallero.

2) Ogni deponente riceve un libretto, simile al presente, munito del sigillo dell'unione e del presente capitolato sottoscritto dalla presidenza dell' unione.

3) Le annotazioni di ogni deposito e di ogni restituzione, per esser valide in confronto dell' unione, devono esssere fatte nel libretto dal cassiere, il quale dovrà apporvi la propria sottoscrizione e la data, per cui il libretto stesso dovrà sempre essere presentato al cassiere, e, quando sia avvenuta la completa restituzione delle somme deposte, gli verrà consegnato. Tutte le somme deposte senza eccezione e tutte le somme restituite dalla cassa saranno annotate dal cassiere, nell' ordine di tempo in cui avvengono, in un registro generale di cassa, sul quale chi depone le somme e chi le riscuote apporrà la propria sottoscrizione che serve in suo confronto come valida ricevuta.

4) Il presente libretto perde ogni forza di prova contro la unione se vi si facciano raspature, cancellature, aggiunte o qualsiasi altro mutamento. Il deponente non ha diritto di muovere reclamo sulle annotazioni fattevi dopo che ha ricevuto il libretto, perlocchè, se ha qualche dubio sulle iscrizioni eseguite, deve rifiutarsi di riceverlo e farne reclamo al presidente.

5) L' unione, per mezzo del suo cassiere, restituisce, verso presentazione di questo libretto, le somme depositate a colui al cui nome è rilasciato il libretto stesso, nè risponde per errori avvenuti nella legittimazione di chi lo presenta. Ogni deponente, nel caso in cui si smarrisca il libretto, ha dovere di darne tosto annuncio al cassiere, affinchè questi, ove gli venga presentato da un terzo, sospenda il pagamento e trattenga il libretto, oppure perchè possa farsene l'ammortizzazione giudiziale. Se il cassiere ha pagato le

somme al presentatore del libretto prima di tale annuncio, il danno ricade sul deponente. La cessione del credito ad un terzo dev'essere notificata al cassiere per l'annotazione relativa.

6) Ogni anno solare, nel mese di gennajo, si fa il computo degli interessi e si iscrivono nel libretto. Se il deponente non riscuote i suoi interessi durante questo mese, si considerano come un nuovo deposito, il quale riceve interesse.

7) Il deponente può chiedere alla cassa dell'unione la restituzione totale o parziale delle somme deposte, coll'avvertenza che per gli importi non maggiori di 5 talleri è fissato un termine di tre giorni dall'avviso; per quelli non maggiori di 20 talleri di otto giorni; per gli importi di 50 talleri di quattro settimane, e finalmente per somme maggiori un termine di tre mesi.

La unione invece, se voglia da parte sua restituire le somme al deponente, deve in ogni caso darne annuncio quattordici giorni prima.

8) Coll'accettazione del presente libretto ognuno resta obligato ai patti compresi nel presente capitolato.

X . . . . , addì . . . .

L'unione di prestito di X . . . .

N. N.	O. O.	P. P.
Direttore.	Cassiere.	Controllore.

Data	Numero del giornale	Depositi e interessi relativi	Importo			Sottoscrizione del cassiere
			tall.	sgr.	pf.	

Data	Numero del giornale	Somme restituite	Importo			Sottoscrizione del cassiere
			tall.	sgr.	pf.	

3.

QUITANZA DI UN DEBITORE DI UNIONI PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA:

rilasciata a nome di un impiegato dell' unione.

Dichiaro io sottoscritto, che il cassiere (o direttore), dell' unione di credito di qui, signor P. . . . . negoziante, sopra mia domanda, mi accordò un imprestito di talleri . . . . . , *sgr.* . . . . . , *pf.* . . . . . , che oggi stesso egli mi pagò in denaro contante, e che io mi obligo di restituire entro . . . . . (o nel termine di) . . . . . a lui od ai suoi eredi.

In pari tempo mi obbligo di pagare (tosto se antecipatamente, insieme col capitale se postecipatamente) la somma di talleri . . . . , *sgr.* . . . . , *pf.* . . . . , per interessi e provvigione del prestito accordatomi pel termine suddetto, e nel caso di ritardo alla restituzione del capitale mi sottopongo alla pena convenzionale di . . . $^0/_0$ annuo, invece degli ordinarî interessi di mora.

N. . . . . . addì . . . . 18 . .

Dichiarazione di fidejussione.

Io sottoscritto presto fidejussione per la somma sopradetta dovuta dal signor . . . . al cassiere dell' unione di credito di . . . . , signor P. . . . . . negoziante, dell' importo di talleri . . . *sgr.* . . . *pf.* . . . . e pel caso in cui il debitore suddetto non si presti al pagamento, mi obligo di pagare io stesso al creditore tutto il suo avere di capitale, interessi, provvigione, pena convenzionale e spese di lite.

N. . . . . . addì . . . . 18 . .

4.

CAMBIALE PROPRIA (SECCA) RILASCIATA DA UNA PERSONA CHE RICEVE UN IMPRESTITO.

Buono per . . . .

a) *rilasciata ad un impiegato di un' unione priva di personalità giuridica.*

Cambiale sola — A tre mesi data (oppure il giorno . . . . 1867) pagherò io sottoscritto per questa mia sola lettera di cambio al signor X . . . . . cassiere dell' unione di prestito qui residente la somma di . . . . per altrettanta somma ricevuta in valuta contante.

N. . . . . addì . . . . 1867.

A. A. *(sottoscrizione del debitore).*
B. B. fidejussore *(sottoscrizione del fidejussore).*

b) *rilasciata ad un' unione fornita dei diritti di corporazione e compresa fra la associazioni iscritte.*

Cambiale sola — A tre mesi data (il giorno . . . . 1867) pagherò io sottoscritto per questa mia sola lettera di cambio all' unione di prestito qui residente la somma di . . . . . per altrettanta somma ricevuta in giusta valuta.

X. . . . . addì . . . . 1867.

A. A. *(sottoscrizione del debitore).*
B. B. fidejussore *(sottoscrizione del fidejussore).*

5.

REGISTRO

DI

CONTO CORRENTE APERTO

TRA

L' UNIONE DI PRESTITO IN N . . .

ED

IL SIGNOR A . . .

CONDIZIONI (*)

per il credito a conto corrente aperto dalla unione di prestito in N...

L'unione di prestito in N... apre ai suoi soci credito a conto corrente, verso le condizioni seguenti:

§ 1.

Per ottenere che l'unione apra un conto corrente, bisogna presentarne alla presidenza proposta in iscritto indicando:

a) l'importo massimo del credito che si desidera;

b) l'assicurazione offertane;

sopra di che la presidenza ed il comitato deliberano in seduta comune.

§ 2.

L'assicurazione può essere costituita:

a) con cambiale di deposito emessa a vista e per l'importo massimo del credito conceduto, la quale cambiale, oltre alla firma del socio cui è aperto il conto, deve essere munita della firma di una ditta senza eccezione;

b) con pegno di carte di valore;

c) con cauzione ipotecaria.

Sulla accettabilità dell'offerta assicurazione in ogni caso deliberano d'accordo la presidenza ed il comitato.

§ 3.

Accettata l'offerta, e costituita la cauzione colla consegna dei documenti relativi, la persona cui è aperto il conto riceve il presente registro speciale, in cui il cassiere, per ordine di data, fa annotazione di ciò che la cassa paga sul conto corrente e di ciò che la stessa cassa riceve dal cliente.

Ogni annotazione dev'essere sottoscritta dal cassiere e dal controllore, altrimenti non ha efficacia in confronto dell'unione.

Il cliente è obbligato di esaminare l'esattezza dell'annotazione al momento in cui gli viene restituito il suo registro, e di farvi to-

(*) Non è d'uopo di rammentare e di raccomandare quanto fu detto a luogo opportuno nel presente libro sulla legittimazione di quelle unioni che non possedono personalità giuridica, e segnatamente in quanto concerne l'assicurazione (§ 2) si ricorda quanto altrove fu detto sulle cambiali e sulle ipoteche.

sto gli eventuali rilievi. L'accettazione del registro equivale al riconoscimento delle partite annotate.

Per tutte le somme che riceve dalla cassa il possessore del conto corrente deve inoltre rilasciare altrettante quitanze speciali.

§ 4.

La cassa dell'unione in tutti i casi deve pertanto esigere la presentazione di questo registro, senza di che non è obligata ad eseguire pagamenti o riceverne.

Gli impiegati di cassa non sono responsabili per quanto si riferisce alla legittimazione della persona che presenta il registro. Il possessore del conto corrente deve perciò notificare immantinenti agli impiegati di cassa la perdita eventuale del registro, affinchè esso possa essere trattenuto in caso di presentazione e si proceda al suo ammortimento. Ogni pagamento fatto al presentatore del registro prima che il possessore abbia dato la sua notifica sta a carico del possessore medesimo.

Il registro perde ogni validità in confronto dell'unione se vi siano fatte raschiature, cancellature, correzioni o soppressioni o qualunque altra mutazione delle iscrizioni primitive.

§ 5.

Gli interessi sono computati nella ragione:

a) del 6 0/0 annuo per l'unione, se questa è in credito;

b) del 4 0/0 annuo per il cliente, se questi abbia civanzi in cassa a proprio favore.

Inoltre il possessore del conto paga una provvigione di 1/2 0/0 semestrale sull'importo del giro avvenuto nel periodo dei sei mesi, che è costituito da quella delle due parti del conto (dare e avere) che forma la somma maggiore.

§ 6.

Alla fine di ogni semestre avviene la liquidazione tra la cassa e il possessore del conto corrente. Quest'ultimo riconosce la esattezza della liquidazione, rilasciando all'unione una dichiarazione da lui sottoscritta.

§ 7.

Le partite di dare del cliente, senza ricambio di avere, devono essere liquidate entro il periodo di tre mesi. In caso diverso, l'unione può immediatamente chiudere il conto, senza bisogno di darne denuncia al possessore del conto, e ripetere da lui il pagamento immediato.

Principalmente sarà richiesto dall' unione il saldo di ogni conto nel termine di un anno, trascorso il quale periodo richiederà il pagamento di quanto essa sia in credito e darà la denuncia di cessazione.

Ambedue le parti possono dare la denuncia in qualunque tempo, previo un termine di quattro settimane.

§ 8.

La presidenza e il comitato esaminano ogni mese lo stato di ogni conto corrente ed il valore delle prestate cauzioni, e deliberano nei casi opportuni sulla chiusura e sulla denuncia da darsi pei conti stessi.

§ 9.

Col ricevimento di questo registro speciale ogni possessore di conto corrente riconosce le condizioni premessevi a stampa, che diventano la norma delle sue relazioni colla unione per il conto che gli è aperto, e vi si assoggetta apponendo in pari tempo la propria sottoscrizione ad un eguale esemplare, che resta in deposito presso l' unione.

§ 10.

Al momento in cui gli è aperto il conto il cliente paga alla cassa dell' unione per una volta tanto 15 silbergrossi per tassa dei registri e dei formulari.

Dall' unione di prestito in X . . . . associazione iscritta.

La presidenza:

H. H. . . . ,	B. B. . . . ,	C. C. . . . . . ,
Direttore.	Cassiere.	Controllore.

6.

ORDINAMENTO DI CASSA DELLA UNIONE DI PRESTITO DI ROSTOCK.

Gli impiegati della cassa dell' unione, il cassiere ed il controllore devono attendere alla amministrazione secondo le norme seguenti:

A. *Il cassiere deve:*

1) ricevere tutti i denari affluenti alla cassa, custodirli, rilasciarne quitanza in concorso del controllore, e sopra ordine scritto del presidente e di un assessore supplire alle spese, raccogliendo i documenti che ne giustificano le partite.

2) occuparsi della tenuta dei registri, che sono i seguenti:

a) un registro di cassa, in cui sono iscritte per ordine di tempo tutte le somme di introito e di uscita ripartite nelle rispettive rubriche;

b) un giornale, in cui di mese in mese sono trascritte dal registro di cassa le somme entrate in cassa e quelle uscite;

c) un registro principale coi conti sussidiarî relativi, nel quale di mese in mese devono parimenti farsi le trascrizioni dal giornale;

d) un elenco delle contribuzioni mensili dei socî disposte nelle caselle speciali ad ogni mese;

e) un registro delle azioni dei socî, nel quale ad ogni anno si fanno le trascrizioni delle somme contribuite e dei dividendi assegnati tratte dai conti particolari;

f) un elenco delle somme date a prestito e delle cose ricevute a pegno.

3) Deve inoltre:

a) sottoscrivere la relazione sullo stato dell'azienda sociale, che il controllore presenta ad ogni settimana al comitato, e ciò affine di confermarne la verità;

b) compilare ogni mese un bilancio tratto dal registro di cassa;

c) compilare ogni trimestre una relazione dell' andamento dell' azienda e dello stato della cassa, e presentarla al comitato;

d) erigere alla fine dell' anno il bilancio finale per tutto il tempo decorso.

4) Finalmente è ufficio del cassiere:

a) ammonire al pagamento per mezzo dell' usciere tutti coloro che hanno verso l' unione debiti residui per contribuzioni mensili, per tasse di ammissione, oppure per mezzo di notajo tutti coloro che sono debitori per cambiali scadute: presentare ogni trimestre al comitato l' elenco dei crediti residui dell' unione in causa di contribuzioni mensili;

b) compilare con esatta numerazione le quitanze di debito, i libretti da rilasciarsi per i depositi di risparmio e per le azioni dei soci, nei quali ultimi libretti devono farsi pure le quitanze delle tasse di ammissione;

c) invigilare affinchè i novelli soci adempiano le prescrizioni dello statuto.

B. *Il controllore deve:*

1) attendere alla tenuta de' libri seguenti:

a) un duplicato del registro di cassa,

b) un registro principale delle somme di prestito,

c) un registro principale dei depositi di risparmio,

d) un indice delle obligazioni cambiarie,

e) un elenco dei soci in ordine cronologico, coll'indicazione del giorno in cui entrarono a far parte dell' unione ed in cui ne recedettero, e dei motivi del recesso,

f) un calendario delle scadenze delle cambiali.

2) Deve inoltre:

a) in concorso del cassiere rilasciare quitanza di tutti i denari affluenti alla cassa;

b) sul libretto dell' azione di ogni socio fare annotazione (convalidata dalla controfirma del socio) delle contribuzioni mensili del socio, ed alla fine dell' anno della somma complessiva di tali importi mensili e dei dividendi assegnati, facendo pure annotazione di tutte le somme riscosse dal socio;

c) fare del pari le convenienti iscrizioni sui libretti rilasciati per i depositi di risparmio, ai quali anche il cassiere apporrà la propria sottoscrizione.

3) Ha dovere finalmente:

a) di custodire tutte le cambiali rilasciate da quelli che ottengono somme ad imprestito, di conservare in buon ordine tutti i documenti dei quali tiene un catalogo;

b) di dare al cassiere un estratto del calendario del denze relativo alla settimana ventura;

c) di presentare ogni settimana al comitato un conto dei fondi disponibili esistenti, colla relazione del movimento d' introito e di uscita della cassa per ogni giorno, secondo la formula aggiunta, facendo annotazione delle cambiali arretratte e di quelle scadenti: il cassiere vi apporrà la sua sottoscrizione a conferma della verità;

d) di dare parimenti ogni settimana, nelle tornate del comitato, il proprio voto sulla assicurazione offerta da coloro che ricevettero prestiti e prolungamenti durante la settimana decorsa;

e) di esaminare i conti finali di ogni mese, di ogni trimestre e il bilancio finale dell'anno compilati dal cassiere, di confrontarli coi registri e coi documenti giustificativi, e di apporvi finalmente la propria sottoscrizione a prova del suo intervento.

C. *Il cassiere ed il controllore*,

i quali nelle ore determinate dal comitato si troveranno presenti in officio, devono esaminare insieme le istanze per imprestiti e dare il proprio voto, attendere alla gestione degli affari, stendere le cambiali, le quitanze di cassa e di pegno ecc., occuparsi insomma di conserva in tutti gli affari che eventualmente occorressero: devono esercitare un vicendevole controllo sull' esatto adempimento dei loro doveri, a tale scopo sottoponendo registri e documenti all'ispezione reciproca, avvertendosi a vicenda degli errori e delle negligenze, e, in caso di necessità, dandone contezza al presidente.

Gli impiegati di cassa devono tenere i registri e gli elenchi giorno per giorno, salvo il caso di impedimenti scusabili, sottoporre in ogni tempo l' archivio e la cassa alla revisione del comitato, ed ove questo lo richieda, consegnargli registri e carte, che sono pur proprietà dell' unione, e tutto il denaro della cassa, non essendo loro dato che di appellarsi alla adunanza generale.

Il comitato ha diritto di introdurre modificazioni ed aggiunte a questo regolamento di cassa.

Rostock, addì 16 aprile 1862.

Il comitato.

[illegible] mento di cassa dell'unione di prestito di Rostock

[illegible] della cassa dell'unione di prestito, da 23 aprile a 28 aprile 1862	Introito			Uscita			Stato di cassa nella sera di lunedì 28 aprile 1862		
	N.	tall.	fr.	N.	tall.	fr.	N.	tall.	fr.
1. Contribuzioni mensili:									
Stato della cassa ai 21 Aprile									
» Mercordì									
» Giovedì									
» Domenica									
» Lunedì									
Somma									
2. Depositi di risparmi:									
Stato della cassa ai 21 Aprile									
» Mercordì									
» Giovedì									
» Domenica									
» Lunedì									
Somma									
3. Somme tolte a prestito:									
Stato della cassa ai 21 Aprile									
» Mercordì									
» Giovedì									
» Domenica									
» Lunedì									
Somma									
Totale									
	Somme date a prestito			Somme restituite					
	N.	tall.	fr.	N.	tall.	fr.			
4. Somme date a prestito:									
Stato della cassa ai 21 Aprile									
» Mercordì									
» Giovedì									
» Domenica									
» Lunedì									
Somma									
Totale									
che perciò è oggi disponibile in cassa.									
Inoltre nella ventura settimana maturasi la scadenza di									

Rostock, addì . . . . 18 *Il cassiere* *Il controllore*

7.

DICHIARAZIONE PER LA CAUZIONE DI UN IMPIEGATO.

Io sottoscritto, nella mia qualità di cassiere (controllore, usciere) dell' unione di prestito di qui, prometto che nell' ufficio affidatomi mi comporterò con onestà e diligenza, e costituisco in cauzione dell' adempimento del contratto conchiuso coll' unione addì , il credito di talleri da me professato verso la cassa dell' unione stessa, come dalla quitanza rilasciatami addì ; e ciò allo scopo che la unione colla somma di cui sono creditore possa compensarsi di tutti i danni, che fossero per avvenirle a cagione di errori di conteggio o di mancanza di cassa, o di qualunque altro danno che risentisse per opera mia.

A tale effetto depongo qual pegno nelle mani della presidenza la quitanza rilasciatami pel detto mio credito, autorizzando l' unione di pagarsi per tutta quella somma che eventualmente stesse a mio carico.

Delitzsch, addì

(sottoscrizione dell' impiegato)

Accettato in nome dell' unione
IL PRESIDENTE

8.

Contratto tra l' unione di prestito in N . . . ed il suo cassiere e controllore (*).

Tra l' unione di prestito qui residente rappresentata dal sottoscritto comitato a ciò specialmente delegato dalla adunanza generale con deliberazione data addì . . . . . . , da una parte, ed il cassiere ed il controllore qui pur sottoscritti, dall' altra, fu conchinso il contratto seguente:

§ 1. Il signor N . . . . , cassiere, ed il signor X . . . . , controllore, assumono per l' intiero anno tali offici rispettivi e si assoggettano alle obligazioni imposte per tali impegni dallo statuto dell' unione, promettendo di osservarne esattamente le norme nella gestione della cassa sociale.

§ 2. Inoltre si obligano di stipendiare un usciere che attenda alla riscossione delle contribuzioni mensili e delle restanze di pagamento dovute dai socî, come pure a tutti gli altri simili officî occorrenti nell' unione, facendosi eglino stessi garanti verso la cassa di tutte le sottrazioni ed infedeltà che per opera dell' usciere avvenissero.

§ 3. Affinchè possano supplire alle spese correnti di amministrazione, e ottenere il pagamento degli stipendî loro proprî e di quelli del presidente e dell' usciere, i due implegati di cassa, finchè dura il loro officio, ricevono una quarta parte delle provvigioni e degli interessi contribuiti da quelli che ricevono gli imprestiti. Con tale ricavato suppliranno anzi tutto alle spese occorrenti pell'acquisto di registri di cassa e di officio, di elenchi, di stampe, di bolli, di posta, e alle altre spese di amministrazione: divideranno il rimanente a rimunerazione della propria opera, secondo la proporzione che crederanno più opportuna.

(*) Non potendo il cassiere ed il controllore, ed in generale tutti i membri della presidenza che rappresentano l' unione nelle contrattazioni, esercitare questo officio nei casi nei quali l' unione deva contrarre con loro stessi, vi si provvede direttamente dalla adunanza generale, o colla delegazione di speciali rappresentanti, oppure immediatamente coll' approvazione del contratto che le è presentato.

§ 4. In quanto le quitanze siano rilasciate da coloro che ricevono imprestiti a nome del cassiere, questi, pel caso che esca dall' officio, si obliga per sè e pei suoi eredi di non esercitare per sè in nessun tempo i crediti derivanti da tali prestiti, quali appariscono dai registri dell' unione, e di trasmetterne le quitanze all' unione od a quelle persone che dal comitato ne siano incaricate, e promette di astenersi da qualsiasi atto che tornar possa a danno dell'unione.

N . . . . . addì 18

(*Seguono le sottoscrizioni*).

NOTA DEGLI EDITORI.

Crediamo opportuno di aggiungere la legge sulle società cooperative, che fu promulgata nella Confederazione germanica settentrionale dopo l'ultima edizione del libro del Sig. Schulze-Delitzsch.

Il lettore avrà così sott'occhio i più recenti progressi che nell'ordine legislativo hanno fatto queste associazioni popolari.

LEGGE

che regola le condizioni d i diritto privato delle associazioni di acquisto e di economia.

(del 4 luglio 1868).

Noi Guglielmo, per la grazia di Dio re di Prussia ecc., ordiniamo in nome della Confederazione del Nord, dietro adesione del Consiglio federale e della Dieta, per tutto il territorio della Confederazione, quanto segue:

SEZIONE I.

DELLA COSTITUZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

§ 1. Le società non ristrette a un numero limitato di membri e che per mezzo di gestione comune si propongono a scopo l'acquisto del credito o il progresso dell'industria o dell'economia dei proprî socî, vale a dire:

1. le unioni di prestito e di credito,

2. le associazioni per acquisto e deposito di materie prime,

3. le associazioni per lavori industriali e per la vendita a interesse comune degli oggetti lavorati (associazioni di produzione),

4. le associazioni per l'acquisto comune di vettovaglie all'ingrosso e per la rivendita di esse al minuto ai socî (associazioni di consumo),

5. le associazioni per costruzione di case pei socî, acquistano i diritti di *associazioni iscritte* determinati nella presente legge, sotto le condizioni seguenti.

§ 2. Alla fondazione dell'associazione occorre:

1. la compilazione scritta del contratto sociale (statuto);

2. l'assunzione di una firma comune.

La firma dell'associazione deve essere desunta dall'oggetto della impresa, aggiunta la denominazione di *associazione iscritta*.

Non può accogliersi nella firma il nome di socî o di altre persone. Ogni nuova firma deve essere chiaramente distinta da tutte le firme di società iscritte già esistenti nel medesimo luogo o nello stesso comune.

Per l'assunzione dei singoli soci basta una dichiarazione scritta.

§ 3. Lo statuto sociale deve contenere:

1. la firma e la sede dell'associazione;

2. l'oggetto dell'impresa;

3. la durata dell'associazione nel caso in cui sia limitata ad un certo periodo di tempo;

4. le condizioni per l'accoglimento e per il recesso dei soci;

5. l'importo delle quote di conferimento dei singoli soci ed il modo di costiturle;

6. il modo di compilare il bilancio, di computare il guadagno, e di procedere all'esame del bilancio stesso;

7. il modo di eleggere e comporre la presidenza, e le forme per la legittimazione dei membri di essa e dei rappresentanti;

8. la forma delle convocazioni dei soci;

9. le condizioni e la forma del voto che i soci sono chiamati a dare;

10. gli argomenti sui quali le deliberazioni non possono essere prese a semplice maggioranza di voti dei soli soci comparsi, ma che esigono un maggior numero di voti, od altro modo di votazione;

11. la forma di publicazione delle deliberazioni dei soci ed i fogli publici che devono darne l'annuncio;

12. la disposizione che tutti i soci sono obligati solidariamente e coll'intero loro patrimonio per i debiti dell'associazione.

§ 4. Il contratto sociale deve essere dalla presidenza, in un all'elenco dei soci, presentato al tribunale di commercio, nel cui distretto l'associazione ha la sua sede, per essere trascritto nel registro delle associazioni, che forma parte del registro di commercio (là dove questo esiste) e publicato per estratto.

L'estratto deve contenere:

1. la data del contratto sociale;

2. la firma e la sede dell'associazione;

3. l'oggetto dell'impresa;

4. la durata dell'associazione nel caso in cui sia limitata ad un certo periodo di tempo;

5. i nomi e il domicilio dei membri temporanei della presidenza;

6. la forma di publicazione delle deliberazioni dei soci ed i publici fogli che devono darne l'annuncio.

Nel tempo stesso devesi notificare che l'elenco dei soci può essere ispezionato a qualunque momento presso il tribunale di commercio.

Se il contratto sociale determina la forma con cui la presidenza rende note al publico le sue deliberazioni e sottoscrive per l'associazione, deve notificarsi anche la disposizione relativa.

§ 5. Prima della iscrizione nel registro di commercio, l'associazione non possede i diritti di associazione iscritta.

§ 6. Per ogni innovazione nel contratto sociale deve compilarsi un documento scritto, e se ne deve insinuare la notifica al tribunale di commercio mediante esibizione di due copie del protocollo della deliberazione relativa.

Nelle deliberazioni che portano innovazione allo statuto si procederà come pel contratto originario. Esse devono publicarsi in quanto rechino un mutamento nelle modalità determinate nell'annuncio anteriore.

La deliberazione non ha effetto giuridico prima che sia iscritta nel registro delle associazioni presso il tribunale del luogo, nel cui circordario ha sede l'associazione.

§ 7. Presso i tribunali di commercio di tutti i luoghi nel cui circondario ha sede un istituto filiale dell'associazione devono osservarsi, per la iscrizione nel registro relativo, le stesse norme, che furono più sopra determinate (§§ 4-6) per l'istituto principale.

§ 8. Il registro delle società è publico, e valgono per esso tutte le disposizioni date dal codice di commercio generale germanico pel registro di commercio.

SEZIONE II.

DELLE RELAZIONI DI DIRITTO DEI SOCI FRA LORO, E DELLE RELAZIONI DI ESSI E DELLA SOCIETÀ VERSO TERZI.

§ 9. Le relazioni di diritto dei soci fra loro sono determinate dal contratto sociale. Quest'ultimo non può discostarsi dalle norme contenute nei paragrafi seguenti, se non in quegli argomenti, pei quali la presente legge espressamente lo consente.

Se non disponga diversamente il contratto sociale, il guadagno vien diviso fra i soci a seconda delle loro azioni; parimenti la perdita, in quanto queste azioni assieme bastino a coprirla. Ma

esaurita la sostanza sociale, la somma che ancora restasse a coprire dovrà essere contribuita dai singoli soci in eguale misura.

I soci che abbiano fatto per le loro azioni i pagamenti loro incombenti a tenore dello statuto, non possono essere citati in via di regresso da altri soci pel motivo che questi hanno pagato di più sulle loro azioni, purchè nel contratto sociale non sia diversamente stabilito.

§ 10. I diritti che ai soci competono nell'andamento dell'associazione, e particolarmente rispetto alla gestione degli affari, alla ispezione ed al controllo del bilancio ed alla ripartizione del guadagno, saranno esercitati dalla universalità dei soci nell'adunanza generale.

Ogni socio vi ha un voto, se non determini altrimenti il contratto sociale.

§ 11. L'associazione iscritta può colla propria firma acquistare diritti ed assumere obligazioni, acquistare proprietà ed altri diritti reali sopra beni immobili, procedere in giudizio ed esservi impetita.

Il suo foro ordinario è il tribunale, sotto la cui giurisdizione essa ha la sua sede.

Le società sono commercianti nel senso del codice di commercio germanico, in quanto questa legge non contenga disposizioni contrarie.

§ 12. Se i creditori dell'associazione non possono essere soddisfatti colla sostanza sociale, tutti i soci sono obligati verso di loro per il residuo in solido e con tutta la propria sostanza (senza che ad essi competa l'eccezione della divisione). Questa solidarietà può farsi valere dai creditori dell'associazione soltanto se si verifichino nel caso di concorso le condizioni del § 51, oppure se non possa aver luogo l'apertura del concorso.

Chi entra in un'associazione esistente garantisce, del pari che gli altri soci, per tutti gli obblighi contratti dalla società anche prima del suo ingresso.

Un patto contrario non ha effetto giuridico verso i terzi.

Le donne entrate in un'associazione non possono, per quanto riguarda le obligazioni con ciò incontrate, valersi dei benefici legali loro accordati in alcuni stati.

§ 13. I creditori privati di un socio non possono, pel sodisfacimento o per l'assicurazione dei loro crediti, colpire cose, crediti o diritti appartenenti al patrimonio dell'associazione, nè in tutto

nè in parte. Può essere oggetto di esecuzione, di arresto o di sequestro soltanto ciò che il socio stesso può ripetere per interessi e dividendi, e quanto gli spetta all'atto della separazione nel caso di scioglimento dell'associazione o di suo recesso dalla medesima.

§ 14. La disposizione del precedente paragrafo vale anche pei creditori privati, a favore dei quali sussiste per legge o per altro titolo un'ipoteca o un diritto di pegno sui beni di un socio. La loro ipoteca o il loro diritto di pegno non si estende alle cose, ai crediti o ai diritti appartenenti al patrimonio dell'associazione o ad una porzione di esso, ma soltanto a quello che venne determinato nell'ultimo periodo del paragrafo precedente.

Da queste norme però non vengono alterati i diritti, che sopra un oggetto conferito da un socio nel fondo dell'associazione esistevano già all'atto del conferimento.

§ 15. Finchè dura l'associazione non ha luogo compensazione nè totale nè parziale fra i crediti dell'associazione e i crediti particolari del suo debitore verso un socio. La compensazione può ammettersi dopo lo scioglimento della associazione, se ed in quanto all'atto della separazione il credito sociale venga assegnato al socio.

§ 16. Se il creditore privato di un socio, dopo di avere esperita infruttuosamente l'esecuzione sopra il patrimonio speciale di lui, voglia escutere quella parte di attività, che sarà per competere al debitore in seguito allo scioglimento dell'associazione, il creditore stesso per il proprio sodisfacimento può chiedere, previa denuncia, che sia ordinata l'esclusione del suo debitore dall'associazione, sia questa conchiusa per un periodo determinato, oppure per un periodo indeterminato di tempo.

La denuncia deve darsi almeno sei mesi prima della fine dell'anno d'azienda dell'associazione.

SEZIONE III.

DELLA PRESIDENZA, DELLA GIUNTA DI SORVEGLIANZA E DELL' ADUNANZA GENERALE.

§ 17. Ogni associazione deve avere una presidenza tratta dal gremio dei suoi soci. La presidenza rappresenta l'associazione in giudizio e fuori.

La presidenza può essere di uno o di parecchi soci, stipendiati

o gratuiti. Il loro mandato è sempre revocabile, salvi i diritti di indennizzo competenti a tenore dei patti speciali esistenti.

§ 18. Tosto dopo la loro elezione i nomi dei membri della presidenza devono essere insinuati per la iscrizione nel registro delle società. La insinuazione si fa dalla presidenza colla esibizione del mandato, in persona od in forma autentica. In pari tempo i membri della presidenza devono segnare la propria sottoscrizione innanzi al tribunale di commercio, o presentarla in forma autentica.

§ 19. Gli ordinamenti che la presidenza trova di dare devono essere notificati nella forma determinata dal contratto sociale. La presidenza firma in nome dell'associazione; se non vi è alcuna norma in proposito, richiedesi la sottoscrizione di tutti i suoi membri. La sottoscrizione è fatta in guisa che tutti i sottoscriventi appongano il loro nome alla firma dell'associazione, oppure alla denominazione della presidenza.

§ 20. L'associazione acquista diritti ed assume obligazioni per gli affari di diritto che la presidenza conchiude in suo nome. È indifferente che l'affare sia conchiuso espressamente in nome della associazione, oppure, se le circostanze lo esigano, che sia conchiuso in nome dei contraenti e nell'interesse dall'associazione.

La facoltà della presidenza di rappresentare l'associazione si estende anche a quegli affari ed a quei rapporti di diritto, pei quali le leggi esigono un mandato speciale. A legittimare la presidenza in tutti i contratti e in tutti gli affari, che hanno relazione a diritti ipotecari, basta un attestato del tribunale di commercio, il quale dichiari che le persone che devono intervenirvi sono iscritte nel registro delle associazioni quali membri della presidenza.

§ 21. La presidenza è obligata verso l'associazione ad osservare quelle limitazioni, che nello statuto sociale o nelle deliberazioni dell'adunanza generale furono poste all'estensione del suo incarico di rappresentante dell'associazione. Verso i terzi però le limitazioni delle facoltà della presidenza nella rappresentanza della asssociazione non hanno alcun valore legale. Ciò vale specialmente nel caso in cui la rappresentanza si estenda soltanto a certe specie di affari, o ad alcune determinate circostanze, o ad un certo tempo, o a certi luoghi speciali, oppure sia subordinata all'adesione della adunanza generale, o di un consiglio di sorveglianza, o di qualche altro consiglio di soci delegato ad affari speciali.

§ 22. La presidenza presta giuramenti in nome dell' associazione.

§ 23. Ogni cangiamento totale o parziale nel personale della presidenza deve essere annunciato in comune dalla presidenza rinnovata in tutto od in parte, in persona od in forma autentica, al tribunale di commercio, per essere iscritto nel registro delle società e per la publica notificazione: per la presentazione del mandato e per la sottoscrizione dei membri della presidenza si osserva quanto fu prescritto nel § 18.

Lo stesso vale pel caso di sostituzioni interinali di uno o più membri della presidenza.

La mutazione può essere opposta contro terzi solo in quanto concorrano riguardo ad essa quelle condizioni, che l'art. 47 del cod. di commercio generale germanico determina per l' estinzione del mandato.

§ 24. L' intimazione all' associazione di diffide o di citazioni è fatta regolarmente quando ne sia intimato un membro della presidenza, che abbia facoltà di firmare da solo od insieme agli altri.

§ 25. Alla fine di ogni trimestre, la presidenza deve presentare in iscritto al tribunale di commercio l' elenco dei soci, che durante quel periodo di tempo entrarono ed uscirono dall' associazione: ad ogni anno poi, nel mese di gennajo, deve presentare un catalogo completo dei soci disposto in ordine alfabetico.

In base a questo catalogo il tribunale di commercio notifica e convalida l' elenco degli associati.

§ 26. La presidenza deve tenere con diligente cura i registri necessari all' azienda dell' associazione. Al più tardi nei primi sei mesi di ogni anno d' amministrazione deve publicare il bilancio dell' anno d' azienda trascorso, il numero dei soci che entrarono o recedettero posteriormente alla notificazione dell' anno precedente, e finalmente il numero dei soci in quel momento esistenti.

§ 27. I membri della presidenza, che avessero operato oltre i limiti del proprio officio, o contro le determinazioni di questa legge o del contratto sociale, sono responsabili personalmente e solidalmente del danno che ne fosse derivato.

Se la loro opera sarà rivolta a scopi differenti da quelli puramente degli affari determinati nella presente legge (§ 1), oppure se nell' adunanza generale promuoveranno o non impediranno la discussione di proposte rivolte a scopi publici, la cui discussione

cade sotto le leggi sul diritto di riunione e di associazione, incorreranno in una multa pecuniaria estensibile a duecento talleri.

§ 28. Il contratto sociale può determinare che a lato della presidenza sia costituita una giunta di sorveglianza (consiglio di amministrazione, comitato) che vien scelta dai soci, dal loro grembo, esclusi però i membri della presidenza.

Se è costituita una giunta di sorveglianza, essa deve esercitere un controllo sull'azienda dell'associazione in tutti i rami dell'amministrazione, può informarsi dell'andamento dei negozi della associazione stessa, prendere ispezione dei libri e dei documenti, esaminare lo stato della cassa sociale, convocare le adunanze generali. Quando le sembri necessario, può sospendere temporaneamente dalle loro funzioni membri della presidenza e impiegati, e ciò fino alla decisione dell'adunanza generale, che tosto dopo deve convocare, dando nel frattempo i provvedimenti opportuni per la gestione degli affari.

Essa esamina i resoconti annuali, i bilanci e le proposte sulla ripartizione dei guadagni, e deve riferirne ogni anno all'adunanza generale.

Convoca l'adunanza di tutti i soci ogni qual volta lo renda necessario l'interesse dell'associazione.

§ 29. La giunta di sorveglianza ha facoltà di incoare procedimenti contro i membri della presidenza ogni qual volta l'adunanza generale lo determini, e di rappresentare la società nella conclusione di contratti colla presidenza. Per la forma della legittimazione, il contratto sociale deve stabilire quanto è necessario.

Quando l'associazione deva iniziare un procedimento contro i membri del consiglio di sorveglianza, lo fa mediante persone fornite di pieno mandato, che sono elette a tale scopo nell'adunanza generale. Ogni socio può intervenire, se il voglia, nella procedura a proprie spese.

§ 30. La gestione degli affari dell'associazione e la sua rappresentanza riguardo all'azienda stessa possono essere affidate ad altri procuratori, oppure ad impiegati dell'associazione. In tali casi le loro facoltà si determinano a seconda del mandato loro conferito; in dubio si estendono a tutte quelle attribuzioni di diritto, che trae seco ordinariamente l'esercizio di simili affari.

§ 31. L'adunanza generale dei soci è convocata dalla presi-

denza, in quanto il contratto sociale o la presente legge non ne attribuiscano facoltà anche ad altre persone.

L'adunanza generale dei soci, oltre ai casi espressamente determinati nel contratto sociale, deve convocarsi ogni qual volta sembri esigerlo l'interesse dell'associazione.

L'adunanza generale deve convocarsi se almeno la decima parte dei membri dell'associazione ne faccia domanda in iscritto alla presidenza, determinando anche lo scopo ed i motivi di tale convocazione. Se il contratto sociale stabilisse che il diritto di convocazione deva spettare ad un numero maggiore o minore di soci, se ne osserveranno le speciali disposizioni.

§ 32. La convocazione dell'adunanza generale dev'essere fatta nel modo determinato dal contratto sociale.

Ogni qual volta si convochi l'adunanza generale se ne deve determinare il motivo. Non possono prendersi deliberazioni sopra argomenti, la cui trattazione non sia stata annunciata. Se ne eccettuano quelli che riguardano il regolamento dell'adunanza e le proposte per la convocazione d'un'adunanza straordinaria.

Per proporre e per trattare argomenti senza deliberarne, non è necessario di annunziare previamente il motivo dell'adunanza.

§ 33. La presidenza è obligata all'osservauza ed alla esecuzione di tutte le norme determinate dal contratto sociale e delle deliberazioni prese in corrispondenza alle norme stesse in adunanza generale, e ne è responsabile verso l'asssociazione.

Le deliberazioni dell'adunanza generale devono essere iscritte in un libro di protocollo, la cui ispezione è libera a tutti i soci ed ai magistrati dello stato.

SEZIONE IV.

DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEL RECESSO DI SINGOLI SOCI.

§ 34. L'associazione si scioglie:

1) col decorso del tempo determinato nel contratto sociale,

2) con deliberazione dell'adunanza generale,

3) coll'apertura del concorso (fallimento).

§ 35. Se un'associazione si renda colpevole di azioni o di ommissioni contrarie alla legge, per le quali sia danneggiato il bene

comune, oppure se volga l'opera sua a scopi differenti da quelli degli affari determinati nella presente legge (§ 1) può essere disciolta, senza che perciò le competa alcun diritto di indennizzo.

Lo scioglimento in tal caso può avvenire soltanto per sentenza giudiziale provocata dalla superiore autorità amministrativa. Competente a pronunciare la sentenza è il tribunale del luogo in cui l'associazione ha la sua ordinaria sede d'affari.

Il tribunale competente deve partecipare la sentenza a quel tribunale che tiene il registro delle associazioni, e ciò affinchè, a tenore del § 37, ne effettui l'iscrizione e vi dia publicazione.

§ 36. Dello scioglimento dell'associazione, se non sia avvenuto in seguito ad apertura di concorso, deve farsi l'insinuazione al tribunale per l'annotazione relativa nel registro delle associazioni; e per tre volte se ne deve dare l'annuncio nei giornali determinati per le notificazioni degli affari concernenti l'associazione.

Nell'annuncio devono essere invitati i creditori ad insinuare le loro pretese presso la presidenza dell'associazione.

§ 37. Il tribunale che è foro del concorso deve d'officio annotare nel registro delle associazioni l'apertura del concorso. La notificazione relativa dev'essere data nei giornali determinati secondo il § 4, n. 6. Se il registro delle associazioni non è tenuto presso il tribunale ch'è foro del concorso, deve quest'ultimo darne partecipazione al tribunale di commercio, presso il quale è tenuto il registro, acciocchè ne eseguisca immantinente la iscrizione.

§ 38. Ogni socio ha il diritto di uscire dall'associazione anche se il contratto sociale sia stato conchiuso per un periodo determinato di tempo.

Se il contratto sociale non fissa il termine per la previa denuncia, nè il momento in cui può avvenire il recesso del socio, questo ha luogo soltanto alla fine dell'anno di amministrazione, previa denuncia data con un termine non minore di quattro settimane. Il vincolo sociale si estingue colla morte del socio, in quanto i contratti sociali non istabiliscano diversamente.

In ogni caso l'associazione può escludere soci dal proprio seno pei motivi determinati nel contratto sociale, come pure per la perdita dei diritti civili.

§ 39. I soci receduti od esclusi, come pure gli eredi di soci defunti, rimangono obligati verso i creditori dell'associazione per tutti gli obblighi da questa contratti fino al momento della cessa-

zione del loro vincolo sociale, e ciò fino al compimento del termine di prescrizione (§ 63).

Se il contratto sociale non determina diversamente, i soci receduti non hanno alcun diritto sul fondo di riserva o sul patrimonio dell'associazione altrimenti esistente: possono soltanto ripetere entro tre mesi dallo scioglimento del loro vincolo il pagamento delle quote di conferimento quali risultano dai libri.

Da tale obligazione non può essere dispensata l'associazione che col deliberare il proprio scioglimento e procedere alla liquidazione.

SEZIONE V.

DELLA LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.

§. 40. Avvenuto lo scioglimento dell'associazione, fuori del caso di concorso, la liquidazione si compie ad opera della presidenza, a meno che il contratto sociale o una deliberazione dell'associazione non ne dia incarico ad altre persone. La determinazione di procedere alla liquidazione può sempre essere revocata.

§ 41. La presidenza parteciperà al tribunale di commercio il nome dei liquidatori, affinchè sieno iscritti nel registro delle associazioni: eglino dovranno segnare la propria sottoscrizione personalmente innanzi al tribunale, oppure dovranno presentarla in forma autentica.

Del pari s'insinuerà per l'iscrizione nel registro il recesso di un liquidatore oppure l'estinzione del suo mandato.

§ 42. La nomina di liquidatori, come pure il recesso di uno di essi o l'estinzione del suo mandato, possono opporsi ai terzi solo in quanto concorrano riguardo a questi fatti le condizioni, sotto le quali, giusta gli articoli 25 e 46 del codice di commercio generale germanico, il cambiamento dei proprietari di una firma o l'estinzione di una procura hanno effetto in confronto di terze persone.

Se sieno parecchi i liqnidatori, potranno procedere con efficacia legale alle operazioni proprie della liquidazione soltanto riuniti, a meno che non sia espressamente statuito che possano agire separati.

§ 43. I liquidatori dovranno condurre a termine gli affari cor-

renti, adempiere agli obblighi della disciolta associazione, riscuotere i crediti e convertire in denaro il fondo sociale: dovranno rappresentare l'associazione in giudizio e fuori; potranno per essa transigere e far compromessi. Per ultimare gli affari pendenti potranno i liquidatori imprenderne anche di nuovi.

Ove il contratto sociale o una deliberazione dell'associazione non disponga altrimenti, i liquidatori non possono alienare beni immobili se non a publico incanto.

§ 44. In confronto dei terzi non hanno alcun effetto giuridico le limitazioni imposte alle facoltà del liquidatori (§ 43).

§ 45. I liquidatori si sottoscriveranno apponendo il loro nome alla firma sin allora usata, da denotarsi come firma in liquidazione.

§ 46. Nella trattazione degli affari, i liquidatori sono vincolati verso l'associazione ad eseguire le deliberazioni dell'adunanza generale, altrimenti rispondono personalmente ed in via solidale alla associazione dei danni che ne sono derivati.

§ 47. I denari esistenti al momento dello scioglimento della associazione e tutti quelli che si ricavassero durante la liquidazione saranno impiegati nel modo seguente:

a) saranno anzi tutto pagati alla scadenza i creditori della associazione, e saranno trattenuti i denari necessari a coprire i crediti non ancora scaduti;

b) col denaro rimasto saranno restituite ai soci le quote di conferimento. Se la somma non basta all'intiero pagamento si ripartirà in proporzione degli importi delle singole azioni, qualora il contratto sociale non disponga altrimenti;

c) col denaro che avanzerà, pagati i debiti dell'associazione e le azioni dei soci (§ 39), si ripartirà tosto tra i soci il guadagno dell'ultimo anno di amministrazione secondo le norme del contratto sociale. Gli ulteriori civanzi saranno divisi *pro capite* tra i soci, ove lo statuto non disponga altrimenti.

§ 48. I liquidatori devono fin dal principio della liquidazione compilare un bilancio del negozio. Se da questo o da un altro bilancio eretto più tardi apparisse che il patrimonio sociale (compresi il fondo di riserva e le azioni dei soci) non basti a coprire i debiti dell'associazione, i liquidatori sotto propria responsabilita dovranno tantosto convocare un'adunanza generale, e poscia, in quanto i soci otto giorni dopo la convocazione mancassero di versare le somme di denaro necessarie a far fronte alla deficienza, avranno obligo

di provocare dal tribunale di commercio l'apertura del concorso (fallimento) sopra il patrimonio dell'associazione.

§ 49. Ad onta dello scioglimento dell'associazione, fino a che venga ultimata la liquidazione, si applicheranno alle relazioni di diritto dei soci cessanti fra loro, come pure a quelle dell'associazione coi terzi, le norme della seconda e terza sezione di questa legge, in quanto non sia diversamente richiesto dalle disposizioni della sezione presente, o dalla natura della liquidazione.

Il foro, che era competente per l'associazione all'atto del suo scioglimento, continua ad esserlo per l'associazione disciolta fino a liquidazione compiuta. Le intimazioni all'associazione si faranno con effetto legale ad uno dei liquidatori.

§ 50. Compiuta la liquidazione, i libri e i documenti dell'associazione disciolta si daranno in custodia ad uno dei soci cessati o ad un terzo. In mancanza di amichevole accordo, il socio o il terzo sarà destinato dal tribunale commerciale.

I soci e i loro successori conservano il diritto d'ispezionare e di valersi dei libri e delle carte.

§ 51. Oltre al caso menzionato al § 48, si aprirà il concorso (fallimento) sul patrimonio dell'associazione non appena essa abbia sospeso i suoi pagamenti, prima o dopo il suo scioglimento. La procedura relativa è regolata dalle leggi del paese.

La presidenza dell'associazione deve dare l'annuncio della sospensione dei pagamenti. Se tale sospensione avviene dopo lo scioglimento dell'associazione, quest'obligo compete ai liquidatori.

L'associazione è rappresentata dalla presidenza o dai liquidatori, secondo il caso. Devono quindi comparire in giudizio personalmente e porgere informazioni in tutti quei casi nei quali ciò è prescritto per i debitori comuni. Sono autorizzati a fare opposizione contro ogni credito insinuato, senza dipendere dal rappresentante della massa (curatore, amministratore). Questa opposizione non sospende la liquidazione del credito nel concorso ed il sodisfacimento di esso dalla massa concorsuale. Un accordo obligatorio (concordato) non può aver luogo.

L'apertura del concorso sul patrimonio sociale non trae con sè l'apertura del concorso sul patrimonio privato dei singoli soci.

L'editto di apertura del concorso, e rispettivamente la dichiarazione di fallimento, non deve contenere i nomi dei soci solidalmente responsabili. Tosto che il concorso sia chiuso, possono i cre-

ditori per la deficienza dei loro crediti, compresi anche interessi e spese, ma però in quanto ne abbiano fatto insinuazione e ne abbiano ottenuto la liquidazione nella procedura concorsuale, procedere in confronto dei soci solidalmente responsabili.

I soci impetiti per tali somme mancanti possono opporre eccezioni soltanto a quei crediti, contro i quali dalla presidenza, o rispettivamente dai liquidatori, fu sollevata prima della liquidazione l'opposizione di cui al capoverso 3.º del precedente paragrafo.

§ 52. Progredita la procedura concorsuale sino al finale riparto, incombe alla presidenza di preparare un conto (piano di riparto), da cui risulti quanto ogni socio debba contribuire a sodisfacimento dei creditori per le perdite sofferte nel concorso.

Qualora il pagamento di questi importi venga ricusato o ritardato, il piano di riparto sarà dalla presidenza presentato al giudizio del concorso colla proposta che sia dichiarato esecutivo.

Alla proposta andrà unita una copia manoscritta o stampata dello statuto ed un elenco delle perdite dei creditori, come pure una lista dei soci obbligati secondo il piano a qualche contribuzione.

§ 53. Prima che il giudizio deliberi sulla proposta, si fisserà ai soci un termine per gli eventuali rilievi sul piano di riparto. Se il giudizio di concorso è collegiale, sarà incaricato un membro di esso (commissario giudiziale) di presiedere la seduta. Alla comparsa dei soci non è necessaria la comunicazione del piano: basta che esso sia ostensibile ai soci in giudizio tre giorni prima della comparsa e che ne sia stata fatta menzione nella citazione. Anche la presidenza sarà resa consapevole della fissazione di giornata. Non è necessario che sia invitato ad un'altra udienza l'interessato che non comparve in termine.

Se vengono fatti dei rilievi, si dedurranno nell'udienza stessa le ragioni di fatto e di diritto necessarie a giudicare sull'attendibilità dei rilievi stessi.

§ 54. Terminata la procedura indicata nel § 53, il giudizio, in base agli allegati documenti ed ai rilievi assunti dal giudice, assoggetta il piano di riparto ad un più accurato esame, lo corregge ove occorra, e rilascia quindi il decreto con cui lo si dichiara esecutivo. Prima di pronunciare tale decreto il giudizio può richiedere dalla presidenza ulteriori informazioni e la produzione di tutti i documenti esistenti presso di lei, che valgano a togliere i dubbi.

Ove vige il diritto renano, il decreto viene pronunciato in camera di consiglio, sopra proposta di un relatore.

Contro il decreto non è ammissibile rimedio di legge.

§ 55. Una copia del piano e del decreto con cui è dichiarato esecutivo viene comunicata alla presidenza.

L'originale ed una seconda copia restano ostensibili ai soci in giudizio: tutti i soci devono esserne resi consapevoli.

La presidenza è autorizzata, ed in caso di rifiuto o ritardo obligata, a fare incassare in via esecutiva gl'importi, che secondo il piano di riparto incombono ai singoli soci.

§ 56. Ogni socio può attaccare il piano di riparto in via petitoria: la petizione deve esser diretta contro gli altri soci interessati, che nella procedura vengono rappresentati dalla presidenza. Per tale azione è competente il giudizio presso il quale la società aveva la sua sede generale (§ 11). La petizione e l'avviamento del processo non ritardano l'esecuzione.

§ 57. Qualora non ottenga effetto l'esecuzione verso singoli soci, la presidenza distribuirà il *deficit* che ne deriva fra gli altri soci, ed a tal uopo farà un nuovo piano di riparto. L'ulteriore procedimento si dirige dietro le prescrizioni dei §§ 52-56.

§ 58. La presidenza è autorizzata all'incasso degli importi da versarsi dai soci, ed è obligata all'impiego di essi nel modo stabilito.

§ 59. Se la sostanza della società si dimostra insufficiente a sodisfare i creditori, senza che possa aprirsi il concorso (§ 12), si applicano per il coprimento delle deficienze le norme fissate ai §§ 52-58, colla differenza che, in luogo del giudizio concorsuale, si adisce il giudizio presso il quale la società aveva la sua sede generale.

§ 60. Se la presidenza non è al caso di adempiere agli oblighi che le incombono a tenore dei §§ 52-59, o ne trascura l'adempimento, il giudizio può, sopra proposta di un socio interessato, incaricare uno o più soci od anche altre persone di assumere la presidenza.

§ 61. Se in luogo della presidenza vi sono dei liquidatori, le norme dei §§ 52-60 applicabili alla presidenza valgono anche per essi.

§ 62. Colla procedura introdotta nei §§ 52-61 nulla viene cangiato circa il diritto dei creditori della società di ripetere in via solidale dai soci il sodisfacimento delle perdite sofferte.

SEZIONE VI.

DELLA PRESCRIZONE DELLE AZIONI IN CONFRONTO DEI SOCÎ.

§ 63. Le azioni contro un socio per crediti verso l'associazione si prescrivono in due anni dopo lo scioglimento dell'associazione, o dacchè il socio è receduto o ne fu escluso, in quanto per l'indole, del credito la legge non determini un tempo più breve di prescrizione.

La prescrizione comincia col giorno in cui lo scioglimento dell'associazione fu iscritto nel registro di commercio, oppure il recesso o l'esclusione del socio fu notificato al tribunale. Se il credito scade posteriormente all'iscrizione od alla notificazione, la prescrizione decorre dal dì della scadenza. Pei crediti soggetti a diffida, il termine della diffida si aggiunge a quello della prescrizione.

Esistendo ancora un fondo sociale indiviso, non si potrà opporre al creditore la prescrizione biennale, in quanto egli ripeta il suo sodisfacimento dal fondo sociale.

§ 64. La prescrizione a favore di un socio receduto od escluso non s'interrompe per atti giudiziari intrapresi contro un altro socio, ma bensì per atti rivolti contro l'associazione che continua ad esistere.

La prescrizione a favore di un socio, che formava parte della associazione al tempo del suo scioglimento, non s'interrompe per atti giudiziari promossi contro un altro socio, ma s'interrompe per atti intrapresi contro i liquidatori, e rispettivamente contro la massa concorsuale.

§ 65. La prescrizione decorre anche contro i minorenni e le persone sotto tutela, come pure contro le persone giuridiche, alle quali per legge competono i diritti dei minorenni, senza che sia ammissibile la restituzione in intiero, ma però con riserva del regresso dei minorenni contro i tutori e gli amministratori.

Disposizioni finali.

§ 66. Il tribunale di commercio deve costringere sotto pene disciplinari la presidenza dell'associazione, e rispettivamente i liquidatori, ad adempiere esattamente agli obblighi del loro officio deter-

minati ai §§ 4, 6, 18, 23, 25, 26 secondo allinea, 31 terzo allinea, 33 secondo allinea, 36, 41, 48, 52-59, 61.

La procedura da seguirsi sarà determinata dai governi dei singoli stati federali nelle ordinanze esecutive da promulgarsi a tenore del § 72.

§ 67. L'inosservanza delle denuncie prescritte, od altre mancanze agli obblighi imposti alla presidenza dalla presente legge, saranno punite con multe da infliggersi ai suoi membri ed estensibili a 20 talleri.

§ 68. La disposizione del § 67 non esclude l'applicazione di pene più severe sancite da altre leggi contro le azioni commesse.

§ 69. Le iscrizioni nel registro delle associazioni sono immuni da spese.

§ 70. Ove questa legge parla di tribunale di commercio, in difetto di uno speciale tribunale di commercio, ne fa le veci il giudizio ordinario.

§ 71. Nello stato patrimoniale di un'associazione già esistente nulla viene cangiato per l'iscrizione nel registro delle associazioni.

Le norme di questa legge non si applicano alle associazioni non iscritte.

§ 72. Le norme ulteriori per l'esecuzione della presente legge verranno promulgate dai governi dei singoli stati federali in forma di ordinanza.

§ 73. La presente legge entra in vigore col 1.° gennaio 1869.

Dato nel castello di Babelsberg, li 4 luglio 1868.

GUGLIELMO *m. p.*

BISMARK.

(L. S.)

FINE.